



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2060

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

Indice

1. DDL S. 2060 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 2060	5
1.2.2. Relazione 2060-A	38
1.2.3. Testo approvato 2060 (Bozza provvisoria)	62
1.2.4. Testo 1	79
1.3. Trattazione in Commissione	82
1.3.1. Sedute	83
1.3.2. Resoconti sommari	84
1.3.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	85
1.3.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 231 (pom.) del 24/03/2021	86
1.3.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 232 (pom.) del 30/03/2021	116
1.3.2.1.3. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 235 (ant.) dell'08/04/2021	128
1.3.2.1.4. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 237 (pom.) del 13/04/2021	138
1.3.2.1.5. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 241 (ant.) del 22/04/2021	144
1.3.2.1.6. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 242 (ant.) del 27/04/2021	149
1.4. Trattazione in consultiva	159
1.4.1. Sedute	160
1.4.2. Resoconti sommari	161
1.4.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	162
1.4.2.1.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 389 (pom.) del 13/04/2021	163
1.4.2.1.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 390 (pom.) del 14/04/2021	171
1.4.2.1.3. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 392 (pom.) del 21/04/2021	176
1.4.2.1.4. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 455 (ant.) del 13/10/2021	185
1.5. Trattazione in Assemblea	189
1.5.1. Sedute	190
1.5.2. Resoconti stenografici	191
1.5.2.1. Seduta n. 367 del 13/10/2021	192

1. DDL S. 2060 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2060
XVIII Legislatura

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

Titolo breve: *Intesa con l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra"*

Iter

13 ottobre 2021: approvato (modificato rispetto al testo del proponente) (trasmesso all'altro ramo)

Successione delle letture parlamentari

S.2060

approvato

[C.3319](#)

approvato definitivamente. Legge

Legge n. [240/21](#) del 29 dicembre 2021, GU n. 15 del 20 gennaio 2022.

Iniziativa Governativa

Pres. Consiglio [Giuseppe Conte](#) (Governo [Conte-II](#))

Di concerto con

Ministro degli affari esteri e coop. inter.le [Luigi Di Maio](#) , Ministro dell'interno [Luciana Lamorgese](#) ,
Ministro della giustizia [Alfonso Bonafede](#) , Ministro dell'istruzione [Lucia Azzolina](#) , Ministro
dell'università e ricerca [Gaetano Manfredi](#) , Ministro per i beni e attività culturali e turismo [Dario
Franceschini](#)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **11 gennaio 2021**; annunciato nella seduta n. 290 del 12 gennaio 2021.

Classificazione TESEO

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA , INTESE CON CULTI ACATTOLICI

Articoli

ECCLESIASTICI E MINISTRI DEL CULTO (Artt.2, 3), LIBERTA' RELIGIOSA (Art.2), GRAN
BRETAGNA (Art.2), STATUTI (Artt.3, 21), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Art.3), MINISTERO
DELL' INTERNO (Artt.3, 20), SERVIZIO MILITARE DI LEVA (Art.3), SERVIZIO CIVILE
(Art.3), ATTESTATI E CERTIFICATI (Art.3), ASSISTENZA SPIRITUALE (Art.4), FUNERALI
(Art.4), AUTORIZZAZIONI (Art.4), PERSONALE MILITARE (Art.4), CARCERI (Art.4),
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE NELLE SCUOLE (Artt.5, 6), FESTIVITA' E
SOLENNITA' RELIGIOSE (Art.8), PERSONALITA' GIURIDICA (Art.10), CHIESE ED EDIFICI
DI CULTO (Art.12), CIMITERI (Art.13), ONERI DEDUCIBILI (Art.14), DICHIARAZIONE DEI
REDDITI (Art.15), MATRIMONIO (Art.18), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(Art.20)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Tatjana Rojc](#) ([Europeisti-MAIE-CD](#)) (dato conto della nomina il 24 marzo 2021) .

Sostituito da Sen. [Dario Parrini](#) ([PD](#)) (dato conto della nomina il 13 aprile 2021) .

Relatore di maggioranza Sen. [Dario Parrini](#) ([PD](#)) nominato nella seduta ant. n. 242 del 27 aprile 2021 (Proposto testo modificato).

Annunciata la relazione il 13 maggio 2021; annuncio nella seduta n. 326 del 13 maggio 2021.

Assegnazione

Assegnato alla [1^a Commissione permanente \(Affari Costituzionali\)](#) in sede referente il 29 gennaio 2021. Annuncio nella seduta n. 297 del 2 febbraio 2021.

Pareri delle commissioni 2^a (Giustizia), 3^a (Aff. esteri), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 7^a (Pubbl. istruzione)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2060

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2060

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (CONTE)
di concerto con il **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale** (DI MAIO)
con il **Ministro dell'interno** (LAMORGESE)
con il **Ministro della giustizia** (BONAFEDE)
con il **Ministro dell'istruzione** (AZZOLINA)
con il **Ministro dell'università e della ricerca** (MANFREDI)
e con il **Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo** (FRANCESCHINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GENNAIO 2021

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

Onorevoli Senatori. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Prof. Giuseppe Conte e il Presidente dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », Rev. Vickie Lela Sims, hanno firmato, il giorno 30 luglio 2019, l'intesa per la regolazione dei rapporti tra la Repubblica italiana e l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

Il testo dell'intesa è stato elaborato dalla Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 maggio 1997, integrata dai rappresentanti dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra ».

Dopo aver ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, con decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2014, il Presidente dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », nel 2015, ha presentato la richiesta di avvio delle trattative per l'intesa. L'*iter*, iniziato nel novembre 2015, si è concluso nel 2016.

La Commissione interministeriale per le intese e i rappresentanti della confessione hanno esaminato il testo della bozza di intesa sotto ogni profilo, con particolare riguardo alla sua compatibilità con l'ordinamento giuridico italiano e con i principi della Costituzione e, come previsto, è stato anche acquisito il parere della Commissione consultiva per la libertà religiosa, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 1997.

Il testo dell'intesa è stato siglato il 26 marzo 2019 dal Sottosegretario di Stato *pro tempore* e dal Presidente dell'Associazione. Il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema di intesa nella riunione del 20 maggio 2019.

L'approvazione di questa intesa colloca l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » tra le confessioni religiose con le quali lo Stato italiano ha un rapporto pienamente conforme al dettato dell'articolo 8 della Costituzione, vale a dire le chiese rappresentate dalla Tavola Valdese, le Assemblee di Dio in Italia, l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia, la Chiesa Evangelica Luterana in Italia, la Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, la Chiesa Apostolica in Italia, l'Unione Buddhista Italiana, l'Unione Induista Italiana, l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai.

L'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » nasce per riunire tutte le chiese e tutti coloro che in Italia

professano la Comunione Anglicana di fede cristiana e apostolica, ed in particolare quelli che appartengono alla *Church of England*. L'Associazione ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2014.

Il Difensore della Fede e Governatore Supremo della *Church of England* è il Monarca del Regno Unito, mentre la massima autorità religiosa è l'Arcivescovo di Canterbury (designato dal Primo ministro).

La *Church of England* è suddivisa in due Province, Canterbury e York, ciascuna con il proprio arcivescovo, che, a loro volta, sono divise in diocesi. Oltre ai due arcivescovi di Canterbury e di York, il Monarca del Regno Unito nomina altri ventiquattro vescovi che siedono tutti nella Camera dei Lord del Parlamento britannico.

La Diocesi in Europa (*Diocese in Europe*) è la 42° diocesi della *Church of England*, meglio conosciuta anche come Diocesi di Gibilterra in Europa (*Diocese of Gibraltar in Europe*). Geograficamente è la diocesi più estesa della *Church of England*, comprendendo tutti i territori in Europa (escluso il Regno Unito e l'Irlanda) inclusa la Turchia, il Marocco ed i territori dell'ex Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. Si articola in arcidiaconie, tra cui troviamo l'Arcidiaconato d'Italia e Malta (*Archdeaconry of Italy and Malta*) che comprende i territori della Repubblica italiana e della Repubblica di Malta.

L'Arcidiaconato d'Italia e Malta è poi composto da diverse cappellanie e congregazioni (*Chaplaincies & Congregations*). Ciascuna sede ha un suo « ministro di culto » di riferimento: cappellano o presbitero. Il cappellano, presbitero preposto ad una Cappellania ha la responsabilità della vita liturgica e culturale dei fedeli della sua cappellania.

L'Arcidiacono, inoltre, rappresenta sul territorio italiano i rapporti tra la *Church of England* e le altre Chiese e Confessioni religiose e ha la responsabilità della protezione, custodia e gestione mediata del patrimonio della Diocesi in Europa in Italia.

Gli anglicani vivono, lavorano e professano la loro fede in Italia sin dall'inizio del 1600; infatti, la prima comunità anglicana fu fondata nel lontano 1605 dall'Ambasciatore britannico Sir Henry Wootton, presso l'allora Repubblica di Venezia. Oggi sono stimati in oltre 100.000, alcuni dei quali sono praticanti regolari nelle oltre venti cappellanie o congregazioni distribuite sul suolo della Repubblica italiana (chiese).

L'Associazione ha per scopo il perseguimento della missione della Chiesa d'Inghilterra: promuovere e realizzare ogni opportuna attività sociale e assistenziale; riunire tutte le Cappellanie e le Congregazioni anglicane in Italia; diffondere l'Evangelo di Gesù Cristo in conformità alla Confessione anglicana e la tradizione della Chiesa d'Inghilterra, per facilitare, sostenere e migliorare l'azione della Chiesa d'Inghilterra sul territorio italiano.

L'articolo 1 (*Rapporti tra lo Stato e l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra »*) stabilisce che la legge di approvazione dell'intesa regola i rapporti tra lo Stato e l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » sulla base dell'intesa stipulata il 30 luglio 2019, che viene allegata alla legge.

L'articolo 2 (*Autonomia e libertà confessionale*) contiene le norme generali sulla libertà religiosa, che si richiamano ai principi di libertà contenuti nella Costituzione. Riconosce l'autonomia e la libertà confessionale dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », nonché la non ingerenza dello Stato nelle nomine dei ministri di culto, nell'esercizio del culto, nell'organizzazione della confessione, negli atti disciplinari e spirituali, nella distribuzione di pubblicazioni nei luoghi di culto e nella effettuazione di collette. È garantita la libertà, in forma individuale e collettiva, di professione e pratica religiosa, di propaganda e di esercizio del culto, riunione e manifestazione del pensiero.

L'articolo 3 (*Ministri di culto*) specifica che i ministri di culto sono liberamente nominati in base allo statuto dell'Associazione e godono del libero esercizio del loro ministero. Non sono tenuti a dare informazioni su fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio del proprio ministero. Il rappresentante legale dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » rilascia un'apposita certificazione della qualifica di appartenenza dei ministri di culto, l'elenco dei quali è comunicato al Ministero dell'interno; analoga certificazione è rilasciata anche ai religiosi, limitatamente ai fini dello svolgimento delle attività di assistenza spirituale di cui all'articolo 4. Ai ministri di culto è riconosciuta la facoltà di

richiedere, qualora fosse ripristinato il servizio obbligatorio di leva, l'assegnazione al servizio civile. L'articolo 4 (*Assistenza spirituale*) assicura il diritto all'assistenza spirituale, da parte di propri ministri di culto e di religiosi, ai fedeli della Chiesa d'Inghilterra appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia o ad altri servizi assimilati, a quelli ricoverati in strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali, ai detenuti in istituti penitenziari. A tale fine, l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » trasmette alle Amministrazioni competenti l'elenco dei ministri di culto e dei religiosi. In particolare, in caso di decesso di un fedele che si trovi in una delle summenzionate situazioni, le autorità competenti cercheranno di assicurare, su richiesta di un familiare o sulla base di una dichiarazione del deceduto, l'officiatura o la presenza alle esequie di un ministro di culto della Chiesa d'Inghilterra. Gli oneri finanziari derivanti dallo svolgimento di tali attività sono a carico dell'Associazione stessa.

In attuazione del principio della libertà della scuola e dell'insegnamento, gli articoli 5 (*Istruzione religiosa nelle scuole*) e 6 (*Scuole*) riconoscono agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di avvalersi e di non avvalersi degli insegnamenti religiosi che, pertanto, non debbono aver luogo con forme e modalità discriminanti. All'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » è riconosciuto il diritto di rispondere ad eventuali richieste relative al fenomeno religioso che possano pervenire dagli studenti o dalle loro famiglie, senza ulteriori oneri a carico dello Stato, nonché il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione. Alle scuole a cui è riconosciuta la parità è assicurata l'equipollenza del trattamento scolastico con gli studenti delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali.

L'articolo 7 (*Diplomi e titoli accademici*) prevede che, su richiesta degli interessati, in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado, possono essere riconosciuti dalla Repubblica i titoli di primo e di secondo ciclo della Chiesa d'Inghilterra, in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, rilasciati da istituti accademici con personalità giuridica operanti su territorio italiano e riconosciuti dalla Chiesa d'Inghilterra. Il riconoscimento dei titoli accademici è disposto dal Ministero dell'università e della ricerca, secondo la normativa vigente.

Su richiesta dell'ufficio legislativo del Ministero dell'università e della ricerca, sono state apportate a questo articolo le seguenti modifiche rispetto a quanto indicato nel corrispondente articolo 6 dell'intesa: al comma 1, le parole: « le lauree e le lauree magistrali », sono state sostituite dalle parole: « i titoli di primo e secondo ciclo della Chiesa d'Inghilterra » e, alla fine del comma 2, sono state inserite le parole: « ai fini del riconoscimento dei titoli di primo e secondo ciclo di cui al comma 1 ». Tali modifiche, con la più generica dizione dei titoli di primo e secondo ciclo, sarebbero da intendersi opportune in quanto, essendo la formulazione originaria inappropriata, occorre distinguere, da un punto di vista letterale, i titoli conseguiti nei Paesi anglosassoni da quelli conseguiti al termine dei percorsi di studio universitari secondo la normativa italiana vigente.

Inoltre, si è provveduto a modificare i commi 1 e 2, nella parte in cui si fa riferimento al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, eliminando la parola « istruzione » in quanto, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, decreto legge n. 1 del 2020, convertito dalla legge n. 12 del 2020, con la soppressione di tale dicastero, sono stati istituiti contestualmente il Ministero dell'università e della ricerca ed il Ministero dell'istruzione.

Le modifiche di cui trattasi, pertanto, sono da considerarsi un mero adeguamento formale al quadro normativo vigente, tale da non incidere sul contenuto dell'intesa conclusa tra la Repubblica italiana e l'Associazione Chiesa d'Inghilterra.

Per quanto riguarda le festività religiose, l'articolo 8 (*Festività*) prevede che ai fedeli della Chiesa d'Inghilterra sia consentito di osservare la festività religiosa del Venerdì Santo. Il diritto di osservare questa festività deve essere esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi pubblici essenziali previsti dalla legislazione vigente.

Gli articoli 9 (*Enti dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra »*) e 10 (*Iscrizione nel registro delle persone giuridiche*) vertono sul regime degli enti religiosi e in particolare disciplinano: le modalità di riconoscimento degli enti ecclesiastici che svolgono attività di religione o di culto; il regime tributario degli enti; la gestione degli enti; i mutamenti sostanziali degli enti stessi; la devoluzione dei beni;

l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

L'articolo 11 (*Patrimonio culturale*) sancisce il reciproco impegno a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio culturale della Chiesa d'Inghilterra e degli enti dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », anche istituendo, a tal fine, un'apposita Commissione mista senza oneri per lo Stato.

L'articolo 12 (*Edifici di culto*) è dedicato alla tutela degli edifici della Chiesa d'Inghilterra destinati al culto pubblico. Tali edifici non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti, se non per gravi motivi o previo accordo con il responsabile dell'edificio; inoltre, salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrarvi per l'esercizio delle sue funzioni senza avere dato avviso e sentito il responsabile dell'edificio. Agli edifici di culto e alle relative pertinenze si applicano le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni.

L'articolo 13 (*Cimiteri*) prevede, ove possibile, aree riservate nei cimiteri nel rispetto della normativa vigente.

L'articolo 14 (*Contributi deducibili agli effetti IRPEF*) consente, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, la deduzione agli effetti dell'Irpef, fino all'importo di euro 1.032,91, delle erogazioni in denaro a favore dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », degli enti da essa controllati e delle comunità locali, per finalità di culto, istruzione, assistenza e beneficenza.

L'articolo 15 (*Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF*) consente all'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » di concorrere alla ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF per quanto riguarda sia le scelte espresse dai contribuenti, sia quelle non espresse. Tali somme sono destinate, oltre che ai fini di cui all'articolo 14, anche al mantenimento dei ministri di culto, alla realizzazione e manutenzione degli edifici di culto e dei monasteri, a scopi filantropici, assistenziali e culturali, da realizzarsi anche in Paesi esteri. I rendiconti sull'utilizzazione delle somme percepite devono essere trasmessi annualmente al Ministero dell'interno e, da questo, inviati con propria relazione al Ministro dell'economia e delle finanze.

Con l'approvazione dell'intesa è esteso all'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » il sistema dei rapporti finanziari tra lo Stato e le Confessioni religiose delineato dalla legge 20 maggio 1985, n. 222, recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi, e dalle leggi vigenti di approvazione delle intese.

L'articolo 16 (*Commissione paritetica*) prevede che, su richiesta di una delle Parti, sia sottoposta a un'apposita Commissione paritetica la verifica dell'attuazione del sistema descritto dagli articoli 14 e 15, anche al fine di apportare modifiche.

L'articolo 17 (*Assegni ai ministri di culto*) specifica che gli assegni corrisposti dall'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », dalle cappellanie e dalle congregazioni per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

L'articolo 18 (*Matrimonio*) riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati in Italia, secondo il rito anglicano, davanti a ministri di culto della Chiesa d'Inghilterra in possesso della cittadinanza italiana e residenti o domiciliati in Italia, previa pubblicazioni nella casa comunale, nulla osta dell'ufficiale dello stato civile e a condizione che il relativo atto sia trascritto nei registri dello stato civile. Nel corso della celebrazione è data lettura degli articoli del codice civile che regolano i diritti e i doveri dei coniugi.

L'articolo 19 (*Normativa sui culti ammessi e norme contrastanti*) sancisce che con l'entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa cesseranno di avere efficacia ed applicabilità, nei riguardi dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » e degli enti confessionali che ne fanno parte, la legge 24 giugno 1929, n. 1159, recante disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato, e il relativo regolamento di attuazione approvato con regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.

L'articolo 20 (*Ulteriori intese*) prevede che in caso di modifiche al testo dell'intesa le Parti provvederanno alla stipulazione di una nuova intesa, ai sensi del terzo comma dell'articolo 8 della Costituzione. Qualora siano presentate iniziative legislative concernenti le materie disciplinate dall'intesa, saranno promosse nuove intese.

L'articolo 21 (*Modifiche statutarie*) stabilisce che ogni eventuale modifica dello statuto

dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » sia tempestivamente comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'interno.

Infine, l'articolo 22 (*Copertura finanziaria*) prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla presente legge.

Relazione tecnica

Deducibilità delle erogazioni liberali in favore della Chiesa d'Inghilterra

La norma in esame estende la deducibilità dal reddito delle persone fisiche alle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore della Chiesa d'Inghilterra.

La legislazione vigente (articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) prevede la deducibilità delle erogazioni liberali in favore di altre Istituzioni religiose, tra le quali figura l'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa Cattolica italiana. L'importo massimo deducibile è pari a 1.032,91 euro.

In base ai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2019 (Rigo RP24), risulta che circa 68 mila soggetti hanno effettuato erogazioni liberali in favore di istituzioni religiose per 21,8 milioni di euro, con un valore medio pro-capite pari a 319 euro.

Considerando che i fedeli della Istituzione religiosa in oggetto rappresentano circa lo 0,2% della popolazione italiana ed ipotizzando, in via prudenziale, una maggiore propensione all'effettuazione delle erogazioni liberali in esame, si stima un ammontare di erogazioni pari al 1% del totale sopra indicato. Estrapolando tale dato mediante il tasso di inflazione storico e previsto, si stima per l'anno 2021 un ammontare di erogazioni a favore della Chiesa d'Inghilterra di circa 0,224 milioni di euro.

Considerando un'aliquota marginale media pari al 35%, si stima, nelle ipotesi considerate nella norma in esame, una perdita di gettito IRPEF totale di competenza annua pari a -0,078 milioni di euro.


Si indicano di seguito gli effetti finanziari, ipotizzando che la normativa entri in vigore nel 2021:

	2021	2022	2023
IRPEF	0	-0,137	-0,078
Addizionale regionale	0	-0,004	-0,004
Addizionale comunale	0	-0,002	-0,001
Totale	0	-0,143	-0,084

In milioni di euro

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 191, ha avuto esito:

POSITIVO
31 DIC. 2020

NEGATIVO
Il Funzionario Generale dello Stato




Analisi tecnico-normativa

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Con il presente disegno di legge il Governo si propone di compiere un ulteriore passo nell'attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, il quale prevede che i rapporti delle confessioni religiose con lo Stato siano regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Obiettivo del presente disegno di legge è l'approvazione dell'intesa, firmata il 30 luglio 2019 dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Prof. Avv. Giuseppe Conte, e dal Presidente dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", Rev. Vickie Lela Sims, che regola i rapporti tra lo Stato e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra". La Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha esaminato, congiuntamente alla rappresentanza dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", il contenuto dell'intesa sotto ogni profilo, con particolare riguardo alla sua compatibilità con l'ordinamento giuridico italiano e con i principi della Costituzione.

La coerenza con il programma di Governo si ravvisa di per sé nell'attuazione del principio costituzionale della libertà religiosa e, soprattutto, nella volontà di garantire un quadro di pluralismo culturale e religioso.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'iniziativa si colloca nell'ambito dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, il quale prevede che i rapporti delle confessioni religiose con lo Stato siano regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Nei riguardi dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", degli enti confessionali che ne fanno parte e dei suoi fedeli si applicano oggi le disposizioni di cui alla legge 24 giugno 1929, n. 1159, recante disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato, ed il relativo regolamento di attuazione, approvato con regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.

Le norme che regolano i rapporti finanziari tra lo Stato e le confessioni religiose con intesa approvata con legge, sono riconducibili al sistema delineato dalla legge 20 maggio 1985, n. 222, recante "Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi", in particolare agli articoli da 47 a 49.

Nell'ordinamento sono già vigenti le seguenti leggi di approvazione d'intesa ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione:

1. legge 11 agosto 1984, n. 449, recante "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese", legge 5 ottobre 1993, n. 409, recante "integrazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione" e legge 8 giugno 2009, n. 68, recante "Modifica alla legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione";



2. legge 22 novembre 1988, n. 516, recante “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno”, come modificata dalla legge 20 dicembre 1996, n. 637, recante “modifica dell’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione” e dalla legge 8 giugno 2009, n. 67, recante “Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 516 recante approvazione dell’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione”;
3. legge 22 novembre 1988, n. 517, recante “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia”;
4. legge 8 marzo 1989, n. 101, recante “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità ebraiche italiane”, come modificata dalla legge 20 dicembre 1996, n. 638, recante “Modifica dell’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l’Unione delle Comunità ebraiche italiane, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione”;
5. legge 12 aprile 1995, n. 116, recante “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia (UCEBI)”, come modificata dalla legge 12 marzo 2012, n. 34, “Modifica della legge 12 aprile 1995, n.116, recante approvazione dell’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l’Unione cristiana evangelica battista d’Italia, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione”;
6. legge 29 novembre 1995, n. 520, recante “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI)”;
7. legge 30 luglio 2012, n. 127, recante “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione”;
8. legge 30 luglio 2012, n. 126, recante “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione”;
9. legge 30 luglio 2012, n. 128, recante “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione”;
10. legge 31 dicembre 2012, n. 245, recante “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione”;
11. legge 31 dicembre 2012, n. 246, recante “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione”;
12. legge 28 giugno 2016, n. 130 “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Istituto Buddhista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione”.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

La citata legge 24 giugno 1929, n. 1159, recante disposizioni sull’esercizio dei culti ammessi nello Stato, ed il relativo regolamento di attuazione, approvato con regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cesseranno di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi dell’Associazione “Chiesa d’Inghilterra”, degli enti confessionali che ne fanno parte e dei suoi aderenti con l’entrata in vigore della legge. La cessazione di efficacia è espressamente prevista all’articolo 19.

4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali.

Il presente disegno di legge è compatibile con i principi costituzionali, in quanto discende direttamente dall’attuazione di tali principi ed in particolare, di quelli legati alla libertà religiosa e al suo esercizio, al pluralismo religioso e culturale, che sono a fondamento del sistema previsto dagli articoli 7 e 8 della Costituzione. Inoltre l’intervento legislativo è conforme a quanto disposto dagli articoli 19 e 20 della Costituzione in materia di libertà religiosa.



5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'impianto del presente disegno di legge non deroga ai principi costituzionali di cui all'art. 117, secondo comma, lettera c) "Rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose", che conferisce la materia alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

Con riguardo all'articolo 118 della Costituzione, le norme proposte si inscrivono nell'ambito del quarto comma, dando realizzazione alla cosiddetta sussidiarietà orizzontale, per cui "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà".

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Non sono presenti rilegificazioni, né è possibile ravvisare profili di applicabilità delle possibilità di delegificazione o degli strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

In Parlamento non sono stati presentati analoghi progetti di legge relativi ai rapporti con l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra".

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Il disegno di legge, pur nel suo aspetto particolare, risponde agli indirizzi provenienti dalla giurisprudenza, anche costituzionale, in tema non soltanto di libertà individuali di religione e di coscienza, ma anche di riconoscimento dei diritti delle confessioni religiose. Per quanto riguarda la giurisprudenza costituzionale relativa ai principi di laicità dello Stato e di pluralismo religioso, oltre che di libertà religiosa e di coscienza nonché di parità delle confessioni religiose, si vedano tra le altre le sentenze nn. 59 del 1958, 203 del 1989, 195 del 1993, 329 del 1997, 508 del 2000, n. 309 del 2003 e 52 del 2016.

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il disegno di legge è compatibile con l'ordinamento europeo. Si iscrive a pieno titolo nel solco dei principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, oltre che di lotta alle discriminazioni per motivi di religione o di convinzioni personali, che sono il fondamento dell'Unione europea e come tali sono richiamati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, approvata dal Consiglio europeo di Nizza nel dicembre 2000 e alla quale, con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona nel dicembre 2009, è stato conferito lo stesso effetto giuridico vincolante dei Trattati. Le norme contenute nel disegno di legge appaiono inoltre compatibili con le disposizioni dell'articolo 17 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.



11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta avviata alcuna procedura di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il disegno di legge non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia. In particolare, l'iniziativa appare pienamente conforme ai principi e alle garanzie sanciti dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata con legge 4 agosto 1955 n. 848, e successive integrazioni e ratifiche, con particolare riferimento alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione (articolo 9) ed al divieto di discriminazione, anche fondata sulla religione (articolo 14), nonché a quelli riconosciuti dai Patti internazionali relativi ai diritti economici, sociali e culturali e ai diritti civili e politici del 1966, ratificati con legge 25 ottobre 1977, n. 881.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni prevalenti di giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea o giudizi pendenti davanti alla stessa.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione in altri Stati membri dell'Unione europea, rilevanti ai fini degli interventi specifici in esame.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non vengono introdotte nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

Si è verificata la correttezza dei riferimenti normativi presenti nel testo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Nel testo non sono presenti novelle legislative.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il disegno di legge non prevede abrogazioni.



5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento non contiene disposizioni aventi la suddetta natura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze saranno individuate le modalità di deduzione dall'IRPEF delle erogazioni liberali effettuate a favore dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra". Con apposito provvedimento saranno apportate le integrazioni necessarie ad includere l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" tra i soggetti che concorrono alla ripartizione della quota dell'otto per mille destinata alla diretta gestione delle confessioni religiose.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non risulta necessario commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche in materia.



Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)
SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Il disegno di legge è volto a dare attuazione, per quanto riguarda l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, il quale prevede che i rapporti tra le confessioni religiose e lo Stato siano regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Ad oggi, all'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" si applica, così come per tutte le altre confessioni religiose prive di intesa approvata con legge, la legge 24 giugno 1929, n. 1159, recante disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato, ed il relativo regolamento di attuazione, approvato con regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.

Le leggi di approvazione di intese ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione sono le seguenti:

1. legge 11 agosto 1984, n. 449, recante "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese", legge 5 ottobre 1993, n. 409, recante "integrazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione" e legge 8 giugno 2009, n. 68, recante "modifica alla legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione";
2. legge 22 novembre 1988, n. 516, recante "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno", come modificata dalla legge 20 dicembre 1996, n. 637, recante "modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione" e dalla legge 8 giugno 2009, n. 67, recante "modifica della legge 22 novembre 1988, n. 516 recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione";
3. legge 22 novembre 1988, n. 517, recante "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia";
4. legge 8 marzo 1989, n. 101, recante "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane", come modificata dalla legge 20 dicembre 1996, n. 638, recante "Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione";
5. legge 12 aprile 1995, n. 116, recante "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI)", come modificata dalla legge 12 marzo 2012, n. 34, "Modifica della legge 12 aprile 1995, n.116, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione";
6. legge 29 novembre 1995, n. 520, recante "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI)".
7. legge 30 luglio 2012, n. 126, recante "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione",

8. legge 30 luglio 2012, n. 127, recante “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù' Cristo dei Santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione”;
9. legge 30 luglio 2012, n. 128, recante “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione”;
10. legge 31 dicembre 2012, n. 245, recante “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione”;
11. legge 31 dicembre 2012, n. 246, recante “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione”;
12. legge 28 giugno 2016, n. 130 “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione”.

L'iniziativa legislativa in esame non deriva da situazioni problematiche o di criticità.

Il disegno di legge si iscrive a pieno titolo nel solco delle garanzie riconosciute dall'articolo 8 della Costituzione e dei principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, oltre che di lotta alle discriminazioni per motivi di religione o di convinzioni personali, posti a fondamento dell'Unione europea e sanciti anche a livello internazionale.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Obiettivo del disegno di legge è la piena affermazione e tutela delle libertà afferenti la sfera religiosa e di coscienza dei fedeli dell'Associazione “Chiesa d'Inghilterra”, in un quadro di certezza delle situazioni giuridiche soggettive, tanto individuali quanto associative. Inoltre, viene esteso all'Associazione il sistema dei rapporti finanziari tra lo Stato e le confessioni religiose previsto dalla legge 20 maggio 1985, n. 222, recante “Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi”, e già applicato alle confessioni religiose che hanno stipulato un'intesa con lo Stato italiano approvata con legge.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi sono: il rafforzamento complessivo dei diritti e delle libertà garantiti all'Associazione “Chiesa d'Inghilterra” e ai fedeli della confessione (diritto al libero esercizio del proprio ministero per i ministri di culto della confessione religiosa, diritto all'assistenza spirituale da parte di propri ministri di culto nelle Forze Armate nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e negli istituti penitenziari, diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi, riconoscimento degli effetti civili ai matrimoni religiosi); l'incidenza dell'Associazione “Chiesa d'Inghilterra” sul sistema di finanziamento previsto dalla legge n. 222 del 1985 (offerte deducibili e ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF).

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Nel caso delle Intese firmate dallo Stato italiano e da una confessione religiosa, non è ipotizzabile la “opzione zero”, in quanto l’articolo 8 della Costituzione prevede la loro approvazione con legge ordinaria.

Non esistono opzioni alternative all’approvazione parlamentare dell’Intesa.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL’OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

L’opzione è volta ad assicurare le garanzie e i diritti dell’Associazione “Chiesa d’Inghilterra” e dei fedeli e, pertanto, non presenta svantaggi. Gli effetti della regolazione proposta sono misurabili a partire dal dato numerico delle opzioni effettuate a favore dell’Associazione “Chiesa d’Inghilterra” dai contribuenti nella dichiarazione dei redditi nonché dalle erogazioni liberali.

L’intervento è in grado di esplicitare i propri effetti su un numero variabile di fedeli; oggi l’Associazione “Chiesa d’Inghilterra” conta su un numero di fedeli pari a circa 100.000 unità.

L’Associazione ha per scopo il perseguimento della missione della Chiesa d’Inghilterra: promuovere e realizzare ogni opportuna attività sociale e assistenziale; riunire tutte le Cappellanie e le Congregazioni anglicane in Italia; diffondere l’Evangelo di Gesù Cristo in conformità alla Confessione anglicana e la tradizione della Chiesa d’Inghilterra, per facilitare, sostenere e migliorare l’azione della Chiesa d’Inghilterra sul territorio italiano.

In particolare, il disegno di legge risponde alle esigenze sociali legate alla trasparenza dell’esercizio del culto religioso e dei diritti legati all’aderenza all’Associazione “Chiesa d’Inghilterra” (festività, assistenza spirituale, insegnamento della religione nelle scuole, deducibilità dal reddito delle persone fisiche agli effetti Irpef delle erogazioni liberali in denaro, accesso all’otto per mille dell’Irpef).

E’ assicurato il diritto all’assistenza spirituale da parte di ministri di culto e di religiosi, ai fedeli della Chiesa d’Inghilterra appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia o ad altri servizi assimilati, a quelli ricoverati in strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali, ai detenuti in istituti penitenziari.

E’ riconosciuto altresì il diritto di rispondere ad eventuali richieste relative al fenomeno religioso che possano pervenire dagli studenti o dalle loro famiglie, senza ulteriori oneri a carico dello Stato, nonché il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.

E’ previsto che a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell’intesa, la deduzione agli effetti dell’Irpef, fino all’importo di euro 1.032,91, delle erogazioni in denaro a favore dell’Associazione “Chiesa d’Inghilterra”, degli enti da essa controllati e delle comunità locali, per finalità di culto, istruzione, assistenza e beneficenza.

4.2 Impatti specifici

Il disegno di legge non comporta alcun effetto sulle micro, piccole e medie imprese e non presenta alcuna incidenza diretta sul mercato e sulla concorrenzialità.

Non sono previsti oneri informativi a carico di cittadini o imprese.

Principali destinatari dell'iniziativa sono l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", gli enti confessionali che ne fanno parte e i fedeli della confessione. Inoltre l'intervento inciderà anche sui soggetti destinatari del sistema di finanziamento previsto dalla legge n. 222 del 1985 (offerte deducibili e ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF) e quindi, lo Stato e le Confessioni religiose che hanno un'intesa approvata con legge.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

In merito, si fa rinvio a quanto indicato al punto 3 trattandosi di unica opzione di intervento.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

Poiché l'intesa coinvolge due soggetti, lo Stato italiano e la Confessione religiosa, spetta ad entrambe far fronte all'attuazione di singoli aspetti dell'intesa stessa. Le amministrazioni coinvolte nell'attuazione dell'intervento sono principalmente i Ministeri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della giustizia, della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dei beni e delle attività culturali, della difesa. L'intesa prevede che l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" sia consultata dalle competenti amministrazioni nella fase attuativa della legge, nonché in occasione di future iniziative legislative concernenti i rapporti tra lo Stato e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra".

5.2 Monitoraggio

Un aspetto particolare, oggetto di controllo e monitoraggio, riguarda il sistema dei rapporti finanziari delineato dalla citata legge n. 222 del 1985 che, dopo l'approvazione dell'intesa, entrerà in vigore anche per l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra". L'intesa prevede che l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" trasmetta annualmente al Ministero dell'interno, il quale ne trasmette a sua volta copia con propria relazione al Ministero dell'economia, apposito rendiconto sull'utilizzazione delle somme derivanti dalle erogazioni liberali e dalla ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF.

Eventuali revisioni dovranno essere approvate con legge, previa intesa tra lo Stato italiano e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" sulla base del testo concordato tra le parti.

Su richiesta di una delle parti, una apposita commissione paritetica, di cui all'articolo 16, procederà alla verifica dell'andamento del sistema di finanziamento indiretto al fine di predisporre eventuali modifiche.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Il disegno di legge è finalizzato all'approvazione dell'intesa, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, firmata il 30 luglio 2019 dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra".

Il Presidente dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", nel 2015, ha presentato la richiesta di avvio delle trattative per l'intesa. L'iter, iniziato nel novembre 2015, si è concluso nel 2016.

Il testo dell'intesa è stato elaborato dalla Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, integrata dai rappresentanti dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra".

La Commissione interministeriale per le intese e i rappresentanti della confessione hanno esaminato il testo della bozza di intesa sotto ogni profilo, con particolare riguardo alla sua compatibilità con l'ordinamento giuridico italiano e con i principi della Costituzione ed è stato anche acquisito il parere della Commissione consultiva per la libertà religiosa, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. L'intesa è dunque il risultato delle trattative condotte dalla Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose con i rappresentanti della confessione.

Il testo dell'intesa è stato siglato il 26 marzo 2019 dal Sottosegretario di Stato pro tempore e dal Presidente dell'Associazione. Il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema di intesa nella riunione del 20 maggio 2019. L'intesa è stata quindi firmata il 30 luglio 2019 dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra".

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Il Presidente dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", con lettera del 4 giugno 2015 indirizzata al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose, ha presentato richiesta di intesa ex articolo 8, comma terzo, della Costituzione.

Il competente Ufficio della Presidenza del Consiglio (USRI) ha preliminarmente acquisito il parere del Ministero dell'Interno- Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione- Direzione Centrale degli affari dei culti, che si è espresso favorevolmente all'avvio delle trattative con nota del 24 luglio 2015.

Il Presidente della Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose ha ricevuto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con nota del 25 settembre 2015, l'incarico di avviare le trattative con i rappresentanti dell'Associazione.

L'iter è iniziato nel novembre 2015; la Commissione interministeriale per le intese, presieduta da un professore di diritto costituzionale e composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri dell'interno, dell'economia e finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale e Dipartimento delle Finanze, della difesa, della giustizia, dell'istruzione, università e ricerca, dei beni e delle attività culturali e del turismo e della salute, ha altresì acquisito il parere favorevole della Commissione consultiva per la libertà religiosa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Rapporti tra lo Stato e l'Associazione
« Chiesa d'Inghilterra »)*

1. I rapporti tra lo Stato e l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » sono regolati dalle disposizioni della presente legge, sulla base dell'allegata intesa stipulata il 30 luglio 2019.

Art. 2.

(Autonomia e libertà confessionale)

1. La Repubblica, in conformità ai principi della Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto effettuate secondo lo statuto dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » (presbiteri, cappellani e diaconi), l'esercizio del culto, l'organizzazione ecclesiastica e gli atti in materia spirituale e disciplinare si svolgono senza alcuna ingerenza statale.

2. È garantita ai singoli fedeli e alle organizzazioni e associazioni in Italia appartenenti all'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » piena libertà di professione e pratica religiosa, di propaganda e di esercizio del culto in pubblico e in privato, nonché di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

3. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita confessionale dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », effettuate all'interno ed all'ingresso dei luoghi di culto, nonché le collette ai fini ecclesiastici, avvengono senza autorizzazione né altra ingerenza da parte degli organi dello Stato.

Art. 3.

(Ministri di culto)

1. I ministri di culto, liberamente nominati in base allo statuto dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », compresi in un elenco comunicato al Ministero dell'interno, godono del libero esercizio del loro ministero.

2. Essi non sono tenuti a dare ai magistrati o altre autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero.

3. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto hanno diritto, su loro richiesta, ad essere esonerati dal servizio militare o, nel rispetto delle norme sull'obiezione di coscienza, a essere assegnati al servizio civile.

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 4 e 18 della presente legge il rappresentante legale dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » rilascia apposita certificazione della qualifica dei ministri di culto.

5. Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 4 della presente legge il rappresentante legale dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » rilascia apposita certificazione della qualifica dei religiosi.

Art. 4.

(Assistenza spirituale)

1. L'appartenenza alle Forze armate, alle Forze di polizia o ad altri servizi assimilati, la degenza in strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali, la permanenza negli istituti penitenziari non possono dar luogo ad alcun impedimento in ordine alla fruizione dell'assistenza spirituale. In caso di decesso di un fedele che si trovi in una delle summenzionate situazioni, le autorità competenti assicurano, laddove possibile, su richiesta di un familiare o su una dichiarazione del deceduto, l'officiatura o la presenza alle esequie di un ministro di culto della Chiesa d'Inghilterra.

2. I militari italiani fedeli della Chiesa d'Inghilterra hanno diritto di partecipare, nel rispetto delle esigenze di servizio, alle attività religiose che si svolgono nelle località dove si trovano per ragioni del summenzionato servizio; in mancanza di chiese nelle predette località, potranno comunque ottenere il permesso di frequentare la chiesa più vicina, compatibilmente con le ragioni di servizio.

3. L'assistenza spirituale ai militari italiani fedeli della Chiesa d'Inghilterra è assicurata dai ministri di culto e dai religiosi a tal fine designati dall'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » e inclusi in apposito elenco trasmesso al Ministero della difesa.
4. Negli istituti penitenziari è assicurata l'assistenza spirituale dai ministri di culto e dai religiosi designati a tal fine dall'Associazione « Chiesa d'Inghilterra ». A tal fine questa trasmette al Ministero della giustizia l'elenco dei ministri di culto, nonché, unicamente a tali fini, dei religiosi responsabili dell'assistenza spirituale nei predetti istituti. Tali ministri e tali religiosi sono compresi tra coloro che possono accedere agli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.
5. L'assistenza spirituale è svolta negli istituti di cui al comma 4 a richiesta dei detenuti o per iniziativa dei ministri di culto, accettata dal detenuto, in locali idonei messi a disposizione dal direttore dell'istituto penitenziario. Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti il ministro di culto responsabile competente per il territorio.
6. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale di cui al presente articolo sono a carico dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra ».

Art. 5.

(Istruzione religiosa nelle scuole)

1. La Repubblica, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di avvalersi o non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato, ai sensi delle leggi dello Stato, dagli alunni stessi o da coloro cui compete la responsabilità genitoriale su di essi.
2. L'insegnamento religioso è impartito con forme e modalità che non abbiano per gli alunni effetti discriminatori.
3. La Repubblica, nel garantire il carattere pluralistico della scuola pubblica, assicura agli incaricati designati dall'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » il diritto di corrispondere alle richieste provenienti dagli alunni o dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attività, da svolgersi in orario extrascolastico, s'inserisce, senza oneri per lo Stato, nell'ambito di quelle extracurricolari.

Art. 6.

(Scuole)

1. La Repubblica, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce all'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » il diritto d'istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.
2. Alle scuole di cui al comma 1, cui sia riconosciuta la parità, è assicurata piena libertà, nel rispetto delle norme generali sull'istruzione e di quanto previsto dalla legge 10 marzo 2000, n. 62, e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne gli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione.

Art. 7.

(Diplomi e titoli accademici)

1. Su richiesta degli interessati in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado, possono essere riconosciuti dalla Repubblica i titoli di primo e secondo ciclo della Chiesa d'Inghilterra, in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, rilasciati da Istituti accademici con personalità giuridica, operanti sul territorio italiano e riconosciuti dalla Chiesa d'Inghilterra, previa comunicazione al Ministero dell'università e della ricerca dell'atto di riconoscimento dell'Istituto accademico e del regolamento del corso di studi.
2. Il riconoscimento dei titoli accademici è disposto dal Ministero dell'università e della ricerca, previo accertamento del conseguimento da parte degli interessati di un numero di crediti formativi previsti dalla normativa vigente, ai fini del riconoscimento dei titoli di primo e secondo ciclo di cui al comma

1.

Art. 8.

(Festività)

1. Ai fedeli della Chiesa d'Inghilterra in Italia dipendenti da enti pubblici o privati, o che esercitano attività autonoma, è assicurato il diritto di astenersi dall'attività lavorativa, nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro, nel giorno del Venerdì Santo, con l'obbligo di recupero delle relative ore lavorative e senza diritto ad alcun compenso straordinario.

2. Nella giornata del Venerdì Santo si considera giustificata l'assenza dalla scuola degli alunni appartenenti alla Chiesa d'Inghilterra su richiesta di loro stessi se maggiorenni o di coloro cui compete la responsabilità genitoriale.

3. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi pubblici essenziali previsti dalla legislazione vigente.

Art. 9.

(Enti dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra »)

1. Sono civilmente riconosciuti quali enti ecclesiastici, previo deposito degli statuti e subordinatamente alla loro verifica di conformità con l'ordinamento italiano da parte del Ministero dell'interno, le seguenti Cappellanie e le Congregazioni: Congregazione di Assisi (PG), Congregazione di Bari, Congregazione di Bologna, Congregazione di Bordighera (Imperia), Cappellania di Cadenabbia (Como), Congregazione di Città della Pieve (PG), Cappellania di Firenze, Cappellania di Genova, Congregazione di Macerata, Cappellania di Milano, Cappellania di Napoli, Congregazione di Padova, Cappellania di Palermo, Cappellania di Roma, Cappellania di Siena, Congregazione di Sorrento (NA), Congregazione di Taormina (Messina), Congregazione di Trieste, Congregazione di Varese e Cappellania di Venezia.

2. L'acquisto della personalità giuridica per gli enti ecclesiastici facenti parte dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » diversi da quelli di cui al comma 1, la costituzione in enti ecclesiastici con personalità giuridica di nuove cappellanie e congregazioni, le modifiche territoriali, l'unificazione o l'estinzione di quelle esistenti, sono concessi con decreto del Ministro dell'interno, subordinatamente alla verifica della corrispondenza dell'ente o delle modifiche statutarie al carattere confessionale e al vigente ordinamento giuridico italiano, su domanda del legale rappresentante dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » e previa delibera motivata dell'assemblea degli associati. Alla domanda sono allegati lo statuto dell'ente stesso, la delibera dell'assemblea degli associati e ogni altra utile documentazione.

3. Si considerano enti ecclesiastici quelli che svolgono prevalentemente attività di religione o di culto. Gli stessi possono svolgere attività diverse, secondo le leggi vigenti.

4. Ai fini della presente legge si considerano attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura pastorale, alla formazione dei ministri di culto, dei religiosi e dei catechisti, a scopi missionari e di evangelizzazione, e all'educazione cristiana, come catechesi o cultura religiosa. Si considerano attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura, e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.

5. Agli effetti tributari, gli enti dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » civilmente riconosciuti, aventi fine di religione o di culto, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.

6. I mutamenti sostanziali nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistere di un ente di cui al presente articolo acquistano efficacia mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.

7. Il legale rappresentante dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » segnala tempestivamente al Ministero dell'interno l'eventuale mutamento nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistere di un ente.

8. Il legale rappresentante dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » è tenuto a segnalare al Ministero

dell'interno ogni mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, al fine di consentire al Ministero dell'interno l'adozione del conseguente atto di revoca.

9. La devoluzione dei beni di un ente dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento del Consiglio direttivo dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie, nonché secondo la vigente normativa in materia di acquisti delle persone giuridiche.

Art. 10.

*(Iscrizione nel registro
delle persone giuridiche)*

1. Gli enti dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.

2. Nel registro, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.

3. L'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » e gli enti civilmente riconosciuti dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » devono, ai sensi della normativa vigente, chiedere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

(Patrimonio culturale)

1. La Repubblica e l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » s'impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio culturale della Chiesa d'Inghilterra e dei soggetti di cui all'articolo 9, eventualmente anche istituendo a tal fine, senza oneri per lo Stato, un'apposita Commissione mista.

Art. 12.

(Edifici di culto)

1. Gli edifici della Chiesa d'Inghilterra ubicati sul territorio italiano e destinati all'esercizio del culto pubblico non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi motivi o previo accordo con il responsabile dell'edificio.

2. Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare per l'esercizio delle sue funzioni negli edifici di cui al comma 1, senza averne dato avviso e senza avere sentito il responsabile dell'edificio.

3. Agli edifici di culto e alle relative pertinenze si applicano le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni.

4. L'autorità civile tiene conto delle esigenze religiose fatte presenti dall'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto.

Art. 13.

(Cimiteri)

1. Ove possibile, sono previste nei cimiteri pubblici aree riservate ai fedeli della Chiesa d'Inghilterra, ai sensi della vigente normativa.

Art. 14.

(Contributi deducibili agli effetti IRPEF)

1. La Repubblica prende atto che l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » si sostiene finanziariamente mediante offerte volontarie.

2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di euro 1.032,91, a favore dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », degli enti da essa controllati e delle comunità locali, per i

fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza. Le modalità per la deduzione sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 15.

(Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » concorre con i soggetti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente alla ripartizione della quota, pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La Repubblica prende atto che l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » utilizzerà le somme devolute a tale titolo dallo Stato oltre che ai fini di cui all'articolo 14, comma 2, anche per il mantenimento dei ministri di culto, per la realizzazione e manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, per scopi filantropici, assistenziali e culturali da realizzarsi anche in paesi esteri.
2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 è effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » è indicata con la denominazione « Associazione "Chiesa d'Inghilterra" in Italia ».
3. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme esclusivamente per le iniziative di cui al comma 1.
4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, all'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », la somma risultante dall'applicazione del medesimo comma 1, determinata ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alla stessa Associazione « Chiesa d'Inghilterra ».
5. L'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » trasmette annualmente al Ministero dell'interno, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, un rendiconto relativo all'utilizzazione delle somme di cui al comma 1 nonché delle erogazioni liberali di cui all'articolo 14, e ne diffonde adeguata informazione.
6. Il rendiconto di cui al comma 5 deve comunque precisare:
 - a) il numero dei ministri di culto cui è stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata un'integrazione;
 - b) l'ammontare complessivo delle somme di cui al comma 1 destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonché l'ammontare delle ritenute fiscali su tali somme;
 - c) gli interventi operati per altre finalità previste dal comma 1.
7. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto di cui al comma 5, ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 16.

(Commissione paritetica)

1. Su richiesta di una delle parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere, ad opera di un'apposita Commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dall'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », alla verifica dell'attuazione degli articoli 14 e 15.

Art. 17.

(Assegni ai ministri di culto)

1. Gli assegni corrisposti dall'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », dalle cappellanie e dalle congregazioni per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto di cui all'articolo 3 sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.
2. L'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », le cappellanie e le congregazioni provvedono ad operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia.
3. L'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », le cappellanie e le congregazioni provvedono altresì, per i

ministri di culto che vi siano tenuti, al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.

Art. 18.

(Matrimonio)

1. Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni celebrati in Italia secondo il rito anglicano davanti ad uno dei ministri di culto di cui all'articolo 3, in possesso della cittadinanza italiana e residenti o domiciliati in Italia, a condizione che il relativo atto sia trascritto nei registri dello stato civile, previa pubblicazioni nella casa comunale.

2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio ai sensi del comma 1 devono comunicare tale intenzione all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.

3. L'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia in duplice originale ai nubendi. Il nulla osta deve precisare che la celebrazione nuziale seguirà secondo la previsione del comma 1 e nel comune suindicato dai nubendi.

4. Nel corso della celebrazione del matrimonio religioso il ministro di culto, ai fini degli effetti civili, spiega ai coniugi i diritti e i doveri dando ad essi lettura dei relativi articoli del codice civile.

5. I coniugi potranno altresì rendere le dichiarazioni che la legge consente siano rese nell'atto di matrimonio.

6. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione nuziale allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale di stato civile all'atto di matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione.

7. Dall'atto di matrimonio, oltre le indicazioni richieste dalla legge civile, devono risultare:

- a) il nome ed il cognome del ministro di culto dinnanzi al quale è stato celebrato il matrimonio;
- b) la menzione dell'avvenuta lettura degli articoli di codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi;
- c) le dichiarazioni di cui al comma 5 eventualmente rese dai coniugi.

8. Entro cinque giorni da quello della celebrazione, il ministro di culto davanti al quale è avvenuta la celebrazione trasmette per la trascrizione un originale dell'atto di matrimonio insieme al nulla osta all'ufficiale di stato civile del comune dove è avvenuta la celebrazione.

9. L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegato, effettua la trascrizione nei registri dello stato civile entro le ventiquattro ore successive alla ricezione, e ne dà notizia al ministro di culto.

10. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l'atto abbia omissso di effettuarne la trascrizione nel termine prescritto.

11. Resta ferma la facoltà di celebrare e sciogliere matrimoni religiosi senza alcun effetto o rilevanza civile.

Art. 19.

*(Normativa sui culti ammessi
e norme contrastanti)*

1. Con l'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, non trovano più applicazione nei confronti dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » e degli enti confessionali che ne fanno parte.

2. Ogni norma contrastante con quelle recate dalla presente legge cessa di avere efficacia nei confronti dei soggetti di cui al comma 1.

Art. 20.

(Ulteriori intese)

1. Ove una delle parti ravvisi l'opportunità di apportare modifiche al testo dell'allegata intesa, le parti tornano a convocarsi a tal fine. Alle modifiche si procede con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
2. In occasione della presentazione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgano rapporti dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » con lo Stato, sono promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

Art. 21.

(Modifiche statutarie)

1. Ogni eventuale modifica dello statuto dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » è tempestivamente comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'interno.

Art. 22.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 143.000 euro per l'anno 2021 e 83.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Allegato

INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'ASSOCIAZIONE "CHIESA
D'INGHILTERRA"

PREAMBOLO

La Repubblica e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", che rappresenta in Italia la Confessione Anglicana Church of England (di seguito Chiesa d'Inghilterra), richiamandosi ai principi di libertà religiosa sanciti dalla Costituzione e ai diritti di libertà di coscienza e di religione garantiti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e dai successivi documenti di diritto internazionale e sovranazionale deputati al riconoscimento e alla protezione dei diritti fondamentali della persona umana;

- considerato che, in forza dell'articolo 8, commi secondo e terzo, della Costituzione, le Confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano, e che i loro rapporti con lo Stato possono essere regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze;

- riconosciuta l'opportunità di addivenire alla predetta intesa;

convengono

che la legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, della presente intesa sostituisce ad ogni effetto, nei confronti dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", la legislazione sui culti ammessi.

Nell'addivenire alla presente intesa, la Repubblica prende atto che:

- Difensore della Fede e Supremo Governatore della Chiesa d'Inghilterra è il Sovrano del Regno Unito, Primate religioso è l'Arcivescovo di Canterbury;

- la Diocesi in Europa comprende anche l'Arcidiaconato d'Italia e Malta, dal quale dipendono le Cappellanie e le Congregazioni, rette dai presbiteri, che hanno la responsabilità della vita liturgica e culturale dei fedeli, e dai laici che cooperano negli aspetti amministrativi;

- la Chiesa d'Inghilterra ha come missione quella di diffondere l'Evangelo di Gesù Cristo in conformità alla confessione anglicana e alla tradizione, e di promuovere ogni opportuna attività liturgico-culturale, di fede e d'assistenza sociale;



- la Chiesa d'Inghilterra attribuisce un valore peculiare della sua presenza in Italia ai seguenti beni: la chiesa St. George's Church (Venezia); il Bordighera British Cemetery (Bordighera, Imperia); la Chiesa All Saints' Church (Roma); la chiesa Church of The Ascension (Cadenabbia, Como); la Chiesa Christ Church (Napoli); la chiesa Holy Cross Church (Palermo);
- la Chiesa d'Inghilterra condivide da sempre le medesime festività religiose della Chiesa cattolica romana.

Articolo 1 *(Autonomia e libertà confessionale)*

1. La Repubblica, in conformità ai principi della Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto effettuate secondo lo Statuto dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" (presbiteri, cappellani e diaconi), l'esercizio del culto, l'organizzazione ecclesiastica e gli atti in materia spirituale e disciplinare si svolgono senza alcuna ingerenza statale.
2. È garantita ai singoli fedeli e alle organizzazioni e associazioni in Italia appartenenti all'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" piena libertà di professione e pratica religiosa, di propaganda e di esercizio del culto in pubblico e in privato, nonché di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
3. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita confessionale dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", effettuate all'interno ed all'ingresso dei luoghi di culto, nonché le collette ai fini ecclesiastici, avvengono senza autorizzazione né altra ingerenza da parte degli organi dello Stato.

Articolo 2 *(Ministri di culto)*

1. I ministri di culto, liberamente nominati in base allo statuto dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", compresi in un elenco comunicato al Ministero dell'interno, godono del libero esercizio del loro ministero.
2. Essi non sono tenuti a dare ai magistrati o altre autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero.
3. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto hanno diritto, su loro richiesta, ad essere esonerati dal servizio militare o, nel rispetto delle norme sull'obiezione di coscienza, a essere assegnati al servizio civile.
4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, e degli articoli 3 e 17 il rappresentante legale dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" rilascia apposita certificazione della qualifica dei ministri di culto.
5. Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 3 il rappresentante legale dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" rilascia apposita certificazione della qualifica dei religiosi.



Articolo 3
(Assistenza spirituale)

1. L'appartenenza alle Forze armate, alle Forze di polizia o ad altri servizi assimilati, la degenza in strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali, la permanenza negli istituti penitenziari non possono dar luogo ad alcun impedimento in ordine alla fruizione dell'assistenza spirituale. In caso di decesso di un fedele che si trovi in una delle summenzionate situazioni, le autorità competenti assicureranno, laddove possibile, su richiesta di un familiare o su una dichiarazione del deceduto, l'ufficiatura o la presenza alle esequie di un ministro di culto della Chiesa d'Inghilterra.
2. I militari italiani fedeli della Chiesa d'Inghilterra hanno diritto di partecipare, nel rispetto delle esigenze di servizio, alle attività religiose che si svolgono nelle località dove si trovano per ragioni del summenzionato servizio; in mancanza di chiese nelle predette località, potranno comunque ottenere il permesso di frequentare la chiesa più vicina, compatibilmente con le ragioni di servizio.
3. L'assistenza spirituale ai militari italiani fedeli della Chiesa d'Inghilterra è assicurata dai ministri di culto e dai religiosi a tal fine designati dall'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" ed inclusi in apposito elenco trasmesso al Ministero della difesa.
4. Negli istituti penitenziari è assicurata l'assistenza spirituale dai ministri di culto e dai religiosi designati a tal fine dall'Associazione "Chiesa d'Inghilterra". A tal fine questa trasmette al Ministero della giustizia l'elenco dei ministri di culto, nonché unicamente a tali fini, dei religiosi responsabili dell'assistenza spirituale nei predetti istituti. Tali ministri e tali religiosi sono compresi tra coloro che possono accedere agli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.
5. L'assistenza spirituale è svolta negli istituti di cui al comma 4 a richiesta dei detenuti o per iniziativa dei ministri di culto, accettata dal detenuto, in locali idonei messi a disposizione dal direttore dell'istituto penitenziario. Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti il ministro di culto responsabile competente nel territorio.
6. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale di cui ai precedenti commi sono a carico dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra".

Articolo 4
(Istruzione religiosa nelle scuole)

1. La Repubblica, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di avvalersi o non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato, ai sensi delle leggi dello Stato, dagli alunni stessi o da coloro cui compete la responsabilità genitoriale su di essi.
2. L'insegnamento religioso è impartito con forme e modalità che non abbiano per gli alunni effetti discriminatori.
3. La Repubblica nel garantire il carattere pluralistico della scuola pubblica, assicura agli incaricati designati dall'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", il diritto di corrispondere alle richieste provenienti dagli alunni o dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attività, da svolgersi in orario extrascolastico, s'inserisce, senza oneri per lo Stato, nell'ambito di quelle extracurricolari.



Articolo 5
(*Scuole*)

1. La Repubblica, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce all'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" il diritto d'istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.
2. Alle scuole di cui al comma 1, cui sia riconosciuta la parità, è assicurata piena libertà, nel rispetto delle norme generali sull'istruzione e di quanto previsto dalla legge 10 marzo 2000, n. 62 e successive modificazioni, ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne gli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione.

Articolo 6
(*Diplomi e titoli accademici*)

1. Su richiesta degli interessati, in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado, possono essere riconosciute dalla Repubblica le lauree e le lauree magistrali in teologia, e nelle altre discipline ecclesiastiche, rilasciate da Istituti accademici con personalità giuridica, operanti sul territorio italiano e riconosciuti dalla Chiesa d'Inghilterra, previa comunicazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'atto di riconoscimento dell'Istituto accademico e del regolamento del corso di studi.
2. Il riconoscimento dei titoli accademici è disposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo accertamento del conseguimento da parte degli interessati di un numero di crediti formativi, previsti dalla normativa vigente, per i titoli da riconoscere come laurea e per i titoli da riconoscere, come laurea magistrale, agli interessati che dispongono della laurea.

Articolo 7
(*Festività*)

1. Ai fedeli della Chiesa d'Inghilterra in Italia dipendenti da enti pubblici o privati, o che esercitano attività autonoma, è assicurato il diritto di astenersi dall'attività lavorativa, nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro, nel giorno del Venerdì Santo, con l'obbligo di recupero delle relative ore lavorative e senza diritto ad alcun compenso straordinario.
2. Nella giornata del Venerdì Santo si considera giustificata l'assenza dalla scuola degli alunni appartenenti alla Chiesa d'Inghilterra su richiesta di loro stessi se maggiorenni o di coloro cui compete la responsabilità genitoriale.
3. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi pubblici essenziali previsti dalla legislazione vigente.

Articolo 8
(*Enti dell'Associazione Chiesa d'Inghilterra*)

1. Con l'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, sono civilmente riconosciuti quali enti ecclesiastici, previo deposito degli statuti e subordinatamente alla loro verifica di conformità con l'ordinamento italiano da parte del Ministero dell'interno, le seguenti



Cappellanie e le Congregazioni: Congregazione di Assisi (PG), Congregazione di Bari, Congregazione di Bologna, Congregazione di Bordighera (Imperia), Cappellania di Cadenabbia (Como), Congregazione di Città della Pieve (PG), Cappellania di Firenze, Cappellania di Genova, Congregazione di Macerata, Cappellania di Milano, Cappellania di Napoli, Congregazione di Padova, Cappellania di Palermo, Cappellania di Roma, Cappellania di Siena, Congregazione di Sorrento (NA), Congregazione di Taormina (Messina), Congregazione di Trieste, Congregazione di Varese e Cappellania di Venezia.

2. L'acquisto della personalità giuridica per gli enti ecclesiastici facenti parte dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", diversi da quelli di cui al comma 1, la costituzione in enti ecclesiastici con personalità giuridica di nuove cappellanie e congregazioni, le modifiche territoriali, l'unificazione o l'estinzione di quelle esistenti, sono concessi con decreto del Ministro dell'interno, subordinatamente alla verifica della corrispondenza dell'ente o delle modifiche statutarie al carattere confessionale e al vigente ordinamento giuridico italiano, su domanda del legale rappresentante dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" e previa delibera motivata dell'assemblea degli associati. Alla domanda devono essere allegati lo statuto dell'ente stesso, la delibera dell'assemblea degli associati e ogni altra utile documentazione.

3. Si considerano enti ecclesiastici quelli che svolgono prevalentemente attività di religione o di culto. Gli stessi possono svolgere attività diverse, secondo le leggi vigenti.

4. Ai fini della presente intesa si considerano attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura pastorale, alla formazione dei ministri di culto, dei religiosi e dei catechisti, a scopi missionari e di evangelizzazione, e all'educazione cristiana, come catechesi o cultura religiosa. Si considerano attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e/o beneficenza, istruzione, educazione e cultura, e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.

5. Agli effetti tributari gli enti dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" civilmente riconosciuti, aventi fine di religione o di culto, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.

6. I mutamenti sostanziali nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistere di un ente di cui ai commi precedenti acquistano efficacia mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.

7. Il legale rappresentante dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" segnala tempestivamente al Ministero dell'interno l'eventuale mutamento nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistere di un ente.

8. Il legale rappresentante dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" è tenuto a segnalare al Ministero dell'interno ogni mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, al fine di consentire al Ministero dell'interno l'adozione del conseguente atto di revoca.

9. La devoluzione dei beni di un ente dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento del Consiglio Direttivo dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie, nonché secondo la vigente normativa in materia di acquisti delle persone giuridiche.



Articolo 9

(Iscrizione nel registro delle persone giuridiche)

1. Gli enti dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.
2. Nel registro, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.
3. L'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" e gli enti civilmente riconosciuti dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" devono, ai sensi della legge, chiedere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa.

Articolo 10

(Patrimonio culturale)

1. La Repubblica e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" s'impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio culturale della Chiesa d'Inghilterra e dei soggetti di cui all'articolo 8, anche eventualmente istituendo, senza oneri per lo Stato, a tal fine un'apposita Commissione mista.

Articolo 11

(Edifici di culto)

1. Gli edifici della Chiesa d'Inghilterra ubicati sul territorio italiano destinati all'esercizio del culto pubblico non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi motivi o previo accordo con il responsabile dell'edificio.
2. Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare per l'esercizio delle sue funzioni negli edifici di cui al comma 1, senza avere dato avviso e sentito il responsabile dell'edificio.
3. Agli edifici di culto e alle relative pertinenze si applicano le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni.
4. L'autorità civile tiene conto delle esigenze religiose fatte presenti dall'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto.

Articolo 12

(Cimiteri)

1. Ove possibile, sono previste nei cimiteri pubblici aree riservate ai sensi della vigente normativa.



Articolo 13
(Contributi deducibili agli effetti IRPEF)

1. La Repubblica prende atto che l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" si sostiene finanziariamente mediante offerte volontarie.

2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di euro 1.032,91, a favore dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", degli enti da essa controllati e delle comunità locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza. Le modalità per la deduzione sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 14
(Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" concorre con i soggetti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente alla ripartizione della quota, pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La Repubblica prende atto che l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" utilizzerà le somme devolute a tale titolo dallo Stato oltre che ai fini di cui all'articolo 13, comma 2, anche per il mantenimento dei ministri di culto, per la realizzazione e manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, per scopi filantropici, assistenziali e culturali da realizzarsi anche in paesi esteri.

2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 è effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" è indicata con la denominazione "Associazione «Chiesa d'Inghilterra» in Italia".

3. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme esclusivamente per iniziative di cui al comma 1.

4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, all'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", la somma risultante dall'applicazione del comma 1 stesso, determinata ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alla stessa Associazione "Chiesa d'Inghilterra".

5. L'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" trasmette annualmente, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, al Ministero dell'interno, un rendiconto relativo all'utilizzazione delle somme di cui al comma 1 del presente articolo nonché delle erogazioni liberali di cui all'articolo 13 e ne diffonde adeguata informazione.

6. Il rendiconto di cui al comma 5 deve comunque precisare:

a) Il numero dei ministri di culto cui è stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata un'integrazione;

b) L'ammontare complessivo delle somme di cui al comma 1 destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonché l'ammontare delle ritenute fiscali su tali somme;



c) Gli interventi operati per altre finalità previste dal comma 1 del presente articolo.

7. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto di cui al comma 5, ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 15 (Commissione paritetica)

1. Su richiesta di una delle parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere, ad opera di un'apposita Commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dall'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", alla verifica dell'attuazione degli articoli 13 e 14.

Articolo 16 (Assegni ai ministri di culto)

1. Gli assegni corrisposti dall'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", dalle cappellanie e dalle congregazioni per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto di cui all'articolo 2 sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

2. L'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", le cappellanie e le congregazioni provvedono ad operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia.

3. L'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", le cappellanie e le congregazioni provvedono altresì per i ministri di culto che vi siano tenuti al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.

Articolo 17 (Matrimonio)

1. Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni celebrati in Italia secondo il rito anglicano davanti ad uno dei ministri di culto di cui all'articolo 2, in possesso della cittadinanza italiana e residenti o domiciliati in Italia, a condizione che il relativo atto sia trascritto nei registri dello stato civile, previa pubblicazioni nella casa comunale.

2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio ai sensi del precedente comma devono comunicare tale intenzione all'ufficiale di stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.

3. L'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia in duplice originale ai nubendi. Il nulla osta, deve precisare che la celebrazione nuziale seguirà secondo la previsione del primo comma e nel comune suindicato dai nubendi.

4. Nel corso della celebrazione del matrimonio religioso il ministro di culto, ai fini degli effetti civili, spiega ai coniugi i diritti e i doveri dando ad essi lettura degli articoli del codice civile al riguardo.

5. I coniugi potranno altresì rendere le dichiarazioni che la legge consente siano rese nell'atto di matrimonio.

6. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione nuziale allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale di stato civile all'atto di matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione.

7. Dall'atto di matrimonio oltre le indicazioni richieste dalla legge civile devono risultare: il nome ed il cognome del ministro di culto dinanzi al quale è stato celebrato il matrimonio; la menzione dell'avvenuta lettura degli articoli di codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi; le dichiarazioni di cui al quinto comma eventualmente rese dai coniugi.

8. Entro cinque giorni da quello della celebrazione, il ministro di culto, davanti al quale è avvenuta la celebrazione, trasmette per la trascrizione un originale dell'atto di matrimonio insieme al nulla osta all'ufficiale di stato civile del comune dove è avvenuta la celebrazione.

9. L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegato, effettua la trascrizione nei registri dello stato civile entro le 24 ore successive al ricevimento, e ne dà notizia al ministro di culto.

10. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l'atto abbia omissso di effettuarne la trascrizione nel termine prescritto.

11. Resta ferma la facoltà di celebrare e sciogliere matrimoni religiosi, senza alcun effetto o rilevanza civile.

Articolo 18

(Normativa sui culti ammessi e norme contrastanti)

1. Con l'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, non trovano più applicazione nei confronti dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" e degli enti confessionali che ne fanno parte.

2. Ogni norma contrastante con la presente intesa cessa di avere efficacia nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, dell'intesa stessa.

Articolo 19

(Ulteriori intese)

1. Ove una delle parti ravvisasse l'opportunità di apportare modifiche al testo della presente intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

2. In occasione della presentazione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgano rapporti dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" con lo Stato, saranno promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.



Articolo 20
(*Modifiche statutarie*)

1. Ogni eventuale modifica dello "statuto" dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" deve essere tempestivamente comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'interno.


Articolo 21
(*Legge di approvazione dell'intesa*)

1. Il Governo della Repubblica presenterà al Parlamento, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa, al quale sarà allegato il testo dell'intesa stessa.

Roma, 30 luglio 2019


Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Prof. Avv. Giuseppe Conte



Il Presidente dell'Associazione "Chiesa
d'Inghilterra"

Rev. Vickie Lela Sims



1.2.2. Relazione 2060-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2060-A

**RELAZIONE DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE)**

(Relatore PARRINI)

Comunicato alla Presidenza il 13 maggio 2021

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**

di concerto con il **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale**

con il **Ministro dell'interno**

con il **Ministro della giustizia**

con il **Ministro dell'istruzione**

con il **Ministro dell'università e della ricerca**

e con il **Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GENNAIO 2021

Onorevoli Senatori. - Il provvedimento in esame, composto di ventidue articoli, reca le disposizioni in base alle quali sono disciplinati i rapporti tra lo Stato italiano e l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra ». Come di prassi, il testo consiste, quasi integralmente, nella riproduzione letterale dell'articolato dell'intesa, fatta eccezione per due articoli presenti solo nel disegno di legge: l'articolo 1, che si limita a definire l'oggetto e la natura del provvedimento, e l'articolo 22, recante le disposizioni finanziarie. Non è invece riprodotto nel disegno di legge, per evidenti ragioni, l'articolo 21 dell'intesa, che contiene l'impegno del Governo a presentare il disegno di legge di approvazione dell'intesa alle Camere. Al riguardo, si ricorda che i margini di intervento del Parlamento sono limitati alle parti non riprodotte dell'intesa o che comunque non ne tocchino la sostanza.

L'articolo 1 stabilisce che tali rapporti siano regolati sulla base dell'intesa tra la Repubblica italiana e la predetta Associazione, stipulata il 30 luglio 2019, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. Il testo dell'intesa è allegato al disegno di legge e non può essere emendato.

L'articolo 2 riconosce l'autonomia e la libertà confessionale dell'Associazione, nonché la non ingerenza dello Stato nelle nomine dei ministri di culto, nell'esercizio del culto, nell'organizzazione della confessione, negli atti disciplinari e spirituali, nella distribuzione di pubblicazioni nei luoghi di culto e nell'effettuazione di collette. È garantita la piena libertà di professione e pratica religiosa, di propaganda e di esercizio del culto, di riunione e di manifestazione del pensiero.

L'articolo 3 specifica che i ministri di culto godono del libero esercizio del loro ministero e non sono tenuti a dare ai magistrati o ad altre autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero. È loro riconosciuta la facoltà di richiedere, qualora fosse ripristinato il servizio obbligatorio di leva, l'assegnazione al servizio civile. L'attestazione della

qualifica di ministro di culto è rilasciata dall'Associazione che comunica al Ministero dell'interno un elenco dei ministri di culto.

L'articolo 4 assicura il diritto all'assistenza spirituale, da parte dei ministri di culto della Chiesa d'Inghilterra, ai fedeli della medesima Chiesa appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia o ad altri servizi assimilati, a quelli ricoverati in strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali oppure detenuti in istituti penitenziari. In particolare, in caso di decesso di un fedele che si trovi in una delle predette situazioni, su richiesta di un familiare o sulla base di una dichiarazione del defunto, le autorità assicurano l'ufficiatura o la presenza alle esequie di un ministro di culto della Chiesa d'Inghilterra. Gli oneri finanziari derivanti sono a carico dell'Associazione stessa.

Come già previsto nelle leggi di approvazione delle intese con altre confessioni religiose, gli articoli 5 e 6, in attuazione del principio della libertà della scuola e dell'insegnamento, riconoscono agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di avvalersi o non avvalersi degli insegnamenti religiosi che, pertanto, non devono essere impartiti con modalità discriminatorie. All'Associazione è riconosciuto il diritto di rispondere a eventuali richieste relative al fenomeno religioso che possano pervenire dagli studenti o dalle loro famiglie, senza ulteriori oneri a carico dello Stato, nonché il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione. A tali scuole è riconosciuta la parità e ai loro alunni è assicurata l'equipollenza del trattamento scolastico a quello riservato agli studenti delle scuole statali e degli altri enti territoriali.

L'articolo 7 prevede che, su richiesta degli interessati in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado, possano essere riconosciuti dalla Repubblica i titoli di primo e di secondo ciclo della Chiesa d'Inghilterra, in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, rilasciati da istituti accademici con personalità giuridica operanti sul territorio italiano e riconosciuti dalla Chiesa d'Inghilterra. Il riconoscimento dei titoli accademici è disposto dal Ministero dell'università e della ricerca, secondo la normativa vigente.

L'articolo 8 prevede che ai fedeli della Chiesa d'Inghilterra sia consentito di osservare la festività religiosa del Venerdì Santo, nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro e fatte salve le imprescindibili esigenze dei servizi pubblici essenziali.

Gli articoli 9 e 10 riguardano il regime degli enti religiosi e in particolare disciplinano: le modalità di riconoscimento degli enti ecclesiastici che svolgono attività di religione o di culto; l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche; il regime tributario e la gestione degli enti; i mutamenti sostanziali degli enti stessi; la devoluzione dei beni.

L'articolo 11 sancisce il reciproco impegno a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio culturale della Chiesa d'Inghilterra e degli enti dell'Associazione, anche istituendo, a tal fine, un'apposita commissione mista.

L'articolo 12 è dedicato agli edifici di culto, i quali non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti, se non per gravi motivi e previo accordo con il responsabile dell'edificio. Inoltre, salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrarvi per l'esercizio delle sue funzioni senza avere dato avviso e sentito il responsabile dell'edificio. Agli edifici di culto e alle relative pertinenze si applicano le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni. Per quanto riguarda il trattamento delle salme, l'articolo 13 prevede, ove possibile, aree riservate nei cimiteri, nel rispetto della normativa vigente.

Con l'approvazione dell'intesa viene esteso all'Associazione il sistema dei rapporti finanziari tra lo Stato e le confessioni religiose, delineato dalla legge n. 222 del 1985 e dalle leggi di approvazione delle intese già concluse. In particolare, l'articolo 14 consente, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, la deduzione agli effetti dell'IRPEF, fino all'importo di euro 1.032,91, delle erogazioni in denaro a favore dell'Associazione, degli enti da essa controllati e delle comunità locali, per finalità di culto, istruzione, assistenza e beneficenza.

L'articolo 15 consente all'Associazione di concorrere alla ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF per quanto riguarda sia le scelte espresse dai contribuenti, sia quelle non espresse. Tali somme sono destinate, oltre che ai fini di cui all'articolo 14, anche al mantenimento dei ministri di

culto, alla realizzazione e manutenzione degli edifici di culto e dei monasteri, a scopi filantropici, assistenziali e culturali, da realizzare anche in Paesi esteri. I rendiconti sull'utilizzazione delle somme percepite devono essere trasmessi annualmente al Ministero dell'interno.

L'articolo 16 prevede che l'eventuale revisione del sistema delineato dagli articoli 14 e 15 sia sottoposta alla valutazione di un'apposita commissione paritetica.

L'articolo 17 stabilisce che gli assegni corrisposti dall'Associazione, dalle cappellanie e dalle congregazioni per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto siano equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

L'articolo 18 riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati in Italia, secondo il rito anglicano, davanti a ministri di culto della Chiesa d'Inghilterra in possesso della cittadinanza italiana e residenti o domiciliati in Italia, previa pubblicazioni nella casa comunale, con il nulla osta dell'ufficiale dello stato civile e a condizione che il relativo atto sia trascritto nei registri dello stato civile.

L'articolo 19 sancisce che con l'entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa cesseranno di avere efficacia e applicabilità, nei riguardi dell'Associazione e degli enti confessionali che ne fanno parte, la legge n. 1159 del 1929, recante disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato, e il relativo regolamento di attuazione.

L'articolo 20 dispone che siano promosse opportune intese tra le parti in caso di modifiche dell'intesa e in caso di iniziative legislative concernenti le materie disciplinate dall'intesa stessa.

L'articolo 21 stabilisce che ogni eventuale modifica dello statuto dell'Associazione sia tempestivamente comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'interno.

Infine l'articolo 22 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento.

La Commissione bilancio ha posto due condizioni ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Con una di esse si chiedeva di sostituire l'articolo 22, non presente nel testo dell'intesa, ma solo nel disegno di legge, aggiornando la copertura finanziaria, con decorso dal 2022 e non più dal 2021, e soprattutto premettendo un nuovo comma recante una clausola di invarianza finanziaria generale formulata nei termini consueti. Su questa modifica non si poneva alcuna questione, anche alla luce di vari precedenti, ed è stato approvato un emendamento che la ha accolta.

L'altra condizione discendeva dalla prima e aveva una natura di coordinamento, poiché sopprimeva, all'articolo 5, le parole « senza oneri per lo Stato », rese ridondanti dalla clausola di invarianza, di portata generale, introdotta nell'articolo 22. Non avrebbe presentato, perciò, problemi di natura sostanziale. Si aggiunga anche che la norma, in materia di istruzione religiosa, avrebbe inciso a ben vedere su di una clausola posta nell'interesse dello Stato e non della controparte.

Tuttavia l'articolo 5 del disegno di legge, su cui si sarebbe intervenuto, riproduce letteralmente l'articolo 4 dell'intesa ed emendarlo avrebbe significato introdurre una discrepanza, ancorché meramente formale, tra i due testi.

Si è perciò ritenuto preferibile non procedere a questa modifica nel rispetto del contenuto vincolato del disegno di legge.

Sulla scorta di questo caso specifico si potrebbe riflettere sull'opportunità, per il futuro, di modificare la struttura dei disegni di legge che regolano i rapporti con le confessioni religiose, limitando l'articolato a quanto non contenuto nel testo dell'intesa, che invece potrebbe essere approvata sotto forma di allegato.

**PARERE DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: Fantetti)

sul disegno di legge

21 aprile 2021

La Commissione, esaminato il disegno di legge e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che:

- con riferimento all'articolo 4, comma 5, riguardo all'assistenza spirituale che i ministri di culto e i religiosi designati dalla associazione « Chiesa d'Inghilterra » prestano negli istituti penitenziari, viene

confermato che negli ambienti carcerari già sussistono dei locali idonei, messi a disposizione dal direttore dell'istituto, dove ciascun detenuto può recarsi per professare la propria fede religiosa: l'intesa in esame, quindi, oltre a consentire l'ingresso nell'istituto di pena del ministro di culto senza alcuna autorizzazione *ad personam*, dà piena attuazione, per la « Chiesa d'Inghilterra », al disposto dell'articolo 26 della legge 26 luglio 1975, n. 354, anche in considerazione degli adeguamenti intervenuti in seno alle carceri a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 123, che ha previsto idonei ed appositi stanziamenti per il miglioramento della vita dei detenuti e del trattamento penitenziario degli stessi - tra cui è da annoverare anche il diritto a professare la loro fede religiosa nei luoghi deputati - attraverso le risorse del Fondo per l'attuazione della legge 23 giugno 2017, n. 103, previsto dall'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205: viene assicurato, pertanto, che la suddetta disposizione non è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e che gli adempimenti alla stessa connessi saranno fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

- riguardo all'articolo 5, comma, 3, si concorda sull'opportunità di adottare la formulazione tipica della clausola di invarianza;

- in relazione alle attività poste in capo al Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, concernenti la verifica dei requisiti per l'acquisto della personalità giuridica per gli enti ecclesiastici facenti parte della « Chiesa d'Inghilterra », viene confermato che esse saranno svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente;

- con riguardo all'articolo 9, comma 5, viene precisato che la valutazione degli effetti di gettito riportati nella relazione tecnica è stata improntata a criteri prudenziali: è stata infatti considerata una quota di erogazioni liberali complessive limitata all'1 per cento anziché allo 0,2 per cento che rappresenta la quota dei fedeli dell'istituzione religiosa in oggetto sulla popolazione italiana: si ritiene pertanto che eventuali equiparazioni di altri enti non comportino ulteriori effetti tributari;

- sempre in merito all'articolo 9, comma 5, si fa presente che gli immobili posseduti dagli enti dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » civilmente riconosciuti, aventi fine di religione o di culto, possono essere esenti dall'IMU, laddove rispecchino tutti i requisiti dettati dal regime previsto per gli enti non commerciali di cui all'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge n. 160 del 2019;

- per quanto concerne l'articolo 12, comma 3, viene precisato che gli edifici di culto rientrano nella previsione dell'articolo 1, comma 759, lettera d), della legge n. 160 del 2019, in base al quale sono esenti dall'IMU « i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze »; si rappresenta, altresì, per quanto riguarda l'altro tributo locale che potrebbe essere ricollegato all'utilizzo di tali immobili, vale a dire la TARI, che la stessa non costituisce un onere a carico dello Stato, in quanto connessa al servizio di gestione dei rifiuti, per cui è previsto che il relativo costo sia integralmente coperto con il corrispondente gettito;

- per quanto concerne l'articolo 16, viene confermata l'assenza di oneri per il funzionamento della commissione paritetica, anche tramite l'inserimento di una clausola di invarianza;

- riguardo all'articolo 22, si concorda con l'esigenza di indicare i riferimenti alle specifiche previsioni di spesa nell'articolato, anche al fine di inserire una clausola di invarianza sulla restante parte del testo, nonché di aggiornare la copertura finanziaria al bilancio triennale 2021-2023,

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche:

- all'articolo 5, comma 3, siano soppresse le parole: « , senza oneri per lo Stato, »;

- l'articolo 22 sia sostituito dal seguente:

« Art. 22. - (*Disposizioni finanziarie*) - 1. Dall'attuazione della presente legge, fatta eccezione per l'articolo 14, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 14 della presente legge, valutati in 143.000 euro per l'anno 2022 e in 84.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero ».

DISEGNO DI LEGGE

D'iniziativa del Governo

Art. 1.

(Rapporti tra lo Stato e l'Associazione

« Chiesa d'Inghilterra »)

1. I rapporti tra lo Stato e l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » sono regolati dalle disposizioni della presente legge, sulla base dell'allegata intesa stipulata il 30 luglio 2019.

Art. 2.

(Autonomia e libertà confessionale)

1. La Repubblica, in conformità ai principi della Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto effettuate secondo lo statuto dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » (presbiteri, cappellani e diaconi), l'esercizio del culto, l'organizzazione ecclesiastica e gli atti in materia spirituale e disciplinare si svolgono senza alcuna ingerenza statale.

2. È garantita ai singoli fedeli e alle organizzazioni e associazioni in Italia appartenenti all'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » piena libertà di professione e pratica religiosa, di propaganda e di esercizio del culto in pubblico e in privato, nonché di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

3. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita confessionale dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », effettuate all'interno ed all'ingresso dei luoghi di culto, nonché le collette ai fini ecclesiastici, avvengono senza autorizzazione né altra ingerenza da parte degli organi dello Stato.

Art. 3.

(Ministri di culto)

1. I ministri di culto, liberamente nominati in base allo statuto dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », compresi in un elenco comunicato al Ministero dell'interno, godono del libero esercizio del loro ministero.

2. Essi non sono tenuti a dare ai magistrati o altre autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero.

3. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto hanno diritto, su loro richiesta, ad essere esonerati dal servizio militare o, nel rispetto delle norme sull'obiezione di coscienza, a essere assegnati al servizio civile.

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 4 e 18 della presente legge il rappresentante legale

DISEGNO DI LEGGE

Testo proposto dalla Commissione

Art. 1.

Rapporti tra lo Stato e l'Associazione

« Chiesa d'Inghilterra »)

Identico

Art. 2.

(Autonomia e libertà confessionale)

Identico

Art. 3.

(Ministri di culto)

Identico

dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » rilascia apposita certificazione della qualifica dei ministri di culto.

5. Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 4 della presente legge il rappresentante legale dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » rilascia apposita certificazione della qualifica dei religiosi.

Art. 4.

(Assistenza spirituale)

1. L'appartenenza alle Forze armate, alle Forze di polizia o ad altri servizi assimilati, la degenza in strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali, la permanenza negli istituti penitenziari non possono dar luogo ad alcun impedimento in ordine alla fruizione dell'assistenza spirituale. In caso di decesso di un fedele che si trovi in una delle summenzionate situazioni, le autorità competenti assicurano, laddove possibile, su richiesta di un familiare o su una dichiarazione del deceduto, l'officiatura o la presenza alle esequie di un ministro di culto della Chiesa d'Inghilterra.

2. I militari italiani fedeli della Chiesa d'Inghilterra hanno diritto di partecipare, nel rispetto delle esigenze di servizio, alle attività religiose che si svolgono nelle località dove si trovano per ragioni del summenzionato servizio; in mancanza di chiese nelle predette località, potranno comunque ottenere il permesso di frequentare la chiesa più vicina, compatibilmente con le ragioni di servizio.

3. L'assistenza spirituale ai militari italiani fedeli della Chiesa d'Inghilterra è assicurata dai ministri di culto e dai religiosi a tal fine designati dall'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » e inclusi in apposito elenco trasmesso al Ministero della difesa.

4. Negli istituti penitenziari è assicurata l'assistenza spirituale dai ministri di culto e dai religiosi designati a tal fine dall'Associazione « Chiesa d'Inghilterra ». A tal fine questa trasmette al Ministero della giustizia l'elenco dei ministri di culto, nonché, unicamente a tali fini, dei religiosi responsabili dell'assistenza spirituale nei predetti istituti. Tali ministri e tali religiosi sono compresi tra coloro che possono accedere agli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.

5. L'assistenza spirituale è svolta negli istituti di cui al comma 4 a richiesta dei detenuti o per iniziativa dei ministri di culto, accettata dal detenuto, in locali idonei messi a disposizione dal direttore dell'istituto penitenziario. Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti il ministro di culto responsabile competente per il territorio.

6. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale di cui al presente articolo sono a carico dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra ».

Art. 5.

(Istruzione religiosa nelle scuole)

1. La Repubblica, nel garantire la libertà di coscienza di

Art. 4.

(Assistenza spirituale)

Identico

Art. 5.

(Istruzione religiosa nelle scuole)

Identico

tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di avvalersi o non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato, ai sensi delle leggi dello Stato, dagli alunni stessi o da coloro cui compete la responsabilità genitoriale su di essi.

2. L'insegnamento religioso è impartito con forme e modalità che non abbiano per gli alunni effetti discriminanti.

3. La Repubblica, nel garantire il carattere pluralistico della scuola pubblica, assicura agli incaricati designati dall'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » il diritto di corrispondere alle richieste provenienti dagli alunni o dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attività, da svolgersi in orario extrascolastico, s'inserisce, senza oneri per lo Stato, nell'ambito di quelle extracurricolari.

Art. 6.

(Scuole)

1. La Repubblica, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce all'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » il diritto d'istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.

2. Alle scuole di cui al comma 1, cui sia riconosciuta la parità, è assicurata piena libertà, nel rispetto delle norme generali sull'istruzione e di quanto previsto dalla legge 10 marzo 2000, n. 62, e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne gli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione.

Art. 7.

(Diplomi e titoli accademici)

1. Su richiesta degli interessati in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado, possono essere riconosciuti dalla Repubblica i titoli di primo e secondo ciclo della Chiesa d'Inghilterra, in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, rilasciati da Istituti accademici con personalità giuridica, operanti sul territorio italiano e riconosciuti dalla Chiesa d'Inghilterra, previa comunicazione al Ministero dell'università e della ricerca dell'atto di riconoscimento dell'Istituto accademico e del regolamento del corso di studi.

2. Il riconoscimento dei titoli accademici è disposto dal Ministero dell'università e della ricerca, previo accertamento del conseguimento da parte degli interessati di un numero di crediti formativi previsti dalla normativa vigente, ai fini del riconoscimento dei titoli di primo e secondo ciclo di cui al comma 1.

Art. 8.

(Festività)

1. Ai fedeli della Chiesa d'Inghilterra in Italia dipendenti da enti pubblici o privati, o che esercitano attività autonoma, è

Art. 6.

(Scuole)

Identico

Art. 7.

(Diplomi e titoli accademici)

Identico

Art. 8.

(Festività)

Identico

assicurato il diritto di astenersi dall'attività lavorativa, nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro, nel giorno del Venerdì Santo, con l'obbligo di recupero delle relative ore lavorative e senza diritto ad alcun compenso straordinario.

2. Nella giornata del Venerdì Santo si considera giustificata l'assenza dalla scuola degli alunni appartenenti alla Chiesa d'Inghilterra su richiesta di loro stessi se maggiorenni o di coloro cui compete la responsabilità genitoriale.

3. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi pubblici essenziali previsti dalla legislazione vigente.

Art. 9.

(Enti dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra »)

1. Sono civilmente riconosciuti quali enti ecclesiastici, previo deposito degli statuti e subordinatamente alla loro verifica di conformità con l'ordinamento italiano da parte del Ministero dell'interno, le seguenti Cappellanie e le Congregazioni: Congregazione di Assisi (PG), Congregazione di Bari, Congregazione di Bologna, Congregazione di Bordighera (Imperia), Cappellania di Cadenabbia (Como), Congregazione di Città della Pieve (PG), Cappellania di Firenze, Cappellania di Genova, Congregazione di Macerata, Cappellania di Milano, Cappellania di Napoli, Congregazione di Padova, Cappellania di Palermo, Cappellania di Roma, Cappellania di Siena, Congregazione di Sorrento (NA), Congregazione di Taormina (Messina), Congregazione di Trieste, Congregazione di Varese e Cappellania di Venezia.

2. L'acquisto della personalità giuridica per gli enti ecclesiastici facenti parte dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » diversi da quelli di cui al comma 1, la costituzione in enti ecclesiastici con personalità giuridica di nuove cappellanie e congregazioni, le modifiche territoriali, l'unificazione o l'estinzione di quelle esistenti, sono concessi con decreto del Ministro dell'interno, subordinatamente alla verifica della corrispondenza dell'ente o delle modifiche statutarie al carattere confessionale e al vigente ordinamento giuridico italiano, su domanda del legale rappresentante dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » e previa delibera motivata dell'assemblea degli associati. Alla domanda sono allegati lo statuto dell'ente stesso, la delibera dell'assemblea degli associati e ogni altra utile documentazione.

3. Si considerano enti ecclesiastici quelli che svolgono prevalentemente attività di religione o di culto. Gli stessi possono svolgere attività diverse, secondo le leggi vigenti.

4. Ai fini della presente legge si considerano attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura pastorale, alla formazione dei ministri di culto, dei religiosi e dei catechisti, a scopi missionari e di

Art. 9.

(Enti dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra »)

Identico

evangelizzazione, e all'educazione cristiana, come catechesi o cultura religiosa. Si considerano attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura, e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.

5. Agli effetti tributari, gli enti dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » civilmente riconosciuti, aventi fine di religione o di culto, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.

6. I mutamenti sostanziali nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistere di un ente di cui al presente articolo acquistano efficacia mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.

7. Il legale rappresentante dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » segnala tempestivamente al Ministero dell'interno l'eventuale mutamento nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistere di un ente.

8. Il legale rappresentante dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » è tenuto a segnalare al Ministero dell'interno ogni mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, al fine di consentire al Ministero dell'interno l'adozione del conseguente atto di revoca.

9. La devoluzione dei beni di un ente dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento del Consiglio direttivo dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie, nonché secondo la vigente normativa in materia di acquisti delle persone giuridiche.

Art. 10.

(Iscrizione nel registro delle persone giuridiche)

1. Gli enti dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.

2. Nel registro, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.

3. L'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » e gli enti civilmente riconosciuti dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » devono, ai sensi della normativa vigente, chiedere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

(Patrimonio culturale)

1. La Repubblica e l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » s'impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio culturale della Chiesa d'Inghilterra e dei soggetti di cui all'articolo 9,

Art. 10.

(Iscrizione nel registro delle persone giuridiche)
Identico

Art. 11.

(Patrimonio culturale)
Identico

eventualmente anche istituendo a tal fine, senza oneri per lo Stato, un'apposita Commissione mista.

Art. 12.

(Edifici di culto)

1. Gli edifici della Chiesa d'Inghilterra ubicati sul territorio italiano e destinati all'esercizio del culto pubblico non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi motivi o previo accordo con il responsabile dell'edificio.

2. Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare per l'esercizio delle sue funzioni negli edifici di cui al comma 1, senza averne dato avviso e senza avere sentito il responsabile dell'edificio.

3. Agli edifici di culto e alle relative pertinenze si applicano le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni.

4. L'autorità civile tiene conto delle esigenze religiose fatte presenti dall'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto.

Art. 13.

(Cimiteri)

1. Ove possibile, sono previste nei cimiteri pubblici aree riservate ai fedeli della Chiesa d'Inghilterra, ai sensi della vigente normativa.

Art. 14.

(Contributi deducibili agli effetti IRPEF)

1. La Repubblica prende atto che l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » si sostiene finanziariamente mediante offerte volontarie.

2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di euro 1.032,91, a favore dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », degli enti da essa controllati e delle comunità locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza. Le modalità per la deduzione sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 15.

(Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » concorre con i soggetti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente alla ripartizione della quota, pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La Repubblica prende atto che l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » utilizzerà le somme devolute a tale titolo dallo Stato oltre che ai fini di cui all'articolo 14, comma 2, anche per il mantenimento dei ministri di culto, per la realizzazione e manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, per scopi filantropici, assistenziali e culturali da realizzarsi anche in paesi esteri.

Art. 12.

(Edifici di culto)

Identico

Art. 13.

(Cimiteri)

Identico

Art. 14.

(Contributi deducibili agli effetti IRPEF)

Identico

Art. 15.

(Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF)

Identico

2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 è effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » è indicata con la denominazione « Associazione "Chiesa d'Inghilterra" in Italia ».

3. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme esclusivamente per le iniziative di cui al comma 1.

4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, all'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », la somma risultante dall'applicazione del medesimo comma 1, determinata ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alla stessa Associazione « Chiesa d'Inghilterra ».

5. L'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » trasmette annualmente al Ministero dell'interno, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, un rendiconto relativo all'utilizzazione delle somme di cui al comma 1 nonché delle erogazioni liberali di cui all'articolo 14, e ne diffonde adeguata informazione.

6. Il rendiconto di cui al comma 5 deve comunque precisare:

a) il numero dei ministri di culto cui è stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata un'integrazione;

b) l'ammontare complessivo delle somme di cui al comma 1 destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonché l'ammontare delle ritenute fiscali su tali somme;

c) gli interventi operati per altre finalità previste dal comma 1.

7. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto di cui al comma 5, ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 16.

(Commissione paritetica)

1. Su richiesta di una delle parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere, ad opera di un'apposita Commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dall'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », alla verifica dell'attuazione degli articoli 14 e 15.

Art. 17.

(Assegni ai ministri di culto)

1. Gli assegni corrisposti dall'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », dalle cappellanie e dalle congregazioni per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto di cui all'articolo 3 sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito

Art. 16.

(Commissione paritetica)

Identico

Art. 17.

(Assegni ai ministri di culto)

Identico

da lavoro dipendente.

2. L'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », le cappellanie e le congregazioni provvedono ad operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia.

3. L'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », le cappellanie e le congregazioni provvedono altresì, per i ministri di culto che vi siano tenuti, al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.

Art. 18.

(Matrimonio)

1. Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni celebrati in Italia secondo il rito anglicano davanti ad uno dei ministri di culto di cui all'articolo 3, in possesso della cittadinanza italiana e residenti o domiciliati in Italia, a condizione che il relativo atto sia trascritto nei registri dello stato civile, previa pubblicazioni nella casa comunale.

2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio ai sensi del comma 1 devono comunicare tale intenzione all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.

3. L'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia in duplice originale ai nubendi. Il nulla osta deve precisare che la celebrazione nuziale seguirà secondo la previsione del comma 1 e nel comune suindicato dai nubendi.

4. Nel corso della celebrazione del matrimonio religioso il ministro di culto, ai fini degli effetti civili, spiega ai coniugi i diritti e i doveri dando ad essi lettura dei relativi articoli del codice civile.

5. I coniugi potranno altresì rendere le dichiarazioni che la legge consente siano rese nell'atto di matrimonio.

6. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione nuziale allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale di stato civile all'atto di matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione.

7. Dall'atto di matrimonio, oltre le indicazioni richieste dalla legge civile, devono risultare:

- a) il nome ed il cognome del ministro di culto dinnanzi al quale è stato celebrato il matrimonio;
- b) la menzione dell'avvenuta lettura degli articoli di codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi;
- c) le dichiarazioni di cui al comma 5 eventualmente rese dai coniugi.

8. Entro cinque giorni da quello della celebrazione, il ministro di culto davanti al quale è avvenuta la celebrazione trasmette per la trascrizione un originale dell'atto di matrimonio insieme al nulla osta all'ufficiale di stato civile del comune dove è avvenuta la celebrazione.

9. L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegato, effettua la trascrizione nei registri dello stato civile entro le

Art. 18.

(Matrimonio)

Identico

ventiquattro ore successive alla ricezione, e ne dà notizia al ministro di culto.

10. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l'atto abbia omissso di effettuarne la trascrizione nel termine prescritto.

11. Resta ferma la facoltà di celebrare e sciogliere matrimoni religiosi senza alcun effetto o rilevanza civile.

Art. 19.

(Normativa sui culti ammessi e norme contrastanti)

1. Con l'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, non trovano più applicazione nei confronti dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » e degli enti confessionali che ne fanno parte.

2. Ogni norma contrastante con quelle recate dalla presente legge cessa di avere efficacia nei confronti dei soggetti di cui al comma 1.

Art. 20.

(Ulteriori intese)

1. Ove una delle parti ravvisi l'opportunità di apportare modifiche al testo dell'allegata intesa, le parti tornano a convocarsi a tal fine. Alle modifiche si procede con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

2. In occasione della presentazione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgano rapporti dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » con lo Stato, sono promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

Art. 21.

(Modifiche statutarie)

1. Ogni eventuale modifica dello statuto dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » è tempestivamente comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'interno.

Art. 22.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 143.000 euro per l'anno 2021 e in 83.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente

Art. 19.

(Normativa sui culti ammessi e norme contrastanti)

Identico

Art. 20.

(Ulteriori intese)

Identico

Art. 21.

(Modifiche statutarie)

Identico

Art. 22.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge, fatta eccezione per l'articolo 14, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 14 della presente legge, valutati in 143.000 euro per l'anno 2022 e in 84.000 euro

riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

annui a decorrere dall'anno **2023**, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale **2021-2023**, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2021**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Allegato

INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'ASSOCIAZIONE "CHIESA
D'INGHILTERRA"

PREAMBOLO

La Repubblica e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", che rappresenta in Italia la Confessione Anglicana Church of England (di seguito Chiesa d'Inghilterra), richiamandosi ai principi di libertà religiosa sanciti dalla Costituzione e ai diritti di libertà di coscienza e di religione garantiti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e dai successivi documenti di diritto internazionale e sovranazionale deputati al riconoscimento e alla protezione dei diritti fondamentali della persona umana;

- considerato che, in forza dell'articolo 8, commi secondo e terzo, della Costituzione, le Confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano, e che i loro rapporti con lo Stato possono essere regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze;

- riconosciuta l'opportunità di addivenire alla predetta intesa;

convengono

che la legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, della presente intesa sostituisce ad ogni effetto, nei confronti dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", la legislazione sui culti ammessi.

Nell'addivenire alla presente intesa, la Repubblica prende atto che:

- Difensore della Fede e Supremo Governatore della Chiesa d'Inghilterra è il Sovrano del Regno Unito, Primate religioso è l'Arcivescovo di Canterbury;

- la Diocesi in Europa comprende anche l'Arcidiaconato d'Italia e Malta, dal quale dipendono le Cappellanie e le Congregazioni, rette dai presbiteri, che hanno la responsabilità della vita liturgica e culturale dei fedeli, e dai laici che cooperano negli aspetti amministrativi;

- la Chiesa d'Inghilterra ha come missione quella di diffondere l'Evangelo di Gesù Cristo in conformità alla confessione anglicana e alla tradizione, e di promuovere ogni opportuna attività liturgico-culturale, di fede e d'assistenza sociale;



- la Chiesa d'Inghilterra attribuisce un valore peculiare della sua presenza in Italia ai seguenti beni: la chiesa St. George's Church (Venezia); il Bordighera British Cemetery (Bordighera, Imperia); la Chiesa All Saints' Church (Roma); la chiesa Church of The Ascension (Cadenabbia, Como); la Chiesa Christ Church (Napoli); la chiesa Holy Cross Church (Palermo);
- la Chiesa d'Inghilterra condivide da sempre le medesime festività religiose della Chiesa cattolica romana.

Articolo 1 *(Autonomia e libertà confessionale)*

1. La Repubblica, in conformità ai principi della Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto effettuate secondo lo Statuto dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" (presbiteri, cappellani e diaconi), l'esercizio del culto, l'organizzazione ecclesiastica e gli atti in materia spirituale e disciplinare si svolgono senza alcuna ingerenza statale.
2. È garantita ai singoli fedeli e alle organizzazioni e associazioni in Italia appartenenti all'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" piena libertà di professione e pratica religiosa, di propaganda e di esercizio del culto in pubblico e in privato, nonché di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
3. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita confessionale dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", effettuate all'interno ed all'ingresso dei luoghi di culto, nonché le collette ai fini ecclesiastici, avvengono senza autorizzazione né altra ingerenza da parte degli organi dello Stato.

Articolo 2 *(Ministri di culto)*

1. I ministri di culto, liberamente nominati in base allo statuto dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", compresi in un elenco comunicato al Ministero dell'interno, godono del libero esercizio del loro ministero.
2. Essi non sono tenuti a dare ai magistrati o altre autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero.
3. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto hanno diritto, su loro richiesta, ad essere esonerati dal servizio militare o, nel rispetto delle norme sull'obiezione di coscienza, a essere assegnati al servizio civile.
4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, e degli articoli 3 e 17 il rappresentante legale dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" rilascia apposita certificazione della qualifica dei ministri di culto.
5. Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 3 il rappresentante legale dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" rilascia apposita certificazione della qualifica dei religiosi.



Articolo 3
(Assistenza spirituale)

1. L'appartenenza alle Forze armate, alle Forze di polizia o ad altri servizi assimilati, la degenza in strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali, la permanenza negli istituti penitenziari non possono dar luogo ad alcun impedimento in ordine alla fruizione dell'assistenza spirituale. In caso di decesso di un fedele che si trovi in una delle summenzionate situazioni, le autorità competenti assicureranno, laddove possibile, su richiesta di un familiare o su una dichiarazione del deceduto, l'officiatura o la presenza alle esequie di un ministro di culto della Chiesa d'Inghilterra.
2. I militari italiani fedeli della Chiesa d'Inghilterra hanno diritto di partecipare, nel rispetto delle esigenze di servizio, alle attività religiose che si svolgono nelle località dove si trovano per ragioni del summenzionato servizio; in mancanza di chiese nelle predette località, potranno comunque ottenere il permesso di frequentare la chiesa più vicina, compatibilmente con le ragioni di servizio.
3. L'assistenza spirituale ai militari italiani fedeli della Chiesa d'Inghilterra è assicurata dai ministri di culto e dai religiosi a tal fine designati dall'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" ed inclusi in apposito elenco trasmesso al Ministero della difesa.
4. Negli istituti penitenziari è assicurata l'assistenza spirituale dai ministri di culto e dai religiosi designati a tal fine dall'Associazione "Chiesa d'Inghilterra". A tal fine questa trasmette al Ministero della giustizia l'elenco dei ministri di culto, nonché unicamente a tali fini, dei religiosi responsabili dell'assistenza spirituale nei predetti istituti. Tali ministri e tali religiosi sono compresi tra coloro che possono accedere agli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.
5. L'assistenza spirituale è svolta negli istituti di cui al comma 4 a richiesta dei detenuti o per iniziativa dei ministri di culto, accettata dal detenuto, in locali idonei messi a disposizione dal direttore dell'istituto penitenziario. Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti il ministro di culto responsabile competente nel territorio.
6. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale di cui ai precedenti commi sono a carico dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra".

Articolo 4
(Istruzione religiosa nelle scuole)

1. La Repubblica, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di avvalersi o non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato, ai sensi delle leggi dello Stato, dagli alunni stessi o da coloro cui compete la responsabilità genitoriale su di essi.
2. L'insegnamento religioso è impartito con forme e modalità che non abbiano per gli alunni effetti discriminatori.
3. La Repubblica nel garantire il carattere pluralistico della scuola pubblica, assicura agli incaricati designati dall'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", il diritto di corrispondere alle richieste provenienti dagli alunni o dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attività, da svolgersi in orario extrascolastico, s'inserisce, senza oneri per lo Stato, nell'ambito di quelle extracurricolari.



Articolo 5
(*Scuole*)

1. La Repubblica, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce all'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" il diritto d'istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.
2. Alle scuole di cui al comma 1, cui sia riconosciuta la parità, è assicurata piena libertà, nel rispetto delle norme generali sull'istruzione e di quanto previsto dalla legge 10 marzo 2000, n. 62 e successive modificazioni, ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne gli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione.

Articolo 6
(*Diplomi e titoli accademici*)

1. Su richiesta degli interessati, in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado, possono essere riconosciute dalla Repubblica le lauree e le lauree magistrali in teologia, e nelle altre discipline ecclesiastiche, rilasciate da Istituti accademici con personalità giuridica, operanti sul territorio italiano e riconosciuti dalla Chiesa d'Inghilterra, previa comunicazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'atto di riconoscimento dell'Istituto accademico e del regolamento del corso di studi.
2. Il riconoscimento dei titoli accademici è disposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo accertamento del conseguimento da parte degli interessati di un numero di crediti formativi, previsti dalla normativa vigente, per i titoli da riconoscere come laurea e per i titoli da riconoscere, come laurea magistrale, agli interessati che dispongono della laurea.

Articolo 7
(*Festività*)

1. Ai fedeli della Chiesa d'Inghilterra in Italia dipendenti da enti pubblici o privati, o che esercitano attività autonoma, è assicurato il diritto di astenersi dall'attività lavorativa, nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro, nel giorno del Venerdì Santo, con l'obbligo di recupero delle relative ore lavorative e senza diritto ad alcun compenso straordinario.
2. Nella giornata del Venerdì Santo si considera giustificata l'assenza dalla scuola degli alunni appartenenti alla Chiesa d'Inghilterra su richiesta di loro stessi se maggiorenni o di coloro cui compete la responsabilità genitoriale.
3. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi pubblici essenziali previsti dalla legislazione vigente.

Articolo 8
(*Enti dell'Associazione Chiesa d'Inghilterra*)

1. Con l'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, sono civilmente riconosciuti quali enti ecclesiastici, previo deposito degli statuti e subordinatamente alla loro verifica di conformità con l'ordinamento italiano da parte del Ministero dell'interno, le seguenti



Cappellanie e le Congregazioni: Congregazione di Assisi (PG), Congregazione di Bari, Congregazione di Bologna, Congregazione di Bordighera (Imperia), Cappellania di Cadenabbia (Como), Congregazione di Città della Pieve (PG), Cappellania di Firenze, Cappellania di Genova, Congregazione di Macerata, Cappellania di Milano, Cappellania di Napoli, Congregazione di Padova, Cappellania di Palermo, Cappellania di Roma, Cappellania di Siena, Congregazione di Sorrento (NA), Congregazione di Taormina (Messina), Congregazione di Trieste, Congregazione di Varese e Cappellania di Venezia.

2. L'acquisto della personalità giuridica per gli enti ecclesiastici facenti parte dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", diversi da quelli di cui al comma 1, la costituzione in enti ecclesiastici con personalità giuridica di nuove cappellanie e congregazioni, le modifiche territoriali, l'unificazione o l'estinzione di quelle esistenti, sono concessi con decreto del Ministro dell'interno, subordinatamente alla verifica della corrispondenza dell'ente o delle modifiche statutarie al carattere confessionale e al vigente ordinamento giuridico italiano, su domanda del legale rappresentante dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" e previa delibera motivata dell'assemblea degli associati. Alla domanda devono essere allegati lo statuto dell'ente stesso, la delibera dell'assemblea degli associati e ogni altra utile documentazione.

3. Si considerano enti ecclesiastici quelli che svolgono prevalentemente attività di religione o di culto. Gli stessi possono svolgere attività diverse, secondo le leggi vigenti.

4. Ai fini della presente intesa si considerano attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura pastorale, alla formazione dei ministri di culto, dei religiosi e dei catechisti, a scopi missionari e di evangelizzazione, e all'educazione cristiana, come catechesi o cultura religiosa. Si considerano attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e/o beneficenza, istruzione, educazione e cultura, e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.

5. Agli effetti tributari gli enti dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" civilmente riconosciuti, aventi fine di religione o di culto, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.

6. I mutamenti sostanziali nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistere di un ente di cui ai commi precedenti acquistano efficacia mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.

7. Il legale rappresentante dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" segnala tempestivamente al Ministero dell'interno l'eventuale mutamento nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistere di un ente.

8. Il legale rappresentante dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" è tenuto a segnalare al Ministero dell'interno ogni mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, al fine di consentire al Ministero dell'interno l'adozione del conseguente atto di revoca.

9. La devoluzione dei beni di un ente dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento del Consiglio Direttivo dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie, nonché secondo la vigente normativa in materia di acquisti delle persone giuridiche.



Articolo 9

(Iscrizione nel registro delle persone giuridiche)

1. Gli enti dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.
2. Nel registro, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.
3. L'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" e gli enti civilmente riconosciuti dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" devono, ai sensi della legge, chiedere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa.

Articolo 10

(Patrimonio culturale)

1. La Repubblica e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" s'impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio culturale della Chiesa d'Inghilterra e dei soggetti di cui all'articolo 8, anche eventualmente istituendo, senza oneri per lo Stato, a tal fine un'apposita Commissione mista.

Articolo 11

(Edifici di culto)

1. Gli edifici della Chiesa d'Inghilterra ubicati sul territorio italiano destinati all'esercizio del culto pubblico non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi motivi o previo accordo con il responsabile dell'edificio.
2. Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare per l'esercizio delle sue funzioni negli edifici di cui al comma 1, senza avere dato avviso e sentito il responsabile dell'edificio.
3. Agli edifici di culto e alle relative pertinenze si applicano le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni.
4. L'autorità civile tiene conto delle esigenze religiose fatte presenti dall'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto.

Articolo 12

(Cimiteri)

1. Ove possibile, sono previste nei cimiteri pubblici aree riservate ai sensi della vigente normativa.



Articolo 13
(Contributi deducibili agli effetti IRPEF)

1. La Repubblica prende atto che l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" si sostiene finanziariamente mediante offerte volontarie.

2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di euro 1.032,91, a favore dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", degli enti da essa controllati e delle comunità locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza. Le modalità per la deduzione sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 14
(Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" concorre con i soggetti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente alla ripartizione della quota, pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La Repubblica prende atto che l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" utilizzerà le somme devolute a tale titolo dallo Stato oltre che ai fini di cui all'articolo 13, comma 2, anche per il mantenimento dei ministri di culto, per la realizzazione e manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, per scopi filantropici, assistenziali e culturali da realizzarsi anche in paesi esteri.

2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 è effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" è indicata con la denominazione "Associazione «Chiesa d'Inghilterra» in Italia".

3. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme esclusivamente per iniziative di cui al comma 1.

4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, all'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", la somma risultante dall'applicazione del comma 1 stesso, determinata ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alla stessa Associazione "Chiesa d'Inghilterra".

5. L'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" trasmette annualmente, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, al Ministero dell'interno, un rendiconto relativo all'utilizzazione delle somme di cui al comma 1 del presente articolo nonché delle erogazioni liberali di cui all'articolo 13 e ne diffonde adeguata informazione.

6. Il rendiconto di cui al comma 5 deve comunque precisare:

a) Il numero dei ministri di culto cui è stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata un'integrazione;

b) L'ammontare complessivo delle somme di cui al comma 1 destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonché l'ammontare delle ritenute fiscali su tali somme;



c) Gli interventi operati per altre finalità previste dal comma 1 del presente articolo.

7. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto di cui al comma 5, ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 15 (Commissione paritetica)

1. Su richiesta di una delle parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere, ad opera di un'apposita Commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dall'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", alla verifica dell'attuazione degli articoli 13 e 14.

Articolo 16 (Assegni ai ministri di culto)

1. Gli assegni corrisposti dall'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", dalle cappellanie e dalle congregazioni per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto di cui all'articolo 2 sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

2. L'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", le cappellanie e le congregazioni provvedono ad operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia.

3. L'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", le cappellanie e le congregazioni provvedono altresì per i ministri di culto che vi siano tenuti al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.

Articolo 17 (Matrimonio)

1. Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni celebrati in Italia secondo il rito anglicano davanti ad uno dei ministri di culto di cui all'articolo 2, in possesso della cittadinanza italiana e residenti o domiciliati in Italia, a condizione che il relativo atto sia trascritto nei registri dello stato civile, previa pubblicazioni nella casa comunale.

2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio ai sensi del precedente comma devono comunicare tale intenzione all'ufficiale di stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.

3. L'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia in duplice originale ai nubendi. Il nulla osta, deve precisare che la celebrazione nuziale seguirà secondo la previsione del primo comma e nel comune suindicato dai nubendi.

4. Nel corso della celebrazione del matrimonio religioso il ministro di culto, ai fini degli effetti civili, spiega ai coniugi i diritti e i doveri dando ad essi lettura degli articoli del codice civile al riguardo.

5. I coniugi potranno altresì rendere le dichiarazioni che la legge consente siano rese nell'atto di matrimonio.

6. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione nuziale allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale di stato civile all'atto di matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione.
7. Dall'atto di matrimonio oltre le indicazioni richieste dalla legge civile devono risultare: il nome ed il cognome del ministro di culto dinanzi al quale è stato celebrato il matrimonio; la menzione dell'avvenuta lettura degli articoli di codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi; le dichiarazioni di cui al quinto comma eventualmente rese dai coniugi.
8. Entro cinque giorni da quello della celebrazione, il ministro di culto, davanti al quale è avvenuta la celebrazione, trasmette per la trascrizione un originale dell'atto di matrimonio insieme al nulla osta all'ufficiale di stato civile del comune dove è avvenuta la celebrazione.
9. L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegato, effettua la trascrizione nei registri dello stato civile entro le 24 ore successive al ricevimento, e ne dà notizia al ministro di culto.
10. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l'atto abbia omissso di effettuarne la trascrizione nel termine prescritto.
11. Resta ferma la facoltà di celebrare e sciogliere matrimoni religiosi, senza alcun effetto o rilevanza civile.

Articolo 18

(Normativa sui culti ammessi e norme contrastanti)

1. Con l'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, non trovano più applicazione nei confronti dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" e degli enti confessionali che ne fanno parte.
2. Ogni norma contrastante con la presente intesa cessa di avere efficacia nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, dell'intesa stessa.

Articolo 19

(Ulteriori intese)

1. Ove una delle parti ravvisasse l'opportunità di apportare modifiche al testo della presente intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
2. In occasione della presentazione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgano rapporti dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" con lo Stato, saranno promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.



Articolo 20
(Modifiche statutarie)

1. Ogni eventuale modifica dello statuto dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" deve essere tempestivamente comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'interno.


Articolo 21
(Legge di approvazione dell'intesa)

1. Il Governo della Repubblica presenterà al Parlamento, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa, al quale sarà allegato il testo dell'intesa stessa.

Roma, 30 luglio 2019


Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Prof. Avv. Giuseppe Conte



Il Presidente dell'Associazione "Chiesa
d'Inghilterra"

Rev. Vickie Lela Sims



1.2.3. Testo approvato 2060 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2060

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 13 ottobre 2021, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

Art. 1.

*(Rapporti tra lo Stato e l'Associazione
« Chiesa d'Inghilterra »)*

1. I rapporti tra lo Stato e l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » sono regolati dalle disposizioni della presente legge, sulla base dell'allegata intesa stipulata il 30 luglio 2019.

Art. 2.

(Autonomia e libertà confessionale)

1. La Repubblica, in conformità ai principi della Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto effettuate secondo lo statuto dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » (presbiteri, cappellani e diaconi), l'esercizio del culto, l'organizzazione ecclesiastica e gli atti in materia spirituale e disciplinare si svolgono senza alcuna ingerenza statale.

2. È garantita ai singoli fedeli e alle organizzazioni e associazioni in Italia appartenenti all'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » piena libertà di professione e pratica religiosa, di propaganda e di esercizio del culto in pubblico e in privato, nonché di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

3. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita confessionale dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », effettuate all'interno ed all'ingresso dei luoghi di culto, nonché le collette ai fini ecclesiastici, avvengono senza autorizzazione né altra ingerenza da parte degli organi dello Stato.

Art. 3.

(Ministri di culto)

1. I ministri di culto, liberamente nominati in base allo statuto dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », compresi in un elenco comunicato al Ministero dell'interno, godono del libero esercizio del loro ministero.

2. Essi non sono tenuti a dare ai magistrati o ad altre autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero.

3. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto hanno diritto, su loro richiesta, ad essere esonerati dal servizio militare o, nel rispetto delle norme sull'obiezione di coscienza, a essere assegnati al servizio civile.

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 4 e 18 della presente legge il

rappresentante legale dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » rilascia apposita certificazione della qualifica dei ministri di culto.

5. Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 4 della presente legge il rappresentante legale dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » rilascia apposita certificazione della qualifica dei religiosi.

Art. 4.

(Assistenza spirituale)

1. L'appartenenza alle Forze armate, alle Forze di polizia o ad altri servizi assimilati, la degenza in strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali, la permanenza negli istituti penitenziari non possono dar luogo ad alcun impedimento in ordine alla fruizione dell'assistenza spirituale. In caso di decesso di un fedele che si trovi in una delle summenzionate situazioni, le autorità competenti assicurano, laddove possibile, su richiesta di un familiare o su una dichiarazione del deceduto, l'officiatura o la presenza alle esequie di un ministro di culto della Chiesa d'Inghilterra.

2. I militari italiani fedeli della Chiesa d'Inghilterra hanno diritto di partecipare, nel rispetto delle esigenze di servizio, alle attività religiose che si svolgono nelle località dove si trovano per ragioni del summenzionato servizio; in mancanza di chiese nelle predette località, potranno comunque ottenere il permesso di frequentare la chiesa più vicina, compatibilmente con le ragioni di servizio.

3. L'assistenza spirituale ai militari italiani fedeli della Chiesa d'Inghilterra è assicurata dai ministri di culto e dai religiosi a tal fine designati dall'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » e inclusi in apposito elenco trasmesso al Ministero della difesa.

4. Negli istituti penitenziari è assicurata l'assistenza spirituale dai ministri di culto e dai religiosi designati a tal fine dall'Associazione « Chiesa d'Inghilterra ». A tal fine questa trasmette al Ministero della giustizia l'elenco dei ministri di culto, nonché, unicamente a tali fini, dei religiosi responsabili dell'assistenza spirituale nei predetti istituti. Tali ministri e tali religiosi sono compresi tra coloro che possono accedere agli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.

5. L'assistenza spirituale è svolta negli istituti di cui al comma 4 a richiesta dei detenuti o per iniziativa dei ministri di culto, accettata dal detenuto, in locali idonei messi a disposizione dal direttore dell'istituto penitenziario. Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti il ministro di culto responsabile competente per il territorio.

6. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale di cui al presente articolo sono a carico dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra ».

Art. 5.

(Istruzione religiosa nelle scuole)

1. La Repubblica, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di avvalersi o non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato, ai sensi delle leggi dello Stato, dagli alunni stessi o da coloro cui compete la responsabilità genitoriale su di essi.

2. L'insegnamento religioso è impartito con forme e modalità che non abbiano per gli alunni effetti discriminatori.

3. La Repubblica, nel garantire il carattere pluralistico della scuola pubblica, assicura agli incaricati designati dall'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » il diritto di corrispondere alle richieste provenienti dagli alunni o dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attività, da svolgersi in orario extrascolastico, s'inserisce, senza oneri per lo Stato, nell'ambito di quelle extracurricolari.

Art. 6.

(Scuole)

1. La Repubblica, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce all'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » il diritto d'istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.

2. Alle scuole di cui al comma 1, cui sia riconosciuta la parità, è assicurata piena libertà, nel rispetto delle norme generali sull'istruzione e di quanto previsto dalla legge 10 marzo 2000, n. 62, e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne gli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione.

Art. 7.

(Diplomi e titoli accademici)

1. Su richiesta degli interessati in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado, possono essere riconosciuti dalla Repubblica i titoli di primo e secondo ciclo della Chiesa d'Inghilterra, in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, rilasciati da Istituti accademici con personalità giuridica, operanti sul territorio italiano e riconosciuti dalla Chiesa d'Inghilterra, previa comunicazione al Ministero dell'università e della ricerca dell'atto di riconoscimento dell'Istituto accademico e del regolamento del corso di studi.

2. Il riconoscimento dei titoli accademici è disposto dal Ministero dell'università e della ricerca, previo accertamento del conseguimento da parte degli interessati di un numero di crediti formativi previsti dalla normativa vigente, ai fini del riconoscimento dei titoli di primo e secondo ciclo di cui al comma 1.

Art. 8.

(Festività)

1. Ai fedeli della Chiesa d'Inghilterra in Italia dipendenti da enti pubblici o privati, o che esercitano attività autonoma, è assicurato il diritto di astenersi dall'attività lavorativa, nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro, nel giorno del Venerdì Santo, con l'obbligo di recupero delle relative ore lavorative e senza diritto ad alcun compenso straordinario.

2. Nella giornata del Venerdì Santo si considera giustificata l'assenza dalla scuola degli alunni appartenenti alla Chiesa d'Inghilterra su richiesta di loro stessi se maggiorenni o di coloro cui compete la responsabilità genitoriale.

3. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi pubblici essenziali previsti dalla legislazione vigente.

Art. 9.

(Enti dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra »)

1. Sono civilmente riconosciuti quali enti ecclesiastici, previo deposito degli statuti e subordinatamente alla loro verifica di conformità con l'ordinamento italiano da parte del Ministero dell'interno, le seguenti Cappellanie e le Congregazioni: Congregazione di Assisi (PG), Congregazione di Bari, Congregazione di Bologna, Congregazione di Bordighera (Imperia), Cappellania di Cadenabbia (Como), Congregazione di Città della Pieve (PG), Cappellania di Firenze, Cappellania di Genova, Congregazione di Macerata, Cappellania di Milano, Cappellania di Napoli, Congregazione di Padova, Cappellania di Palermo, Cappellania di Roma, Cappellania di Siena, Congregazione di Sorrento (NA), Congregazione di Taormina (Messina), Congregazione di Trieste, Congregazione di Varese e Cappellania di Venezia.

2. L'acquisto della personalità giuridica per gli enti ecclesiastici facenti parte dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » diversi da quelli di cui al comma 1, la costituzione in enti ecclesiastici con personalità giuridica di nuove cappellanie e congregazioni, le modifiche territoriali, l'unificazione o l'estinzione di quelle esistenti, sono concessi con decreto del Ministro dell'interno, subordinatamente alla verifica della corrispondenza dell'ente o delle modifiche statutarie al carattere confessionale e al vigente ordinamento giuridico italiano, su domanda del legale rappresentante dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » e previa delibera motivata dell'assemblea degli associati. Alla domanda sono allegati lo statuto dell'ente stesso, la delibera dell'assemblea degli associati e ogni altra utile documentazione.

3. Si considerano enti ecclesiastici quelli che svolgono prevalentemente attività di religione o di culto. Gli stessi possono svolgere attività diverse, secondo le leggi vigenti.
4. Ai fini della presente legge si considerano attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura pastorale, alla formazione dei ministri di culto, dei religiosi e dei catechisti, a scopi missionari e di evangelizzazione, e all'educazione cristiana, come catechesi o cultura religiosa. Si considerano attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura, e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.
5. Agli effetti tributari, gli enti dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » civilmente riconosciuti, aventi fine di religione o di culto, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.
6. I mutamenti sostanziali nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistere di un ente di cui al presente articolo acquistano efficacia mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.
7. Il legale rappresentante dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » segnala tempestivamente al Ministero dell'interno l'eventuale mutamento nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistere di un ente.
8. Il legale rappresentante dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » è tenuto a segnalare al Ministero dell'interno ogni mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, al fine di consentire al Ministero dell'interno l'adozione del conseguente atto di revoca.
9. La devoluzione dei beni di un ente dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento del Consiglio direttivo dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie, nonché secondo la vigente normativa in materia di acquisti delle persone giuridiche.

Art. 10.

(Iscrizione nel registro delle persone giuridiche)

1. Gli enti dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.
2. Nel registro, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.
3. L'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » e gli enti civilmente riconosciuti dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » devono, ai sensi della normativa vigente, chiedere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

(Patrimonio culturale)

1. La Repubblica e l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » s'impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio culturale della Chiesa d'Inghilterra e dei soggetti di cui all'articolo 9, eventualmente anche istituendo a tal fine, senza oneri per lo Stato, un'apposita Commissione mista.

Art. 12.

(Edifici di culto)

1. Gli edifici della Chiesa d'Inghilterra ubicati sul territorio italiano e destinati all'esercizio del culto pubblico non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi motivi o previo accordo con il responsabile dell'edificio.
2. Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare per l'esercizio delle sue funzioni negli edifici di cui al comma 1, senza averne dato avviso e senza avere sentito il responsabile dell'edificio.
3. Agli edifici di culto e alle relative pertinenze si applicano le norme vigenti in materia di esenzioni,

agevolazioni tributarie, contributi e concessioni.

4. L'autorità civile tiene conto delle esigenze religiose fatte presenti dall'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto.

Art. 13.

(Cimiteri)

1. Ove possibile, sono previste nei cimiteri pubblici aree riservate ai fedeli della Chiesa d'Inghilterra, ai sensi della vigente normativa.

Art. 14.

(Contributi deducibili agli effetti IRPEF)

1. La Repubblica prende atto che l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » si sostiene finanziariamente mediante offerte volontarie.

2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di euro 1.032,91, a favore dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », degli enti da essa controllati e delle comunità locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza. Le modalità per la deduzione sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 15.

(Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » concorre con i soggetti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente alla ripartizione della quota, pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La Repubblica prende atto che l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » utilizzerà le somme devolute a tale titolo dallo Stato oltre che ai fini di cui all'articolo 14, comma 2, anche per il mantenimento dei ministri di culto, per la realizzazione e manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, per scopi filantropici, assistenziali e culturali da realizzarsi anche in Paesi esteri.

2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 è effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » è indicata con la denominazione « Associazione "Chiesa d'Inghilterra" in Italia ».

3. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme esclusivamente per le iniziative di cui al comma 1.

4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, all'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », la somma risultante dall'applicazione del medesimo comma 1, determinata ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alla stessa Associazione « Chiesa d'Inghilterra ».

5. L'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » trasmette annualmente al Ministero dell'interno, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, un rendiconto relativo all'utilizzazione delle somme di cui al comma 1 nonché delle erogazioni liberali di cui all'articolo 14, e ne diffonde adeguata informazione.

6. Il rendiconto di cui al comma 5 deve comunque precisare:

- a) il numero dei ministri di culto cui è stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata un'integrazione;
- b) l'ammontare complessivo delle somme di cui al comma 1 destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonché l'ammontare delle ritenute fiscali su tali somme;
- c) gli interventi operati per altre finalità previste dal comma 1.

7. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto di cui al comma 5, ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 16.

(Commissione paritetica)

1. Su richiesta di una delle parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere, ad opera di un'apposita Commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dall'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », alla verifica dell'attuazione degli articoli 14 e 15.

Art. 17.

(Assegni ai ministri di culto)

1. Gli assegni corrisposti dall'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », dalle cappellanie e dalle congregazioni per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto di cui all'articolo 3 sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

2. L'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », le cappellanie e le congregazioni provvedono ad operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia.

3. L'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », le cappellanie e le congregazioni provvedono altresì, per i ministri di culto che vi siano tenuti, al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.

Art. 18.

(Matrimonio)

1. Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni celebrati in Italia secondo il rito anglicano davanti ad uno dei ministri di culto di cui all'articolo 3, in possesso della cittadinanza italiana e residenti o domiciliati in Italia, a condizione che il relativo atto sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale.

2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio ai sensi del comma 1 devono comunicare tale intenzione all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.

3. L'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia in duplice originale ai nubendi. Il nulla osta deve precisare che la celebrazione nuziale seguirà secondo la previsione del comma 1 e nel comune suindicato dai nubendi.

4. Nel corso della celebrazione del matrimonio religioso il ministro di culto, ai fini degli effetti civili, spiega ai coniugi i diritti e i doveri dando ad essi lettura dei relativi articoli del codice civile.

5. I coniugi potranno altresì rendere le dichiarazioni che la legge consente siano rese nell'atto di matrimonio.

6. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione nuziale allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale di stato civile all'atto di matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione.

7. Dall'atto di matrimonio, oltre le indicazioni richieste dalla legge civile, devono risultare:

- a) il nome ed il cognome del ministro di culto dinnanzi al quale è stato celebrato il matrimonio;
- b) la menzione dell'avvenuta lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi;
- c) le dichiarazioni di cui al comma 5 eventualmente rese dai coniugi.

8. Entro cinque giorni da quello della celebrazione, il ministro di culto davanti al quale è avvenuta la celebrazione trasmette per la trascrizione un originale dell'atto di matrimonio insieme al nulla osta all'ufficiale di stato civile del comune dove è avvenuta la celebrazione.

9. L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegato, effettua la trascrizione nei registri dello stato civile entro le ventiquattro ore successive alla ricezione, e

ne dà notizia al ministro di culto.

10. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l'atto abbia ommesso di effettuarne la trascrizione nel termine prescritto.

11. Resta ferma la facoltà di celebrare e sciogliere matrimoni religiosi senza alcun effetto o rilevanza civile.

Art. 19.

*(Normativa sui culti ammessi
e norme contrastanti)*

1. Con l'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, non trovano più applicazione nei confronti dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » e degli enti confessionali che ne fanno parte.

2. Ogni norma contrastante con quelle recate dalla presente legge cessa di avere efficacia nei confronti dei soggetti di cui al comma 1.

Art. 20.

(Ulteriori intese)

1. Ove una delle parti ravvisi l'opportunità di apportare modifiche al testo dell'allegata intesa, le parti tornano a convocarsi a tal fine. Alle modifiche si procede con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

2. In occasione della presentazione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgano rapporti dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » con lo Stato, sono promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

Art. 21.

(Modifiche statutarie)

1. Ogni eventuale modifica dello statuto dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » è tempestivamente comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'interno.

Art. 22.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge, fatta eccezione per l'articolo 14, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 14 della presente legge, valutati in 143.000 euro per l'anno 2022 e in 84.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

IL PRESIDENTE

Allegato

INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'ASSOCIAZIONE "CHIESA
D'INGHILTERRA"

PREAMBOLO

La Repubblica e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", che rappresenta in Italia la Confessione Anglicana Church of England (di seguito Chiesa d'Inghilterra), richiamandosi ai principi di libertà religiosa sanciti dalla Costituzione e ai diritti di libertà di coscienza e di religione garantiti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e dai successivi documenti di diritto internazionale e sovranazionale deputati al riconoscimento e alla protezione dei diritti fondamentali della persona umana;

- considerato che, in forza dell'articolo 8, commi secondo e terzo, della Costituzione, le Confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano, e che i loro rapporti con lo Stato possono essere regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze;

- riconosciuta l'opportunità di addivenire alla predetta intesa;

convengono

che la legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, della presente intesa sostituisce ad ogni effetto, nei confronti dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", la legislazione sui culti ammessi.

Nell'addivenire alla presente intesa, la Repubblica prende atto che:

- Difensore della Fede e Supremo Governatore della Chiesa d'Inghilterra è il Sovrano del Regno Unito, Primate religioso è l'Arcivescovo di Canterbury;

- la Diocesi in Europa comprende anche l'Arcidiaconato d'Italia e Malta, dal quale dipendono le Cappellanie e le Congregazioni, rette dai presbiteri, che hanno la responsabilità della vita liturgica e culturale dei fedeli, e dai laici che cooperano negli aspetti amministrativi;

- la Chiesa d'Inghilterra ha come missione quella di diffondere l'Evangelo di Gesù Cristo in conformità alla confessione anglicana e alla tradizione, e di promuovere ogni opportuna attività liturgico-culturale, di fede e d'assistenza sociale;

ISTITUTO POLIGRAFICO E TIPOGRAFICO "L'ESPRESSO" - 2



- la Chiesa d'Inghilterra attribuisce un valore peculiare della sua presenza in Italia ai seguenti beni: la chiesa St. George's Church (Venezia); il Bordighera British Cemetery (Bordighera, Imperia); la Chiesa All Saints' Church (Roma); la chiesa Church of The Ascension (Cadenabbia, Como); la Chiesa Christ Church (Napoli); la chiesa Holy Cross Church (Palermo);
- la Chiesa d'Inghilterra condivide da sempre le medesime festività religiose della Chiesa cattolica romana.

Articolo 1
(Autonomia e libertà confessionale)

1. La Repubblica, in conformità ai principi della Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto effettuate secondo lo Statuto dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" (presbiteri, cappellani e diaconi), l'esercizio del culto, l'organizzazione ecclesiastica e gli atti in materia spirituale e disciplinare si svolgono senza alcuna ingerenza statale.
2. È garantita ai singoli fedeli e alle organizzazioni e associazioni in Italia appartenenti all'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" piena libertà di professione e pratica religiosa, di propaganda e di esercizio del culto in pubblico e in privato, nonché di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
3. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita confessionale dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", effettuate all'interno ed all'ingresso dei luoghi di culto, nonché le collette ai fini ecclesiastici, avvengono senza autorizzazione né altra ingerenza da parte degli organi dello Stato.

Articolo 2
(Ministri di culto)

1. I ministri di culto, liberamente nominati in base allo statuto dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", compresi in un elenco comunicato al Ministero dell'interno, godono del libero esercizio del loro ministero.
2. Essi non sono tenuti a dare ai magistrati o altre autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero.
3. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto hanno diritto, su loro richiesta, ad essere esonerati dal servizio militare o, nel rispetto delle norme sull'obiezione di coscienza, a essere assegnati al servizio civile.
4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, e degli articoli 3 e 17 il rappresentante legale dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" rilascia apposita certificazione della qualifica dei ministri di culto.
5. Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 3 il rappresentante legale dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" rilascia apposita certificazione della qualifica dei religiosi.



Articolo 3
(Assistenza spirituale)

1. L'appartenenza alle Forze armate, alle Forze di polizia o ad altri servizi assimilati, la degenza in strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali, la permanenza negli istituti penitenziari non possono dar luogo ad alcun impedimento in ordine alla fruizione dell'assistenza spirituale. In caso di decesso di un fedele che si trovi in una delle summenzionate situazioni, le autorità competenti assicureranno, laddove possibile, su richiesta di un familiare o su una dichiarazione del deceduto, l'ufficiatura o la presenza alle esequie di un ministro di culto della Chiesa d'Inghilterra.
2. I militari italiani fedeli della Chiesa d'Inghilterra hanno diritto di partecipare, nel rispetto delle esigenze di servizio, alle attività religiose che si svolgono nelle località dove si trovano per ragioni del summenzionato servizio; in mancanza di chiese nelle predette località, potranno comunque ottenere il permesso di frequentare la chiesa più vicina, compatibilmente con le ragioni di servizio.
3. L'assistenza spirituale ai militari italiani fedeli della Chiesa d'Inghilterra è assicurata dai ministri di culto e dai religiosi a tal fine designati dall'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" ed inclusi in apposito elenco trasmesso al Ministero della difesa.
4. Negli istituti penitenziari è assicurata l'assistenza spirituale dai ministri di culto e dai religiosi designati a tal fine dall'Associazione "Chiesa d'Inghilterra". A tal fine questa trasmette al Ministero della giustizia l'elenco dei ministri di culto, nonché unicamente a tali fini, dei religiosi responsabili dell'assistenza spirituale nei predetti istituti. Tali ministri e tali religiosi sono compresi tra coloro che possono accedere agli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.
5. L'assistenza spirituale è svolta negli istituti di cui al comma 4 a richiesta dei detenuti o per iniziativa dei ministri di culto, accettata dal detenuto, in locali idonei messi a disposizione dal direttore dell'istituto penitenziario. Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti il ministro di culto responsabile competente nel territorio.
6. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale di cui ai precedenti commi sono a carico dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra".

Articolo 4
(Istruzione religiosa nelle scuole)

1. La Repubblica, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di avvalersi o non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato, ai sensi delle leggi dello Stato, dagli alunni stessi o da coloro cui compete la responsabilità genitoriale su di essi.
2. L'insegnamento religioso è impartito con forme e modalità che non abbiano per gli alunni effetti discriminatorii.
3. La Repubblica nel garantire il carattere pluralistico della scuola pubblica, assicura agli incaricati designati dall'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", il diritto di corrispondere alle richieste provenienti dagli alunni o dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attività, da svolgersi in orario extrascolastico, s'inserisce, senza oneri per lo Stato, nell'ambito di quelle extracurricolari.



Articolo 5
(*Scuole*)

1. La Repubblica, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce all'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" il diritto d'istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.
2. Alle scuole di cui al comma 1, cui sia riconosciuta la parità, è assicurata piena libertà, nel rispetto delle norme generali sull'istruzione e di quanto previsto dalla legge 10 marzo 2000, n. 62 e successive modificazioni, ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne gli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione.

Articolo 6
(*Diplomi e titoli accademici*)

1. Su richiesta degli interessati, in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado, possono essere riconosciute dalla Repubblica le lauree e le lauree magistrali in teologia, e nelle altre discipline ecclesiastiche, rilasciate da Istituti accademici con personalità giuridica, operanti sul territorio italiano e riconosciuti dalla Chiesa d'Inghilterra, previa comunicazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'atto di riconoscimento dell'Istituto accademico e del regolamento del corso di studi.
2. Il riconoscimento dei titoli accademici è disposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo accertamento del conseguimento da parte degli interessati di un numero di crediti formativi, previsti dalla normativa vigente, per i titoli da riconoscere come laurea e per i titoli da riconoscere, come laurea magistrale, agli interessati che dispongono della laurea.

Articolo 7
(*Festività*)

1. Ai fedeli della Chiesa d'Inghilterra in Italia dipendenti da enti pubblici o privati, o che esercitano attività autonoma, è assicurato il diritto di astenersi dall'attività lavorativa, nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro, nel giorno del Venerdì Santo, con l'obbligo di recupero delle relative ore lavorative e senza diritto ad alcun compenso straordinario.
2. Nella giornata del Venerdì Santo si considera giustificata l'assenza dalla scuola degli alunni appartenenti alla Chiesa d'Inghilterra su richiesta di loro stessi se maggiorenni o di coloro cui compete la responsabilità genitoriale.
3. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi pubblici essenziali previsti dalla legislazione vigente.

Articolo 8
(*Enti dell'Associazione Chiesa d'Inghilterra*)

1. Con l'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, sono civilmente riconosciuti quali enti ecclesiastici, previo deposito degli statuti e subordinatamente alla loro verifica di conformità con l'ordinamento italiano da parte del Ministero dell'interno, le seguenti

Cappellanie e le Congregazioni: Congregazione di Assisi (PG), Congregazione di Bari, Congregazione di Bologna, Congregazione di Bordighera (Imperia), Cappellania di Cadenabbia (Como), Congregazione di Città della Pieve (PG), Cappellania di Firenze, Cappellania di Genova, Congregazione di Macerata, Cappellania di Milano, Cappellania di Napoli, Congregazione di Padova, Cappellania di Palermo, Cappellania di Roma, Cappellania di Siena, Congregazione di Sorrento (NA), Congregazione di Taormina (Messina), Congregazione di Trieste, Congregazione di Varese e Cappellania di Venezia.

2. L'acquisto della personalità giuridica per gli enti ecclesiastici facenti parte dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", diversi da quelli di cui al comma 1, la costituzione in enti ecclesiastici con personalità giuridica di nuove cappellanie e congregazioni, le modifiche territoriali, l'unificazione o l'estinzione di quelle esistenti, sono concessi con decreto del Ministro dell'interno, subordinatamente alla verifica della corrispondenza dell'ente o delle modifiche statutarie al carattere confessionale e al vigente ordinamento giuridico italiano, su domanda del legale rappresentante dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" e previa delibera motivata dell'assemblea degli associati. Alla domanda devono essere allegati lo statuto dell'ente stesso, la delibera dell'assemblea degli associati e ogni altra utile documentazione.

3. Si considerano enti ecclesiastici quelli che svolgono prevalentemente attività di religione o di culto. Gli stessi possono svolgere attività diverse, secondo le leggi vigenti.

4. Ai fini della presente intesa si considerano attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura pastorale, alla formazione dei ministri di culto, dei religiosi e dei catechisti, a scopi missionari e di evangelizzazione, e all'educazione cristiana, come catechesi o cultura religiosa. Si considerano attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e/o beneficenza, istruzione, educazione e cultura, e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.

5. Agli effetti tributari gli enti dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" civilmente riconosciuti, aventi fine di religione o di culto, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.

6. I mutamenti sostanziali nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistere di un ente di cui ai commi precedenti acquistano efficacia mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.

7. Il legale rappresentante dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" segnala tempestivamente al Ministero dell'interno l'eventuale mutamento nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistere di un ente.

8. Il legale rappresentante dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" è tenuto a segnalare al Ministero dell'interno ogni mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, al fine di consentire al Ministero dell'interno l'adozione del conseguente atto di revoca.

9. La devoluzione dei beni di un ente dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento del Consiglio Direttivo dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie, nonché secondo la vigente normativa in materia di acquisti delle persone giuridiche.



Articolo 9

(Iscrizione nel registro delle persone giuridiche)

1. Gli enti dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.
2. Nel registro, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.
3. L'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" e gli enti civilmente riconosciuti dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" devono, ai sensi della legge, chiedere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa.

Articolo 10

(Patrimonio culturale)

1. La Repubblica e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" s'impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio culturale della Chiesa d'Inghilterra e dei soggetti di cui all'articolo 8, anche eventualmente istituendo, senza oneri per lo Stato, a tal fine un'apposita Commissione mista.

Articolo 11

(Edifici di culto)

1. Gli edifici della Chiesa d'Inghilterra ubicati sul territorio italiano destinati all'esercizio del culto pubblico non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi motivi o previo accordo con il responsabile dell'edificio.
2. Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare per l'esercizio delle sue funzioni negli edifici di cui al comma 1, senza avere dato avviso e sentito il responsabile dell'edificio.
3. Agli edifici di culto e alle relative pertinenze si applicano le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni.
4. L'autorità civile tiene conto delle esigenze religiose fatte presenti dall'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto.

Articolo 12

(Cimiteri)

1. Ove possibile, sono previste nei cimiteri pubblici aree riservate ai sensi della vigente normativa.



Articolo 13
(Contributi deducibili agli effetti IRPEF)

1. La Repubblica prende atto che l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" si sostiene finanziariamente mediante offerte volontarie.

2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di euro 1.032,91, a favore dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", degli enti da essa controllati e delle comunità locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza. Le modalità per la deduzione sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 14
(Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" concorre con i soggetti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente alla ripartizione della quota, pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La Repubblica prende atto che l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" utilizzerà le somme devolute a tale titolo dallo Stato oltre che ai fini di cui all'articolo 13, comma 2, anche per il mantenimento dei ministri di culto, per la realizzazione e manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, per scopi filantropici, assistenziali e culturali da realizzarsi anche in paesi esteri.

2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 è effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" è indicata con la denominazione "Associazione «Chiesa d'Inghilterra» in Italia".

3. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme esclusivamente per iniziative di cui al comma 1.

4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, all'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", la somma risultante dall'applicazione del comma 1 stesso, determinata ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alla stessa Associazione "Chiesa d'Inghilterra".

5. L'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" trasmette annualmente, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, al Ministero dell'interno, un rendiconto relativo all'utilizzazione delle somme di cui al comma 1 del presente articolo nonché delle erogazioni liberali di cui all'articolo 13 e ne diffonde adeguata informazione.

6. Il rendiconto di cui al comma 5 deve comunque precisare:

a) Il numero dei ministri di culto cui è stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata un'integrazione;

b) L'ammontare complessivo delle somme di cui al comma 1 destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonché l'ammontare delle ritenute fiscali su tali somme;



c) Gli interventi operati per altre finalità previste dal comma 1 del presente articolo.

7. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto di cui al comma 5, ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 15 (Commissione paritetica)

1. Su richiesta di una delle parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere, ad opera di un'apposita Commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dall'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", alla verifica dell'attuazione degli articoli 13 e 14.

Articolo 16 (Assegni ai ministri di culto)

1. Gli assegni corrisposti dall'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", dalle cappellanie e dalle congregazioni per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto di cui all'articolo 2 sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

2. L'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", le cappellanie e le congregazioni provvedono ad operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia.

3. L'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", le cappellanie e le congregazioni provvedono altresì per i ministri di culto che vi siano tenuti al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.

Articolo 17 (Matrimonio)

1. Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni celebrati in Italia secondo il rito anglicano davanti ad uno dei ministri di culto di cui all'articolo 2, in possesso della cittadinanza italiana e residenti o domiciliati in Italia, a condizione che il relativo atto sia trascritto nei registri dello stato civile, previa pubblicazioni nella casa comunale.

2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio ai sensi del precedente comma devono comunicare tale intenzione all'ufficiale di stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.

3. L'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia in duplice originale ai nubendi. Il nulla osta, deve precisare che la celebrazione nuziale seguirà secondo la previsione del primo comma e nel comune suindicato dai nubendi.

4. Nel corso della celebrazione del matrimonio religioso il ministro di culto, ai fini degli effetti civili, spiega ai coniugi i diritti e i doveri dando ad essi lettura degli articoli del codice civile al riguardo.

5. I coniugi potranno altresì rendere le dichiarazioni che la legge consente siano rese nell'atto di matrimonio.

6. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione nuziale allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale di stato civile all'atto di matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione.
7. Dall'atto di matrimonio oltre le indicazioni richieste dalla legge civile devono risultare: il nome ed il cognome del ministro di culto dinanzi al quale è stato celebrato il matrimonio; la menzione dell'avvenuta lettura degli articoli di codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi; le dichiarazioni di cui al quinto comma eventualmente rese dai coniugi.
8. Entro cinque giorni da quello della celebrazione, il ministro di culto, davanti al quale è avvenuta la celebrazione, trasmette per la trascrizione un originale dell'atto di matrimonio insieme al nulla osta all'ufficiale di stato civile del comune dove è avvenuta la celebrazione.
9. L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegato, effettua la trascrizione nei registri dello stato civile entro le 24 ore successive al ricevimento, e ne dà notizia al ministro di culto.
10. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l'atto abbia omissso di effettuarne la trascrizione nel termine prescritto.
11. Resta ferma la facoltà di celebrare e sciogliere matrimoni religiosi, senza alcun effetto o rilevanza civile.

Articolo 18

(Normativa sui culti ammessi e norme contrastanti)

1. Con l'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, non trovano più applicazione nei confronti dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" e degli enti confessionali che ne fanno parte.
2. Ogni norma contrastante con la presente intesa cessa di avere efficacia nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, dell'intesa stessa.

Articolo 19

(Ulteriori intese)

1. Ove una delle parti ravvisasse l'opportunità di apportare modifiche al testo della presente intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
2. In occasione della presentazione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgano rapporti dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" con lo Stato, saranno promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.



Articolo 20
(Modifiche statutarie)

1. Ogni eventuale modifica dello statuto dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" deve essere tempestivamente comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'interno.


Articolo 21
(Legge di approvazione dell'intesa)

1. Il Governo della Repubblica presenterà al Parlamento, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa, al quale sarà allegato il testo dell'intesa stessa.

Roma, 30 luglio 2019


Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Prof. Avv. Giuseppe Conte



Il Presidente dell'Associazione "Chiesa
d'Inghilterra"

Rev. Vickie Lela Sims



1.2.4. Testo 1

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA

12 ottobre 2021

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato
e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" in attuazione
dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (2060)**

ORDINI DEL GIORNO

Art. 20

G20.1

MALAN

Il Senato,
in sede di esame dell'articolo 20, comma 2 dell'A.S. 2060, conforme
all'articolo 19, comma 2 dell'intesa tra la Repubblica Italiana e l'Associazione
"Chiesa d'Inghilterra";

impegna il Governo

a dare piena attuazione agli analoghi articolo 28, comma 3, della
legge 30 luglio 2012, n. 127, conforme all'articolo 27, comma 3 dell'intesa tra
la Repubblica italiana e la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni e
articolo 32, comma 3, della legge 30 luglio 2012, n. 128, conforme all'articolo
31, comma 4 dell'intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa Apostolica in
Italia.

G20.2

MALAN

Il Senato,
in sede di esame dell'articolo 20, comma 2 dell'A.S. 2060, conforme all'articolo 19, comma 2 dell'intesa tra la Repubblica Italiana e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra";

impegna il Governo

a riferire al Parlamento non appena l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" dovesse appellarsi a tale norma e a intraprendere tempestivamente le azioni necessarie.

G20.3

MALAN

Il Senato,
in sede di esame dell'articolo 20, comma 2 dell'A.S. 2060, conforme all'articolo 19, comma 2 dell'intesa tra la Repubblica Italiana e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra";

impegna il Governo

ad informare il Senato entro trenta giorni su come intende agire ove l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" dovesse appellarsi a tale norma.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2060
XVIII Legislatura

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

Titolo breve: *Intesa con l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra"*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

[N. 231 \(pom.\)](#)

24 marzo 2021

[N. 232 \(pom.\)](#)

30 marzo 2021

[N. 235 \(ant.\)](#)

8 aprile 2021

[N. 237 \(pom.\)](#)

13 aprile 2021

[N. 241 \(ant.\)](#)

22 aprile 2021

[N. 242 \(ant.\)](#)

27 aprile 2021

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 231 (pom.) del 24/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 24 MARZO 2021
231ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(2120) Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 marzo.

Il **PRESIDENTE** avverte che, alla scadenza prevista per le ore 14 di venerdì 19 marzo, sono stati presentati 39 emendamenti e un ordine del giorno, pubblicati in allegato.

Il relatore **PAGANO** (*FIBP-UDC*) sottolinea che le proposte di modifica, per superare il vaglio di ammissibilità, dovrebbero riferirsi esclusivamente alle competizioni elettorali previste per il 2021, il cui differimento è dovuto alla straordinaria circostanza della pandemia in atto. Per quanto riguarda la proposta di superamento dei limiti di mandato per i sindaci dei piccoli Comuni, avanzata anche dall'ANCI, dal momento che le proposte di questo tenore - e cioè gli emendamenti 3.0.16, 3.0.17 e 3.0.18 - non attengono all'oggetto del provvedimento, ma sono condivisibili, sarebbe opportuno prevedere un'apposita iniziativa legislativa.

Il sottosegretario SCALFAROTTO precisa che, nella valutazione degli emendamenti, il Governo terrà conto, in primo luogo, della funzionalità delle proposte di modifica, per verificare se effettivamente si introduce una semplificazione del meccanismo elettorale. In secondo luogo, non dovranno venir meno le garanzie della correttezza del procedimento.

Concorda con il relatore sulla opportunità che gli emendamenti si riferiscano solo alle elezioni del

2021, in ragione della straordinaria circostanza determinata dall'emergenza sanitaria, dato che la materia elettorale non dovrebbe essere modificata mediante un provvedimento d'urgenza.

Il [PRESIDENTE](#) precisa di aver effettuato uno scrutinio rigoroso nel vaglio di ammissibilità degli emendamenti, attenendosi al criterio della stretta pertinenza delle proposte di modifica all'oggetto del provvedimento, cioè il rinvio delle elezioni degli organi di governo regionale e locale nonché le elezioni suppletive per le Camere previste nel 2021. L'estraneità di materia di cui all'articolo 97 del Regolamento si estende perciò a tutte le modifiche aventi carattere permanente. A questo ultimo proposito, come suggerito dal relatore, alcuni emendamenti potrebbero essere riammessi all'esame se riformulati nel senso indicato.

Dichiara quindi improponibili per estraneità di materia gli emendamenti 1.5, 1.6, 3.0.12, 3.0.13, 3.0.14, 3.0.15, 3.0.16, 3.0.17, 3.0.18, 3.0.19, 3.0.20 e 3.0.21. Sono invece improponibili perché recanti una modifica ordinamentale permanente gli emendamenti 1.0.1, 2.1, 2.2, 2.3 e 3.5. Per la stessa ragione gli emendamenti 3.2, 3.3 e 3.4 sono proponibili limitatamente al comma 2-*bis*), gli emendamenti 3.0.5, 3.0.6 e 3.0.7 sono proponibili limitatamente al comma 2.

Il senatore [LANZI](#) (*M5S*) non condivide la dichiarazione di improponibilità dell'emendamento 1.0.1, che è volto semplicemente a consentire l'invio dei documenti tramite posta elettronica certificata, nell'ambito dei processi di digitalizzazione della pubblica amministrazione.

Il [PRESIDENTE](#), pur ritenendo condivisibile la proposta nel merito, ribadisce che trattasi comunque di una modifica ordinamentale permanente, per la quale sarebbe necessario uno specifico provvedimento. Eventualmente, si potrebbe valutare la riammissione dell'emendamento 1.0.1, se riformulato per riferirlo solo alle elezioni di quest'anno.

Il relatore [PAGANO](#) (*FIBP-UDC*) chiede al Presidente di fissare un termine per la riformulazione quanto meno degli emendamenti dichiarati improponibili perché recanti una modifica ordinamentale permanente.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che le riformulazioni, di cui sarà valutata l'ammissibilità, potranno essere presentate in tempo utile per la votazione dei rispettivi emendamenti, non essendo previsto un termine per questa possibilità.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) avverte che il disegno di legge in titolo sarà esaminato dall'Assemblea solo la settimana dopo Pasqua, quindi c'è un ampio margine di tempo per presentare le riformulazioni degli emendamenti.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di rivalutare la dichiarazione di improponibilità dell'emendamento 3.0.18. La proposta di consentire ai sindaci dei piccoli Comuni di ricandidarsi anche dopo il secondo mandato, per proseguire le attività poste in essere per il contrasto della diffusione del Covid-19 è legata a questa tornata elettorale e giustificata dalle circostanze straordinarie. Ritiene, peraltro, che su tale proposta si registri un'ampia convergenza.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che tale modifica assumerebbe carattere permanente in quanto gli amministratori locali interessati svolgerebbero più di due mandati, introducendo così una irragionevole disparità di trattamento tra i sindaci il cui mandato è in scadenza nel 2021 e gli altri. Nel ritenere comprensibili le ragioni della proposta, ritiene che si possa affrontare la questione in altra sede.

La senatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*) ritiene non condivisibile la valutazione di improponibilità dell'emendamento 1.6 per estraneità di materia. La proposta fa riferimento, infatti, alle elezioni di quest'anno per il rinnovo dei consigli di amministrazione dei consorzi di bonifica, che riguardano

un'ampia fascia di cittadini, proprietari di unità immobiliari o terreni. Si sta determinando una situazione di disparità, in quanto alcuni di questi enti stanno autonomamente rinviando le elezioni all'autunno, in linea con la tornata elettorale delle amministrative.

Il [PRESIDENTE](#), nel precisare di essere personalmente convinto della opportunità di abolire i consorzi di bonifica e di demandarne le funzioni alle società di gestione del servizio idrico integrato e di avere condotto in passato una battaglia politica in tal senso, ribadisce che il tema non attiene all'oggetto del provvedimento, che è limitato al rinnovo di organi politici. Assicura, in ogni caso, una ulteriore riflessione circa la valutazione di improponibilità dell'emendamento 1.6.

Il senatore [TOTARO](#) (FdI) aggiunge la propria firma agli emendamenti 1.2, 2.2, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.5, 3.0.6, 3.0.9 e 3.0.16.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(1196\) AUGUSSORI](#). - *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni*

[\(1382\) TARICCO ed altri](#). - *Modifiche all'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezioni amministrative nei comuni con popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti*

(Seguito dell'esame del disegno di legge 1196, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1382 e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si è concluso il ciclo di audizioni informali.

Comunica, inoltre, che è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 1382, d'iniziativa del senatore Taricco, recante modifiche all'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in materia di elezioni amministrative nei Comuni con popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti. Poiché la materia trattata coincide in parte con quella affrontata dal disegno di legge in titolo, propone di procedere alla congiunzione dei due testi.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) concorda sulla congiunzione del disegno di legge n. 1382, che affronta sia la questione delle cosiddette "liste fantasma", sia il problema del computo nelle liste elettorali dei cittadini residenti all'estero, che incidono sul *quorum* per la validità delle elezioni, qualora vi sia una sola lista presentata.

Non essendoci ulteriori osservazioni, la Commissione conviene sulla proposta di congiunzione del disegno di legge n. [1382](#).

Il [PRESIDENTE](#) propone di assumere il disegno di legge n. [1196](#) quale testo base per il seguito dell'esame e di fissare per le ore 18 di lunedì 29 marzo il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) ritiene opportuno prevedere un margine più ampio, tenendo conto che alcuni correttivi potrebbero essere inseriti già nel disegno di legge n. [2120](#).

Il [PRESIDENTE](#), considerando fondata la considerazione formulata dal senatore Augussori, osserva

che si potrebbe fissare il termine un giorno dopo l'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 25 del 2021. In alternativa, la relatrice Pirovano potrà farsi carico di presentare in un momento successivo emendamenti per il coordinamento dei due testi.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) ritiene preferibile la seconda ipotesi.

Non essendoci ulteriori osservazioni, la Commissione conviene di assumere il disegno di legge n. [1196](#) quale testo base per il seguito dell'esame e di fissare per le ore 18 di lunedì 29 marzo il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(852\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PERILLI ed altri. - *Modifica dell'articolo 75 della Costituzione, concernente l'introduzione di un vincolo per il legislatore di rispettare la volontà popolare espressa con referendum abrogativo*
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 gennaio.

Il senatore [PERILLI](#) (*M5S*) chiede l'istituzione di un Comitato ristretto e, conseguentemente, la fissazione di un termine per l'indicazione dei rappresentanti di ogni Gruppo che ne faranno parte.

Concorda il senatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*).

Il [PRESIDENTE](#) accoglie la proposta del senatore Perilli di istituire un Comitato ristretto. A tale riguardo, invita a indicare entro domani, giovedì 25 marzo, un rappresentante per Gruppo, oltre al relatore, il quale provvederà a convocare la prima riunione. Successivamente, sarà lo stesso Comitato a decidere, al proprio interno, a chi affidare la direzione dei propri lavori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(2060\)](#) Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione
(Esame e rinvio)

La relatrice [ROJC](#) (*Europeisti-MAIE-CD*) illustra il disegno di legge in titolo, composto di 22 articoli, che reca le disposizioni in base alle quali sono disciplinati i rapporti tra lo Stato italiano e l'Associazione «Chiesa d'Inghilterra».

L'articolo 1 stabilisce che tali rapporti siano regolati sulla base dell'intesa tra la Repubblica italiana e la predetta Associazione, stipulata il 30 luglio 2019, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. Precisa che il testo dell'intesa è allegato al disegno di legge e non può essere emendato.

L'articolo 2 riconosce l'autonomia e la libertà confessionale dell'Associazione, nonché la non ingerenza dello Stato nelle nomine dei ministri di culto, nell'esercizio del culto, nell'organizzazione della confessione, negli atti disciplinari e spirituali, nella distribuzione di pubblicazioni nei luoghi di culto e nella effettuazione di collette. È garantita la piena libertà di professione e pratica religiosa, di propaganda e di esercizio del culto, di riunione e di manifestazione del pensiero.

L'articolo 3 specifica che i ministri di culto godono del libero esercizio del loro ministero e non sono

tenuti a dare ai magistrati o ad altre autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero. È loro riconosciuta la facoltà di richiedere, qualora fosse ripristinato il servizio obbligatorio di leva, l'assegnazione al servizio civile. L'attestazione della qualifica di ministro di culto è rilasciata dall'Associazione che comunica al Ministero dell'interno un elenco dei ministri di culto.

L'articolo 4 assicura il diritto all'assistenza spirituale, da parte dei ministri di culto della Chiesa d'Inghilterra, ai fedeli della medesima Chiesa appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia o ad altri servizi assimilati, a quelli ricoverati in strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali oppure detenuti in istituti penitenziari. In particolare, in caso di decesso di un fedele che si trovi in una delle predette situazioni, su richiesta di un familiare o sulla base di una dichiarazione del defunto, le autorità assicurano l'officiatura o la presenza alle esequie di un ministro di culto della Chiesa d'Inghilterra. Gli oneri finanziari derivanti sono a carico dell'Associazione stessa.

Come già previsto nelle leggi di approvazione delle intese con altre confessioni religiose, gli articoli 5 e 6, in attuazione del principio della libertà della scuola e dell'insegnamento, riconoscono agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di avvalersi o non avvalersi degli insegnamenti religiosi che, pertanto, non devono essere impartiti con modalità discriminatorie. All'Associazione è riconosciuto il diritto di rispondere a eventuali richieste relative al fenomeno religioso che possano pervenire dagli studenti o dalle loro famiglie, senza ulteriori oneri a carico dello Stato, nonché il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione. A tali scuole è riconosciuta la parità e ai loro alunni è assicurata l'equipollenza del trattamento scolastico a quello riservato agli studenti delle scuole statali e degli altri enti territoriali.

L'articolo 7 prevede che, su richiesta degli interessati in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado, possano essere riconosciuti dalla Repubblica i titoli di primo e di secondo ciclo della Chiesa d'Inghilterra, in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, rilasciati da istituti accademici con personalità giuridica operanti sul territorio italiano e riconosciuti dalla Chiesa d'Inghilterra. Il riconoscimento dei titoli accademici è disposto dal Ministero dell'università e della ricerca, secondo la normativa vigente.

L'articolo 8 prevede che ai fedeli della Chiesa d'Inghilterra sia consentito di osservare la festività religiosa del Venerdì Santo, nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro e fatte salve le imprescindibili esigenze dei servizi pubblici essenziali.

Gli articoli 9 e 10 riguardano il regime degli enti religiosi e, in particolare, disciplinano: le modalità di riconoscimento degli enti ecclesiastici che svolgono attività di religione o di culto; l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche; il regime tributario e la gestione degli enti; i mutamenti sostanziali degli enti stessi; la devoluzione dei beni.

L'articolo 11 sancisce il reciproco impegno a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio culturale della Chiesa d'Inghilterra e degli enti dell'Associazione, anche istituendo, a tal fine, un'apposita commissione mista.

L'articolo 12 è dedicato agli edifici di culto, i quali non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti, se non per gravi motivi e previo accordo con il responsabile dell'edificio. Inoltre, salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrarvi per l'esercizio delle sue funzioni senza avere dato avviso e sentito il responsabile dell'edificio. Agli edifici di culto e alle relative pertinenze si applicano le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni. Per quanto riguarda il trattamento delle salme, l'articolo 13 prevede, ove possibile, aree riservate nei cimiteri, nel rispetto della normativa vigente.

Con l'approvazione dell'intesa viene esteso all'Associazione il sistema dei rapporti finanziari tra lo Stato e le confessioni religiose, delineato dalla legge n. 222 del 1985 e dalle leggi di approvazione delle intese già concluse. In particolare, l'articolo 14 consente, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, la deduzione agli effetti dell'Irpef, fino all'importo di euro 1.032,91, delle erogazioni in denaro a favore dell'Associazione, degli enti da essa controllati e delle comunità locali, per finalità di culto, istruzione, assistenza e beneficenza.

L'articolo 15 consente all'Associazione di concorrere alla ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF per quanto riguarda sia le scelte espresse dai contribuenti, sia quelle non espresse. Tali somme sono destinate, oltre che ai fini di cui all'articolo 14, anche al mantenimento dei ministri di culto, alla realizzazione e manutenzione degli edifici di culto e dei monasteri, a scopi filantropici, assistenziali e culturali, da realizzarsi anche in Paesi esteri. I rendiconti sull'utilizzazione delle somme percepite devono essere trasmessi annualmente al Ministero dell'interno.

L'articolo 16 prevede che l'eventuale revisione del sistema delineato dagli articoli 14 e 15 sia sottoposta alla valutazione di un'apposita commissione paritetica.

L'articolo 17 stabilisce che gli assegni corrisposti dall'Associazione, dalle cappellanie e dalle congregazioni per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto siano equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

L'articolo 18 riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati in Italia, secondo il rito anglicano, davanti a ministri di culto della Chiesa d'Inghilterra in possesso della cittadinanza italiana e residenti o domiciliati in Italia, previa pubblicazioni nella casa comunale, con il nulla osta dell'ufficiale dello stato civile e a condizione che il relativo atto sia trascritto nei registri dello stato civile.

L'articolo 19 sancisce che con l'entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa cesseranno di avere efficacia e applicabilità, nei riguardi dell'Associazione e degli enti confessionali che ne fanno parte, la legge n. 1159 del 1929, recante disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato, e il relativo regolamento di attuazione.

L'articolo 20 dispone che siano promosse opportune intese tra le parti in caso di modifiche dell'intesa e in caso di iniziative legislative concernenti le materie disciplinate dall'intesa stessa.

L'articolo 21 stabilisce che ogni eventuale modifica dello statuto dell'Associazione sia tempestivamente comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'interno.

Infine, l'articolo 22 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. XXVII, n. 18) Proposta di "Piano nazionale di ripresa e resilienza"

(Parere alle Commissioni 5ª e 14ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 marzo.

Il [PRESIDENTE](#), relatore, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, pubblicata in allegato, che recepisce le proposte formulate dai Gruppi.

Avendo potuto anticipare informalmente la proposta solo nella mattinata di oggi, chiede di conoscere l'orientamento della Commissione a esaminarla immediatamente, oppure in una seduta da convocare alle ore 19 o al più tardi domani, giovedì 25 marzo, in quanto le Commissioni 5ª e 14ª hanno già sollecitato l'espressione del parere.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che si possa procedere immediatamente alla discussione e votazione della proposta di parere.

Il senatore [TONINELLI](#) (*M5S*) chiede di riformulare l'osservazione di cui alla lettera c) come condizione. Ritiene indispensabile, infatti, prevedere una piattaforma digitale pubblica centralizzata, sulla quale gli enti coinvolti possano tempestivamente immettere i dati sullo stato di avanzamento dei progetti. Ciò consentirebbe alle amministrazioni centrali e periferiche, ai cittadini e alle associazioni di

accedere alle informazioni relative all'attuazione dei progetti inseriti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Si eviterebbe così la creazione di molteplici contenitori digitali che non dialogano tra loro, garantendo al tempo stesso *standard* omogenei di trasparenza e controllabilità, al fine di stimolare una competizione positiva tra i vari attori coinvolti, per esempio, nell'utilizzo della infrastruttura per la banda larga o il *wi-fi*.

Inoltre, ritiene che la condizione n. 4 debba essere riferita a tutte le forze dell'ordine e non soltanto ai "Corpi di polizia".

Il [PRESIDENTE](#) propone di sostituire la parola "Corpi" con l'altra "Forze", in modo da ricomprendere tutte le forze dell'ordine.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) rileva che l'espressione "Corpi di polizia" si riferisce solo alle forze dell'ordine che dipendono dal Ministero dell'interno, per evitare ingerenze nelle competenze di altre Commissioni.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che sono di competenza della Commissione affari costituzionali le questioni relative a tutte le forze dell'ordine impegnate nel mantenimento dell'ordine pubblico.

In qualità di relatore, accogliendo le proposte avanzate dal senatore Toninelli, riformula l'osservazione di cui alla lettera *c*) come condizione e, alla condizione n. 4, sostituisce le parole: "dei Corpi di polizia e dei vigili del fuoco" con le altre: " delle Forze di polizia e del Corpo dei vigili del fuoco".

Previa dichiarazione di voto contraria del senatore [TOTARO](#) (*FdI*), accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, come modificata, pubblicata in allegato.

La seduta termina alle ore 16,10.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL *Doc. XXVII, N. 18*

La Commissione, esaminato l'atto in titolo, premesso che:

il piano risponde all'iniziativa *Next Generation EU* (NGEU), proposta dalla Commissione europea, approvata dal Consiglio europeo il 21 luglio 2020 e istituita dal Regolamento (UE) 2020/2094;

la presentazione del Piano segue le Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sulle quali questa Commissione ha espresso parere il 7 ottobre 2020;

il Piano è stato presentato dal precedente Governo e il nuovo Esecutivo, pur avendo preannunciato modifiche, ha ritenuto preferibile attendere le indicazioni del Parlamento prima di procedere alla revisione del Piano;

successivamente il Governo ha trasmesso anche le note tecniche dettagliate, in lingua inglese, sottoposte alla Commissione europea unitamente al Piano;

questa Commissione, pur nella consapevolezza che verranno apportate modifiche, non può che pronunciarsi sui testi trasmessi, anche alla luce del parere che fu espresso sulle Linee guida, considerato che:

con riferimento agli aspetti di specifico interesse della Commissione affari costituzionali, si segnala la missione "digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura", le cui risorse ammontano a 46,3

miliardi di euro (pari al 21 per cento del totale). Di questi, 11,75 miliardi sono destinati alla digitalizzazione, innovazione e sicurezza della pubblica amministrazione;

nel complesso, si intende favorire l'innovazione e la trasformazione digitale del settore pubblico, dotandolo di infrastrutture moderne, interoperabili e sicure;

un primo gruppo di interventi riguarda le infrastrutture digitali e la *cyber security*, con specifico riguardo alla razionalizzazione e al consolidamento delle infrastrutture esistenti in un nuovo modello di *cloud* per la pubblica amministrazione. Si favorisce, ad esempio, lo sviluppo di un'infrastruttura ad alta affidabilità localizzata sul territorio nazionale per la razionalizzazione e il consolidamento dei Data Center di Tipo B della PA centrale e il rafforzamento in chiave green dei Data Center di Tipo A, al fine di superare l'attuale frammentarietà degli *asset* infrastrutturali IT e di consentire l'erogazione di servizi digitali in sicurezza;

ulteriori investimenti sono destinati al trattamento dei dati e delle informazioni, con particolare riguardo agli strumenti che consentano la piena interoperabilità e condivisione delle informazioni, secondo il principio dell'*once only*;

particolare attenzione è rivolta anche allo sviluppo dei servizi digitali in favore dei cittadini e delle imprese, quali identità digitale, firma elettronica, strumenti di pagamento digitale e piattaforma notifiche;

nell'ambito del processo di innovazione della pubblica amministrazione, alcune linee di intervento riguardano la semplificazione delle procedure di reclutamento del personale, il rafforzamento delle competenze digitali dei dipendenti pubblici, la semplificazione delle procedure amministrative e la digitalizzazione dei processi, nonché la realizzazione di poli tecnologici territoriali delle pubbliche amministrazioni (PTA), anche al fine di favorire lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile;

nell'ambito della Missione n. 5, e in particolare nella componente "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", al fine di migliorare le condizioni di vita delle comunità più vulnerabili e nelle zone emarginate, particolare attenzione viene dedicata a interventi di rigenerazione urbana e al recupero del degrado sociale e ambientale;

sempre nell'ambito della Missione n. 5, "Inclusione e coesione", al fine di sostenere l'*empowerment* femminile e il contrasto delle disuguaglianze di genere, nonché il riequilibrio territoriale e lo sviluppo del Mezzogiorno e delle aree interne, viene dato particolare rilievo alle politiche rivolte ad accompagnare le transizioni occupazionali e a favorire l'aumento dell'occupazione e l'imprenditorialità femminile, con l'obiettivo in particolare di agevolare l'indipendenza economica delle donne;

le famiglie e le donne italiane, soprattutto in questo momento di difficoltà, chiedono alle istituzioni riforme strutturali e pragmatiche che mettano al centro i temi del merito, dell'indipendenza economica, del potenziamento dei servizi e del sostegno alla famiglia, alla natalità e alla genitorialità;

la promozione della parità di genere e la lotta alle discriminazioni fondate sul sesso consentono di contrastare anche il grave fenomeno della violenza contro le donne;

a causa di profonde mutazioni sociali in corso negli ultimi decenni a cui è sottoposto il nostro Paese, numerose zone sono state interessate da gravi fenomeni di degrado, illegalità e deviazione verso la criminalità, con evidenti ripercussioni negative sul tessuto sociale ed economico delle comunità locali ed anche sul futuro raggiungimento degli obiettivi prefissati dal presente Piano;

preso atto favorevolmente dell'intenzione del Governo di avviare un vasto programma di reclutamento che consenta di riprendere meccanismi normali di ricambio del personale della Pubblica Amministrazione,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti condizioni:

1. occorre integrare il suddetto Piano, entro il termine previsto per l'invio alla Commissione Europea, conformemente alle linee programmatiche di azione politica tracciate dal Presidente del Consiglio nelle Comunicazioni rese al Senato in data 17 febbraio 2021 e approvate con mozione di fiducia n. 1-00320;
2. sul piano dell'efficiente allocazione delle risorse, considerato che gli enti locali, in particolar

modo i comuni, rappresentano i principali investitori pubblici, nonché i principali destinatari delle politiche di efficientamento e rigenerazione, coesione sociale e territoriale individuate dal Piano, si rileva la necessità di una semplificazione degli adempimenti burocratici indispensabili per l'assegnazione delle risorse. Si ritiene fondamentale un costante e mirato confronto con gli enti locali per una condivisione e una valutazione dell'impatto delle specifiche misure previste dal Piano;

3. è necessario prevedere specifici interventi di riqualificazione delle zone più colpite da fenomeni di profonda mutazione sociale e degrado al fine di prevenire e contrastare gravi fenomeni di illegalità e deviazione verso la criminalità;

4. occorre garantire il completamento dei lavori di recupero e ristrutturazione dei complessi edilizi nonché la realizzazione di nuovi edifici da destinare all'alloggio, attività e istruzione dei Corpi di polizia e dei vigili del fuoco anche in un'ottica di efficientamento energetico e di riqualificazione edilizia nonché per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità, attività indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi di qualità, sicurezza e sviluppo delle aree del nostro Paese indicati nel sopracitato Piano;

5. nella prospettiva di una maggiore coesione sociale e territoriale, considerate quali obiettivi preminenti per l'effettiva ripresa e resilienza del Paese, al fine di ridurre il divario, anche di carattere digitale, tra le differenti aree territoriali e colmare lo svantaggio che alcune aree, in particolare quelle montane e quelle interne, vivono, nonché per contrastare il fenomeno dello spopolamento di alcuni comuni italiani, si ritiene indispensabile agire con interventi ed investimenti mirati, partendo dalla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

6. è necessario avviare un processo di riforma strutturale delle attuali politiche in materia di parità di genere ispirato ai principi fondamentali della valorizzazione del merito e della parità di condizioni competitive tra i generi, programmando anche progetti e linee di intervento finalizzate alla riduzione della differenza salariale di genere e del tasso di precarizzazione del lavoro femminile e assicurando condizioni di parità nell'accesso alla formazione, alla specializzazione e all'acquisizione delle competenze, nonché favorendo la conciliazione e condivisione tra attività lavorativa e vita privata anche attraverso il potenziamento e l'equa ripartizione dei congedi parentali obbligatori tra uomo e donna e la riunificazione e sburocratizzazione degli strumenti di welfare familiare, a partire dall'assegno unico per i figli;

7. è importante agire con una visione complessiva che veda la parità di genere come obiettivo trasversale, intervenendo quindi anche a garanzia di un sostegno strutturale all'occupazione femminile, sostenendo anche l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro delle tante donne vittime di violenza, e all'imprenditoria femminile, favorendo la costituzione di nuove realtà imprenditoriali e l'ammodernamento strutturale, digitale e tecnologico di quelle esistenti, assicurando investimenti nelle infrastrutture sociali, incrementando l'offerta dei servizi garantiti a favore della famiglia e potenziando notevolmente la rete dei servizi educativi, delle scuole e dei poli dell'infanzia, sia sotto il profilo qualitativo, sia sotto il profilo quantitativo e sia, infine, dal punto di vista dell'equa distribuzione nel territorio;

8. occorre provvedere ad un attento monitoraggio degli effetti delle scelte politiche in materia di parità di genere, le quali devono essere dettagliatamente indicate nella versione definitiva del sopracitato PNRR, anche con specifico riferimento alle risorse destinate, valutando, nell'ambito della realizzazione del Piano, l'impatto di genere *ex ante*, *in itinere* ed *ex post* delle misure messe in atto,

e le seguenti osservazioni:

- a) è necessario prevedere che la banda larga e l'accesso ad Internet sia garantito su tutto il territorio nazionale, evitando zone bianche non coperte dal segnale con conseguente lesione del diritto all'informazione che, seppur non espressamente menzionato nella Costituzione repubblicana, è strettamente legato alla [libertà di manifestazione del pensiero](#) definita dall'articolo 21;
- b) nell'ambito del processo di modernizzazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione si

conferma la necessità di creare servizi e piattaforme sempre più interoperabili, nonché di realizzare sistemi proprietari al servizio di tutte le amministrazioni statali, regionali e locali, da utilizzare anche nell'ambito dei collegamenti da remoto, incluso lo *smart working*, tenendo conto degli inadeguati strumenti tecnologici utilizzati in tale ambito e garantendo la sicurezza dei dati trasmessi. Si rende pertanto necessaria, riconoscendo una competenza dello Stato sul coordinamento delle infrastrutture e piattaforme informatiche delle pubbliche amministrazioni, una infrastruttura fisica *cloud* nazionale su cui basare tali servizi e piattaforme e che garantisca un adeguato livello di protezione per i dati dei cittadini;

c) occorre creare una piattaforma digitale pubblica centralizzata, che raccolga tutti i dati relativi all'attuazione dei progetti del PNRR, mediante processi standardizzati e protocolli omogenei per i diversi livelli istituzionali coinvolti, allo scopo di garantire un elevato livello di trasparenza e controllabilità dei medesimi; nell'ambito della piattaforma, sui vari enti istituzionali coinvolti grava l'obbligo di rendicontazione generalizzato, con la previsione di un potere sostitutivo centrale, in caso di inerzia; i dati del monitoraggio, resi totalmente pubblici, previa anonimizzazione, in formato aperto, disaggregati, continuamente aggiornati, ben documentati e facilmente accessibili, non solo ai soggetti istituzionali, ma anche alle organizzazioni della società civile, ai ricercatori, ai media e ai cittadini, garantiscono un monitoraggio capillare dello stato di attuazione dei progetti;

d) è necessario immaginare una PA a misura di lavoratore e dei suoi diritti individuali, tramite l'adozione di un codice etico dello *smart working* con specifica considerazione dei tempi *extra* lavorativi (tra i quali impegni domestici e cura della famiglia) e in ottemperanza alla legge n. 81 del 2017 (stesse ore lavorative e giornate come da contratto nazionale), con l'obiettivo di:

(i) massimizzare la flessibilità del lavoro individuale,

(ii) concordare i momenti di lavoro «collettivo» (da tenersi in orari standard, rispettando la pausa pranzo, i weekend e le regole previste per il lavoro straordinario),

(iii) adottare sistemi trasparenti di misurazione degli obiettivi e della produttività al fine di valutare la *performance* sui risultati e non sul tempo impiegato (meno misurabile e non rilevante nel lavoro agile);

e) si ribadisce che un piano strutturale di digitalizzazione del Paese debba necessariamente passare attraverso una revisione e un'armonizzazione della normativa vigente in materia per evitare duplicazioni e aggravii burocratici e dando vita quindi a un testo unico della Pubblica amministrazione, scritto anche in funzione della sua applicazione, rispetto ai procedimenti, in modalità digitale e che fornisca il necessario raccordo tra le riforme già introdotte e le riforme, i progetti e gli investimenti previsti nell'ambito del Piano, che possa fornire gli strumenti normativi alla base di ogni intervento operativo e che sia frutto di una condivisione da parte dei soggetti a vario titolo coinvolti nel processo di trasformazione digitale;

f) al fine di garantire l'effettiva conclusione dei progetti del PNRR, delineare delle procedure semplificate, che prevedano Conferenze decisorie volte ad includere tutti i livelli territoriali e le amministrazioni coinvolte, al fine di adottare il provvedimento amministrativo;

g) occorre una complessiva visione digitale della pubblica amministrazione, introducendo la cittadinanza digitale per nascita, mediante strumenti e procedure che rendano effettiva la fruizione dei servizi della pubblica amministrazione da parte del cittadino e, in quest'ottica, creare servizi nativamente digitali che consentano, nel solco dei provvedimenti già adottati, di costituire un canale di comunicazione unitario tra il cittadino e le pubbliche amministrazioni, dando piena attuazione al principio detto "*once only*", che prevede che i cittadini e le imprese non debbano fornire certificazioni, attestazioni, dichiarazioni, atti o documenti di cui la pubblicazione amministrazione sia già in possesso, fornendo assistenza e supporto ai cittadini che, per ragioni di ordine culturale o sociale, non sono in condizione di accedere ai servizi digitali;

h) la modernizzazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione devono prevedere adeguate risorse sia per la formazione e l'aggiornamento del personale in servizio, sia, in particolar modo, per il reclutamento e l'assunzione stabile di nuove professionalità, anche al fine di riequilibrare il numero dei dipendenti nelle diverse amministrazioni locali a parità di utenti e di servizi resi, e rendere performanti le amministrazioni. In particolare, si dovrà reclutare una nuova dirigenza qualificata per progettare

procedure nativamente informatiche e invertire la politica di *outsourcing* delle competenze informatiche della pubblica amministrazione, che ha prodotto svuotamento di competenze e impedito il ricambio generazionale;

i) in particolare, al fine di raggiungere la transizione digitale della pubblica amministrazione, occorre prevedere un rinnovamento della dirigenza, anche attraverso la realizzazione di un programma attrattivo per giovani talenti, che abbiano necessariamente competenze scientifiche ed informatiche, in grado di reingegnerizzare le procedure e snellire i procedimenti attuativi dei programmi connessi al PNRR; rimodulare, al contempo, il sistema di valutazione dei dirigenti con parametri oggettivi ed affidabili, in modo tale che la valutazione della performance individuale sia collegata a quella organizzativa, e che gli utenti abbiano la possibilità, in qualità di percettori dei servizi amministrativi, di esprimere il loro grado di soddisfazione;

l) sempre in materia di P.A., è necessario incrementare la sua trasparenza nei confronti dei cittadini, in particolare:

(i) prevedendo sulla piattaforma aperta della PA esistente (dati.gov.it) il tracciamento obbligatorio di indicatori chiave della *performance* delle singole amministrazioni come, ad esempio, i tempi di attraversamento dei principali *use case* (ad es., rilascio Carta di identità, rilascio autorizzazioni),

(ii) garantendo trasparenza, pubblicità e comparabilità e aggiornamento periodico (ad es., ogni mese) delle informazioni, per incentivare comportamenti virtuosi da parte delle amministrazioni con *performance* negative, con la previsione di un obbligo per le amministrazioni di pubblicare il proprio *ranking* sui canali ufficiali (oltre che sulla piattaforma aperta della P.A.) e di pubblicare annualmente un *report* di sintesi della *performance*,

(iii) incentivando l'adozione rapida dei meccanismi di monitoraggio, da un lato vincolando gli incentivi diretti al miglioramento del servizio e, dall'altro, lavorando a una campagna di comunicazione al cittadino sulla disponibilità di questi dati e sulle modalità di fruizione dei principali servizi nel suo comune,

(iv) prevedendo l'attività di controllo dei dati, utilizzando anche verifiche a campione, in capo ad un ente centrale in grado di applicare penali in caso di non conformità;

m) bisogna valutare la possibilità per la pubblica amministrazione di concludere non solo contratti aventi ad oggetto prodotti e prestazioni, ma anche risultati preventivamente condivisi tra le parti contraenti, puntualmente identificati e misurati, attraverso indicatori di performance; in tal modo, gli operatori economici non assumono più solamente obbligazioni di mezzi, ma iniziano ad assumere obbligazioni di risultato, con ricadute positive in favore degli utenti finali;

n) al fine di sviluppare appieno la sinergia tra il pubblico e il privato e garantire, al contempo, la massima implementazione del principio dell'"*once only*" per le imprese, implementare un unico *hub* digitale nazionale per il dialogo tra imprese e Stato, in grado di utilizzare i dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni; in tal modo, le imprese possono beneficiare di un ambiente unico di dialogo con le amministrazioni coinvolte, in grado di fornire risposte e attestazioni certificate in tempo reale;

o) con riferimento alle misure a favore di una maggiore efficienza del sistema giudiziario, si conferma la necessità di includere nel Piano anche la giustizia amministrativa e contabile;

p) si ribadisce la necessità di prevedere, nell'ambito del Piano, misure a favore della pubblica sicurezza, sia volte ad accelerare il processo di digitalizzazione del comparto, sia volte a facilitare l'utilizzo di nuovi strumenti tecnologici e dell'intelligenza artificiale per operazioni di contrasto alla criminalità e di controllo del territorio e dei confini, bilanciando sempre le libertà personali, anche con piani di alfabetizzazione digitale della popolazione;

q) nell'ambito della Missione 1, Componente 1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella Pubblica amministrazione occorre specificare meglio, per ciascuna voce di spesa, le componenti di dettaglio i relativi tempi di attuazione, i soggetti coinvolti, le modalità di erogazione delle risorse a seconda dello stato di avanzamento dei lavori; in merito al programma per la realizzazione del Polo strategico nazionale, valutare se la decisione di stanziare 50 milioni di euro per la realizzazione di un

data center del Ministero dell'Interno non si ponga in contrasto, nel medio periodo, con la strategia *Cloud first* del Piano triennale dell'Informatica nella P.A., ed, in particolare, con la realizzazione del *Cloud Enablement Program*, che dovrà favorire l'aggregazione e la migrazione delle PA centrali e locali verso soluzioni *cloud*;

r) nell'ambito della voce di spesa 1.3 - Cittadinanza digitale, servizi e piattaforme abilitanti - della Missione 1, Componente 1, si garantisca il mantenimento delle risorse stanziare nel Piano, al fine di consentire la prosecuzione delle varie azioni messe in campo;

s) al fine di garantire il costante aggiornamento e l'interoperabilità delle piattaforme digitali nazionali, si preveda, nella fase della progettazione delle stesse, con specifico riguardo agli ambiti relativi all'istruzione e alla salute, il necessario coinvolgimento del Ministro dell'innovazione tecnologica e della transizione digitale e il rispetto di linee guida comuni;

t) al fine di favorire l'alfabetizzazione digitale di base ed avanzata della cittadinanza, si inserisca nell'ambito della creazione dei presidi territoriali già previsti nel PNRR, anche l'accesso gratuito alla cultura scientifica, mediante la realizzazione di spazi pubblici di sperimentazione scientifica e tecnica per i bambini, i giovani e le famiglie (spazi STEAM);

u) al fine di garantire un pieno sostegno alle donne vittime di violenza occorre rafforzare la rete dei servizi antiviolenza, aumentando il numero di centri antiviolenza e di case rifugio presenti sul territorio in rapporto alla popolazione, anche attraverso la messa a disposizione di beni demaniali per lo svolgimento delle loro attività. In particolare, è necessaria una revisione dei requisiti minimi di accreditamento dei centri antiviolenza e, più in generale, del sistema integrato di *governance* e di finanziamento dei servizi antiviolenza;

v) nell'ottica di un approccio integrato, diretto ad attivare contemporaneamente più strategie di azione per il contrasto della violenza, occorre promuovere l'attuazione di percorsi di rieducazione degli uomini maltrattanti, mediante il potenziamento del ruolo dei centri di ascolto/trattamento per uomini autori di azioni violente nelle relazioni domestiche e/o di genere, assicurandone una omogenea presenza sul territorio nazionale;

z) si richiama ancora una volta l'importanza che il Governo attui il Piano nazionale di ripresa e resilienza in costante raccordo con le Camere, consentendo alle Commissioni competenti di esprimersi al riguardo in tutte le fasi del processo: in particolare, si auspica che si avvii un processo che porti ad individuare il metodo migliore perché il Parlamento svolga il processo di valutazione d'impatto delle politiche previste dal Piano, in stretta collaborazione con il Governo ed in piena sintonia con la più ampia comunità nazionale di rappresentanze sociali ed economiche, nonché accademiche e scientifiche.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL *Doc. XXVII*, N. 18

La Commissione, esaminato l'atto in titolo, premesso che:

il piano risponde all'iniziativa *Next Generation EU* (NGEU), proposta dalla Commissione europea, approvata dal Consiglio europeo il 21 luglio 2020 e istituita dal Regolamento (UE) 2020/2094;

la presentazione del Piano segue le Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sulle quali questa Commissione ha espresso parere il 7 ottobre 2020;

il Piano è stato presentato dal precedente Governo e il nuovo Esecutivo, pur avendo preannunciato modifiche, ha ritenuto preferibile attendere le indicazioni del Parlamento prima di procedere alla revisione del Piano;

successivamente il Governo ha trasmesso anche le note tecniche dettagliate, in lingua inglese, sottoposte alla Commissione europea unitamente al Piano;

questa Commissione, pur nella consapevolezza che verranno apportate modifiche, non può che

pronunciarsi sui testi trasmessi, anche alla luce del parere che fu espresso sulle Linee guida, considerato che:

con riferimento agli aspetti di specifico interesse della Commissione affari costituzionali, si segnala la missione "digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura", le cui risorse ammontano a 46,3 miliardi di euro (pari al 21 per cento del totale). Di questi, 11,75 miliardi sono destinati alla digitalizzazione, innovazione e sicurezza della pubblica amministrazione;

nel complesso, si intende favorire l'innovazione e la trasformazione digitale del settore pubblico, dotandolo di infrastrutture moderne, interoperabili e sicure;

un primo gruppo di interventi riguarda le infrastrutture digitali e la *cyber security*, con specifico riguardo alla razionalizzazione e al consolidamento delle infrastrutture esistenti in un nuovo modello di *cloud* per la pubblica amministrazione. Si favorisce, ad esempio, lo sviluppo di un'infrastruttura ad alta affidabilità localizzata sul territorio nazionale per la razionalizzazione e il consolidamento dei Data Center di Tipo B della PA centrale e il rafforzamento in chiave green dei Data Center di Tipo A, al fine di superare l'attuale frammentarietà degli *asset* infrastrutturali IT e di consentire l'erogazione di servizi digitali in sicurezza;

ulteriori investimenti sono destinati al trattamento dei dati e delle informazioni, con particolare riguardo agli strumenti che consentano la piena interoperabilità e condivisione delle informazioni, secondo il principio dell'*once only*;

particolare attenzione è rivolta anche allo sviluppo dei servizi digitali in favore dei cittadini e delle imprese, quali identità digitale, firma elettronica, strumenti di pagamento digitale e piattaforma notifiche;

nell'ambito del processo di innovazione della pubblica amministrazione, alcune linee di intervento riguardano la semplificazione delle procedure di reclutamento del personale, il rafforzamento delle competenze digitali dei dipendenti pubblici, la semplificazione delle procedure amministrative e la digitalizzazione dei processi, nonché la realizzazione di poli tecnologici territoriali delle pubbliche amministrazioni (PTA), anche al fine di favorire lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile;

nell'ambito della Missione n. 5, e in particolare nella componente "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", al fine di migliorare le condizioni di vita delle comunità più vulnerabili e nelle zone emarginate, particolare attenzione viene dedicata a interventi di rigenerazione urbana e al recupero del degrado sociale e ambientale;

sempre nell'ambito della Missione n. 5, "Inclusione e coesione", al fine di sostenere l'*empowerment* femminile e il contrasto delle disuguaglianze di genere, nonché il riequilibrio territoriale e lo sviluppo del Mezzogiorno e delle aree interne, viene dato particolare rilievo alle politiche rivolte ad accompagnare le transizioni occupazionali e a favorire l'aumento dell'occupazione e l'imprenditorialità femminile, con l'obiettivo in particolare di agevolare l'indipendenza economica delle donne;

le famiglie e le donne italiane, soprattutto in questo momento di difficoltà, chiedono alle istituzioni riforme strutturali e pragmatiche che mettano al centro i temi del merito, dell'indipendenza economica, del potenziamento dei servizi e del sostegno alla famiglia, alla natalità e alla genitorialità;

la promozione della parità di genere e la lotta alle discriminazioni fondate sul sesso consentono di contrastare anche il grave fenomeno della violenza contro le donne;

a causa di profonde mutazioni sociali in corso negli ultimi decenni a cui è sottoposto il nostro Paese, numerose zone sono state interessate da gravi fenomeni di degrado, illegalità e deviazione verso la criminalità, con evidenti ripercussioni negative sul tessuto sociale ed economico delle comunità locali ed anche sul futuro raggiungimento degli obiettivi prefissati dal presente Piano;

preso atto favorevolmente dell'intenzione del Governo di avviare un vasto programma di reclutamento che consenta di riprendere meccanismi normali di ricambio del personale della Pubblica Amministrazione,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti condizioni:

9. occorre integrare il suddetto Piano, entro il termine previsto per l'invio alla Commissione Europea, conformemente alle linee programmatiche di azione politica tracciate dal Presidente del

Consiglio nelle Comunicazioni rese al Senato in data 17 febbraio 2021 e approvate con mozione di fiducia n. 1-00320;

10. sul piano dell'efficiente allocazione delle risorse, considerato che gli enti locali, in particolar modo i comuni, rappresentano i principali investitori pubblici, nonché i principali destinatari delle politiche di efficientamento e rigenerazione, coesione sociale e territoriale individuate dal Piano, si rileva la necessità di una semplificazione degli adempimenti burocratici indispensabili per l'assegnazione delle risorse. Si ritiene fondamentale un costante e mirato confronto con gli enti locali per una condivisione e una valutazione dell'impatto delle specifiche misure previste dal Piano;

11. è necessario prevedere specifici interventi di riqualificazione delle zone più colpite da fenomeni di profonda mutazione sociale e degrado al fine di prevenire e contrastare gravi fenomeni di illegalità e deviazione verso la criminalità;

12. occorre garantire il completamento dei lavori di recupero e ristrutturazione dei complessi edilizi nonché la realizzazione di nuovi edifici da destinare all'alloggio, attività e istruzione delle Forze di polizia e del Corpo dei vigili del fuoco anche in un'ottica di efficientamento energetico e di riqualificazione edilizia nonché per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità, attività indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi di qualità, sicurezza e sviluppo delle aree del nostro Paese indicati nel sopracitato Piano;

13. nella prospettiva di una maggiore coesione sociale e territoriale, considerate quali obiettivi preminenti per l'effettiva ripresa e resilienza del Paese, al fine di ridurre il divario, anche di carattere digitale, tra le differenti aree territoriali e colmare lo svantaggio che alcune aree, in particolare quelle montane e quelle interne, vivono, nonché per contrastare il fenomeno dello spopolamento di alcuni comuni italiani, si ritiene indispensabile agire con interventi ed investimenti mirati, partendo dalla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

14. occorre creare una piattaforma digitale pubblica centralizzata, che raccolga tutti i dati relativi all'attuazione dei progetti del PNRR, mediante processi standardizzati e protocolli omogenei per i diversi livelli istituzionali coinvolti, allo scopo di garantire un elevato livello di trasparenza e controllabilità dei medesimi; nell'ambito della piattaforma, sui vari enti istituzionali coinvolti grava l'obbligo di rendicontazione generalizzato, con la previsione di un potere sostitutivo centrale, in caso di inerzia; i dati del monitoraggio, resi totalmente pubblici, previa anonimizzazione, in formato aperto, disaggregati, continuamente aggiornati, ben documentati e facilmente accessibili, non solo ai soggetti istituzionali, ma anche alle organizzazioni della società civile, ai ricercatori, ai media e ai cittadini, garantiscono un monitoraggio capillare dello stato di attuazione dei progetti;

15. è necessario avviare un processo di riforma strutturale delle attuali politiche in materia di parità di genere ispirato ai principi fondamentali della valorizzazione del merito e della parità di condizioni competitive tra i generi, programmando anche progetti e linee di intervento finalizzate alla riduzione della differenza salariale di genere e del tasso di precarizzazione del lavoro femminile e assicurando condizioni di parità nell'accesso alla formazione, alla specializzazione e all'acquisizione delle competenze, nonché favorendo la conciliazione e condivisione tra attività lavorativa e vita privata anche attraverso il potenziamento e l'equa ripartizione dei congedi parentali obbligatori tra uomo e donna e la riunificazione e sburocratizzazione degli strumenti di welfare familiare, a partire dall'assegno unico per i figli;

16. è importante agire con una visione complessiva che veda la parità di genere come obiettivo trasversale, intervenendo quindi anche a garanzia di un sostegno strutturale all'occupazione femminile, sostenendo anche l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro delle tante donne vittime di violenza, e all'imprenditoria femminile, favorendo la costituzione di nuove realtà imprenditoriali e l'ammodernamento strutturale, digitale e tecnologico di quelle esistenti, assicurando investimenti nelle infrastrutture sociali, incrementando l'offerta dei servizi garantiti a favore della famiglia e potenziando notevolmente la rete dei servizi educativi, delle scuole e dei poli dell'infanzia, sia sotto il profilo qualitativo, sia sotto il profilo quantitativo e sia, infine, dal punto di vista dell'equa distribuzione nel territorio;

17. occorre provvedere ad un attento monitoraggio degli effetti delle scelte politiche in materia di parità di genere, le quali devono essere dettagliatamente indicate nella versione definitiva del sopracitato PNRR, anche con specifico riferimento alle risorse destinate, valutando, nell'ambito della realizzazione del Piano, l'impatto di genere *ex ante*, *in itinere* ed *ex post* delle misure messe in atto,

e le seguenti osservazioni:

- j) è necessario prevedere che la banda larga e l'accesso ad Internet sia garantito su tutto il territorio nazionale, evitando zone bianche non coperte dal segnale con conseguente lesione del diritto all'informazione che, seppur non espressamente menzionato nella Costituzione repubblicana, è strettamente legato alla [libertà di manifestazione del pensiero](#) definita dall'articolo 21;
- k) nell'ambito del processo di modernizzazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione si conferma la necessità di creare servizi e piattaforme sempre più interoperabili, nonché di realizzare sistemi proprietari al servizio di tutte le amministrazioni statali, regionali e locali, da utilizzare anche nell'ambito dei collegamenti da remoto, incluso lo *smart working*, tenendo conto degli inadeguati strumenti tecnologici utilizzati in tale ambito e garantendo la sicurezza dei dati trasmessi. Si rende pertanto necessaria, riconoscendo una competenza dello Stato sul coordinamento delle infrastrutture e piattaforme informatiche delle pubbliche amministrazioni, una infrastruttura fisica *cloud* nazionale su cui basare tali servizi e piattaforme e che garantisca un adeguato livello di protezione per i dati dei cittadini;
- l) è necessario immaginare una PA a misura di lavoratore e dei suoi diritti individuali, tramite l'adozione di un codice etico dello *smart working* con specifica considerazione dei tempi *extra* lavorativi (tra i quali impegni domestici e cura della famiglia) e in ottemperanza alla legge n. 81 del 2017 (stesse ore lavorative e giornate come da contratto nazionale), con l'obiettivo di:
- (i) massimizzare la flessibilità del lavoro individuale,
 - (ii) concordare i momenti di lavoro «collettivo» (da tenersi in orari standard, rispettando la pausa pranzo, i weekend e le regole previste per il lavoro straordinario),
 - (iii) adottare sistemi trasparenti di misurazione degli obiettivi e della produttività al fine di valutare la *performance* sui risultati e non sul tempo impiegato (meno misurabile e non rilevante nel lavoro agile);
- m) si ribadisce che un piano strutturale di digitalizzazione del Paese debba necessariamente passare attraverso una revisione e un'armonizzazione della normativa vigente in materia per evitare duplicazioni e aggravii burocratici e dando vita quindi a un testo unico della Pubblica amministrazione, scritto anche in funzione della sua applicazione, rispetto ai procedimenti, in modalità digitale e che fornisca il necessario raccordo tra le riforme già introdotte e le riforme, i progetti e gli investimenti previsti nell'ambito del Piano, che possa fornire gli strumenti normativi alla base di ogni intervento operativo e che sia frutto di una condivisione da parte dei soggetti a vario titolo coinvolti nel processo di trasformazione digitale;
- n) al fine di garantire l'effettiva conclusione dei progetti del PNRR, delineare delle procedure semplificate, che prevedano Conferenze decisorie volte ad includere tutti i livelli territoriali e le amministrazioni coinvolte, al fine di adottare il provvedimento amministrativo;
- o) occorre una complessiva visione digitale della pubblica amministrazione, introducendo la cittadinanza digitale per nascita, mediante strumenti e procedure che rendano effettiva la fruizione dei servizi della pubblica amministrazione da parte del cittadino e, in quest'ottica, creare servizi nativamente digitali che consentano, nel solco dei provvedimenti già adottati, di costituire un canale di comunicazione unitario tra il cittadino e le pubbliche amministrazioni, dando piena attuazione al principio detto "*once only*", che prevede che i cittadini e le imprese non debbano fornire certificazioni, attestazioni, dichiarazioni, atti o documenti di cui la pubblicazione amministrazione sia già in possesso, fornendo assistenza e supporto ai cittadini che, per ragioni di ordine culturale o sociale, non sono in condizione di accedere ai servizi digitali;
- p) la modernizzazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione devono prevedere adeguate risorse sia per la formazione e l'aggiornamento del personale in servizio, sia, in particolar modo, per il

reclutamento e l'assunzione stabile di nuove professionalità, anche al fine di riequilibrare il numero dei dipendenti nelle diverse amministrazioni locali a parità di utenti e di servizi resi, e rendere performanti le amministrazioni. In particolare, si dovrà reclutare una nuova dirigenza qualificata per progettare procedure nativamente informatiche e invertire la politica di *outsourcing* delle competenze informatiche della pubblica amministrazione, che ha prodotto svuotamento di competenze e impedito il ricambio generazionale;

q) in particolare, al fine di raggiungere la transizione digitale della pubblica amministrazione, occorre prevedere un rinnovamento della dirigenza, anche attraverso la realizzazione di un programma attrattivo per giovani talenti, che abbiano necessariamente competenze scientifiche ed informatiche, in grado di reingegnerizzare le procedure e snellire i procedimenti attuativi dei programmi connessi al PNRR; rimodulare, al contempo, il sistema di valutazione dei dirigenti con parametri oggettivi ed affidabili, in modo tale che la valutazione della performance individuale sia collegata a quella organizzativa, e che gli utenti abbiano la possibilità, in qualità di percettori dei servizi amministrativi, di esprimere il loro grado di soddisfazione;

r) sempre in materia di P.A., è necessario incrementare la sua trasparenza nei confronti dei cittadini, in particolare:

(v) prevedendo sulla piattaforma aperta della PA esistente (dati.gov.it) il tracciamento obbligatorio di indicatori chiave della *performance* delle singole amministrazioni come, ad esempio, i tempi di attraversamento dei principali *use case* (ad es., rilascio Carta di identità, rilascio autorizzazioni),

(vi) garantendo trasparenza, pubblicità e comparabilità e aggiornamento periodico (ad es., ogni mese) delle informazioni, per incentivare comportamenti virtuosi da parte delle amministrazioni con *performance* negative, con la previsione di un obbligo per le amministrazioni di pubblicare il proprio *ranking* sui canali ufficiali (oltre che sulla piattaforma aperta della P.A.) e di pubblicare annualmente un *report* di sintesi della *performance*,

(vii) incentivando l'adozione rapida dei meccanismi di monitoraggio, da un lato vincolando gli incentivi diretti al miglioramento del servizio e, dall'altro, lavorando a una campagna di comunicazione al cittadino sulla disponibilità di questi dati e sulle modalità di fruizione dei principali servizi nel suo comune,

(viii) prevedendo l'attività di controllo dei dati, utilizzando anche verifiche a campione, in capo ad un ente centrale in grado di applicare penali in caso di non conformità;

w) bisogna valutare la possibilità per la pubblica amministrazione di concludere non solo contratti aventi ad oggetto prodotti e prestazioni, ma anche risultati preventivamente condivisi tra le parti contraenti, puntualmente identificati e misurati, attraverso indicatori di performance; in tal modo, gli operatori economici non assumono più solamente obbligazioni di mezzi, ma iniziano ad assumere obbligazioni di risultato, con ricadute positive in favore degli utenti finali;

x) al fine di sviluppare appieno la sinergia tra il pubblico e il privato e garantire, al contempo, la massima implementazione del principio dell'"*once only*" per le imprese, implementare un unico *hub* digitale nazionale per il dialogo tra imprese e Stato, in grado di utilizzare i dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni; in tal modo, le imprese possono beneficiare di un ambiente unico di dialogo con le amministrazioni coinvolte, in grado di fornire risposte e attestazioni certificate in tempo reale;

y) con riferimento alle misure a favore di una maggiore efficienza del sistema giudiziario, si conferma la necessità di includere nel Piano anche la giustizia amministrativa e contabile;

z) si ribadisce la necessità di prevedere, nell'ambito del Piano, misure a favore della pubblica sicurezza, sia volte ad accelerare il processo di digitalizzazione del comparto, sia volte a facilitare l'utilizzo di nuovi strumenti tecnologici e dell'intelligenza artificiale per operazioni di contrasto alla criminalità e di controllo del territorio e dei confini, bilanciando sempre le libertà personali, anche con piani di alfabetizzazione digitale della popolazione;

aa) nell'ambito della Missione 1, Componente 1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella Pubblica amministrazione occorre specificare meglio, per ciascuna voce di spesa, le componenti di

dettaglio i relativi tempi di attuazione, i soggetti coinvolti, le modalità di erogazione delle risorse a seconda dello stato di avanzamento dei lavori; in merito al programma per la realizzazione del Polo strategico nazionale, valutare se la decisione di stanziare 50 milioni di euro per la realizzazione di un data center del Ministero dell'Interno non si ponga in contrasto, nel medio periodo, con la strategia *Cloud first* del Piano triennale dell'Informatica nella P.A., ed, in particolare, con la realizzazione del *Cloud Enablement Program*, che dovrà favorire l'aggregazione e la migrazione delle PA centrali e locali verso soluzioni *cloud*;

bb) nell'ambito della voce di spesa 1.3 - Cittadinanza digitale, servizi e piattaforme abilitanti - della Missione 1, Componente 1, si garantisca il mantenimento delle risorse stanziare nel Piano, al fine di consentire la prosecuzione delle varie azioni messe in campo;

cc) al fine di garantire il costante aggiornamento e l'interoperabilità delle piattaforme digitali nazionali, si preveda, nella fase della progettazione delle stesse, con specifico riguardo agli ambiti relativi all'istruzione e alla salute, il necessario coinvolgimento del Ministro dell'innovazione tecnologica e della transizione digitale e il rispetto di linee guida comuni;

dd) al fine di favorire l'alfabetizzazione digitale di base ed avanzata della cittadinanza, si inserisca nell'ambito della creazione dei presidi territoriali già previsti nel PNRR, anche l'accesso gratuito alla cultura scientifica, mediante la realizzazione di spazi pubblici di sperimentazione scientifica e tecnica per i bambini, i giovani e le famiglie (spazi STEAM);

ee) al fine di garantire un pieno sostegno alle donne vittime di violenza occorre rafforzare la rete dei servizi anti violenza, aumentando il numero di centri anti violenza e di case rifugio presenti sul territorio in rapporto alla popolazione, anche attraverso la messa a disposizione di beni demaniali per lo svolgimento delle loro attività. In particolare, è necessaria una revisione dei requisiti minimi di accreditamento dei centri anti violenza e, più in generale, del sistema integrato di *governance* e di finanziamento dei servizi anti violenza;

ff) nell'ottica di un approccio integrato, diretto ad attivare contemporaneamente più strategie di azione per il contrasto della violenza, occorre promuovere l'attuazione di percorsi di rieducazione degli uomini maltrattanti, mediante il potenziamento del ruolo dei centri di ascolto/trattamento per uomini autori di azioni violente nelle relazioni domestiche e/o di genere, assicurandone una omogenea presenza sul territorio nazionale;

gg) si richiama ancora una volta l'importanza che il Governo attui il Piano nazionale di ripresa e resilienza in costante raccordo con le Camere, consentendo alle Commissioni competenti di esprimersi al riguardo in tutte le fasi del processo: in particolare, si auspica che si avvii un processo che porti ad individuare il metodo migliore perché il Parlamento svolga il processo di valutazione d'impatto delle politiche previste dal Piano, in stretta collaborazione con il Governo ed in piena sintonia con la più ampia comunità nazionale di rappresentanze sociali ed economiche, nonché accademiche e scientifiche.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [2120](#)

G/2120/1/1

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Pavanelli](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021;

premessi che:

l'articolo 3 reca delle disposizioni relative alle modalità di svolgimento delle operazioni di votazione e scrutinio;

considerato che:

il differimento delle elezioni in due giornate tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021 comporterà molto probabilmente l'interruzione dell'attività didattica a causa dello scarso numero di sedi alternative agli edifici scolastici da destinare a seggi elettorali;

sul territorio nazionale solo il 12 per cento dei 61.562 seggi elettorali non si trova all'interno di edifici scolastici. In particolare, sono destinati alla didattica circa il 75 per cento degli edifici che ospitano uno o più seggi;

nelle scorse settimane il Viminale ha già fatto pervenire ai prefetti una circolare volta a sensibilizzare i sindaci in merito alle esigenze di individuare il maggior numero di immobili diversi dagli edifici scolastici da adibire a seggi;

considerato, inoltre, che:

il gruppo di lavoro istituito presso il Ministero dell'interno ha individuato, in via esemplificativa, alcune tipologie di edifici che potrebbero ospitare sezioni elettorali, quali uffici comunali e sale consiliari, biblioteche e sale di lettura, palestre e impianti sportivi;

impegna il Governo a:

rafforzare la campagna di individuazione di strutture pubbliche e luoghi alternativi agli edifici scolastici per la costituzione dei seggi elettorali al fine di non recare ulteriori disagi all'espletamento delle attività didattiche ed incentivare i comuni in tal senso prevedendo delle misure ad hoc.

Art. 1

1.1

[Gallone](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I comuni che, successivamente all'ultimo censimento della popolazione effettuato dall'Istat, hanno avuto una significativa variazione della popolazione, secondo i parametri stabiliti dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante " Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400", provvedono a comunicare i nuovi dati censuari prima dello svolgimento delle elezioni amministrative del 2021.»

1.2

[Gasparri](#), [Vitali](#), [Schifani](#), [Fazzone](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "il primo semestre" sono sostituite dalle seguenti: "i primi otto mesi"».

1.3

[Valente](#), [Ferrari](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. All'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "il primo semestre" sono sostituite dalle seguenti: "i primi otto mesi".

1.4

[De Petris](#), [Ruotolo](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge, le parole: "il primo semestre" sono sostituite dalle seguenti: "i primi otto

mesi".».

1.5

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In considerazione del permanere del quadro epidemiologico e per contenere il rischio di contagio da Covid-19 connesso alla convocazione di assemblee indette per procedere a votazioni, i termini di cui ai commi 4-novies e 4-decies dell'articolo 1 del decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159, si intendono posticipati al 31 ottobre 2021.».

1.6

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Lanzi](#), [Naturale](#), [Ferrara](#)

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«2-bis. Le elezioni per il rinnovo dei consigli di amministrazione dei consorzi di bonifica di cui al Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono differite al periodo che intercorre tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021.

2-ter. Le elezioni di cui al comma precedente possono avvenire secondo modalità telematiche, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione al voto. Gli organi di amministrazione stabiliscono, con proprio regolamento da adottare secondo quanto previsto dai rispettivi statuti, entro 30 giorni antecedenti la data di indizione delle elezioni, le modalità di espressione del voto a distanza e le procedure di insediamento degli organi.

2-quater. Fino alla data di insediamento dei nuovi organi eletti ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter, è prorogata la durata dei consigli di amministrazione uscenti e sono fatti salvi i relativi atti emanati.».

1.0.1

[Lanzi](#), [Garruti](#), [Mantovani](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [D'Angelo](#), [Gallicchio](#), [Naturale](#), [Pavanelli](#), [Piarulli](#), [Presutto](#), [Donno](#), [Vaccaro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis

(Modifiche all'articolo 25 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di rappresentante di lista)

1. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: "precedente l'elezione," sono inserite le seguenti: "anche mediante indirizzo di posta elettronica certificata,";

b) dopo il primo comma è inserito il seguente: "L'autenticazione di cui al primo periodo del comma precedente non è necessaria nel caso in cui l'atto sia stato firmato elettronicamente dal delegato di cui all'articolo 20 e il documento trasmesso a mezzo posta elettronica certificata."».

Art. 2

2.1

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis: Al fine di un coordinamento delle disposizioni in materia di elezioni comunali per l'anno 2021 volto a garantire la partecipazione e la validità delle votazioni nonostante la situazione emergenziale e le connesse previsioni eccezionali, all'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera i), la parola: "1.000" e` sostituita dalla seguente: "500";

b) al comma 1, dopo la lettera i), e` aggiunta la seguente:

" i-bis) da non meno del 5 per cento e da non piu` del 10 per cento degli abitanti, con

arrotondamento all'unità più prossima, nei comuni con popolazione inferiore a 500 abitanti »;

c) il comma 2 è abrogato».

2.2

[Vitali](#), [Schifani](#), [Fazzone](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Il comma 10 dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, è sostituito dal seguente:

"10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 20 per cento dei votanti. Qualora non sia raggiunta tale percentuale, l'elezione è nulla."».

Conseguentemente alla rubrica aggiungere le seguenti parole: "e modifiche in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti".

2.3

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Aggiungere in fine il seguente comma:

«1-bis. Il comma 10 dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: "Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 20 per cento dei votanti. Qualora non sia raggiunta tale percentuale, l'elezione è nulla."».

Conseguentemente alla rubrica aggiungere le seguenti parole: "e modifiche in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti".

2.4

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Aggiungere in fine il seguente comma:

«1-bis. Per l'anno 2021, in considerazione del permanere del quadro epidemiologico da Covid-19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale e a causa delle oggettive difficoltà di movimento all'interno dei singoli Stati e fra diversi Stati, per le prossime competizioni elettorali, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non sia raggiunta tale percentuale, l'elezione è nulla.».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: "e modifiche in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti".

2.5

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Aggiungere in fine il seguente comma:

«1-bis. In considerazione del permanere del quadro epidemiologico da Covid-19 e delle oggettive difficoltà di movimento all'interno dei singoli Stati e fra diversi Stati, per le prossime competizioni elettorali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 71, comma 10 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Aire che non esercitano il diritto di voto.».

Art. 3

3.1

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Aggiungere in fine i seguenti commi :

«2-bis. Nei seggi dei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti interessati dalle consultazioni di cui all'articolo 1 possono essere allestite apposite sale per la sperimentazione del voto elettronico di cui all'articolo 1, commi 627 e 628, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2-ter. All'attuazione delle disposizioni del comma 2-bis si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

3.2

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Al fine di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, le consultazioni elettorali del 2021 si svolgono nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.

2-ter. All'articolo 32, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo le parole: «la votazione» sono inserite le seguenti: «sono di materiale semitrasparente, tale da consentire la verifica della sola presenza di schede elettorali al loro interno e impedire l'identificazione delle schede stesse, e».

2-quater. Alla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:

«Art. 13-bis

(Urne per la votazione)

1. Le urne per la votazione sono di materiale semitrasparente, tale da consentire la verifica della sola presenza di schede elettorali al loro interno ed impedire l'identificazione delle schede stesse.».

2-quinquies. Ai fini dell'attuazione dei commi 2-ter e 2-quater è autorizzata la spesa di euro 738.744 annui a decorrere dall'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

3.3

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Al fine di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, le consultazioni elettorali del 2021 si svolgono nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.

2-ter. All'articolo 42 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quinto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Qualora sia necessario sostituire le cabine in dotazione, vi si provvede, anche attraverso il riadattamento di quelle esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con cabine chiuse su tre lati, con il quarto lato aperto, privo di qualsiasi tipo di protezione o oscuramento, rivolto verso il muro. L'altezza delle cabine, oggetto di sostituzione ai sensi del periodo precedente, stabilita con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, deve garantire la segretezza delle operazioni di voto riparando il solo busto dell'elettore";

b) il sesto comma è sostituito dal seguente: "Le porte e le finestre che siano nella parete

adiacente ai tavoli, a una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, o che si trovino nella parete adiacente o retrostante la cabina devono essere chiuse in modo da impedire la vista e ogni comunicazione dal di fuori".

2-quater. All'articolo 37 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Qualora sia necessario sostituire le cabine in dotazione, vi si provvede, anche attraverso il riadattamento di quelle esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con cabine chiuse su tre lati, con il quarto lato aperto, privo di qualsiasi tipo di protezione o oscuramento, rivolto verso il muro. L'altezza delle cabine, oggetto di sostituzione ai sensi del periodo precedente, stabilita con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, deve garantire la segretezza delle operazioni di voto riparando il solo busto dell'elettore";

b) il quinto comma è sostituito dal seguente: "Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, a una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, o che si trovino nella parete adiacente o retrostante la cabina devono essere chiuse in modo da impedire la vista e ogni comunicazione dal di fuori".».

3.4

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«*2-bis.* Al fine di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, le consultazioni elettorali del 2021 si svolgono nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.

2-ter. All'articolo 34, secondo comma, del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, la parola: "500" è sostituita dalla seguente: "700".

2- quater. La disposizione di cui al comma *2- ter* si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022 e, in ogni caso, non prima della cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successivamente prorogato.».

3.5

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«*2-bis.* Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 47, comma 7 dopo la parola: "scheda" sono aggiunte le seguenti: ", dotata di un apposito tagliando rimovibile, dotato di codice progressivo alfanumerico generato in serie, denominato "tagliando antifrode", che è rimosso e conservato dagli uffici elettorali prima dell'inserimento della scheda nell'urna";

b) all'articolo 49:

1) al comma 1, dopo le parole: "una scheda e" sono inserite le seguenti: ", annotato il codice progressivo alfanumerico del tagliando antifrode";

2) al comma 2, le parole: "e pone la scheda stessa nell'urna" sono sostituite dalle seguenti: "stacca il tagliando antifrode dalla scheda, controlla che il numero progressivo sia lo stesso annotato prima della consegna e, successivamente, pone la scheda senza tagliando nell'urna".

2-ter. All'articolo 11, comma 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Ogni scheda è dotata di un apposito tagliando rimovibile, dotato di codice progressivo

alfanumerico generato in serie, denominato "tagliando antifrode", che è rimosso e conservato dagli uffici elettorali prima dell'inserimento della scheda nell'urna".

2-quater. All'attuazione delle disposizioni dei commi *2-bis* e *2-ter* si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

3.0.1

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis.

(Semplificazione delle modalità di pubblicazione delle informazioni relative ai candidati)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, in occasione delle prossime consultazioni elettorali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, si applicano le seguenti disposizioni:

a) entro il termine previsto per la consegna delle liste per le competizioni elettorali di qualunque genere, escluse quelle relative a comuni con meno di 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici, nonché le liste di cui al comma 11, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, hanno l'obbligo, oltre ai documenti previsti dalle singole leggi elettorali, di consegnare, su supporto informatico e in formato non modificabile, il curriculum vitae dei candidati unitamente a quello del candidato sindaco collegato alla lista. In caso di mancata consegna, l'ente dà comunicazione delle eventuali inadempienze alla commissione, che provvede a comminare le relative sanzioni;

b) l'ente a cui si riferisce la consultazione elettorale deve, a seguito della comunicazione della avvenuta accettazione della lista, provvedere a richiedere al Tribunale il certificato penale rilasciato dal Casellario giudiziale dei candidati ammessi alla competizione elettorale e pubblicare, ai sensi del comma 15 della legge 9 gennaio 2019, n.3, le comunicazioni ricevute dal Tribunale;

c) nel caso in cui il certificato del Casellario giudiziale sia richiesto secondo le modalità e per le finalità di cui al presente comma, potrà essere rilasciato in formato elettronico. Il rilascio è esente dal pagamento del bollo, rientrando nel novero degli atti e dei documenti riguardanti l'esercizio dei diritti elettorali, di cui all'articolo 1, allegato B, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1982, n.642, recante Disciplina dell'imposta di bollo;

d) ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito, previsto dal comma 15 della legge 9 gennaio 2019, n.3, non è richiesto il consenso espresso degli interessati;

e) in occasione delle prossime consultazioni elettorali, non si tiene conto delle indicazioni relative alla tempistica dei 90 giorni precedenti la data fissata per le elezioni, né di quelle relative alla pubblicazione sul sito internet dei partiti o movimenti politici previste all'articolo 1, comma 15, primo periodo della legge 9 gennaio 2019, n.3.»

Conseguentemente, sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art.4. *(Copertura finanziaria)* 1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto mediante l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi stati di previsione e delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.».

2. Agli oneri derivanti dalle mancate entrate previste in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo *2-bis* del presente provvedimento, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire?» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

3.0.2

[Vitali](#), [Schifani](#), [Fazzone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure di semplificazione della procedura preparatoria alle competizioni elettorali di qualunque genere)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in occasione delle prossime competizioni elettorali di qualunque genere, il certificato del casellario giudiziale, richiesto secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 14, della Legge 9 gennaio 2019, n.3 ai soli ed esclusivi fini della pubblicazione sul sito internet del partito o del movimento politico, può essere rilasciato, oltre che al diretto interessato, anche su richiesta dei rappresentanti di partito o del movimento politico, mediante delegati muniti di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario nazionale o del legale rappresentante nazionale del partito o del movimento politico ovvero dal rappresentante provinciale del partito o del movimento politico.
2. Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale sia richiesto secondo le modalità e per le finalità di cui al comma 1, potrà essere rilasciato anche in formato elettronico.
3. Al fine di adempiere correttamente al procedimento elettorale preparatorio, il Ministro della Giustizia provvede a disporre l'apertura di almeno un Ufficio del casellario giudiziale per Regione nei giorni prefestivi e festivi immediatamente precedenti al termine ultimo della scadenza della pubblicazione sul sito internet nazionale delle liste e delle candidature secondo quanto dispone la Legge n.3 del 9 gennaio 2019.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

3.0.3

[Vitali](#), [Schifani](#), [Fazzone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Rilascio del certificato del casellario giudiziale in formato elettronico in occasione delle competizioni elettorali di qualunque genere)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in occasione delle prossime competizioni elettorali di qualunque genere, il certificato del casellario giudiziale, richiesto secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 14, della Legge 9 gennaio 2019, n.3 ai soli ed esclusivi fini della pubblicazione sul sito internet del partito o del movimento politico, può essere rilasciato al diretto interessato in formato elettronico.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «?Fondi da ripartire?» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

3.0.4

[Vitali](#), [Schifani](#), [Fazzone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Rilascio del certificato del casellario giudiziale su richiesta dei rappresentanti di partito o di movimento politico in occasione delle competizioni elettorali di qualunque genere)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in occasione delle prossime competizioni elettorali di qualunque genere, il certificato del casellario giudiziale, richiesto secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 14, della Legge 9 gennaio 2019, n.3 ai soli ed esclusivi fini della pubblicazione sul sito internet del partito o del movimento politico, può essere rilasciato, oltre che al diretto interessato, anche su richiesta dei rappresentanti di partito o del movimento politico, mediante delegati muniti di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario nazionale o del legale rappresentante nazionale del partito o del movimento politico ovvero dal rappresentante provinciale del partito o del movimento politico.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, le amministrazioni competenti provvedono mediante l'utilizzo delle risorse disponibili secondo quanto previsto dall'articolo 4 del presente decreto legge.»

3.0.100

Il Relatore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Apertura degli Uffici del casellario giudiziale in occasione delle competizioni elettorali di qualunque genere)

1. Al fine di adempiere correttamente al procedimento elettorale preparatorio, il Ministro della Giustizia provvede a disporre l'apertura di almeno un Ufficio del casellario giudiziale per Regione nei giorni prefestivi e festivi immediatamente precedenti al termine ultimo della scadenza della pubblicazione sul sito internet nazionale delle liste e delle candidature secondo quanto dispone la Legge n.3 del 9 gennaio 2019.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, le amministrazioni competenti provvedono mediante l'utilizzo delle risorse disponibili secondo quanto previsto dall'articolo 4 del presente decreto legge.»

3.0.5

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica termini relazione di fine mandato)

1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 per la sottoscrizione del Sindaco o del Presidente della Provincia della relazione di fine mandato, è fissato nel quindicesimo giorno antecedente la scadenza del mandato. Entro e non oltre cinque giorni dopo la sottoscrizione della relazione essa dovrà risultare certificata dall'organo di revisione.

2. Per l'anno 2021, non trova applicazione il comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.»

3.0.6

[Vitali](#), [Schifani](#), [Fazzone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica termini relazione di fine mandato)

1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 per la sottoscrizione del Sindaco o del Presidente della Provincia della relazione di fine mandato, è fissato nel quindicesimo giorno antecedente la scadenza del mandato. Entro e non oltre cinque giorni dopo la sottoscrizione della relazione essa dovrà risultare certificata dall'organo di revisione.

2. Per l'anno 2021, non trova applicazione il comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.»

3.0.7

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica termini relazione di fine mandato)

1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 per la sottoscrizione del Sindaco o del Presidente della Provincia della relazione di fine mandato, è fissato nel quindicesimo giorno antecedente la scadenza del mandato. Entro e non oltre cinque giorni dopo la sottoscrizione della relazione essa dovrà risultare certificata dall'organo di revisione.

2. Per l'anno 2021, non trova applicazione il comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.»

3.0.8

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Proroga permessi sindaci per emergenza epidemiologica)

1. Gli effetti dell'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

3.0.9

[Vitali](#), [Schifani](#), [Fazzone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Proroga permessi sindaci per emergenza epidemiologica)

1. Gli effetti dell'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

3.0.10

[De Petris](#), [Ruotolo](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Proroga permessi sindaci per emergenza epidemiologica)

1. Gli effetti dell'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31

luglio 2020 fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

3.0.11

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Proroga permessi sindaci per emergenza epidemiologica)

1. Gli effetti dell'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

3.0.12

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Proroga termine deliberazione PEF rifiuti 2020)

All'articolo 107, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "entro il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole "entro il 31 gennaio 2021".»

3.0.13

[Iannone](#), [Ciriani](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali)

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 maggio 2021.

2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1.»

3.0.14

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Facoltatività applicazione Canone unico per il 2021)

1. Gli enti locali possono non applicare per l'anno 2021 il canone di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, commi 816-847, sulla base di una apposita deliberazione da adottare entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021. Nei casi di adozione della deliberazione di cui al precedente periodo, i termini di cui al comma 847 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019 sono prorogati di un anno.

2. Per l'anno 2021 i prelievi relativi sull'occupazione di spazi pubblici a qualsiasi titolo gravanti sugli operatori dei mercati, anche su aree attrezzate e del commercio su suolo pubblico sono ridotti del 60 per cento. Al fine di ristorare gli enti locali del mancato gettito di cui al presente comma è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con dotazione di 60 milioni di euro da ripartirsi tra gli enti interessati attraverso un decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2021, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali. »

3.0.15

[Iannone](#), [Ciriani](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Mutui enti locali)

1. In considerazione delle difficoltà determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID 19, i comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano ovvero siano stati individuati come zona rossa o compresi in una zona rossa in cui, per effetto di specifiche disposizioni statali o regionali applicabili per un periodo non inferiore a quindici giorni, è stato imposto il divieto di accesso e di allontanamento a tutti gli individui comunque ivi presenti, possono differire il pagamento della quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui e di altre forme di prestito contratti con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti - in scadenza nell'anno 2021 - all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i finanziamenti medesimi.

2. Fermo restando in ogni caso il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste, l'operazione di cui al comma 1 può avvenire anche in deroga all'articolo 204, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.»

3.0.16

[Vitali](#), [Schifani](#), [Fazzone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Superamento limiti di mandato nei piccoli Comuni)

1. All'articolo 51 del DLgs. 18 agosto 2000, n.267, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-bis. Ai comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3. Ai sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti è comunque consentito un numero massimo di tre mandati".

2. Il comma 138 della legge 7 aprile 2014, n. 56 è abrogato.»

3.0.17

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Superamento limiti di mandato nei piccoli Comuni)

1. All'articolo 51 del DLgs. 18 agosto 2000, n.267, è aggiunto infine il seguente comma:

"3-bis. Ai comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3. Ai sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti è comunque consentito un numero massimo di tre mandati".

2. Il comma 138 della legge 7 aprile 2014, n. 56 è abrogato".»

3.0.18

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Superamento limiti di mandato nei piccoli Comuni)

1. Limitatamente all'anno 2021, in considerazione del permanere del quadro epidemiologico da Covid-19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale, al fine di non ostacolare la continuità delle attività ordinarie e straordinarie necessarie a contrastare la

diffusione del virus portate avanti dagli Amministratori locali, in occasione delle prossime competizioni elettorali nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Altresì, in deroga a quanto disposto dal comma 138 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, in occasione delle prossime competizioni elettorali nei comuni con popolazione fino a 3000 abitanti, è consentito un numero di mandati superiore a tre. »

3.0.19

[Iannone](#), [Ciriani](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Il Presidente della provincia e i consiglieri provinciali sono eletti a suffragio universale e diretto con il sistema elettorale previsto dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi da 58 a 78 sono abrogati.

2. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano sono eletti a suffragio universale e diretto con il medesimo sistema elettorale previsto per le province, di cui all'articolo 1 della presente legge. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi 19, 22 e da 25 a 39 sono abrogati.

3. L'indennità spettante al Presidente della provincia e al sindaco metropolitano non può superare quella del sindaco del comune capoluogo della stessa provincia. I consiglieri provinciali e metropolitani percepiscono un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito mensilmente da un consigliere può superare l'importo pari a un sesto dell'indennità massima prevista per il rispettivo presidente della provincia o sindaco metropolitano.»

3.0.20

[Grimani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Ulteriori misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)

1. In deroga alle disposizioni previste dagli statuti degli atenei e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, le procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici dei predetti enti, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ancora da svolgersi, sono sospese fino al 31 dicembre 2021.

2. Per la durata dello stato di *prorogatio*, nei casi di impossibilità a proseguire l'incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate.

3. I soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni degli organi di cui al primo periodo, ovvero quelli subentrati ai sensi del terzo periodo, proseguono nell'incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in deroga alle durate previste per i singoli mandati dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonché alle disposizioni di legge o statutarie che prevedono limitazioni alle relative funzioni.

4. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge di 6 giugno 2020, n. 41, l'articolo 7 è abrogato.»

3.0.21

[Gallone](#), [Cangini](#), [Misiani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle Università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica)

1. In deroga alle disposizioni previste dagli statuti degli atenei e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, le procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici dei predetti enti, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero da svolgersi nell'anno 2021, sono sospese fino al 31 dicembre 2021.

2. In deroga alle disposizioni vigenti in materia di durata dei mandati degli organi di cui all'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonché alle disposizioni di legge o statutarie che prevedano limitazioni alle relative funzioni, i suddetti mandati, laddove scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero in scadenza durante il periodo dello stato di emergenza sono prorogati di 12 mesi.

3. Nei casi di impossibilità a proseguire l'incarico da parte degli organi monocratici di cui al comma 2 del presente articolo, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate. »

1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 232 (pom.) del 30/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 30 MARZO 2021
232ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE REFERENTE

(2120) Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 marzo.

Il **PRESIDENTE** comunica che sono state presentate le seguenti riformulazioni: 1.2 (testo 2), 1.0.1 (testo 2), 3.0.20 (testo 2 testo corretto) e 3.0.21 (testo 2), pubblicate in allegato.

Comunica altresì che l'emendamento 1.0.1 (testo 2) è riammesso all'esame in quanto ora è riferito alle sole consultazioni elettorali dell'anno 2021. Sono altresì riammessi all'esame gli emendamenti 3.0.20 (testo 2 testo corretto) e 3.0.21 (testo 2), in quanto ricondotti in termini più puntuali all'oggetto del decreto-legge e riformulati in termini di facoltà per le istituzioni universitarie e AFAM, nel rispetto dell'autonomia di tali enti.

Avverte, infine, che è in corso la seduta della Commissione bilancio per il parere sugli emendamenti.

Il senatore **AUGUSSORI** (*L-SP-PSd'Az*) ricorda di aver chiesto la rivalutazione dell'emendamento 3.0.18, che già si riferiva alle elezioni del 2021.

Il **PRESIDENTE** ribadisce che la ragione della improponibilità era nella introduzione di una modifica ordinamentale con effetti permanenti, che consentirebbe esclusivamente agli amministratori locali interessati di svolgere più di due mandati. Pertanto, non ravvisa i presupposti per riammettere all'esame la proposta di modifica segnalata.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 3.0.1, con il quale si apportano interventi migliorativi alla legge n. 3 del 2019, al fine di semplificare le modalità di pubblicazione delle informazioni relative ai candidati. Sottolinea che la proposta è in linea con i motivi ispiratori della normativa vigente ed è stata predisposta sulla base delle esperienze di amministratori locali della Regione Lombardia.

In primo luogo, si introduce l'obbligo di consegnare su supporto informatico e in formato non modificabile il *curriculum vitae* dei candidati, unitamente a quello del candidato sindaco collegato alla lista. In caso di inadempimento, è comminata una sanzione.

Tali informazioni, insieme al certificato penale dei candidati ammessi alla competizione elettorale, che può essere rilasciato in formato elettronico, sono pubblicate sul sito internet dell'ente cui si riferisce la consultazione elettorale.

Infine, si prevede che, in occasione delle prossime consultazioni elettorali, per tali adempimenti non si tiene conto del termine di 90 giorni precedenti la data fissata per le elezioni.

Non essendovi altre richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti e, in attesa del parere della Commissione bilancio, rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1196) AUGUSSORI. - *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni*

(1382) TARICCO ed altri. - *Modifiche all'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezioni amministrative nei comuni con popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza fissata per le ore 18 di ieri, lunedì 29 marzo, sono stati presentati 19 emendamenti, pubblicati in allegato.

Avverte inoltre che, come convenuto, l'esame degli emendamenti è rinviato a un momento successivo all'approvazione del decreto-legge n. 25 del 2021, al fine di valutare eventuali esigenze di coordinamento.

Tuttavia, si potrebbe intanto procedere alla illustrazione degli emendamenti.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede se si intenda rinviare anche la dichiarazione delle improponibilità.

Il senatore [GARRUTI](#) (*M5S*) ritiene opportuno rinviare anche la fase della illustrazione delle proposte di modifica.

Il [PRESIDENTE](#), nel replicare ai senatori Augussori e Garruti, rinvia sia la comunicazione sulle improponibilità, sia la fase della illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2060) Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 marzo.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) chiede se l'eventuale approvazione di emendamenti soppressivi possa comportare la decadenza della norma.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che sono ammessi solo emendamenti che apportino modifiche di carattere non sostanziale, cioè non incidano sulla trasposizione del contenuto dell'intesa.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 18 di giovedì 1° aprile.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Affare sui profili costituzionali dell'eventuale introduzione di un "passaporto vaccinale" per i cittadini cui è stato somministrato il vaccino anti SARS-COV-2 ([n. 755](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2 del Regolamento, e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la Commissione, previa unanime determinazione dell'Ufficio di Presidenza, aveva richiesto al Presidente del Senato, in data 15 marzo, l'assegnazione di un affare, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, sui profili costituzionali dell'eventuale introduzione di un "passaporto vaccinale" per i cittadini cui è stato somministrato il vaccino anti SARS-COV- 2. La Presidenza ha assegnato l'affare il 16 marzo.

Dopo aver auspicato che sia possibile svolgere un lavoro qualitativamente apprezzabile, come quello sull'affare n. 588, sulle modalità più efficaci per l'esercizio delle prerogative costituzionali del Parlamento nell'ambito di un'emergenza dichiarata, propone di fissare per le ore 18 di giovedì 1° aprile il termine per la segnalazione di soggetti da invitare in audizione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1900) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Fiano ed altri; Maria Elena Boschi ed altri; Mollicone e Paola Frassinetti; Lattanzi ed altri

(1549) FARAONE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione seriale e massiva di contenuti illeciti e di informazioni false attraverso la rete internet, le reti sociali telematiche e le altre piattaforme digitali

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è atteso per oggi il parere della Commissione bilancio. Rinvia, pertanto, il seguito della discussione congiunta.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(1834) PAGANO. - Istituzione della Commissione parlamentare sull'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Discussione e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il gruppo di lavoro costituito nell'ambito dell'affare assegnato n. 588, sulle modalità più efficaci per l'esercizio delle prerogative costituzionali del Parlamento nell'ambito di un'emergenza dichiarata, si è riunito più volte e ha elaborato un testo che sarà tradotto in emendamenti al disegno di legge del senatore Pagano.

In qualità di relatore, illustra brevemente il disegno di legge in titolo, che prevede l'istituzione di una Commissione parlamentare bicamerale - composta da dieci senatori e da dieci deputati - con compiti consultivi sugli schemi di atti del Governo aventi ad oggetto misure di contenimento e contrasto della diffusione del COVID-19, inclusi gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Dopo aver ricordato che il tema è stato oggetto di un ampio dibattito in sede di discussione dell'affare assegnato n. 588, rinvia ulteriori considerazioni alla Relazione conclusiva (*Doc. XVI*, n. 4).

Ringrazia, quindi, i membri del gruppo di lavoro, che hanno offerto un prezioso contributo al perfezionamento del disegno di legge, con uno spirito di collaborazione che ha consentito di individuare un avanzato punto di equilibrio fra opinioni inizialmente distanti.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 18 di giovedì 1° aprile.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviata.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, al termine delle audizioni informali sul disegno di legge n. [1785](#) (equilibrio di genere nelle cariche pubbliche), che si sono svolte nell' Ufficio di Presidenza del 24 marzo scorso, alcuni dei soggetti intervenuti hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione, al pari di ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale provvedimento..

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [2120](#)

Art. 1

1.2 (testo 2)

[Gasparri](#), [Vitali](#), [Schifani](#), [Fazzone](#), [Totaro](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "il primo semestre" sono sostituite dalle seguenti: "i primi nove mesi"».

1.0.1 (testo 2)

[Lanzi](#), [Garruti](#), [Mantovani](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [D'Angelo](#), [Gallicchio](#), [Naturale](#), [Pavanelli](#), [Piarulli](#), [Presutto](#), [Donno](#), [Vaccaro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis

(Semplificazione in materia di designazione dei rappresentanti di lista nell'ambito delle operazioni elettorali dell'anno 2021)

1. In considerazione del permanere del quadro epidemiologico da Covid-19, e al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, nell'ambito delle operazioni di votazione di cui all'articolo 1, l'atto di designazione dei rappresentanti della lista può essere presentato, anche mediante posta elettronica certificata. In deroga alla legislazione vigente, non si provvede all'autenticazione dell'atto di designazione, qualora l'atto sia firmato digitalmente e trasmesso a mezzo posta elettronica certificata.»

Art. 3

3.0.20 (testo 2) (testo corretto)

[Grimani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Ulteriori misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)

1. Per le medesime finalità di cui alla presente legge, in deroga alle disposizioni previste dagli statuti degli atenei e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, i predetti enti possono sospendere le procedure elettorali per il rinnovo dei propri organi collegiali e monocratici, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ancora da svolgersi, fino al 31 dicembre 2021.

2. Per la durata dello stato di *prorogatio*, nei casi di impossibilità a proseguire l'incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate.

3. I soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni degli organi di cui al primo periodo, ovvero quelli subentrati ai sensi del terzo periodo, proseguono nell'incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in deroga alle durate previste per i singoli mandati dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonché alle disposizioni di legge o statutarie che prevedono limitazioni alle relative funzioni.

4. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge di 6 giugno 2020, n. 41, l'articolo 7 è abrogato.»»

3.0.21 (testo 2)

[Gallone](#), [Cangini](#), [Misiani](#), [Calderoli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Ulteriori misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)

1. Per le medesime finalità di cui alla presente legge, in deroga alle disposizioni previste dagli statuti degli atenei e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, i predetti enti possono sospendere le procedure elettorali per il rinnovo dei propri organi collegiali e monocratici, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ancora da svolgersi, fino al 31 dicembre 2021.

2. Per la durata dello stato di *prorogatio*, nei casi di impossibilità a proseguire l'incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate.

3. I soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni degli organi di cui al primo periodo, ovvero quelli subentrati ai sensi del terzo periodo, proseguono nell'incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in deroga alle durate previste per i singoli mandati dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonché alle disposizioni di legge o statutarie che prevedono limitazioni alle relative funzioni.

4. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge di 6 giugno 2020, n. 41, l'articolo 7 è abrogato.»

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1196](#)

Art. 1

1.1

[Mininno](#), [Lannutti](#), [Ortis](#), [Angrisani](#), [Giannuzzi](#), [Crucioli](#), [Corrado](#), [Abate](#), [Romano](#), [Lezzi](#), [Morra](#), [Granato](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 71:

1) al comma 3, le parole: "tre quarti" sono sostituite dalle seguenti: "due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale uguale o superiore a 50 centesimi";

2) al comma 3-*bis*, le parole: "superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi" sono sostituite dalle seguenti: "inferiore a un terzo, con arrotondamento all'unità superiore";

3) al comma 8, le parole: "sono attribuiti due terzi" sono sostituite dalle seguenti: "è attribuito il 60 per cento" e prima delle parole: "superiore a 50 centesimi" sono inserite le seguenti: "uguale o";

4) al comma 10, dopo il primo periodo, sono inserite le seguenti parole: "Ai fini di cui al presente comma, per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori residenti all'estero che non abbiano votato.";

b) all'articolo 72:

1) al comma 3 le parole "Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo." sono sostituite dalle seguenti: "Il voto espresso solo per la lista è valido anche per il candidato sindaco collegato; i voti espressi solo per il candidato sindaco sono successivamente ripartiti tra le liste

collegate in proporzione ai voti ottenuti da queste ultime. Il voto espresso per il candidato sindaco ed una lista a questi non collegata è nullo; il voto espresso per più candidati sindaci o per più liste è nullo.";

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 4, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età";

c) all'articolo 73:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale uguale o superiore a 50 centesimi. Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore a un terzo, con arrotondamento all'unità superiore.";

2) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Alla lista o alle liste collegate al candidato alla carica di sindaco proclamato eletto al primo o al secondo turno, che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare contenga una cifra decimale uguale o superiore a 50 centesimi. I restanti seggi vengono assegnati alle liste perdenti ai sensi del comma 8."».

Consequentemente:

a) dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570)

1. L'articolo 60 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è abrogato.».

b) sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n.81, in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale.».

1.2

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 71, comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini di cui al presente comma, per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, salvo che abbiano esercitato il diritto di voto.".

b) all'articolo 72:

1) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. Ove sia stata ammessa e votata una sola candidatura alla carica di sindaco, anche se collegata a più liste di candidati per il consiglio comunale, il sindaco si intende eletto purché abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione è nulla. Ai fini di cui al presente comma, per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, salvo che abbiano esercitato il diritto di voto."

2) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Ove al ballottaggio sia stata ammessa una sola candidatura alla carica di sindaco, il sindaco si intende eletto purché abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione è nulla. Ai fini di cui al presente comma, per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, salvo che abbiano esercitato il diritto di voto."

2. L'articolo 60 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 è abrogato.».

1.3

[Vitali](#), [Pagano](#), [Fazzone](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Modifiche al comma 10 dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267)

1. Il comma 10 dell'art. 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, è sostituito dal seguente:

"10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 20 per cento dei votanti. Qualora non sia raggiunta tale percentuale, l'elezione è nulla."»

1.4

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Modifiche al comma 10 dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267)

1. Il comma 10 dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: "Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 20 per cento dei votanti. Qualora non sia raggiunta tale percentuale, l'elezione è nulla."».

1.5

[De Petris](#), [Ruotolo](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Grasso](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Modifiche al comma 10 dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267)

1. Il comma 10 dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, è sostituito dal seguente: "Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 35 per cento dei votanti. Qualora non sia raggiunta tale percentuale, l'elezione è nulla."».

1.6

[Valente](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Modifiche all'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570)

1. All'articolo 71, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune" sono sostituite dalle seguenti: "dei votanti nell'ultima elezione relativa al medesimo comune".

2. L'articolo 60 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è abrogato.».

1.7

[Valente](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Modifiche all'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570)

1. All'articolo 71, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini di cui al presente comma, per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune non si tiene conto degli elettori residenti all'estero, salvo che abbiano dichiarato di voler esercitare il diritto di voto mediante comunicazione scritta alla rappresentanza diplomatica o consolare operante nella circoscrizione consolare di residenza entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della consiliatura".

2. L'articolo 60 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 è abrogato.».

1.8

[Mininno](#), [Lannutti](#), [Ortis](#), [Angrisani](#), [Giannuzzi](#), [Crucioli](#), [Corrado](#), [Abate](#), [Romano](#), [Lezzi](#), [Morra](#), [Granato](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al comma 10 dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il primo periodo, sono inserite le seguenti parole: "Ai fini di cui al presente comma, per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori residenti all'estero che non abbiano votato.".».

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570)

1. L'articolo 60 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è abrogato.».

b) sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n.81, in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale.».

1.9

[Augussori](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Modifica all'articolo 71 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 71, comma 10, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Ai fini di cui al presente comma non si tiene conto degli elettori iscritti all'Aire che non esercitano il diritto di voto".

2. L'articolo 60 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 è abrogato. ».

1.10

[Augussori](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Modifica all'articolo 71 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

All'articolo 71, comma 10, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiungere in fine il seguente periodo: "Ai fini di cui al presente comma non si tiene conto degli elettori iscritti all'Aire che non esercitano il diritto di voto."»

1.11

[Augussori](#)

Sostituire le parole: «residenti all'estero» con le seguenti: «iscritti all'Aire che non esercitano il diritto di voto».

1.12

[Augussori](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis: All'articolo 71, comma 10, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiungere in fine il seguente periodo: "Ai fini di cui al presente comma non si tiene conto degli elettori iscritti all'Aire che non esercitano il diritto di voto."».

Conseguentemente, alla Rubrica dell'articolo 1, aggiungere le seguenti parole: «e Modifica all'articolo 71 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

Art. 2

2.1

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Sopprimere l'articolo

2.2

[Ortis](#)

Al disegno di legge apportare le seguenti modificazioni:

a) Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2

(Modifiche all'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81)

1. All'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera i) e' sostituita dalla seguente:

«i) da non meno di 25 e da non più di 50 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 2.000 abitanti»;

2) dopo la lettera i) e' aggiunta, in fine, la seguente:

«i) -bis da un numero di elettori non inferiore al 2 per cento e non superiore al 4 per cento della popolazione, con arrotondamento all'unita' superiore, nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti»;

b) il comma 2 e' abrogato".

b) *Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

«Art. 2-bis

(Decorrenza delle disposizioni)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano a decorrere dalle prime elezioni comunali successive alla data di entrata in vigore della presente legge".».

2.3

[Valente](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Modifiche all'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81)

1. All'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera i) è abrogata;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "Nei comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti la dichiarazione di presentazione delle liste deve essere sottoscritta da non meno del 5 per cento e da non più del 10 per cento degli elettori, con arrotondamento all'unità più prossima".».

2.4

[Augussori](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso "i-bis", sostituire la parola: «elettori» con la seguente: «abitanti».

2.0.1

[Taricco](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

"3-ter. Nei comuni con popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti le liste dei candidati alla carica di consigliere comunale devono contenere almeno due terzi dei candidati residenti nel comune nel quale si svolgono le elezioni per il rinnovo del consiglio."».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché la composizione delle liste elettorali.»

2.0.2

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 81 della legge 1 aprile 1981, n. 121, in materia di aspettativa degli appartenenti alle forze di polizia candidati a elezioni politiche o amministrative)

1. All'articolo 81 della legge 1 aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al secondo comma le parole: "o amministrative"» sono soppresse;
- 2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Gli appartenenti alle forze di polizia candidati ad elezioni amministrative sono posti in aspettativa non retribuita dal momento della accettazione della candidatura per la durata della campagna elettorale e possono svolgere attività politica e di propaganda, al di fuori dell'ambito dei rispettivi uffici e in abito civile. Essi, comunque, non possono prestare servizio nell'ambito della circoscrizione nella quale si sono presentati come candidati alle elezioni amministrative, per un periodo di tre anni dalla data delle elezioni stesse."».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché modifiche all'articolo 81 della legge 1 aprile 1981, n. 121, in materia di aspettativa degli appartenenti alle forze di polizia candidati a elezioni politiche o amministrative».

2.0.3

[Manca](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

(Proroga del termine per la deliberazione del rendiconto degli enti locali relativo all'anno 2020 e altri differimenti in materia contabile)

1. In considerazione delle difficoltà operative determinate dal protrarsi della crisi pandemica da virus Covid-19, nonché dell'opportunità di associare il termine per la deliberazione del rendiconto degli enti locali relativo all'anno 2020 con quello fissato per la certificazione dell'utilizzo dei fondi straordinari erogati nel 2020, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 novembre 2020, in corso di integrazione e modifica, il termine di deliberazione dei rendiconti relativi all'esercizio 2020 per gli enti locali ed i loro organismi strumentali, ordinariamente fissato al 30 aprile 2021, è differito al 31 maggio 2021.

2. Per gli stessi motivi di cui al comma 1, per l'esercizio 2021, il termine relativo alla deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti locali, di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 30 settembre 2021, unitamente al termine di cui all'articolo 175, comma 8, del medesimo decreto legislativo. Il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2020 di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è altresì differito al 30 novembre 2021.»

1.3.2.1.3. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 235 (ant.) dell'08/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)
GIOVEDÌ 8 APRILE 2021
235^a Seduta (1^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

[\(2167\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 1^o aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici
(Esame e rinvio)

Il relatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) riferisce sul decreto-legge n. 44 del 1^o aprile 2021, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.

Il provvedimento si compone di dodici articoli, suddivisi in tre Capi.

Nell'ambito del Capo I, l'articolo 1 prevede la proroga fino al 30 aprile 2021 dell'applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 (salvo che le stesse contrastino con quanto disposto dal decreto-legge in esame) e di alcune misure già previste dal decreto-legge n. 30 del 2021. In particolare, la proroga riguarda:

- l'applicazione nelle zone gialle delle misure della zona arancione. Tuttavia, in ragione dell'andamento dell'epidemia, nonché dello stato di attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini, con particolare riferimento alle persone anziane e alle persone fragili, è possibile, con deliberazione del Consiglio dei ministri, ridurre la durata di applicazione di questa misura nonché individuare misure ulteriori, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n.19 del 2020;
- l'estensione delle misure previste per la zona rossa in caso di particolare incidenza di contagi (superiori a 250 casi ogni 100.000 abitanti e nelle aree con circolazione delle varianti) sia con ordinanza del Ministro della salute, sia con provvedimento dei Presidenti delle Regioni;
- per le zone arancioni, la possibilità, in ambito comunale, di uno spostamento giornaliero verso

una sola abitazione privata abitata, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22 e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

L'articolo 2 dispone che, dal 7 al 30 aprile 2021, sia assicurato, sull'intero territorio nazionale, lo svolgimento in presenza dell'attività didattica ed educativa fino al primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. Per i successivi gradi di istruzione è confermato lo svolgimento delle attività in presenza dal 50 per cento al 75 per cento della popolazione studentesca in zona arancione, mentre in zona rossa le relative attività si svolgono a distanza, garantendo comunque la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

L'articolo 3 esclude la responsabilità penale del personale medico e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nel periodo emergenziale, allorché le vaccinazioni siano effettuate in conformità alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio e alle relative circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute.

L'articolo 4 introduce l'obbligo per tutti gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di sottoporsi alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2, individuata come requisito essenziale per lo svolgimento di queste attività lavorative. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita. Sono inoltre disciplinate le procedure per verificare l'osservanza di tale obbligo vaccinale, nonché specifiche misure da adottare in caso di inottemperanza, quali l'assegnazione a mansioni diverse che non implicino rischi di diffusione del contagio o, nel caso in cui ciò non sia possibile, la mera sospensione dal servizio e dalla relativa retribuzione. La sospensione mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

L'articolo 5, novellando l'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge n. 172 del 2020, stabilisce che le previsioni già vigenti per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite in merito alla manifestazione del consenso alla somministrazione del vaccino anti-SARS-CoV-2 siano estese anche alle persone che, pur versando in condizioni di incapacità naturale, non siano ricoverate nelle predette strutture sanitarie assistite o in altre strutture analoghe.

Il Capo II reca disposizioni in materia di giustizia, di lavoro, di rendicontazione del servizio sanitario regionale nonché per il rinnovo degli organi degli ordini professionali.

In particolare, l'articolo 6 proroga al 31 luglio 2021 alcune disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile e tributaria, estende l'ambito applicativo di alcune norme sullo svolgimento dell'attività giudiziaria in periodo di emergenza pandemica e reca modifiche al codice della giustizia contabile.

L'articolo 7 prevede un ulteriore differimento della data delle elezioni degli organi dell'ordine professionale dei giornalisti, da svolgersi comunque entro un termine non superiore a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

L'articolo 8 proroga al 31 maggio 2021 il termine concernente le procedure di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili (LSU) e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità (LPU) (per le Regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia) nonché i contratti a tempo determinato degli LSU e LPU (per la Regione Calabria). Inoltre, estende agli enti del Terzo settore (ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale) la disciplina prevista per lo svolgimento delle assemblee ordinarie con modalità semplificate per le società sino al 31 luglio 2021.

L'articolo 9 proroga il termine per la rendicontazione della spesa sanitaria regionale al fine di consentire alle Regioni e alle Province autonome di completare le relative operazioni.

Il Capo III riguarda la semplificazione delle procedure per i concorsi pubblici in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nello specifico, l'articolo 10 prevede, per le procedure da avviare, lo svolgimento di una sola prova

scritta e una orale (solamente per il reclutamento di personale non dirigenziale), l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, la possibilità di espletare le prove in sedi decentrate, anche in modo non contestuale tra i partecipanti. Sono inoltre previste ulteriori misure di semplificazione volte a consentire lo svolgimento, durante la fase emergenziale, delle procedure concorsuali sospese. Sono previste modalità ulteriormente semplificate - con una prova orale facoltativa - per i concorsi banditi nel periodo dell'emergenza sanitaria e la possibilità, a regime, per le commissioni di suddividersi in sottocommissioni. È esclusa l'applicazione delle procedure derogatorie per il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001, tra cui i magistrati, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e di quella prefettizia. Inoltre, dal 3 maggio 2021 i concorsi riprenderanno in presenza nel rispetto delle linee guida del Comitato tecnico-scientifico.

Ulteriori misure di semplificazione riguardano le procedure concorsuali delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. È infine differito il termine di vigenza delle graduatorie del personale del Ministero della giustizia

L'articolo 11 consente lo svolgimento della prova scritta del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019 anche in deroga alle disposizioni vigenti, che regolano lo svolgimento di procedure concorsuali nel corso dell'emergenza pandemica da COVID-19. L'accesso dei candidati ai locali destinati allo svolgimento della prova scritta e della prova orale è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva sulle condizioni previste dal decreto del Ministro della giustizia concernente l'accesso ai locali adibiti alle prove. Si demanda a un successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, previo parere favorevole del Comitato tecnico scientifico, la definizione delle modalità operative per lo svolgimento delle prove.

Infine, l'articolo 12 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene opportuno svolgere un ciclo di audizioni informali.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) osserva che si potrebbe fare riferimento all'elenco di audizioni già proposte sull'affare assegnato n. 755, relativo ai profili costituzionali dell'eventuale introduzione di un "passaporto vaccinale" per i cittadini cui è stato somministrato il vaccino anti SARS-COV-2, per l'economia dei lavori della Commissione.

Del resto, la questione del passaporto vaccinale sarà affrontata anche nell'ambito dell'esame in sede consultiva degli atti dell'Unione europea sul certificato verde digitale, già all'ordine del giorno della Commissione.

Il [PRESIDENTE](#), considerando meritevole di approfondimento la proposta avanzata dal senatore Augussori, propone di discuterla in una riunione dell'Ufficio di presidenza che sarà fissata per la prossima settimana. Ritiene in ogni caso indispensabile approfondire la questione di rilevanza costituzionale circa la possibilità di adottare misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 - in deroga a quelle vigenti - attraverso le deliberazioni del Consiglio dei ministri. Propone pertanto di fissare per le ore 14 di lunedì 12 aprile, il termine entro cui indicare i soggetti da convocare in audizione, nel numero di non più di due per ciascun Gruppo.

La Commissione conviene.

Il senatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) segnala la necessità di approfondire in modo particolare, nel corso delle audizioni, l'aspetto segnalato dal Presidente.

Il [PRESIDENTE](#), nel concordare con le considerazioni del senatore Bressa, ritiene opportuno concentrarsi su questo elemento di novità, considerato che invece la questione generale del ricorso alla decretazione d'urgenza nell'ambito del contrasto all'emergenza sanitaria è già stata ampiamente

affrontata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 83 E CONNESSI (TUTELA COSTITUZIONALE DELL'AMBIENTE)

Il senatore [PERILLI](#) (M5S) chiede di fissare il termine per la presentazione di emendamenti.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) ritiene più opportuno che la questione sia affrontata nell'Ufficio di Presidenza che sarà convocato per martedì 13 aprile, in sede di programmazione dei lavori, tanto più che i disegni di legge costituzionale n. 83 e connessi non sono all'ordine del giorno della seduta odierna.

Il [PRESIDENTE](#) rileva l'irritualità della fissazione del termine per la presentazione di emendamenti in Ufficio di Presidenza, che si limita a prevedere la calendarizzazione di un determinato provvedimento. Tuttavia, al fine di tenere conto della riserva espressa dal senatore Augussori, si potrebbe prevedere un margine di tempo più ampio.

Propone pertanto di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al testo unificato adottato quale testo base per il seguito dell'esame, per le ore 14 di giovedì 15 aprile.

La Commissione conviene.

IN SEDE REDIGENTE

(1834) PAGANO. - Istituzione della Commissione parlamentare sull'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza del termine prevista per le ore 12 di ieri, mercoledì 7 aprile, sono stati presentati 6 emendamenti e 3 subemendamenti, pubblicati in allegato. Evidenzia che il subemendamento 2.100/1, che ha presentato in qualità di relatore, include tra gli atti da sottoporre alla istituenda Commissione parlamentare sull'emergenza epidemiologica da COVID-19 le deliberazioni del Consiglio dei Ministri previste dal decreto-legge n. 44 del 2021, il cui esame in sede referente è stato avviato nella seduta odierna.

Sottolinea che cinque dei sei emendamenti presentati sono stati elaborati dal gruppo di lavoro istituito *ad hoc*, all'esito di una proficua condivisione, e sono volti a modificare significativamente il disegno di legge in titolo nel senso emerso dall'esame dell'Affare assegnato su Parlamento ed emergenze.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2060) Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza del termine prevista per le ore 18 di giovedì 1° aprile, non sono stati presentati emendamenti.

Tuttavia, per la votazione del mandato al relatore occorre attendere il parere della Commissione bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1196) AUGUSSORI. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni

(1382) TARICCO ed altri. - Modifiche all'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezioni amministrative nei comuni con popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, in sede di esame del decreto-legge n. 25 del 2021, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021, sono stati approvati gli emendamenti 2.4 e 2.5 che intervengono, limitatamente alle prossime elezioni, sulla materia dell'articolo 1 del disegno di legge.

La relatrice [PIROVANO](#) (L-SP-PSd'Az) sottolinea la necessità di valutare se sia preferibile proseguire l'esame dei disegni di legge in titolo, limitandosi a presentare - in qualità di relatrice - un emendamento per coordinarne il testo a quello del decreto-legge n. 25, oppure individuare ulteriori temi da includere nell'esame.

Gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. [1196](#), assunto quale testo base, infatti, affrontano anche altre questioni che, al di là della eventuale valutazione dell'ammissibilità che spetta al Presidente, dovrebbero essere approfondite nell'ambito di una riforma complessiva del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene opportuno formare un gruppo di lavoro al fine di predisporre un testo condiviso. A tal fine, propone che i Gruppi indichino un loro rappresentante entro domani, venerdì 9 aprile.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) accoglie con favore la proposta del Presidente. A tale riguardo, sottolinea l'opportunità di prevedere una forma di raccordo con il Governo, quanto meno per conoscerne l'orientamento.

Pur ritenendo preferibile non introdurre ulteriori questioni nel disegno di legge n. [1196](#), in modo da accelerarne l'approvazione, rileva l'esigenza di affrontare la questione del terzo mandato per i sindaci di piccoli Comuni. Sul tema, infatti, vi è una sensibilità trasversale tra le forze politiche, per cui si potrebbe affrontarlo con un provvedimento *ad hoc*.

Non essendovi ulteriori osservazioni, la Commissione conviene sulla proposta del Presidente di fissare per domani, venerdì 9 aprile, il termine entro cui indicare i componenti del gruppo di lavoro informale.

Il [PRESIDENTE](#), nel replicare al senatore Augussori, ritiene opportuna e anche possibile la presenza del Governo nel gruppo di lavoro, considerata l'informalità della sede.

Per quanto riguarda la sollecitazione su un provvedimento specifico relativo al terzo mandato per i sindaci dei piccoli Comuni, sarà necessario posticiparne l'esame in quanto al momento vi sono molti argomenti all'ordine del giorno della Commissione.

Ritiene indispensabile, in ogni caso, una riflessione più ampia e complessiva sulle problematiche che riguardano gli enti locali. Infatti, al di là della rimozione del vincolo dei due mandati per i sindaci dei Comuni che abbiano fino a 5.000 abitanti per risolvere una difficoltà contingente, sarebbe invece opportuno individuare e rimuovere le cause che determinano una grave carenza di candidati alla carica di amministratore degli enti locali, quali - per esempio - la questione dell'indennità e quella della responsabilità erariale e penale.

Ovviamente, eventuali proposte di modifica dovrebbero essere inserite in un quadro organico, che non alteri il sistema equilibrato di pesi e contrappesi previsto dalla legge n. 81 del 1993, con cui è stata introdotta l'elezione diretta del sindaco e che ha dato prova di efficace funzionamento. Secondo tale sistema, al sindaco sono conferiti poteri più ampi e incisivi, proprio in virtù dell'investitura ricevuta direttamente dall'elettorato, compensati appunto dal limite dei due mandati consecutivi.

Il senatore [QUAGLIARIELLO](#) (*Misto-IeC*) ritiene condivisibile l'impostazione proposta dal Presidente. Innanzitutto, non bisogna sottovalutare la funzione di contrappeso del vincolo dei due mandati. In secondo luogo, occorre tenere presente che i piccoli Comuni, soprattutto quelli delle aree interne, sono soggetti allo spopolamento, che può essere aggravato anche dalla difficoltà di individuare un candidato sindaco.

Per questo motivo, sarebbe opportuno, da un lato, stabilire in quali casi consentire il terzo mandato - a suo avviso, si potrebbe prevederlo per i Comuni con meno di 5.000 abitanti - e, dall'altro, affrontare una riflessione più ampia per evitare il degrado degli enti locali meno popolati, addirittura con il rischio di un ritorno alla figura del podestà.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) ritiene necessaria una riflessione più ampia sulle materie inerenti il sistema degli enti locali, che dovrebbe riguardare non solo l'introduzione del terzo mandato per i sindaci di Comuni fino a 15.000 abitanti, ma anche la revisione della incompatibilità della carica di assessore con quella di consigliere comunale e la misura dell'indennità, nonché il superamento della legge n. 56 del 2014 (la cosiddetta legge Delrio) per tornare alla situazione *quo ante*. In questo modo si potrebbe elaborare una proposta organica, volta a stimolare un riavvicinamento dei cittadini alla politica e alla partecipazione alla vita pubblica.

La senatrice [PIROVANO](#) (*L-SP-PSd'Az*) concorda con il senatore Quagliariello sull'opportunità di procedere su due percorsi paralleli: da un lato, affrontare i problemi contingenti da cui però discendono altre difficoltà e, dall'altro, prefigurare una riforma complessiva per aiutare concretamente gli amministratori locali.

Conviene sul fatto che l'introduzione del terzo mandato non risolva il problema in modo esaustivo, sebbene anche l'ANCI abbia avanzato una proposta in tal senso, non solo per i piccoli Comuni ma anche per quelli fino a 15.000 abitanti. In base alla propria esperienza di sindaco di un piccolo Comune, la difficoltà principale è trasformare la partecipazione esterna alla vita amministrativa dell'ente, anche in forma di volontariato, in un'assunzione di responsabilità politica a tempo pieno, peraltro a fronte di indennità scarse.

Su tali questioni, ritiene opportuno svolgere audizioni non solo di esperti di diritto, ma anche di sindaci, segretari comunali e dipendenti comunali, che conoscono direttamente, nell'esperienza quotidiana, i problemi più urgenti da affrontare.

La senatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*) osserva che bisognerebbe affrontare anche la questione della

dispersione di energie e risorse derivante da una eccessiva frammentazione degli enti locali. Infatti, il 70 per cento dei Comuni italiani ha meno di 3.000 abitanti e rappresenta solo il 17 per cento della popolazione complessiva. Pur avendo un bacino di utenza ristretto, questi piccoli enti devono dotarsi comunque di uffici con competenze qualificate, come quelle nel settore dell'edilizia.

A suo avviso, quindi, bisognerebbe affrontare la questione anche dal punto di vista della ottimizzazione delle risorse e delle professionalità, per evitare, al contrario, che sia penalizzato quel 30 per cento dei Comuni che deve fornire servizi alla stragrande maggioranza della popolazione, con inevitabili inefficienze e disfunzioni.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che si possa effettuare una ricognizione, mediante una indagine specifica, per comprendere se vi siano interventi mirati da realizzare in tempi brevi, magari producendo anche effetti a livello sistemico.

Sui limiti al terzo mandato per i sindaci, vietato solo laddove consecutivo, rileva che in alcuni casi la norma può determinare indirettamente un'instabilità delle amministrazioni: infatti, la persona interessata a candidarsi nuovamente dopo due consiliature potrebbe provocare una crisi politica nell'amministrazione, essendo sufficiente una breve interruzione per essere richiesto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1834](#)

Art. 1

1.100/1

[Zaffini](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

All'emendamento 1.100, capoverso «Art. 1», sostituire il comma 1 con il seguente:

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sull'operato del Governo e sulle misure da esso adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, di seguito denominata «Commissione».

1.100/2

[Zaffini](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

All'emendamento 1.100, capoverso «Art. 1», sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il presidente è eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi d'opposizione e per la sua elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano d'età.

1.100

[Parrini](#), [Pagano](#), [Bressa](#), [Garruti](#), [Grassi](#), [Grimani](#), [Ruotolo](#), [Valente](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«**Art. 1.**

(Istituzione e composizione)

1. È istituita, per la durata della XVIII legislatura, la Commissione parlamentare sull'emergenza epidemiologica da COVID-19, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo presente in almeno un ramo del Parlamento.

3. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, un vicepresidente e un segretario, che insieme formano l'ufficio di presidenza.
4. Il presidente è eletto a maggioranza di due terzi dei componenti della Commissione.
5. La Commissione delibera con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.»

Art. 2

2.100/1

Il relatore

All'emendamento 2.100, capoverso «Art. 1», al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: a-bis) deliberazioni del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto - legge 1 aprile 2021, n. 44.

2.100

[Parrini](#), [Pagano](#), [Bressa](#), [Garruti](#), [Grassi](#), [Grimani](#), [Ruotolo](#), [Valente](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Funzioni)

1. Alla Commissione sono trasmessi, al fine dell'espressione del parere, gli schemi dei seguenti atti:

a) decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

b) ordinanze del Ministro della salute di cui all'articolo 1, commi 16-*bis*, 16-*quater* e 16-*sexies*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

c) provvedimenti del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. Alla Commissione sono altresì trasmessi, al fine dell'espressione del parere, gli schemi dei seguenti atti, qualora abbiano ad oggetto l'emergenza epidemiologica da COVID-19 o siano comunque finalizzati a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19:

a) deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione e di proroga dello stato di emergenza di cui all'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

b) ordinanze di protezione civile di cui agli articoli 25 e 26 del citato codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

c) ordinanze del Ministro della salute di cui all'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

d) ogni altro atto per i quali la legge preveda l'espressione del parere da parte della Commissione.

3. Unitamente allo schema degli atti di cui ai commi 1 e 2, il Governo o l'autorità competente all'adozione dell'atto trasmettono alla Commissione tutta la documentazione e le informazioni necessarie, inclusi i verbali del Comitato tecnico scientifico istituito con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020.

4. La Commissione si pronuncia nel termine perentorio di due giorni dalla trasmissione dello schema di atto, che non può essere adottato prima dell'espressione del parere o del decorso di tale termine. Successivamente all'espressione del parere e prima dell'approvazione o dell'adozione definitiva degli atti di cui ai commi 1 e 2, il Governo o l'autorità competente all'adozione dell'atto riferiscono alla Commissione dando conto del proprio orientamento sui rilievi formulati nel parere.

5. Qualora, per ragioni di urgenza, non sia possibile attendere il decorso del termine di due giorni per l'espressione del parere di cui al comma 4 o riferire successivamente alla Commissione ai sensi del medesimo comma 4, il Governo o l'autorità competente, fermo restando l'obbligo di preventiva trasmissione dello schema di atto, possono chiedere alla Commissione di riferire direttamente e acquisire i rilievi espressi dalla Commissione nel corso della seduta o entro il termine concordato in quella sede, dando conto immediatamente del proprio orientamento.

6. Il Governo riferisce alla Commissione prima dell'approvazione di provvedimenti d'urgenza recanti misure di contenimento e contrasto della diffusione del COVID-19 diversi da quelli elencati ai commi 1 e 2.

7. Con riferimento all'applicazione degli atti e dei provvedimenti finalizzati a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19 la Commissione può sempre chiedere chiarimenti, formulare osservazioni e proporre modifiche o integrazioni al Governo o alle autorità competenti.

8. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici delle pubbliche amministrazioni, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

9. La Commissione esamina, in sede consultiva, secondo i termini e le modalità previsti dai Regolamenti parlamentari, i disegni di legge, anche di conversione di decreti-legge, recanti misure di contenimento e contrasto della diffusione del COVID-19.

10. Le regioni e i comuni trasmettono alla Commissione, contestualmente alla loro adozione, copia delle ordinanze e degli altri provvedimenti adottati per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19. ».

2.0.100

[Parrini](#), [Pagano](#), [Bressa](#), [Garruti](#), [Grassi](#), [Grimani](#), [Ruotolo](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Attività conoscitiva. Raccordo con gli enti territoriali. Relazioni)

1. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2 e ogni volta in cui lo reputi necessario, la Commissione può svolgere l'attività conoscitiva ritenuta utile ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni.

2. Il presidente della Commissione, sentito l'ufficio di presidenza, può richiedere l'audizione del Presidente del Consiglio dei ministri, che può delegare un Ministro, nonché di membri del Governo, presidenti di regione, funzionari e amministratori pubblici.

3. La Commissione può svolgere indagini conoscitive sull'emergenza epidemiologica da COVID-19 e sulle misure per il suo contenimento e contrasto.

4. Al fine di assicurare il raccordo della Commissione con le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, è istituito un Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali, nominato dalla componente rappresentativa delle regioni e degli enti locali nell'ambito della Conferenza unificata. Il Comitato è composto da dodici membri, dei quali sei in rappresentanza delle regioni, uno in rappresentanza delle città metropolitane, uno in rappresentanza delle province e quattro in rappresentanza dei comuni. La Commissione, ogniqualvolta lo ritenga necessario, procede allo svolgimento di audizioni del Comitato e ne acquisisce il parere.

5. La Commissione presenta alle Camere una relazione mensile sull'attività svolta nella quale può formulare proposte o segnalazioni su questioni di propria competenza. Può altresì trasmettere al Parlamento informative o relazioni urgenti. ».

2.0.1

[Garruti](#), [Mantovani](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Ruotolo](#), [De Petris](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

(Organizzazione interna)

1. La Commissione può approvare un regolamento interno per disciplinare la propria attività e il proprio funzionamento, anche con riferimento, ferme restando le prerogative delle Camere in materia, alla partecipazione dei propri componenti ai lavori da remoto.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente.

3. Per l'adempimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro, senza nuovi o maggiori oneri per i bilanci interni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

4. Non sono riconosciuti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati per i componenti dell'Ufficio di Presidenza di cui all'articolo 1, comma 3, e per il personale di diretta collaborazione dei predetti componenti.

5. La Commissione può avvalersi di consulenze tecniche di esperti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato a titolo gratuito. Ai predetti consulenti sono riconosciuti unicamente dei rimborsi spesa nel rispetto del limite di cui al comma 6.

6. Le spese previste al secondo periodo del comma 5 per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, nel limite complessivo di 10.000 euro annui.»

2.0.200

[Parrini](#), [Pagano](#), [Bressa](#), [Garruti](#), [Grassi](#), [Grimani](#), [Ruotolo](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Organizzazione interna)

1. La Commissione può approvare un regolamento interno per disciplinare la propria attività e il proprio funzionamento, anche con riferimento, ferme restando le prerogative delle Camere in materia, alla partecipazione dei propri componenti ai lavori da remoto.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente.

3. Per l'adempimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

4. La Commissione può avvalersi di consulenze tecniche di esperti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
».

2.0.300

[Parrini](#), [Pagano](#), [Bressa](#), [Garruti](#), [Grassi](#), [Grimani](#), [Ruotolo](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.»

1.3.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 237 (pom.) del 13/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 13 APRILE 2021
237ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini.

La seduta inizia alle ore 15,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

IL **PRESIDENTE** riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto, in merito al disegno di legge n. **2167** (d-l 44/2021 - misure contenimento COVID-19), di riaprire il termine per l'indicazione di soggetti da audire, fissandolo alla sera di oggi, martedì 13 aprile.

Si è concordato, inoltre, riguardo al disegno di legge n. **2172** (d-l 22/2021 - riordino Ministeri), di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 12 di lunedì 19 aprile.

Si è stabilito altresì, con riferimento agli atti dell'Unione europea COM (2021) 130 def. e COM (2021) 140 def. (certificato verde digitale), di svolgere le audizioni previste con la massima speditezza, lasciando impregiudicate quelle già previste sull'affare assegnato per l'introduzione del passaporto vaccinale.

Si è concordato, quindi, in merito ai disegni di legge n. **1196** e n. **1382** (*quorum* validità elezioni comunali) che il gruppo di lavoro incaricato di predisporre il testo base inizierà i propri lavori domani, mercoledì 14 aprile, alle ore 15, compatibilmente con la seduta dell'Assemblea. Il Gruppo di lavoro sarà costituito in comitato ristretto.

Infine, in previsione della congiunzione dell'esame del disegno di legge n. **2160**, d'iniziativa del senatore Calderoli e altri, ancora da assegnare, al disegno di legge n. **83** e connessi (tutela costituzionale dell'ambiente), data l'identità di materia, si è stabilito, in via eccezionale, di riaprire le audizioni, consentendo a ciascun Gruppo di indicare un solo nominativo entro stasera, e di rinviare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 14 di martedì 20 aprile.

La Commissione prende atto.

SULLA NOMINA DEL SOTTOSEGRETARIO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

Il [PRESIDENTE](#) rivolge i propri auguri di buon lavoro al nuovo sottosegretario per i rapporti con il Parlamento, senatrice Caterina Bini, con l'auspicio di una proficua collaborazione.

IN SEDE REFERENTE

(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sono pervenute alcune richieste di audizioni, il cui svolgimento è previsto per giovedì 15 aprile. Comunica altresì che, a causa di un fraintendimento sul termine per l'indicazione dei soggetti da convocare in audizione, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari si è convenuto di riaprire tale termine, fissandolo alla sera di oggi, martedì 13 aprile, e di programmare le ulteriori audizioni nei prossimi giorni.

La Commissione prende atto.

(2172) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore [GRIMANI](#) (IV-PSI) illustra il decreto-legge n. 22 del 1° marzo 2021, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.

Il provvedimento, già approvato in prima lettura dalla Camera, si compone di 12 articoli, suddivisi in 6 Capi.

L'articolo 1 apporta alcune modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 300 del 1999, che disciplina l'organizzazione del Governo. In primo luogo, è istituito il Ministero del turismo, scorporando le funzioni in materia di turismo dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per trasferirle ad un Dicastero *ad hoc*. Viene così aumentato il numero complessivo dei ministeri da 14 a 15. Di conseguenza è modificata la denominazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in Ministero della cultura. Inoltre, viene istituito il Ministero della transizione ecologica che sostituisce il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, accorpando le funzioni di questo con quelle in materia di politica energetica e mineraria svolte dal Ministero dello sviluppo economico. Infine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è ridenominato Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

L'articolo 2 disciplina la trasformazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica (MiTE), prevedendo - con una serie di modifiche al decreto legislativo n. 300 del 1999 - il trasferimento di competenze in materia di politica energetica dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE) al MiTE e una complessiva ridefinizione delle funzioni di quest'ultimo. Al nuovo Ministero della transizione ecologica sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi allo sviluppo sostenibile e alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema.

Le modifiche al citato decreto legislativo n. 300 del 1999 riguardano anche l'elenco delle materie

attribuite alla competenza del Ministero. In particolare, in materia di rifiuti, viene precisata la competenza del MiTE anche per la bonifica dei cosiddetti siti orfani, oltre alla sicurezza nucleare, alla disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, alla radioprotezione, alla radioattività ambientale e alle agro-energie. Si specifica che, nell'ambito delle materie di competenza del MiTE, rientrano: l'autorizzazione di impianti di produzione di energia di pertinenza statale, ivi compresi quelli da fonti rinnovabili, anche se ubicati in mare; oltre che la ricerca e la coltivazione di idrocarburi, anche la riconversione, dismissione e chiusura mineraria delle infrastrutture di coltivazione di idrocarburi ubicate nella terraferma e in mare e ripristino in sicurezza dei siti; la radioprotezione e la radioattività ambientale. Si precisa inoltre che, nell'ambito delle competenze che passano dal MiSE al MiTE, rientrano le competenze inerenti all'attività delle società operanti nel settore di riferimento, l'esercizio dei diritti di azionista nei confronti del gestore servizi energetici (GSE spa), l'approvazione della disciplina del mercato elettrico e del mercato del gas naturale e dei criteri per l'incentivazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile, così come l'esercizio di ogni altra competenza già a qualunque titolo esercitata dal Ministero dello sviluppo economico in materia di concorrenza e regolazione dei servizi di pubblica utilità nei settori energetici, nonché in materia di tutela degli utenti consumatori, in coordinamento con il MiSE.

Inoltre, sono novellati gli articoli 174-*bis* e 828 del codice dell'ordinamento militare, al fine di modificare l'attuale denominazione del comando carabinieri per la tutela ambientale in comando carabinieri per la tutela ambientale e la transizione ecologica. Si prevede l'adeguamento dello statuto dell'ENEA finalizzato a disporre il passaggio dell'azione di vigilanza al Ministero della transizione ecologica. Con una novella alla legge n. 124 del 2007, il Ministro della transizione ecologica è aggiunto ai componenti di diritto del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), organo di raccordo politico-strategico sul tema della sicurezza nazionale.

L'articolo 3 disciplina il trasferimento al Ministero della transizione ecologica della Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica e della Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero dello sviluppo economico, incluse le risorse umane, strumentali e finanziarie, individuando, altresì, la dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero della transizione ecologica. Con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate puntualmente le risorse umane e strumentali da trasferire dal MiSE al MiTE.

L'articolo 4, con una novella al codice dell'ambiente, istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o, in sua vece, dal Ministro della transizione ecologica, approva il Piano per la transizione ecologica - sul quale è acquisito il parere della Conferenza unificata nonché delle Commissioni parlamentari competenti - al fine di coordinare le politiche in materia di riduzione delle emissioni di gas climalteranti, mobilità sostenibile, contrasto del dissesto idrogeologico e del consumo del suolo, risorse idriche, qualità dell'aria ed economia circolare, nonché di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, di bioeconomia circolare e fiscalità ambientale, ivi compresi i sussidi ambientali e la finanza climatica sostenibile. Si prevede, inoltre, la trasmissione alle Camere di una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano entro il 31 maggio di ogni anno. Ulteriori disposizioni riguardano i sussidi ambientalmente dannosi la cui rimodulazione è demandata al CITE.

L'articolo 5 modifica la denominazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sostituendola con quella di Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

L'articolo 6 cambia l'attuale denominazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in Ministero della cultura e sopprime le attribuzioni da esso svolte in materia di turismo. A tal fine, novella il decreto legislativo n. 300 del 1999. Dispone, inoltre, l'istituzione del Ministero del turismo e ne disciplina le relative attribuzioni, introducendo nel decreto legislativo n. 300 del 1999 gli articoli da 54-*bis* a 54-*quater*.

A tal fine, l'articolo 7 reca disposizioni transitorie inerenti il trasferimento al nuovo Ministero del turismo delle risorse umane, strumentali e finanziarie destinate all'esercizio delle funzioni allo stesso riconosciute.

L'articolo 8 reca una serie di disposizioni, concernenti:

- le attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale;
- l'istituzione di un Comitato interministeriale per la transizione digitale, quale sede di coordinamento e monitoraggio dell'attuazione delle iniziative di innovazione tecnologica e transizione digitale delle pubbliche amministrazioni;
- un contingente aggiuntivo di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'innovazione e digitalizzazione, anche al fine di operare quale segreteria tecnico-amministrativa del neo-istituito Comitato interministeriale;
- il Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri - istituito in via temporanea dal decreto-legge n. 76 del 2020 per l'attuazione delle misure di contrasto all'emergenza COVID-19 - che viene reso permanente con il compito di garantire al Ministro per l'innovazione tecnologica le professionalità richieste per l'esercizio dei compiti attribuitigli dal decreto-legge, nonché di coordinare e monitorare l'attuazione dei progetti in materia di transizione digitale, da prevedersi in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

L'articolo 9 pone in capo alla Presidenza del Consiglio, ovvero al Ministro delegato per la famiglia, le funzioni di competenza statale in materia di Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.

Conseguentemente, le risorse del Fondo vengono trasferite dallo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo 10 stabilisce che entro il 30 giugno 2021 i regolamenti di riorganizzazione dei Ministeri dello sviluppo economico, della transizione ecologica, della cultura, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del turismo nonché del lavoro e delle politiche sociali siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in deroga al procedimento ordinario stabilito dall'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988 che prevede regolamenti governativi di organizzazione emanati con decreto del Presidente della Repubblica.

Infine, gli articoli 11 e 12 disciplinano, rispettivamente, la copertura finanziaria e l'entrata in vigore del provvedimento.

Non essendoci richieste di intervento in discussione generale, il PRESIDENTE ricorda che, come convenuto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti è fissato per le ore 12 di lunedì 19 aprile.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2060) *Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione*

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il [PRESIDENTE](#) comunica di avere assunto la funzione di relatore, in sostituzione della senatrice Rojc che non è più componente della Commissione.

Non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sul testo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1834) PAGANO. - Istituzione della Commissione parlamentare sull'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Rinvio del seguito della discussione)

Il [PRESIDENTE](#), in attesa della trasmissione del parere espresso dalla Commissione bilancio su testo ed emendamenti, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 (certificato verde digitale) ([n. COM\(2021\) 130 definitivo](#))

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o regolarmente residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (certificato verde digitale) ([n. COM\(2021\) 140 definitivo](#))

(Parere alla 12a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza si è convenuto di completare quanto prima le audizioni già programmate, verificando se vi siano eventuali sovrapposizioni con quelle previste dalla 12a Commissione, all'esito delle quali sarà svolta la discussione generale.

La Commissione prende atto.

(1721-B) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14a Commissione. Esame. Relazione favorevole)

La relatrice [MANTOVANI](#) (M5S) riferisce sulla modifica apportata, nel corso dell'esame in seconda lettura alla Camera dei deputati, al disegno di legge di delegazione europea 2019-2020, approvato in prima lettura dal Senato il 29 ottobre 2020. Si tratta dell'inserimento, nell'allegato A - che elenca le direttive che il Governo è delegato a recepire in base all'articolo 1, comma 1, del disegno di legge - della direttiva (UE) 2016/343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

Al riguardo, segnala che tale direttiva recava quale termine di recepimento il 1° aprile 2018 e che la delega per la sua attuazione, benché inserita nella legge di delegazione europea 2016-2017, non era mai stata esercitata in quanto l'ordinamento interno risultava già conforme ai contenuti della direttiva. Per questo motivo la Commissione europea non ha ritenuto di aprire alcuna procedura di infrazione a carico dello Stato italiano per mancato recepimento della direttiva.

Lo scorso 31 marzo, la Commissione europea ha pubblicato una relazione sull'attuazione della direttiva (UE) 2016/343 (COM(2021) 144), nella quale si evidenzia che la maggior parte degli Stati

membri ha adempiuto all'obbligo di recepire la direttiva nel proprio ordinamento nazionale. Sono tuttavia presenti ancora difficoltà, in alcuni Stati membri, riguardanti soprattutto l'ambito di applicazione delle misure nazionali di attuazione della direttiva e il recepimento delle disposizioni relative al divieto di riferimenti in pubblico alla colpevolezza e al diritto di non autoincriminarsi. Il mancato rispetto di tutte le disposizioni della direttiva influisce negativamente sull'effettività dei diritti da essa previsti. La Commissione europea si riserva quindi il diritto di aprire procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri che dovesse ritenere inadempienti alle prescrizioni della direttiva. Pertanto, è stato ritenuto preferibile introdurre, in ogni caso, una disposizione di delega da attuare laddove necessario.

In conclusione, propone di formulare una relazione favorevole, pubblicata in allegato.

Previa dichiarazione di astensione del senatore [TOTARO](#) (*FdI*), accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di relazione favorevole avanzato dalla relatrice.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che in occasione delle audizioni informali tenutesi l'8 aprile scorso in videoconferenza, nell'ambito dell'Affare assegnato n. 755 (*Profili costituzionali dell'eventuale introduzione di un "passaporto vaccinale" per i cittadini cui è stato somministrato il vaccino anti SARS-COV-2*), alcuni dei soggetti intervenuti hanno depositato dei documenti che saranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelli che saranno depositati in occasione delle successive audizioni o che dovessero essere comunque trasmessi.

La Commissione prende atto

La seduta termina alle ore 16,10.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1721-B

La Commissione, esaminata la modifica apportata dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, per le parti di competenza, si esprime in senso favorevole.

1.3.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 241 (ant.) del 22/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
GIOVEDÌ 22 APRILE 2021
241ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
PAGANO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(2060) Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell' 8 aprile scorso.

Il **PRESIDENTE** comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo sul testo con due condizioni, che sono state recepite negli emendamenti 5.100 e 22.100, presentati dal relatore e pubblicati in allegato.

Il sottosegretario SCALFAROTTO precisa di avere appena preso visione degli emendamenti del relatore. Pur trattandosi del recepimento delle condizioni della Commissione bilancio, sulle quali il parere sarebbe di per sé favorevole, si riserva di verificare che le modifiche non incidano sul testo dell'intesa.

Il senatore **CALDEROLI** (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che è indispensabile verificare se gli emendamenti comportino una modifica del testo sottoscritto con la Chiesa anglicana prima di procedere alla votazione.

Il **PRESIDENTE** osserva che l'emendamento 5.100 effettivamente modifica una disposizione del disegno di legge che riproduce il testo dell'intesa, sopprimendo - al comma 3 dell'articolo 5 del disegno di legge in titolo - l'inciso "senza oneri per lo Stato".

Il senatore **BRESSA** (*Aut (SVP-PATT, UV)*) rileva che la modifica definisce un impegno per lo Stato

italiano, pertanto riveste carattere meramente formale e non incide in modo sostanziale sul contenuto dell'intesa. In ogni caso, se si ritiene necessario un approfondimento, è opportuno rinviare la votazione degli emendamenti e del mandato al relatore.

Il senatore [PERILLI](#) (*M5S*) concorda sulla opportunità di una ulteriore pausa di riflessione.

Il [PRESIDENTE](#) propone di convocare una ulteriore seduta nella pausa dei lavori dell'Assemblea.

Il senatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), pur ritenendo che la verifica non debba necessariamente richiedere tempi lunghi, ritiene possibile un rinvio anche all'inizio della prossima settimana.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di rinviare il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata per martedì 27 aprile.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 (certificato verde digitale) ([n. COM\(2021\) 130 definitivo](#))

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o regolarmente residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (certificato verde digitale) ([n. COM\(2021\) 140 definitivo](#))

(Parere alla 12ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 aprile.

La relatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*) presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Precisa che i rilievi riguardano la tutela della riservatezza, la veridicità delle informazioni e la necessità di garantire la piena interoperabilità dei certificati tra Stati membri. Sono poi indicate alcune osservazioni specificamente riferite ai certificati di vaccinazione, di test e di guarigione.

Infine, si propone di prevedere un'età minima sotto la quale non è richiesto il certificato verde digitale e di stabilire che la validità temporale del provvedimento sia determinata sulla base delle valutazioni scientifiche provenienti da organismi europei, che tengano conto del raggiungimento dell'immunità di comunità all'interno dell'Unione e non della fine dell'emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità.

Sottolinea, inoltre, che le osservazioni proposte potrebbero essere formulate come condizioni, per renderle più stringenti; pur preferendo questa impostazione, ritiene opportuno conoscere l'orientamento della Commissione su tale aspetto.

Riferisce, infine, che dal Gruppo della Lega è pervenuta informalmente la sollecitazione a inserire un rilievo in merito alla necessaria gratuità del tampone per coloro che non abbiano ancora avuto accesso alla vaccinazione.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) concorda sull'opportunità di fissare un'età minima sotto la quale non è richiesto il certificato verde digitale, non essendo prevista, per i bambini neanche, la vaccinazione. Eventualmente, si potrebbe garantire la libertà di spostamento alle famiglie con minori. In secondo luogo, ritiene necessario riconoscere la validità di certificazioni cartacee anche in presenza di dati parziali, in sostituzione del certificato verde digitale con *QR-code*, in attesa che sia individuata una efficace soluzione tecnologica.

Infine, precisa che il certificato di test è una valida alternativa per garantire parità di trattamento a coloro che non abbiano avuto la possibilità di accedere alla vaccinazione, essendo questa regolata dagli Stati secondo criteri non uniformi. In ogni caso, sarebbe opportuno riconoscere anche la gratuità del tampone, proprio per evitare sperequazioni.

Il [PRESIDENTE](#) invita a far pervenire alla relatrice eventuali osservazioni o condizioni da inserire nello schema di parere entro le ore 10 di lunedì 26 aprile.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2021) 130 DEFINITIVO E N. COM (2021) 140 DEFINITIVO

La Commissione, esaminate le proposte di regolamento COM(2021) 130 e COM(2021) 140, che stabiliscono un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione durante la pandemia da Covid-19 (certificato verde digitale), per i cittadini dell'Unione per i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio dell'UE;
ritenuto che:

le proposte introducono non un "passaporto vaccinale" ma un "certificato verde digitale" che può comprendere un "certificato di vaccinazione", un "certificato di test" o un "certificato di guarigione", tutelando le diverse situazioni nelle quali possono trovarsi i cittadini dell'Unione;

considerato che:

occorre precisare alcuni contenuti del provvedimento, in particolare per quanto riguarda la tutela della riservatezza e la veridicità delle informazioni contenute nel certificato;

occorre rimuovere alcuni possibili profili di disparità di trattamento con riferimento a tutte e tre le tipologie di certificato;

in particolare, per quanto riguarda il certificato di guarigione, non è contemplata l'ipotesi di quei guariti che non sono mai risultati positivi al test e, perciò, della validità, ai fini del rilascio del certificato, di un test sierologico positivo;

non sono contemplati altri aspetti rilevanti, quale la posizione dei minori;

tenuto conto degli elementi acquisiti nelle audizioni informali svolte nell'ambito dell'Affare assegnato sui profili costituzionali dell'eventuale introduzione di un "passaporto vaccinale" per i cittadini cui è stato somministrato il vaccino anti SARS-COV-2;

pur rilevando che non sono ancora pervenute le relazioni del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) sotto il profilo della tutela della riservatezza:

- occorre precisare se le informazioni contenute nel certificato sono rese accessibili in eguale misura a tutti i soggetti che devono utilizzarle, indipendentemente dalla loro natura pubblica o privata;
- in ogni caso occorrerebbe che le informazioni fossero accessibili a un numero ristretto di soggetti, in omaggio al principio del *"need to know"* e che fosse privilegiato l'accesso alla prova della veridicità delle informazioni rispetto all'accesso alle informazioni stesse, attraverso il collegamento ad una autorità di certificazione;
- occorre precisare che le informazioni contenute nel certificato siano sottoposte ad *una dimostrazione a conoscenza zero (Zero-Knowledge Proof)*, un protocollo attraverso cui è possibile facilitare un processo di autorizzazione digitale senza trasmissione di dati personali o sensibili; di conseguenza, nessuna informazione, né dalla parte del titolare del green pass né da quella del verificatore, può essere compromessa in alcun modo;
- occorre specificare se la conservazione delle informazioni ha ad oggetto l'ultimo evento utile per la certificazione o a tutte le informazioni sul soggetto cumulate nel tempo;

b) sotto il profilo della veridicità delle informazioni:

occorre prevedere misure che prevengano la contraffazione del certificato, e che perciò impediscano all'utente di disporre dei relativi dettagli, che devono restare nell'esclusiva disponibilità dell'autorità che lo emette;

occorre garantire la piena interoperabilità dei certificati tra Stati membri e, a livello nazionale, tra le autorità abilitate ad emetterli;

c) quanto al "certificato di vaccinazione" di cui all'articolo 5 occorre prevedere:

- un termine uniforme, successivo alla somministrazione del vaccino, a decorrere dal quale il certificato acquisisce efficacia, specificando, ad esclusione del caso di vaccini monodose, che questo si calcola con riferimento alla seconda dose;
- che, in ogni caso, per i soggetti guariti dal COVID-19, il termine si calcola con riferimento alla somministrazione della prima e unica dose di vaccino, al fine di garantire che il protocollo applicato dalle autorità sanitarie italiane sia fonte indiretta di limitazioni alla libera circolazione;

d) quanto al "certificato di test" di cui all'articolo 6 occorre prevedere:

- che per i test, così come per i vaccini, sia introdotto un meccanismo di accreditamento europeo;
- l'espresso divieto di ritenere validi ai fini del certificato test autosomministrati dal soggetto interessato, o comunque effettuati da personale non espressamente autorizzato; ciò sia al fine di evitare contraffazioni, sia di non vanificare le finalità del certificato;

e) quanto al "certificato di guarigione" di cui all'articolo 7:

- occorre prevedere, al fine di evitare disparità di trattamento a danno dei numerosi soggetti che, pur avendo inequivocabilmente contratto l'infezione, non dispongono di tampone positivo, l'equiparazione, ai fini della prova dell'avvenuto contagio, del test sierologico positivo al test NAAT o al test antigenico rapido positivi, salva la possibilità di introdurre, per tale ipotesi, una validità temporale specifica diversa dai sei mesi;

f) è opportuno prevedere un'età minima sotto la quale non è richiesto il certificato verde digitale;

g) quanto alla validità temporale del provvedimento, trattandosi di una normativa che si applica ai cittadini dell'Unione europea e ai cittadini di paesi terzi regolarmente residenti o regolarmente soggiornanti nell'Unione, questa dovrebbe essere determinata sulla base delle valutazioni scientifiche provenienti da organismi europei, che tengano conto del raggiungimento dell'immunità di comunità all'interno dell'Unione unicamente e non della fine dell'emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2060](#)

Art. 5

5.100

IL RELATORE

Al comma 3, sopprimere le parole «, senza oneri per lo Stato, ».

Art. 22

22.100

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 22

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge, fatta eccezione per l'articolo 14, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 14 della presente legge, valutati in 143.000 euro per l'anno 2022 e 84.000 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

1.3.2.1.6. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 242 (ant.) del 27/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 27 APRILE 2021
242ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 12,30.

IN SEDE REFERENTE

(2060) Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 aprile.

Il [PRESIDENTE](#), relatore, ricorda che nella scorsa seduta è stata sollevata la questione dell'emendabilità del disegno di legge in titolo, per la parte che attiene il contenuto dell'intesa sottoscritta con la Chiesa d'Inghilterra.

A tale riguardo, precisa che è nella piena disponibilità del Parlamento approvare o non approvare i disegni di legge di regolazione delle intese con le confessioni religiose di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. Tuttavia, nel caso in cui si intenda procedere, i poteri emendativi delle Camere sono, come già sottolineato in sede di incardinamento del disegno di legge in titolo, assai ridotti.

Il testo consiste infatti, quasi integralmente, nella riproduzione letterale dell'articolato dell'intesa, fatta eccezione per due articoli presenti solo nel disegno di legge: l'articolo 1, che si limita a definire l'oggetto e la natura del provvedimento, e l'articolo 22, recante le disposizioni finanziarie. Non è invece riprodotto nel disegno di legge, per evidenti ragioni, l'articolo 21 dell'intesa, che contiene l'impegno del Governo a presentare il disegno di legge alle Camere.

Ciò differenzia significativamente, per una prassi costante, questa tipologia di atti dai disegni di legge di ratifica di trattati internazionali, che non riproducono il testo dell'accordo ma lo riportano in allegato; non incide tuttavia sui margini di intervento del Parlamento, che sono limitati alle parti non riprodotte dell'intesa o che comunque non ne tocchino la sostanza.

Con riferimento al provvedimento in esame, la Commissione bilancio ha posto due condizioni, ai sensi

dell'articolo 81 della Costituzione, per recepire le quali ricorda di aver presentato, in qualità di relatore, due emendamenti. Con l'emendamento 22.100 viene sostituito l'articolo 22, non presente nel testo dell'intesa, al fine di aggiornare la copertura finanziaria, con decorso dal 2022 e non più dal 2021, e soprattutto viene premesso un nuovo comma recante una clausola di invarianza finanziaria generale formulata nei termini consueti. Su questa modifica non vi sono questioni, anche alla luce di vari precedenti.

L'emendamento 5.100, che recepisce la seconda condizione, discende in realtà dalla modifica introdotta con l'emendamento 22.100 e ha una natura di coordinamento, poiché sopprime, all'articolo 5, le parole "senza oneri per lo Stato" rese ridondanti dalla clausola di invarianza, di portata generale, che si introduce all'articolo 22. Non presenta perciò problemi di natura sostanziale. Peraltro, la norma, che interviene in materia di istruzione religiosa, incide su una clausola posta nell'interesse dello Stato e non della controparte. Tuttavia, l'articolo 5 del disegno di legge riproduce letteralmente l'articolo 4 dell'intesa ed emendarlo significherebbe introdurre una discrepanza, ancorché meramente formale, tra i due testi.

Considerato che l'approvazione dell'emendamento 5.100 si tradurrebbe semplicemente nell'eliminazione di una ridondanza, priva di portata normativa, ritiene preferibile ritirarlo, evitando questa modifica, nel rispetto del contenuto vincolato del disegno di legge. D'altro canto, la Commissione bilancio avrà modo di esprimersi in via definitiva per l'Assemblea.

Con l'occasione, invita il Governo a riflettere sull'opportunità, per il futuro, di modificare la struttura dei disegni di legge che regolano i rapporti con le confessioni religiose, limitando l'articolato a quanto non contenuto nel testo dell'intesa, che invece potrebbe essere approvata sotto forma di allegato.

Si passa all'esame e alla votazione dell'emendamento 22.100.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento in esame.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 22.100 è posto in votazione e accolto.

La Commissione conferisce quindi al relatore Parrini il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 2060, con le modifiche apportate nel corso dell'esame.

La seduta, sospesa alle ore 12,40, riprende alle ore 13,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 (certificato verde digitale) ([n. COM\(2021\) 130 definitivo](#))

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o regolarmente residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (certificato verde digitale) ([n. COM\(2021\) 140 definitivo](#))

(Parere alla 12ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni e condizioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 aprile

La relatrice [MANTOVANI](#) (M5S) presenta una nuova proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, pubblicata in allegato, nella quale sono stati recepiti alcuni rilievi formulati dal Gruppo della Lega.

Il senatore [TONINELLI](#) (M5S), nel ringraziare la relatrice per l'approfondito lavoro svolto, sottolinea l'accuratezza della proposta di parere non solo dal punto di vista tecnico, ma anche per quanto riguarda i profili di costituzionalità e tutela della riservatezza.

Si sofferma, quindi, sull'opportunità di prevedere la gratuità dei tamponi, al fine di evitare discriminazioni tra i cittadini europei. Auspica, quindi, che una norma analoga sia introdotta anche con riferimento al certificato verde nazionale, introdotto dal decreto-legge n. 52 del 2021, per evitare disparità di trattamento tra le Regioni, garantendo un'adequata copertura finanziaria.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) ringrazia la relatrice per aver accolto le segnalazioni proposte dal Gruppo della Lega.

Sottolinea la necessità di riconoscere la validità dei test salivari, di stabilire la gratuità dei tamponi, almeno fino a quando non sarà consentito il libero accesso alla vaccinazione, di equiparare il test sierologico al test NAAT o al test antigenico rapido per i soggetti asintomatici o paucisintomatici e di prevedere un'età minima sotto la quale non è richiesto il certificato verde digitale.

Evidenzia, tuttavia, la necessità di riconoscere la validità del certificato in forma cartacea, in attesa che sia implementato quello digitale, anche per evitare il rischio di ripercussioni sul settore del turismo, in caso di ritardi e inefficienze.

La senatrice [RICCARDI](#) (L-SP-PSd'Az) propone di inserire, sulla scorta del contributo offerto dal Garante per la privacy nel corso delle audizioni informali, la seguente ulteriore osservazione: «si chiede di precisare ulteriormente, anche con una specifica *sunset-clause*, l'illegittimità dell'accesso ai dati contenuti nei certificati una volta cessata l'emergenza pandemica e di escludere, all'articolo 15, che con atto delegato della Commissione il sistema del certificato verde possa essere riattivato a seguito di sospensione per cessate esigenze, in presenza di un'ulteriore dichiarazione di sussistenza di pandemia da Sars-Cov-2, sue varianti o malattie infettive simili con potenziale epidemico».

La relatrice [MANTOVANI](#) (M5S) integra la proposta di parere con un'ulteriore osservazione, accogliendo il rilievo proposto dalla senatrice Riccardi.

Esprime invece perplessità sulle considerazioni del senatore Augussori in merito all'equiparazione al certificato digitale di quello in forma cartacea. Rileva, infatti, che questo documento non consente una analoga tutela dei dati in esso contenuti, che spesso sono informazioni personali dettagliate anche non strettamente connesse con il permesso di circolazione. Sarebbe dunque inopportuno estendere questa criticità, che riguarda il passaporto vaccinale nazionale, anche a quello europeo.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) sottolinea che il certificato cartaceo è già ritenuto valido per recarsi all'estero. A suo avviso, quindi, non sarebbe irragionevole continuare a considerare valido anche il certificato di test, vaccinazione o guarigione rilasciato in forma cartacea.

La senatrice [MANTOVANI](#) (M5S) ribadisce che il certificato verde digitale non sostituirà gli attuali documenti richiesti per attraversare i confini nazionali, ma consentirà di velocizzare i controlli, uniformandoli a livello europeo, e di tutelare in modo più efficace i dati personali.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) anticipa che, in caso di mancato recepimento della osservazione sulla validità del certificato in forma cartacea, il Gruppo della Lega si asterrà dalla votazione.

Il [PRESIDENTE](#) evidenzia che, come specificato dalla relatrice, il certificato in forma cartacea sarà considerato comunque valido anche quando sarà implementato il certificato verde digitale, e che quindi nulla osta, a suo avviso, a introdurre un riferimento nel parere.

Il senatore [RUOTOLO](#) (*Misto*), pur sottolineando che il certificato digitale non è alternativo a quello in forma cartacea, ritiene che il rilievo proposto dal senatore Augussori non sia in contraddizione con lo schema di parere e quindi possa essere recepito.

La relatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*) ribadisce che il certificato di test in forma cartacea è accettato da tutti i Paesi europei e la sua validità permarrà anche quando sarà emesso il nuovo certificato digitale. In ogni caso, ritiene di poter accogliere la proposta del senatore Augussori, inserendo un'ulteriore osservazione per precisare che resta «ferma la possibilità di utilizzare i certificati cartacei attualmente richiesti per gli spostamenti all'interno dell'Unione».

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) si dichiara soddisfatto.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva quindi l'ulteriore nuova proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, come modificata nel corso del dibattito, avanzata dalla relatrice e pubblicata in allegato.

IN SEDE REFERENTE

(1834) PAGANO. - Istituzione della Commissione parlamentare sull'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella scorsa seduta erano stati votati gli emendamenti in sede redigente ed era stata richiesta, da parte dell'intera Commissione, la rimessione all'Assemblea, con adozione quale testo base, degli articoli appena votati. La soluzione era stata adottata, in accordo con il rappresentante del Governo, per attendere l'imminente adozione di un decreto-legge che avrebbe potuto riformare l'impianto normativo contenuto nel decreto-legge n. 19 del 2020.

Avverte che lo scorso 22 aprile è stato emanato il decreto-legge n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, presentato alla Camera per la conversione (C. 3045).

Tale provvedimento non ha modificato formalmente il quadro normativo: dal punto di vista sostanziale, disciplina con fonte primaria alcune misure precedentemente disposte con DPCM e parallelamente cristallizza fino al 31 luglio 2021 il contenuto del DPCM del 2 marzo 2021; tuttavia, non interviene sul previgente impianto.

Anche la disposizione contenuta nel secondo periodo dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 44 del 2021, già all'esame della Commissione, che prevedeva la possibilità, fino al 30 aprile, di adottare misure derogatorie alle restrizioni tramite delibera del Consiglio dei ministri, rimasta ad oggi inutilizzata, non solo non è stata prorogata, ma ha cessato i suoi effetti, dal 26 aprile, sulla base di quanto ora disposto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 52 del 2021.

Il testo base adottato dalla Commissione il 14 aprile resta pertanto coerente con l'ordinamento e richiede, dal punto di vista tecnico, soltanto la soppressione della lettera b) dell'articolo 1, comma 1, poiché, includendo tra gli atti da sottoporre al parere della Bicamerale le deliberazioni appena citate, si ritrova priva di oggetto.

Propone pertanto di fissare un termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno riferiti al testo base alle ore 18 di giovedì 29 aprile.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici

(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(Parere alla 13ª Commissione su testo unificato. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 aprile.

Il **PRESIDENTE** ricorda che l'esame del disegno di legge è stato rimesso alla sede plenaria nella seduta della Sottocommissione per i pareri del 20 aprile.

Ricorda altresì di aver presentato, in qualità di relatore, per quanto di competenza, una proposta di parere non ostativo con osservazioni.

Il senatore **VITALI** (*FIBP-UDC*) esprime perplessità sulla proposta di parere, in quanto anche il provvedimento non è condivisibile, poiché attribuisce una competenza statale preponderante in materia di urbanistica ed edilizia, che invece attualmente rientra nella sfera della potestà legislativa concorrente. Considerato che anche sull'adozione del testo unificato, nella Commissione di merito, non si è registrato un consenso unanime, annuncia, a nome del Gruppo, che si asterrà dalla votazione.

Il senatore **GRASSI** (*L-SP-PSd'Az*) formula osservazioni critiche sia sul merito sia sull'aspetto formale del provvedimento in esame. A suo avviso, sarebbero necessari ulteriori approfondimenti, come rilevato anche dall'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), attraverso l'audizione di tecnici ed esperti in materia edilizia.

Il **PRESIDENTE** osserva che vi sono ancora margini di tempo per un'ulteriore riflessione. È quindi possibile un ulteriore rinvio del seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14.

**NUOVO SCHEMA DI PARERE PRESENTATO DALLA RELATRICE SUI PROGETTI DI
ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA N. COM (2021) 130 DEFINITIVO E N.
COM (2021) 140 DEFINITIVO**

La 1a Commissione permanente,
esaminate le proposte di regolamento COM(2021) 130 e COM(2021) 140, che stabiliscono un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione durante la pandemia da Covid-19 (certificato verde digitale), per i cittadini dell'Unione per i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio dell'UE;
ritenuto che:
le proposte introducono non un "passaporto vaccinale" ma un "certificato verde digitale" che può comprendere un "certificato di vaccinazione", un "certificato di test" o un "certificato di guarigione", tutelando le diverse situazioni nelle quali possono trovarsi i cittadini dell'Unione;
considerato che:
occorre precisare alcuni contenuti del provvedimento, in particolare per quanto riguarda la tutela della riservatezza e la veridicità delle informazioni contenute nel certificato;
occorre rimuovere alcuni possibili profili di disparità di trattamento con riferimento a tutte e tre le tipologie di certificato;
in particolare, per quanto riguarda il certificato di guarigione, non è contemplata l'ipotesi di quei guariti che non sono mai risultati positivi al test e, perciò, della validità, ai fini del rilascio del certificato, di un test sierologico positivo;
non sono contemplati altri aspetti rilevanti, quale la posizione dei minori;

preso atto che al momento non esiste la certezza che il soggetto vaccinato non sia in alcun modo contagioso, ma al contempo risulta ampiamente comprovata la minore carica virale con cui il soggetto vaccinato può trasmettere il virus, così come è comprovata la minore aggressività degli effetti del virus su soggetti vaccinati, tanto da alleggerire le strutture ospedaliere da eccessivi interventi di ricovero o di pronto soccorso;
tenuto conto degli elementi acquisiti nelle audizioni informali svolte nell'ambito dell'Affare assegnato sui profili costituzionali dell'eventuale introduzione di un "passaporto vaccinale" per i cittadini cui è stato somministrato il vaccino anti SARS-COV-2;
pur rilevando che non sono ancora pervenute le relazioni del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012;
preso atto che il Governo, con il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ha istituito delle "Certificazioni verdi COVID-19", che anticipano l'introduzione, nell'ordinamento italiano, dei certificati europei e preso altresì atto del Provvedimento di avvertimento adottato al riguardo dal Garante per la protezione dei dati personali in data 23 aprile 2021,
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) sotto il profilo della tutela della riservatezza:

- occorre precisare se le informazioni contenute nel certificato sono rese accessibili in eguale misura a tutti i soggetti che devono utilizzarle, indipendentemente dalla loro natura pubblica o privata;
- in ogni caso occorrerebbe che le informazioni fossero accessibili a un numero ristretto di soggetti, in omaggio al principio del "*need to know*" e che fosse privilegiato l'accesso alla prova della veridicità delle informazioni rispetto all'accesso alle informazioni stesse, attraverso il collegamento ad una autorità di certificazione;
- occorre precisare che le informazioni contenute nel certificato siano sottoposte ad una *dimostrazione a conoscenza zero (Zero-Knowledge Proof)*, un protocollo attraverso cui è possibile facilitare un processo di autorizzazione digitale senza trasmissione di dati personali o sensibili; di conseguenza, nessuna informazione, né dalla parte del titolare del green pass né da quella del verificatore, può essere compromessa in alcun modo;
- occorre specificare se la conservazione delle informazioni ha ad oggetto l'ultimo evento utile per la certificazione o a tutte le informazioni sul soggetto cumulate nel tempo;

b) sotto il profilo della veridicità delle informazioni:

- occorre prevedere misure che prevengano la contraffazione del certificato, e che perciò impediscano all'utente di disporre dei relativi dettagli, che devono restare nell'esclusiva disponibilità dell'autorità che lo emette;
- occorre garantire la piena interoperabilità dei certificati tra Stati membri e, a livello nazionale, tra le autorità abilitate ad emetterli;
- c) quanto al certificato di vaccinazione di cui all'articolo 5 occorre prevedere:
 - un termine uniforme, successivo alla somministrazione del vaccino, a decorrere dal quale il certificato acquisisce efficacia, specificando, ad esclusione del caso di vaccini monodose, che questo si calcola con riferimento alla seconda dose;
 - che, in ogni caso, per i soggetti guariti dal COVID-19, il termine si calcola con riferimento alla somministrazione della prima e unica dose di vaccino, al fine di garantire che il protocollo applicato dalle autorità sanitarie italiane sia fonte indiretta di limitazioni alla libera circolazione;
- d) quanto al certificato di test di cui all'articolo 6 occorre prevedere:
 - che per i test, così come per i vaccini, sia introdotto un meccanismo di accreditamento europeo;
 - l'espresso divieto di ritenere validi ai fini del certificato test, autosomministrati dal soggetto interessato, o comunque effettuati da personale non espressamente autorizzato; ciò sia al fine di evitare contraffazioni, sia di non vanificare le finalità del certificato;
 - che sia frequentemente aggiornata la lista dei test ritenuti validi visto il continuo processo di validazione di nuovi strumenti diagnostici come ad esempio gli attesi test rapidi salivari;
- e) quanto al certificato di guarigione di cui all'articolo 7:
 - occorre allineare i sistemi di valutazione per certificare l'avvenuta guarigione, al fine di evitare disparità di trattamento;
- f) occorrerebbe riservare alla Commissione europea la decisione relativa alla definizione di un'età anagrafica al di sotto della quale non sia previsto tale obbligo, valido in tutti i Paesi membri, per i minori accompagnati dai genitori in possesso del certificato verde digitale;
- g) quanto alla validità temporale del provvedimento:
 - trattandosi di una normativa che si applica ai cittadini dell'Unione europea e ai cittadini di paesi terzi regolarmente residenti o regolarmente soggiornanti nell'Unione, questa dovrebbe essere determinata sulla base delle valutazioni scientifiche provenienti da organismi europei, che tengano conto del raggiungimento dell'immunità di comunità all'interno dell'Unione unicamente e non della fine dell'emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità, e le seguenti condizioni:
 - a) quanto al certificato di test di cui all'articolo 6 occorre prevedere:
 - che l'accesso ai test sia equo ed agevole e non comporti oneri per i soggetti che vi ricorrono perché impossibilitati, per ragioni esterne alla loro volontà, a sottoporsi alla vaccinazione;
 - b) quanto al certificato di guarigione di cui all'articolo 7:
 - occorre prevedere, al fine di evitare disparità di trattamento a danno dei numerosi soggetti che, pur avendo inequivocabilmente contratto l'infezione, non dispongono di tampone positivo, l'equiparazione, ai fini della prova dell'avvenuto contagio, del test sierologico positivo al test NAAT o al test antigenico rapido positivi, salva la possibilità di introdurre, per tale ipotesi, una validità temporale specifica diversa dai sei mesi;
 - occorre prevedere la proroga per un tempo congruo della validità del certificato di vaccinazione e del certificato di guarigione in presenza di test sierologico positivo:
con riferimento alle condizioni che precedono, si potrebbe anche valutare di istituire, per maggiore chiarezza, in aggiunta alle tre tipologie di certificato proposte, un ulteriore "certificato attestante la presenza di anticorpi".

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI
DELL'UNIONE EUROPEA N. COM (2021) 130 DEFINITIVO E N. COM (2021) 140
DEFINITIVO**

La Commissione, esaminate le proposte di regolamento COM(2021) 130 e COM(2021) 140, che stabiliscono un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione durante la pandemia da Covid-19 (certificato verde digitale), per i cittadini dell'Unione per i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio dell'UE, ritenuto che:

le proposte introducono non un "passaporto vaccinale" ma un "certificato verde digitale" che può comprendere un "certificato di vaccinazione", un "certificato di test" o un "certificato di guarigione", tutelando le diverse situazioni nelle quali possono trovarsi i cittadini dell'Unione, considerato che:

occorre precisare alcuni contenuti del provvedimento, in particolare per quanto riguarda la tutela della riservatezza e la veridicità delle informazioni contenute nel certificato;

occorre rimuovere alcuni possibili profili di disparità di trattamento con riferimento a tutte e tre le tipologie di certificato;

in particolare, per quanto riguarda il certificato di guarigione, non è contemplata l'ipotesi di quei guariti che non sono mai risultati positivi al test e, perciò, della validità, ai fini del rilascio del certificato, di un test sierologico positivo;

non sono contemplati altri aspetti rilevanti, quale la posizione dei minori,

preso atto che al momento non esiste la certezza che il soggetto vaccinato non sia in alcun modo contagioso, ma al contempo risulta ampiamente comprovata la minore carica virale con cui il soggetto vaccinato può trasmettere il virus, così come è comprovata la minore aggressività degli effetti del virus su soggetti vaccinati, tanto da alleggerire le strutture ospedaliere da eccessivi interventi di ricovero o di pronto soccorso,

tenuto conto degli elementi acquisiti nelle audizioni informali svolte nell'ambito dell'Affare assegnato sui profili costituzionali dell'eventuale introduzione di un "passaporto vaccinale" per i cittadini cui è stato somministrato il vaccino anti SARS-COV-2,

pur rilevando che non sono ancora pervenute le relazioni del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012,

preso atto che il Governo, con il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ha istituito delle "Certificazioni verdi COVID-19", che anticipano l'introduzione, nell'ordinamento italiano, dei certificati europei e

preso altresì atto del Provvedimento di avvertimento adottato al riguardo dal Garante per la protezione dei dati personali in data 23 aprile 2021,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti condizioni:

a) quanto al certificato di test di cui all'articolo 6 occorre prevedere:

- che l'accesso ai test sia equo ed agevole e non comporti oneri per i soggetti che vi ricorrono perché impossibilitati, per ragioni esterne alla loro volontà, a sottoporsi alla vaccinazione;

b) quanto al certificato di guarigione di cui all'articolo 7:

- occorre prevedere, al fine di evitare disparità di trattamento a danno dei numerosi soggetti che, pur avendo inequivocabilmente contratto l'infezione, non dispongono di tampone positivo, l'equiparazione, ai fini della prova dell'avvenuto contagio, del test sierologico positivo al test NAAT o al test antigenico rapido positivi, salva la possibilità di introdurre, per tale ipotesi, una validità temporale specifica diversa dai sei mesi;

- occorre prevedere la proroga per un tempo congruo della validità del certificato di vaccinazione e del certificato di guarigione in presenza di test sierologico positivo:

con riferimento alle condizioni che precedono, si potrebbe anche valutare di istituire, per maggiore chiarezza, in aggiunta alle tre tipologie di certificato proposte, un ulteriore "certificato attestante la presenza di anticorpi",

e con le seguenti osservazioni:

a) sotto il profilo della tutela della riservatezza:

- occorre precisare se le informazioni contenute nel certificato sono rese accessibili in eguale

misura a tutti i soggetti che devono utilizzarle, indipendentemente dalla loro natura pubblica o privata;

- in ogni caso occorrerebbe che le informazioni fossero accessibili a un numero ristretto di soggetti, in omaggio al principio del *"need to know"* e che fosse privilegiato l'accesso alla prova della veridicità delle informazioni rispetto all'accesso alle informazioni stesse, attraverso il collegamento ad una autorità di certificazione;

- occorre precisare che le informazioni contenute nel certificato siano sottoposte ad una dimostrazione a conoscenza zero (*Zero-Knowledge Proof*), un protocollo attraverso cui è possibile facilitare un processo di autorizzazione digitale senza trasmissione di dati personali o sensibili; di conseguenza, nessuna informazione, né dalla parte del titolare del green pass né da quella del verificatore, può essere compromessa in alcun modo;

- occorre specificare se la conservazione delle informazioni ha ad oggetto l'ultimo evento utile per la certificazione o a tutte le informazioni sul soggetto cumulate nel tempo;

b) sotto il profilo della veridicità delle informazioni:

- occorre prevedere misure che prevengano la contraffazione del certificato, e che perciò impediscano all'utente di disporre dei relativi dettagli, che devono restare nell'esclusiva disponibilità dell'autorità che lo emette;

- occorre garantire la piena interoperabilità dei certificati tra Stati membri e, a livello nazionale, tra le autorità abilitate ad emetterli;

c) quanto al certificato di vaccinazione di cui all'articolo 5 occorre prevedere:

- un termine uniforme, successivo alla somministrazione del vaccino, a decorrere dal quale il certificato acquisisce efficacia, specificando, ad esclusione del caso di vaccini monodose, che questo si calcola con riferimento alla seconda dose;

- che, in ogni caso, per i soggetti guariti dal COVID-19, il termine si calcola con riferimento alla somministrazione della prima e unica dose di vaccino, al fine di garantire che il protocollo applicato dalle autorità sanitarie italiane sia fonte indiretta di limitazioni alla libera circolazione;

d) quanto al certificato di test di cui all'articolo 6 occorre prevedere:

- che per i test, così come per i vaccini, sia introdotto un meccanismo di accreditamento europeo;

- l'espresso divieto di ritenere validi ai fini del certificato test, autosomministrati dal soggetto interessato, o comunque effettuati da personale non espressamente autorizzato; ciò sia al fine di evitare contraffazioni, sia di non vanificare le finalità del certificato;

- che sia frequentemente aggiornata la lista dei test ritenuti validi visto il continuo processo di validazione di nuovi strumenti diagnostici come ad esempio gli attesi test rapidi salivari;

e) quanto al certificato di guarigione di cui all'articolo 7 occorre allineare i sistemi di valutazione per certificare l'avvenuta guarigione, al fine di evitare disparità di trattamento;

f) occorrerebbe riservare alla Commissione europea la decisione relativa alla definizione di un'età anagrafica al di sotto della quale non sia previsto tale obbligo, valido in tutti i Paesi membri, per i minori accompagnati dai genitori in possesso del certificato verde digitale;

g) quanto alla validità temporale del provvedimento:

- trattandosi di una normativa che si applica ai cittadini dell'Unione europea e ai cittadini di paesi terzi regolarmente residenti o regolarmente soggiornanti nell'Unione, questa dovrebbe essere determinata sulla base delle valutazioni scientifiche provenienti da organismi europei, che tengano conto del raggiungimento dell'immunità di comunità all'interno dell'Unione unicamente e non della fine dell'emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità;

- si chiede di precisare ulteriormente, anche con una specifica *sunset-clause*, l'illegittimità dell'accesso ai dati contenuti nei certificati una volta cessata l'emergenza pandemica e di escludere, all'art. 15, che con atto delegato della Commissione il sistema del certificato verde possa essere riattivato a seguito di sospensione per cessate esigenze, in presenza di un'ulteriore dichiarazione di sussistenza di pandemia da Sars-Cov-2, sue varianti o malattie infettive simili con potenziale epidemico,

h) si dà in ogni caso per presupposto che resti ferma la possibilità di utilizzare i certificati cartacei

attualmente richiesti per gli spostamenti all'interno dell'Unione.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2060
XVIII Legislatura

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

Titolo breve: *Intesa con l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra"*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 389 \(pom.\)](#)

13 aprile 2021

[N. 390 \(pom.\)](#)

14 aprile 2021

[N. 392 \(pom.\)](#)

21 aprile 2021

[N. 455 \(ant.\)](#)

13 ottobre 2021

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.1.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 389 (pom.) del 13/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 13 APRILE 2021
389ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1721-B) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione. Esame. Relazione non ostativa)

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, preliminarmente, che nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento è stata apportata un'unica modifica, concernente l'inserimento nell'Allegato A della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (termine di recepimento: 1° aprile 2018). Per quanto di competenza, trattandosi di una direttiva avente contenuto ordinamentale, priva di profili finanziari di rilievo per la Commissione, fa presente che non è necessario acquisire una relazione tecnica di passaggio e, pertanto, non ha osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE si esprime in senso conforme al relatore.

Il presidente [PESCO](#) informa che non sono stati presentati emendamenti.

Non essendovi richieste di intervento, il relatore [MANCA](#) (PD) propone di riferire in senso non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di relazione del relatore.

(2144) Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19

(Parere alle Commissioni riunite 5a e 6a. Esame e rinvio)

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, relativamente ai profili finanziari del provvedimento, con riguardo all'articolo 1 recante la disciplina del contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici, richiede elementi integrativi volti a confermare la correttezza della quantificazione degli oneri valutati, dal comma 12 dell'articolo 1 in commento, in 11.150 milioni di euro per il 2021. Sarebbe altresì opportuno acquisire elementi informativi sulla percentuale degli operatori economici aventi diritto al contributo o al credito di imposta distinta in base alle fasce di fatturato individuate dal comma 5. In merito all'articolo 4, commi da 4 a 9, che dispone l'annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a 5 mila euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, con riferimento alla stima degli oneri, evidenzia che la relazione tecnica fornisce informazioni sulla metodologia di analisi utilizzata per la stima, oltre a precisare l'importo complessivo dell'onere da annullamento dei debiti di importo residuo pari a complessivi 451,3 milioni di euro (suddivisi per le diverse tipologie di enti creditori). Sarebbe, tuttavia, opportuno acquisire elementi informativi in ordine all'importo complessivo dei crediti residui fino a 5.000 euro affidati dal 2000 al 2010, per i quali sono in corso i pagamenti relativi alla "rottamazione *ter*", ed al "saldo e stralcio", nonché i dati dai quali si desume l'"aspettativa di riscossione" tra cui, in particolare, il peso della componente della riscossione derivante da recupero coattivo e quella da rateazione, nonché della curva di riscossione attesa che si basa sull'analisi di dati storico-statistici, suddivisi per i diversi anni. Quanto poi agli enti impositori ricompresi nell'insieme "Altri enti", andrebbero fornite maggiori indicazioni circa la composizione della platea interessata. Con riguardo all'articolo 8 recante nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale, rileva che l'utilizzo, da parte della relazione tecnica, della media delle platee di beneficiari del periodo giugno-ottobre 2020 potrebbe non rispondere a criteri prudenziali, considerato che si tratta del periodo del 2020 di maggior ripresa delle attività lavorative. Altresì, la relazione tecnica non si sofferma sulla potenziale sovrapposizione dei periodi autorizzati dall'articolo 8 in esame con quelli previsti dalla legge di bilancio 2021 (12 settimane fino al 30 giugno). Infatti, per i datori di lavoro che non hanno utilizzato entro marzo tutte le settimane disponibili in base alla legge di bilancio, la nuova previsione del decreto in esame assorbe le eventuali settimane residue. Ciò determinerà certamente una compensazione tra i nuovi oneri del decreto in esame e gli oneri precedentemente stimati dalla legge di bilancio. Tuttavia, la relazione tecnica non si sofferma su tale effetto, che andrebbe invece quantificato in modo specifico, sulla base di ipotesi sul numero di settimane ancora residue a fine marzo che sono quindi assorbite. Per quanto attiene all'articolo 20, comma 2, lettera *h*), sulla valorizzazione del ruolo dei farmacisti nella somministrazione di vaccini, prende atto che il finanziamento di tale misura avverrà nell'ambito delle risorse (23,5 milioni di euro annui) stanziato per il 2021 e il 2022 per ampliare la fornitura di prestazioni e le funzioni assistenziali da parte delle farmacie, nonché nell'ambito di una quota delle risorse finalizzate dall'articolo 20 in esame alla concessione della speciale remunerazione in favore delle farmacie. Tuttavia, in assenza di dati circa il margine di risorse ancora disponibili sullo stanziamento di 23,5 milioni (il programma generale di ampliamento delle funzioni delle farmacie è infatti già avviato) e l'impegno finanziario richiesto per remunerare le farmacie (considerando anche i costi di adeguamento, di natura burocratica e di immediata assistenza ai vaccinati), e potendosi soltanto ipotizzare un nesso diretto fra la concessione della speciale remunerazione e la disponibilità ad aderire alla campagna vaccinale, rappresenta difficoltà circa la possibilità di calibrare i benefici (sia per la remunerazione diretta delle vaccinazioni che per la determinazione della remunerazione aggiuntiva) in modo da garantire il rispetto del limite di spesa. In merito all'articolo 24 sul rimborso delle spese sanitarie sostenute dalle Regioni e dalle Province autonome nel 2020, la relazione tecnica riferisce che la quantificazione dell'onere in esame (1 miliardo di euro) è avvenuta sulla base degli

elementi informativi resi disponibili dalla struttura del Commissario straordinario per l'emergenza sanitaria, senza però fornire gli ulteriori elementi di dettaglio posti alla base della sua determinazione e senza riportare il dato per singola regione. Appare dunque opportuno, al fine di effettuare una corretta valutazione dell'onere, che siano forniti gli elementi di dettaglio utilizzati per la quantificazione dell'onere, riportando il dato anche per singola regione. In relazione all'articolo 37, istitutivo di un fondo di 200 milioni di euro per l'anno 2021 per sostenere le grandi imprese che si trovano in una situazione di temporanea difficoltà finanziaria, andrebbe fornita una valutazione sul tasso di rimborso integrale dei finanziamenti. Infatti, anche se la prognosi di rimborso integrale è proprio una delle condizioni di erogazione del finanziamento ai sensi del comma 3, trattandosi di imprese in difficoltà finanziaria, pur se con prospettive di ripresa, non appare prudente ipotizzare che la totalità delle imprese destinatarie sia in grado di restituire integralmente i finanziamenti. Con riguardo all'articolo 40, laddove incrementa le risorse da trasferire al Commissario straordinario per specifiche iniziative funzionali al consolidamento del piano strategico nazionale di cui all'articolo 1, comma 457, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), pur prendendo atto di quanto illustrato dalla relazione tecnica, osserva che un possibile punto di criticità potrebbe verificarsi qualora sia necessario superare il numero previsto di strutture territoriali dove verranno effettivamente somministrati i vaccini nell'intero territorio nazionale. In tal caso, se non fosse possibile ricorrere ad altre risorse non a carico della finanza pubblica, come asserito dalla relazione tecnica, inevitabilmente tale fabbisogno dovrebbe venire accollato dallo Stato, con ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Per quanto concerne le previsioni di copertura finanziaria di cui all'articolo 42, comma 10, con specifico riferimento alla lettera *b*), che dispone una riduzione limitatamente alle annualità 2021 e 2023, occorre evidenziare che la dotazione del Fondo per la compensazione degli effetti dalla attualizzazione dei contributi pluriennali di spesa è classificata in bilancio come destinata alla copertura di sole spese in conto capitale; pertanto, andrebbe assicurato che non si determini una dequalificazione delle risorse già previste a legislazione vigente. Infatti, mentre vi sono alcune disposizioni del decreto che recano una maggiore spesa in conto capitale nel 2021 (articoli 20, 37, 39, 40), non risultano invece per il 2023. Inoltre, andrebbero richieste rassicurazioni in merito alle disponibilità di risorse esistenti per il 2021 e il 2023 a valere di tale stanziamento, ai fini della riduzione in parola, nonché in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a valere degli stanziamenti residui previsti per le medesime annualità, al fine di sopperire agli utilizzi già programmati. In merito poi alla compensazione prevista alla lettera *d*), relativamente alla copertura disposta, per il triennio in programmazione, nel 2023 e a seguire, a carico del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge di stabilità 2015, andrebbero parimenti richieste delucidazioni circa le disponibilità previste dagli stanziamenti per il medesimo anno, nonché rassicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte degli utilizzi eventualmente già programmati per la medesima annualità. Per ulteriori rilievi e osservazioni, rinvia alla Nota n. 215 del Servizio del bilancio.

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*) chiede al Governo, in relazione all'articolo 4, di fornire dati integrativi con riguardo alla posizione tributaria dei soggetti falliti, deceduti o comunque titolari di debiti inesigibili.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di dare riscontro alle questioni poste dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2060) Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [FANTETTI](#) (*Misto*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di

competenza, che, in relazione all'articolo 4, ove è previsto che il direttore dell'istituto penitenziario metta a disposizione locali per l'assistenza spirituale, occorre valutare se ciò possa determinare maggiori oneri, ancorché al comma 6 sia previsto che gli oneri finanziari dello stesso articolo siano a carico dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra". Riguardo all'articolo 5, al comma 3, ove è previsto che le attività da svolgersi in orario extrascolastico avvengano senza oneri per lo Stato, occorre valutare l'opportunità di adottare la formulazione standard della clausola di invarianza. Circa le attività in carico al Ministero dell'interno, di cui all'articolo 9, comma 2, ai fini della verifica dei requisiti per l'acquisto della personalità giuridica per gli enti ecclesiastici facenti parte dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», occorre avere conferma che esse possano essere svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente. In riferimento al comma 5 del medesimo articolo 9, occorre chiarire se l'equiparazione dal punto di vista degli effetti tributari degli enti dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione possa comportare ulteriori oneri rispetto a quelli quantificati nella relazione tecnica. Analogo chiarimento si rende necessario per l'articolo 12, comma 3, ove si prevede che agli edifici di culto si applicano le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni specificando quali siano i benefici applicabili. Per quanto concerne l'articolo 16 andrebbe confermata l'assenza di oneri per il funzionamento della commissione paritetica anche tramite l'inserimento di una clausola di invarianza. Infine, riguardo all'articolo 22, che reca la quantificazione degli oneri e la relativa copertura, andrebbero indicati, come previsto dalle norme di contabilità, i riferimenti alle specifiche previsioni di spesa nell'articolato, anche al fine di inserire una clausola di invarianza sulla restante parte del testo. Occorre valutare altresì l'aggiornamento della copertura finanziaria al bilancio triennale 2021-2023.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE fa presente che il Ministero dell'economia e delle finanze è in attesa di elementi istruttori da parte dall'amministrazione interessata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2131) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'articolo 3, al primo comma, reca la clausola di invarianza, mentre al comma 2 prevede che agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 4 dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Pertanto, per quanto di competenza, non ha osservazioni da formulare e propone di esprimere un parere non ostativo.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme alla proposta del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza le prescritto numero legale, la proposta di parere è posta in votazione e approvata.

(988) *Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri

(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto

di competenza, con riferimento all'articolo 19 del nuovo testo adottato come testo base per l'esame in sede referente, rileva la necessità di precisare la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3, prevedendo che i decreti legislativi vengano adottati senza "nuovi o maggiori oneri" per la finanza pubblica. Altresì, va previsto, al medesimo comma 3, che sugli schemi di decreto sia acquisito non solo il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, ma anche quello delle Commissioni competenti per i profili finanziari. Sulle restanti disposizioni non vi sono osservazioni da formulare, considerato peraltro che la Commissione di merito ha recepito il parere condizionato reso da questa Commissione il 15 gennaio 2020, con cui si chiedeva la soppressione del comma 8, ultimo periodo, dell'articolo 14.

Per quanto riguarda gli emendamenti, non vi sono osservazioni sulla proposta 5.100, mentre chiede conferma dell'assenza di effetti pregiudizievoli per la finanza pubblica derivanti dalla proposta 14.100.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE, in relazione al testo, segnala la necessità di acquisire una relazione tecnica per verificare gli effetti finanziari connessi al principio direttivo di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 19, con particolare riguardo all'impiego di piattaforme digitali per la fornitura di informazioni circa la provenienza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti biologici.

In relazione agli emendamenti, concorda con le valutazioni del relatore.

Nel rispondere ad una richiesta di chiarimenti del senatore [DELL'OLIO](#) (M5S), precisa di confermare l'assenza di effetti negativi, dal punto di vista finanziario, con riguardo alla proposta 14.100.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(1834\) PAGANO.](#) - *Istituzione della Commissione parlamentare sull'emergenza epidemiologica da COVID-19*

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazione sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità del relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione al testo, non ha osservazioni da formulare. Invita, comunque, la Commissione di merito ad inserire la previsione secondo cui gli eventuali oneri di funzionamento dell'istituenda Commissione saranno fronteggiati con le dotazioni dei bilanci interni del Senato e della Camera dei deputati.

In merito agli emendamenti, relativamente alla proposta 2.0.100, occorre valutare, al comma 4, laddove si prevede l'istituzione di un Comitato di rappresentanza delle autonomie territoriali nominato dalla componente rappresentativa delle regioni e degli enti locali nell'ambito della Conferenza unificata, l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, oltre che del divieto di corrispondere ai componenti del predetto Comitato ogni tipologia di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Non ha osservazioni sui restanti emendamenti e subemendamenti.

La rappresentante del GOVERNO, fermo restando che si tratta di una materia prettamente parlamentare, condivide le osservazioni del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo con la seguente osservazione: si rappresenta l'opportunità di inserire la previsione secondo cui gli eventuali oneri di funzionamento dell'istituenda Commissione saranno fronteggiati con le dotazioni dei bilanci interni del Senato e della Camera dei deputati.

In relazione alla proposta 2.0.100, esprime parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81

della Costituzione, all'inserimento, al comma 4, istitutivo del Comitato dei rappresentanti delle autonomie territoriali, di una clausola d'invarianza finanziaria, nonché del divieto di corrispondere ai componenti del predetto Comitato compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando sul testo, per quanto di competenza, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e alle modifiche intervenute presso la Camera dei deputati, che occorre avere conferma che dal decreto di cui all'articolo 16, comma 4, adottato dal Ministro della pubblica amministrazione sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, non possano derivare ulteriori oneri rispetto a quelli previsti a legislazione vigente. In relazione agli emendamenti, con riguardo alle proposte riferite all'articolo 3, segnala che la proposta 3.1 appare suscettibile di comportare maggiori oneri. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, chiede conferma dell'assenza di profili finanziari della proposta 5.10, che elimina l'esclusione della trattazione dell'impiego del personale in servizio dalle competenze delle associazioni sindacali. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 9, comporta maggiori oneri la proposta 9.1. Per l'emendamento 9.6 richiede una relazione tecnica al fine di verificare la compatibilità del numero fissato di distacchi sindacali con la clausola di invarianza generale di cui all'articolo 20. Occorre valutare gli eventuali profili finanziari della proposta 9.9, volta a sopprimere la garanzia del regolare funzionamento del servizio in sede di autorizzazione del permesso sindacale da parte del comandante. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 11, occorre valutare gli eventuali riflessi finanziari delle proposte 11.1, 11.4, 11.5 e 11.6, in materia di definizione delle materie oggetto di contrattazione e di concertazione. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 12, appare suscettibile di determinare oneri la proposta 12.5. In riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 14, risulta necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 14.0.1, recante un'articolata disciplina di distacchi, permessi e aspettative sindacali. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 15, occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 15.3, che pone a carico delle scuole e delle accademie militari l'organizzazione di corsi di formazione sindacale per i rappresentanti sindacali. Comporta maggiori oneri la proposta 15.4. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 17, risulta necessario acquisire una relazione tecnica sulle proposte 17.3 e 17.4, che escludono il versamento del contributo unificato per le controversie in materia di condotta antisindacale nel settore militare. Riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 18, richiede una relazione tecnica sugli emendamenti 18.2 e 18.3, che non prevedono il versamento di alcun contributo per promuovere il tentativo di conciliazione.

Per quanto concerne i subemendamenti, chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 9.6/1, che fissa il criterio di determinazione del numero totale dei permessi sindacali retribuiti nelle Forze armate.

Non ha osservazioni da formulare sui restanti emendamenti e subemendamenti.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE mette a disposizione della Commissione una nota recante elementi istruttori sui rilievi avanzati sia sul testo che sugli emendamenti.

Per chiedere chiarimenti sull'emendamento 18.3, interviene il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S), a cui risponde il PRESIDENTE.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) si riserva di approfondire i contenuti della nota testé consegnata dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici

(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(Parere alla 13a Commissione sul testo unificato. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La relatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il progetto di legge in esame, di iniziativa parlamentare, è all'esame in prima lettura della 13ª Commissione permanente e non è corredato di relazione tecnica.

Il testo unificato, nei capi II, III e IV, reca disposizioni in materia di programma nazionale per la rigenerazione urbana, istituzione di una cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana, istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo nazionale per la rigenerazione urbana con dotazione di 500 milioni di euro dall'anno 2021 fino all'anno 2040, di riparto delle risorse per la rigenerazione urbana, di compiti delle regioni e degli enti locali in materia di rigenerazione urbana, di bandi regionali e piani comunali di rigenerazione urbana, esecuzione di censimenti edilizi comunali e creazione di una banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato denominata banca dati del riuso, misure di tutela dei beni culturali e dei centri storici, misure di attuazione degli interventi di rigenerazione urbana, di modalità di partecipazione diretta dei cittadini, di destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi, di ulteriori risorse per il finanziamento degli interventi di rigenerazione urbana quali attribuzione dei fondi strutturali europei, prestiti garantiti dalla Cassa depositi e prestiti, e costituzione di fondi comuni di investimento immobiliare locali finalizzati all'attuazione degli interventi previsti nei piani comunali di rigenerazione urbana.

I capi V e VI riguardano rispettivamente vigilanza e controlli dell'Autorità nazionale anticorruzione e norme in materia di qualità della progettazione, concorsi di progettazione e concorsi di idee.

Il capo VII reca disposizioni in materia di incentivi fiscali, semplificazioni, cumulabilità degli incentivi, incentivi fiscali per la rigenerazione del suolo edificato al di fuori dei centri abitati e manutenzione dei terreni agricoli.

Il capo VII reca anche una delega al Governo per interventi finalizzati alla previsione di benefici fiscali per le piccole e medie imprese in aree urbane periferiche o in aree urbane degradate, per una spesa autorizzata pari a 100 milioni di euro annui dall'anno 2021 all'anno 2040, a fronte di oneri per benefici fiscali e contributivi che nella formulazione della delega sembrano configurare diritti soggettivi non modulabili né contenibili nell'ambito di un tetto di spesa. Peraltro, il comma 3 dell'articolo 22 non prevede che gli schemi dei decreti legislativi siano corredati di relazione tecnica e trasmessi per il parere alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Il capo VIII concerne disposizioni per garantire la continuità degli interventi di rigenerazione urbana e disposizioni finali.

Il capo IX reca, all'articolo 28, la copertura finanziaria per oneri autorizzati pari a 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2021 cui si provvede, quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente

riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica e quanto a 800 milioni di euro mediante maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica da approvare entro il 31 gennaio 2021 con appositi provvedimenti regolamentari e amministrativi.

Per quanto concerne i profili di copertura, osserva che la clausola di copertura finanziaria non appare conforme alle norme di contabilità. Per quanto riguarda invece i profili di quantificazione degli oneri, vista la complessità delle disposizioni recate dal testo unico in esame e della difficoltà di valutazione degli oneri ad esse correlate, risulta necessario acquisire una relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Reputa comunque opportuno avviare interlocuzioni informali con la Commissioni di merito, al fine di acquisire elementi utili per la valutazione dei profili di carattere finanziario del provvedimento.

La Commissione conviene di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1957) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [FERRO](#) (FIBP-UDC), in sostituzione della relatrice Modena, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la copertura finanziaria di cui all'articolo 3 del disegno di legge decorre dall'anno 2020 e si riferisce al triennio 2020-2022. A tale riguardo, occorre valutare l'applicazione della fattispecie di cui all'articolo 18, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, ove si prevede che, nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resti valida anche dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo. Altresì, alla luce dei chiarimenti e delle modifiche intervenute presso l'altro ramo del Parlamento, non ha ulteriori osservazioni da formulare.

Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE si associa alla valutazione espressa dal relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è posta in votazione e approvata.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA E ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana già convocata per domani, mercoledì 14 aprile 2021, alle ore 9, non avrà luogo. Comunica inoltre che la seduta già convocata per le ore 15 di domani, è anticipata alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.4.2.1.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 390 (pom.) del 14/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 14 APRILE 2021
390ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle 14,50.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2167\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [MISIANI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, con riferimento all'articolo 4, occorre avere conferma dell'assenza di ulteriori oneri rispetto alla legislazione vigente derivanti dalla complessa procedura di comunicazioni e controlli prevista a carico di Regioni e Province autonome, aziende sanitarie locali e datori di lavoro.

Inoltre, andrebbe confermata, riguardo al demansionamento o all'attribuzione di mansioni diverse per il personale che non si sottopone a vaccinazione, l'assenza di effetti onerosi legati alla copertura di posti che potrebbero rimanere scoperti.

Relativamente all'articolo 5, andrebbe confermata la possibilità per il direttore sanitario di svolgere gli ulteriori adempimenti attribuitigli con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Andrebbe, inoltre, chiarito quali siano le "importanti risorse finanziarie" contemplate nella relazione tecnica che potranno essere risparmiate con il meccanismo semplificato per l'individuazione dell'amministratore di sostegno.

Per quanto riguarda l'articolo 6, chiede ulteriori elementi che consentano di suffragare l'invarianza finanziaria addotta nella relazione tecnica e non contenuta nel testo. In particolare, andrebbero forniti elementi utili per quanto riguarda la giustizia contabile e amministrativa.

Relativamente all'articolo 9, occorre avere conferma che il posticipo del termine per l'adozione di provvedimenti funzionali al riequilibrio finanziario delle Regioni che presentano disavanzi sanitari, ancorché temporalmente contenuto, non possa comportare ulteriori oneri rispetto alla legislazione vigente.

Per quanto concerne l'articolo 11, considerato che in relazione tecnica è previsto lo svolgimento del

concorso per magistrato ordinario su sei sedi invece che una, occorre avere conferma che il decreto del Ministro della giustizia venga adottato utilizzando le somme oggetto di copertura e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri.

Riguardo la quantificazione degli oneri, di cui al comma 8, si rappresenta come gli oneri siano previsti per il solo 2021. Andrebbe, quindi, confermato che tutta la procedura concorsuale si chiuderà nel 2021; in caso contrario, si renderebbe necessaria la valutazione degli effetti sul fabbisogno di cassa del settore statale. Al riguardo, come previsto dalla legge di contabilità, andrebbe comunque fornito il prospetto riepilogativo degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Per ulteriori osservazioni e approfondimenti, rinvia alla Nota n. 216 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE si riserva di fornire gli elementi di risposta ai rilievi sollevati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2168) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia

(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 1 concerne il prolungamento dell'efficacia della Convenzione stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Compagnia Italiana di Navigazione - CIN S.p.a. per l'effettuazione dei servizi di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori, non oltre la data del 31 maggio 2021, prorogabili per ulteriori 30 giorni, limitatamente ai collegamenti marittimi non adeguatamente assicurati mediante l'erogazione di servizi di trasporto a mercato.

La relazione tecnica stima l'onere complessivo della proroga per l'anno 2001 in euro 13.424.174, che trova copertura sulle risorse previste e disponibili a legislazione vigente, già destinate a tale finalità, di cui al capitolo 1960 - 2.5 "Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo" dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Per quanto riguarda la quantificazione dell'onere della proroga e la disponibilità delle risorse da utilizzare a copertura, considerato quanto affermato nella relazione tecnica, non vi sono osservazioni da formulare.

L'articolo 2 prevede il differimento del termine dal 31 marzo 2021 al 30 giugno 2021 per la definizione delle modalità per la graduale utilizzazione delle procedure telematiche ai fini del rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà. Considerato che non erano stati ascritti effetti finanziari alla norma originaria, oggetto di proroga, non vi sono, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.

L'articolo 3 prevede che l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale proceda all'esperimento di un concorso di idee per la realizzazione e gestione di punti d'attracco fuori dalle acque protette della laguna di Venezia utilizzabile da navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda superiore a 40.000 tonnellate e dalle navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici, per un onere stimato in 2,2 milioni di euro per l'anno 2021, a carico dell'accantonamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del Fondo speciale di conto capitale, che allo stato presenta la necessaria capienza.

Premesso che la quantificazione dell'onere relativo all'esperimento del concorso di idee è correlata alla stima del valore del progetto, valutato nella relazione tecnica in 130 milioni di euro, è necessario che siano forniti dal Governo maggiori elementi circa tale stima.

Andrebbero inoltre fornite informazioni analitiche sulle singole voci che compongono il costo totale

connesso all'esperimento del concorso. In particolare, per quanto riguarda la determinazione dei corrispettivi, nella relazione tecnica non vengono specificati i parametri per la determinazione dei corrispettivi per le prestazioni di progettazione, di cui al decreto ministeriale 17 giugno 2016, ivi richiamato: al riguardo, occorre avere maggiori dettagli sulle prestazioni di progettazione previste. Il Governo dovrebbe inoltre indicare separatamente le spese per la pubblicazione degli avvisi e i compensi da attribuire ai cinque membri della commissione giudicatrice nonché gli altri costi indicati genericamente.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio del Senato n. 218.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE mette a disposizione dei senatori una nota sul provvedimento in oggetto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri (Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente **PESCO** (M5S), in sostituzione del relatore Marco Pellegrini, riepiloga le precedenti fasi dell'esame, ricordando l'obiezione sollevata dal Governo in merito ai profili di onerosità del criterio di delega di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c).

A tale riguardo, rappresenta la possibilità di condizionare la valutazione di nulla osta all'inserimento, al comma 3 del medesimo articolo 19, della previsione in base alla quale gli eventuali decreti legislativi recanti oneri potranno essere adottati solo contestualmente o successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti recanti la relativa copertura finanziaria, conformemente ai principi della legge di contabilità e finanza pubblica.

Peraltro, la valutazione non ostativa sarà altresì condizionata alla specificazione della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 19, comma 3, nonché all'acquisizione, sugli schemi dei decreti legislativi di attuazione, del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE esprime un avviso conforme alle proposte avanzata dal Presidente ai fini dell'espressione del parere sul testo.

Per quanto riguarda gli emendamenti, ribadisce un avviso non ostativo.

Alla luce dell'interlocuzione svoltasi, il presidente **PESCO** (M5S), in qualità di relatore, propone l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche all'articolo 19, comma 3: al primo periodo, le parole: "senza maggiori oneri per la finanza pubblica", siano sostituite dalle seguenti: ", senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,"; dopo il primo periodo, sia inserito il seguente: "Qualora dai decreti legislativi di cui al comma 1 derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essi sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità a quanto previsto

dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196."; al secondo periodo, dopo le parole: "per materia", siano aggiunte le seguenti: "e per i profili finanziari".
In relazione agli emendamenti, il parere è non ostativo."

Posta in votazione, previa verifica del prescritto numero legale, la proposta di parere risulta approvata.

(1438) Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

(1516) IWOBI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali

(1555) MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale

(1582) BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo

(1714) ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

(Parere alla 2a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 17 marzo.

Il presidente [PESCO](#) fa presente che sul testo unificato in esame sono in corso approfondimenti sia presso la Commissione di merito, sia a livello governativo.

Ricorda peraltro che questa Commissione ha richiesto la relazione tecnica nella seduta dello scorso 13 gennaio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 ottobre scorso.

La relatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) ricorda che sul provvedimento in questione era stata rappresentata la necessità di acquisire l'aggiornamento della relazione tecnica.

Nel riepilogare le precedenti fasi dell'esame, sollecita l'acquisizione degli elementi istruttori utili a favorire la prosecuzione dell'esame di un provvedimento al quale annette rilevante importanza, alla luce del contesto epidemiologico in corso e dell'utilizzo diffuso degli strumenti della didattica a distanza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2060) Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE deposita una nota istruttoria sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2144) Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19

(Parere alle Commissioni riunite 5a e 6a. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE deposita una nota istruttoria sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

1.4.2.1.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 392 (pom.) del 21/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 21 APRILE 2021
392ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Durigon.

La seduta inizia alle ore 17,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2060) Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 aprile.

Il relatore [FANTETTI](#) (*Misto*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che:
- con riferimento all'articolo 4, comma 5, riguardo all'assistenza spirituale che i ministri di culto e i religiosi designati dalla associazione "Chiesa d'Inghilterra" prestano negli istituti penitenziari, viene confermato che negli ambienti carcerari già sussistono dei locali idonei, messi a disposizione dal direttore dell'istituto, dove ciascun detenuto può recarsi per professare la propria fede religiosa: l'intesa in esame, quindi, oltre a consentire l'ingresso nell'istituto di pena del ministro di culto senza alcuna autorizzazione ad personam, dà piena attuazione, per la "Chiesa d'Inghilterra", al disposto dell'articolo 26 della legge 26 luglio 1975, n. 354, anche in considerazione degli adeguamenti intervenuti in seno alle carceri a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 12, che ha previsto idonei ed appositi stanziamenti per il miglioramento della vita dei detenuti e del trattamento penitenziario degli stessi - tra cui è da annoverare anche il diritto a professare la loro fede religiosa nei luoghi deputati - attraverso le risorse del "Fondo per l'attuazione della legge 23 giugno 2017, n. 103", previsto dall'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205: viene assicurato, pertanto, che la suddetta disposizione non è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e che gli adempimenti alla stessa connessi saranno fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

- riguardo all'articolo 5, comma, 3, si concorda sull'opportunità di adottare la formulazione tipica della clausola di invarianza;
- in relazione alle attività poste in capo al Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, concernenti la verifica dei requisiti per l'acquisto della personalità giuridica per gli enti ecclesiastici facenti parte della "Chiesa d'Inghilterra", viene confermato che esse saranno svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente;
- con riguardo all'articolo 9, comma 5, viene precisato che la valutazione degli effetti di gettito riportati nella relazione tecnica è stata improntata a criteri prudenziali: è stata infatti considerata una quota di erogazioni liberali complessive limitata all'1 per cento anziché allo 0,2 per cento che rappresenta la quota dei fedeli dell'Istituzione religiosa in oggetto sulla popolazione italiana: si ritiene pertanto che eventuali equiparazioni di altri Enti non comportino ulteriori effetti tributari;
- sempre in merito all'articolo 9, comma 5, si fa presente che gli immobili posseduti dagli enti dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» civilmente riconosciuti, aventi fine di religione o di culto, possono essere esenti dall'IMU, laddove rispecchino tutti i requisiti dettati dal regime previsto per gli enti non commerciali di cui all'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge n. 160 del 2019;
- per quanto concerne l'articolo 12, comma 3, viene precisato che gli edifici di culto rientrano nella previsione dell'articolo 1, comma 759, lettera d), della legge n. 160 del 2019, in base al quale sono esenti dall'IMU "i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze"; si rappresenta, altresì, per quanto riguarda l'altro tributo locale che potrebbe essere ricollegato all'utilizzo di tali immobili, vale a dire la TARI, che la stessa non costituisce un onere a carico dello Stato, in quanto connessa al servizio di gestione dei rifiuti, per cui è previsto che il relativo costo sia integralmente coperto con il corrispondente gettito;
- per quanto concerne l'articolo 16, viene confermata l'assenza di oneri per il funzionamento della commissione paritetica, anche tramite l'inserimento di una clausola di invarianza;
- riguardo all'articolo 22, si concorda con l'esigenza di indicare i riferimenti alle specifiche previsioni di spesa nell'articolato, anche al fine di inserire una clausola di invarianza sulla restante parte del testo, nonché di aggiornare la copertura finanziaria al bilancio triennale 2021-2023, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche:
 - all'articolo 5, comma 3, siano soppresse le parole: ", senza oneri per lo Stato,";
 - l'articolo 22 sia sostituito dal seguente: "Art. 22 (Disposizioni finanziarie)
 1. Dall'attuazione della presente legge, fatta eccezione per l'articolo 14, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 2. Agli oneri derivanti dall'articolo 14 della presente legge, valutati in 143 mila euro per l'anno 2022 e 84 mila euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero."

Il sottosegretario DURIGON esprime un avviso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

AFFARI ASSEGNATI

(Doc. LVII, n. 4) Documento di economia e finanza 2021 e annessa Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243
(Esame)

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra il Documento in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che esso rappresenta il principale strumento del ciclo della programmazione economica e di finanza pubblica del Paese. L'articolo 7, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009) ne prevede la presentazione alle Camere per le conseguenti deliberazioni parlamentari, mentre l'articolo 10 ne disciplina i contenuti. La prima sezione del DEF, in particolare, reca lo schema del Programma di stabilità, che contiene le informazioni richieste dai regolamenti dell'Unione europea e dal Codice di condotta sull'attuazione del Patto di stabilità e crescita. Dopo l'esame parlamentare, il Programma di Stabilità verrà inviato al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea entro il 30 aprile.

Il DEF 2021 è stato trasmesso privo del Programma nazionale di Riforma (PNR) previsto dai regolamenti del Semestre Europeo e dalla normativa nazionale. In considerazione del ruolo centrale che le riforme occupano nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Regolamento dell'Unione Europea 2021/241 che istituisce il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, il Governo ritiene che in questa occasione il PNRR possa integrare il PNR.

Per quanto riguarda il contesto macroeconomico italiano, il DEF espone il quadro relativo all'anno 2020 e le previsioni tendenziali e programmatiche per gli anni fino al 2024. Con riferimento al 2020, richiamando le stime ufficiali dell'ISTAT, il DEF evidenzia come il PIL abbia registrato una caduta pari all'8,9 per cento in termini reali - una contrazione dell'attività economica senza precedenti in tempo di pace.

Le previsioni del quadro tendenziale incorporano gli effetti sull'economia delle azioni di politica economica, delle riforme e della politica di bilancio messe in atto precedentemente alla presentazione del DEF stesso. Il quadro programmatico, invece, include l'impatto sull'economia delle politiche economiche prospettate all'interno del PNRR, che saranno concretamente definite nella Nota di aggiornamento di settembre 2021 e adottate con la prossima legge di bilancio. Il quadro macroeconomico tendenziale è stato validato dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio (UPB) in data 31 marzo 2021.

La previsione di crescita tendenziale del PIL in termini reali per il 2021 è rivista al 4,1 per cento, al ribasso di 1,9 punti percentuali rispetto alla crescita del 6,0 per cento prospettata nello scenario programmatico della NADEF del settembre scorso. Il tasso di crescita aumenterebbe al 4,3 per cento nel 2022 per poi diminuire al 2,5 per cento nel 2023 e al 2 per cento nel 2024. Nello scenario programmatico, invece, la crescita del PIL reale è prevista pari al 4,5 per cento nel 2021, 4,8 per cento nel 2022, 2,6 per cento nel 2023 e 1,8 per cento nel 2024.

Venendo alle sezioni del DEF dedicate agli andamenti di finanza pubblica, i dati riferiti all'anno 2020 attestano un indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni pari, in valore assoluto, a 156,9 miliardi, corrispondente al 9,5 per cento del PIL, inferiore al livello del 10,8 per cento previsto dalla NADEF. Lo scostamento rispetto alle precedenti stime è attribuibile prevalentemente alla revisione del saldo primario (per circa 20 miliardi). Vi concorre inoltre la nuova stima della spesa per interessi (per circa 1 miliardo). A sua volta, la revisione del saldo primario è dovuta in parte a un miglioramento delle entrate (per 3,6 miliardi) e in misura prevalente a un miglioramento delle spese (per 16,4 miliardi) rispetto alle precedenti previsioni.

Per quanto attiene al quadro previsionale a legislazione vigente (tendenziale), il conto economico esposto dal DEF evidenzia per il 2021 un indebitamento netto pari al 9,5 per cento del PIL (circa 165 miliardi). Rispetto al 2020, nel 2021 il saldo rimane costante in termini di PIL. Ad un peggioramento del saldo primario (-0,2 per cento) corrisponde un analogo miglioramento della spesa per interessi (+0,2 per cento). Per gli anni successivi, si stima un decremento dell'indebitamento netto rispetto al 2021, sia in valore assoluto, sia in rapporto al PIL, con riduzioni costanti in ciascun esercizio: -100 miliardi (-5,4 per cento del PIL) nel 2022, -69,6 miliardi (-3,7 per cento del PIL) nel 2023 e -67,1

miliardi (-3,4 per cento del PIL) nel 2024.

Per quanto riguarda il quadro programmatico di finanza pubblica, segnala in particolare che esso tiene conto del prossimo decreto di sostegno all'economia che utilizzerà il nuovo scostamento di 40 miliardi nel 2021, 6 miliardi nel 2022 e circa 4,5 miliardi all'anno nel biennio 2023-2024 per effetto di un incremento delle risorse per gli investimenti abbinati al PNRR. In conseguenza di tali misure, l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche nel 2021 salirà all'11,8 per cento del PIL per poi scendere al 5,9 per cento nel 2022, al 4,3 per cento nel 2023 e al 3,4 per cento nel 2024.

L'impostazione della politica di bilancio rimarrà quindi espansiva nel prossimo biennio tramite un forte impulso agli investimenti, per poi intraprendere un graduale percorso di consolidamento fiscale dal 2024 in poi, a condizione che le ipotesi sull'evoluzione dell'epidemia e sulle condizioni di contesto internazionale dello scenario di base restino valide.

Per quanto riguarda l'evoluzione del rapporto debito pubblico/PIL, la stima preliminare per il 2020 indica un livello del 155,8 per cento, inferiore al livello del 158 per cento previsto dalla NADEF 2020 e dal Documento programmatico di bilancio (DPB) 2021. Il risultato migliore rispetto alle stime viene spiegato dal DEF con un andamento dei saldi di cassa migliore delle attese. Il fabbisogno del settore pubblico a fine 2020 si è attestato, infatti, al 9,5 per cento del PIL anziché all'11,8 per cento atteso a settembre 2020. Un ulteriore contributo è stato fornito dalla revisione in lieve rialzo della previsione del PIL nominale. Per quanto riguarda le determinanti della variazione del rapporto debito/PIL, il DEF evidenzia innanzitutto come, per l'operare congiunto di fattori ciclici e discrezionali, sia venuto meno nel 2020 l'effetto positivo dell'avanzo primario in presenza di un peggioramento dell'indebitamento netto di 8 punti percentuali.

Quanto alle previsioni, per effetto del perdurare delle ripercussioni economiche della crisi da Covid-19, il rapporto debito/PIL non subirà l'inversione di tendenza prefigurata nella NADEF 2020 - che prevedeva per il 2021 un valore pari al 155,6 per cento del PIL - essendo stimato in aumento fino al 159,8 per cento nel 2021. Il quadro tendenziale aggiornato è infatti peggiore rispetto a quello della NADEF 2020 a causa sia dello scostamento di bilancio richiesto lo scorso gennaio per finanziare il decreto-legge cosiddetto "sostegni", sia della nuova richiesta di scostamento annessa a questo DEF. Per quanto riguarda gli anni successivi dell'orizzonte di previsione, l'inversione di tendenza del rapporto debito/PIL è prevista iniziare già a partire dal 2022, con un obiettivo programmatico pari al 156,3 per cento da ottenere grazie al calo del fabbisogno del settore pubblico (-6,8 punti percentuali rispetto al 2021) e alla maggiore crescita del PIL nominale (+6,2 per cento). Il rapporto è previsto in ulteriore calo nel 2023 (155 per cento) e nel 2024 (152,7 per cento) principalmente a causa di una riduzione del disavanzo primario e di un miglioramento della crescita del PIL nominale.

A completamento della manovra di bilancio 2022-2024, nel DEF il Governo dichiara collegati alla decisione di bilancio i seguenti disegni di legge:

DDL recante "Riordino della disciplina in materia di prevenzione della corruzione, obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

DDL "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, 3 comma, Cost.";

DDL "Implementazione delle forme di raccordo tra Amministrazioni centrali e regionali, anche la fine della riduzione del contenzioso costituzionale";

DDL recante "legge quadro per le disabilità";

DDL di revisione del Testo Unico dell'ordinamento degli enti locali;

DDL "Misure per l'efficienza della giustizia mediante il potenziamento dei sistemi del processo telematico civile, penale e minorile";

DDL delega riforma fiscale;

DDL delega riforma giustizia tributaria;

DDL riordino settore dei giochi;

DDL su semplificazione e riordino in materia di start-up e PMI innovative;

DDL su revisione organica degli incentivi alle imprese;

DDL su disposizioni per lo sviluppo delle filiere e per favorire l'aggregazione tra imprese;

DDL di revisione del decreto legislativo 10 febbraio 2010, n. 33 (codice della proprietà industriale);
DDL in materia di sostegno e valorizzazione dell'agricoltura e della pesca;
DDL in materia di trasporti e mobilità sostenibili;
DDL in materia di riforma degli ammortizzatori sociali;
DDL per l'aggiornamento e il riordino della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
DDL in materia di salario minimo e rappresentanza delle parti sociali nella contrattazione collettiva;
DDL in materia di titoli universitari abilitanti (cd. DDL "lauree abilitanti");
DDL di riordino del settore dell'alta formazione artistica, musicale coreutica (cd. DDL "riordino AFAM");
DDL recanti disposizioni in materia di spettacolo, industrie culturali e creative e per il libro;
DDL recante misure di attuazione del Patto per la salute 2019-2021 e per il potenziamento dell'assistenza territoriale.

Infine, si segnala che la normativa vigente prevede che al DEF vengano allegati i seguenti documenti:

- il rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica, previsto dall'articolo 3 della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità)
- la relazione sugli interventi nelle aree sottoutilizzate, previsto dall'articolo 10, comma 7, della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità pubblica) e dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 88 del 2011;
- la relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra (c.d. allegato Kyoto), di cui al comma 9 dell'articolo 10, comma 9, della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità);
- il documento sulle spese dello Stato nelle regioni e nelle province autonome, previsto dall'articolo 10, comma 10, della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità);
- la relazione sui fabbisogni annuali di beni e servizi della pubblica amministrazione e sui risparmi conseguiti con il sistema delle convenzioni Consip, previsto dall'articolo 2, comma 576, della legge n.244 del 2007;
- la relazione sul monitoraggio degli obiettivi di spesa dei Ministeri del ciclo 2018-2020 (cd. *spending review* ministeriale), previsto dall'articolo 22-bis, comma 5, della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità);
- il rapporto sugli indicatori di benessere equo e sostenibile, previsto dall'articolo 10, comma 10-bis, della legge 196/2009;
- il documento "Strategie per una nuova politica della mobilità in Italia", predisposto ai sensi dell'articolo 10, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Allo stato, risultano trasmessi al Parlamento due allegati: il Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica e il Documento sulle spese dello Stato nelle regioni e nelle province autonome.

La relatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) segnala che, unitamente al DEF, il Governo ha trasmesso al Parlamento la Relazione che illustra l'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di bilancio di medio termine (OMT) ai fini dell'autorizzazione parlamentare allo scostamento di bilancio necessario al finanziamento degli ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

La Relazione è adottata ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012 (c.d. legge rinforzata di attuazione del principio del pareggio di bilancio), il quale prevede che scostamenti temporanei del saldo di bilancio strutturale dall'OMT siano consentiti in caso di eventi eccezionali, sentita la Commissione europea e previa autorizzazione approvata dalle Camere, a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, indicando nel contempo il piano di rientro verso l'OMT.

Il Governo evidenzia, preliminarmente, che per l'anno in corso la Commissione Europea ha deciso l'applicazione della cosiddetta *General Escape Clause* che assicura una temporanea sospensione delle

regole di bilancio per assicurare agli Stati membri un maggiore spazio di manovra al fine di sostenere le spese sanitarie necessarie ad affrontare la pandemia e a contrastare gli effetti recessivi della crisi pandemica.

La Relazione in esame segue una serie di analoghe relazioni, presentate nel corso degli anni 2020 e 2021, con le quali il Governo ha richiesto alle Camere l'autorizzazione a reperire risorse attraverso maggiore indebitamento netto per fronteggiare la crisi pandemica. In particolare, con le autorizzazioni approvate a marzo, aprile, luglio e novembre dello scorso anno, il Parlamento ha consentito il ricorso a un maggiore indebitamento pari a circa 108,3 miliardi di euro per l'anno 2020, 32,4 miliardi per il 2021, 35,9 miliardi per il 2022 e 42,2 miliardi per il 2023. A queste va aggiunta l'ulteriore autorizzazione approvata in occasione dell'esame della Nota di aggiornamento al DEF 2020 da cui deriva un maggior deficit pari a circa 25 miliardi di euro per il 2021 e 12 miliardi di euro per l'anno 2022. Lo scorso gennaio, su richiesta del Governo, il Parlamento ha autorizzato un ulteriore scostamento di bilancio pari a 32 miliardi di euro per l'anno 2021.

Tali risorse sono state impegnate nel bilancio delle pubbliche amministrazioni per finanziare una serie di misure contenute nei provvedimenti approvati a partire dal marzo 2020. In particolare, circa 108,1 miliardi di euro per l'anno 2020, circa 31 miliardi per il 2021 e circa 35 miliardi per il 2022 hanno finanziato le misure recate dai decreti legge n. 18 (c.d. "cura Italia"), 23 (c.d. "liquidità"), 34 (c.d. "rilancio"), 104 (c.d. "agosto") e 137 (c.d. "ristori") del 2020.

A questi utilizzi vanno aggiunti quelli della legge di bilancio 2021, che ha fatto ricorso a maggior deficit per ulteriori 25,5 miliardi di euro nel 2021 e 11,8 miliardi nel 2022.

Il maggior indebitamento netto autorizzato lo scorso gennaio, infine, ha consentito di finanziare per circa 32 miliardi di euro nel 2021 le misure recate dai decreti legge n. 183 del 2020 (c.d. "proroga termini"), 30 (relativo ai rischi sanitari da Covid-19) e 41 (c.d. "ristori") del 2021, di cui gli ultimi due sono attualmente in corso di esame presso le Camere.

Con la presente Relazione, sentita la Commissione europea, il Governo richiede l'autorizzazione a rivedere il percorso di avvicinamento all'OMT fissando il nuovo livello dell'indebitamento netto richiamato in precedenza e pari al -11,8 per cento del PIL nel 2021, al -5,9 per cento nel 2022, al -4,3 per cento nel 2023 e al -3,4 per cento nel 2024. In termini strutturali, l'indebitamento netto programmatico delle amministrazioni pubbliche si attesterebbe al -9,3 per cento del PIL nel 2021, al -5,4 per cento nel 2022, al -4,4 per cento nel 2023 e al -3,8 per cento nel 2024.

All'attuazione dei prossimi interventi per fronteggiare la crisi pandemica, è quindi destinato un ammontare pari a, in termini di maggiore indebitamento netto, 40 miliardi di euro per l'anno 2021, 6 miliardi per il 2022, 4,5 miliardi per il 2023, 4,35 miliardi per il 2024 e circa 6 miliardi di euro annui in media dal 2025 al 2034. Tali importi sono comprensivi, per gli anni dal 2021 al 2033, della spesa per interessi passivi conseguente il maggior disavanzo autorizzato; dal 2034, l'autorizzazione all'indebitamento è destinata interamente alla spesa per interessi passivi.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore [CALANDRINI](#) (*FdI*), dopo aver comunicato che svolgerà la funzione di relatore di minoranza in sede di esame in Assemblea, richiama la lettera di accompagnamento con la quale il Presidente del Consiglio ha presentato formalmente il DEF al Parlamento e al cui interno si fa riferimento al fatto che il Documento di economia e finanza non contiene il Programma nazionale di riforma, poiché, in linea con il Regolamento europeo 2021/241, il Governo procederà alla presentazione del Programma nazionale di riforma insieme al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che sarà trasmesso alla Commissione europea entro il prossimo 30 aprile.

Rileva quindi come il PNRR dovesse essere inserito - secondo quanto sostenuto dal proprio Gruppo nella risoluzione presentata in sede di esame del Piano - all'interno del DEF, garantendo così una maggiore centralità del Parlamento nell'esame di un provvedimento di estrema rilevanza che, tra l'altro, recherà impegni significativi per le future generazioni.

Peraltro, nel DEF le aspettative di una ripresa economica sono riposte interamente nella

speranza di un superamento della pandemia e di un successo della campagna di vaccinazione.

Tuttavia, pur apprezzando il cambiamento del Commissario straordinario per la gestione dell'emergenza pandemica, l'esito positivo della campagna vaccinale non è purtroppo assicurato e lo stesso DEF non esclude che, nei prossimi mesi, l'andamento dell'epidemia determini ulteriori restrizioni a scapito di quelle attività economico-produttive dalle quali discendono contatti interpersonali.

D'altra parte, il Governo non può che limitarsi ad auspicare che lo scostamento di 40 miliardi dal percorso di raggiungimento dell'obiettivo di medio termine (OMT) sia l'ultimo di tale portata.

Nel ricollegarsi alla relazione svolta ieri dal Ministro dell'economia e delle finanze, ricorda poi che il Patto di stabilità e crescita dovrebbe rimanere sospeso anche nel 2022, per essere ripristinato nel 2023.

Su tale aspetto, risulta necessaria una revisione delle regole europee, dal momento che il ritorno puro e semplice al precedente Patto rappresenterebbe una doccia fredda per gli enti locali.

Nel riprendere poi un intervento svolto nel corso delle audizioni, ricorda come la prospettive di ripresa economica risiedano in due strumenti che ancora non conosciamo ossia il PNRR e il decreto sostegni *bis*.

Complessivamente, il DEF rappresenta un documento dal carattere vago, timido e incolore.

Rimarca poi la necessità di un utilizzo accurato delle risorse disponibili, condizionando l'erogazione dei contributi al ristoro dei costi fissi delle imprese. Evidenzia quindi la mancanza di chiarezza che caratterizza sia la *governance* del PNRR sia le modalità di controllo parlamentare sull'utilizzo delle risorse. In conclusione, ribadisce come il DEF rappresenti un documento di generiche intenzioni positive, ma privo di concretezza.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

I relatori [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) e Antonella [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*), nonché il sottosegretario DURIGON rinunciano agli interventi di replica, riservandosi di svolgerli in sede di Assemblea.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) annuncia il proprio voto favorevole, osservando come il DEF si basi su una scommessa impegnativa ed ambiziosa legata alla capacità di effettuare gli investimenti previsti dal PNRR.

Ciò implica una qualità della pubblica amministrazione che non potrà essere garantita soltanto dalle assunzioni annunciate, richiedendo invece un significativo scatto di reni.

In merito poi alla ripresa economica, essa richiede scelte strategiche forti sul piano della politica industriale. Infatti, vanno risolte quelle criticità che caratterizzano da molti anni il nostro Paese, come la perdita di produttività registrata rispetto alla Francia e alla Germania. Purtroppo, finora, non si sono ancora viste delle scelte strategiche di politica industriale.

Altresì, occorre ridefinire il rapporto tra la spesa corrente e la spesa per investimenti, attraverso una riqualificazione della spesa pubblica e affrontando il grande tema della riforma fiscale.

In vista dell'adozione del decreto sostegni *bis*, è necessario un approccio basato su alcuni punti fermi, quali l'adozione di interventi di perequazione rispetto alle misure contenute nel decreto "sostegni" attualmente all'esame del Senato, il ristoro dei costi fissi delle imprese, oltre ad interventi sulle garanzie e sull'allungamento dei tempi di ammortamento dei prestiti concessi alle imprese.

La senatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo, sottolineando come il DEF rappresenti un passaggio delicato, in quanto esso elenca una serie di sfide impegnative da

vincere come quella della crescita.

Infatti, il nostro Paese viene da un ventennio di basso livello di crescita, trovandosi contestualmente ad affrontare il problema della sostenibilità del debito pubblico.

Una sfida interna è poi rappresentata dalla prossima adozione del decreto sostegni *bis*, nell'auspicio, peraltro condizionato dall'andamento dell'epidemia, che lo scostamento di 40 miliardi rappresenti l'ultima grande deviazione dal perseguimento dell'OMT.

Il PNRR richiede poi una capacità di spesa che finora è mancata in Italia e che va garantita, pena la mancata attuazione del piano.

Non bisogna poi dimenticare come il nostro debito pubblico sia per il 25 per cento coperto dalle politiche monetarie espansive della Banca centrale europea. Ne consegue come il ripristino del Patto di stabilità e crescita nel 2023 debba accompagnarsi ad una revisione del Patto stesso, quale elemento imprescindibile per la sostenibilità delle finanze pubbliche italiane.

In conclusione, ribadisce la preoccupazione del proprio Gruppo per le sfide che stanno dinanzi al Paese, unitariamente alla piena disponibilità a lavorare per il superamento degli ostacoli in essere.

Il senatore [MISIANI](#) (PD) evidenzia come il DEF rappresenti una presa d'atto della complessità della fase economica e sociale in cui versa il Paese. L'ambizione sottesa al DEF è quella di sostenere il tessuto sociale e produttivo, innanzitutto con l'imminente decreto sostegni *bis*. Inoltre, il DEF reca l'ambizione e la scommessa di un rilancio del ciclo economico, lasciando alle spalle circa venticinque anni di bassa crescita e scarsa produttività.

Al riguardo, il PNRR rappresenta una sfida colossale, dal momento che, complessivamente, andranno spesi entro il 2026 circa 237 miliardi di euro ossia, per ogni anno, il doppio degli investimenti pubblici effettuati nell'ultimo periodo.

Non basta quindi predisporre un buon piano, ma occorre avere la capacità di spendere efficacemente le risorse, attraverso meccanismi semplificati che vanno al di là della revisione del codice degli appalti.

Un altro tema di importanza fondamentale connesso al programma di sviluppo economico è quello delle riforme della pubblica amministrazione, della giustizia e del fisco.

Su tali aspetti, sarà necessario che le forze di maggioranza accantonino le posizioni ideologiche, dal momento che è proprio sulle riforme che si gioca la scommessa di un governo di unità nazionale come quello in carica.

In conclusione, esprime la condivisione del proprio Gruppo rispetto all'impianto del DEF e la disponibilità a concorrere alla realizzazione di quelle riforme la cui attuazione deve rappresentare la scommessa delle forze politiche che hanno dato la fiducia all'attuale Esecutivo.

Annuncia quindi il voto favorevole del Gruppo del Partito democratico.

Il senatore [PRESUTTO](#) (M5S) evidenzia come l'estrema complessità delle tematiche affrontate dal DEF non attenga soltanto alle riforme strutturali richieste, ma anche alla situazione di forte criticità in cui versava il nostro Paese già da prima della pandemia.

Peraltro, la riforma della pubblica amministrazione richiede non solo una semplificazione dei meccanismi procedurali, ma anche un ripensamento del modello di rapporto tra Stato e cittadini. Occorre quindi una forte cooperazione tra il Governo e il Parlamento.

Annunciando il voto favorevole del M5S, esprime apprezzamento per l'impianto del DEF, nella piena consapevolezza delle forti criticità esistenti il cui superamento richiederà un impegno costante in futuro.

La senatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) rappresenta la necessità di un cambio di passo quale imperativo per tutti i soggetti coinvolti nella gestione del sistema Paese.

Infatti, la riforma della pubblica amministrazione, della giustizia e del fisco non rappresentano realtà astratte, ma richiedono, per un'effettiva ed efficace implementazione, uno spirito costruttivo. Ne consegue che ogni soggetto coinvolto dovrà svolgere compiutamente il proprio ruolo, creando un

contesto idoneo a mettere le imprese, gli artigiani e le partite IVA in condizione di poter lavorare serenamente.

Stigmatizza, per esempio, come in passato molti emendamenti spesso condivisi dalle diverse forze politiche non siano stati mai approvati, sebbene recanti proposte di buon senso, adducendo la scusa per cui il provvedimento in esame non era mai considerato come il corretto veicolo normativo.

Al contrario, il Parlamento dovrebbe avere il coraggio di non dilazionare scelte ritenute utili e urgenti, come quelle funzionali al recupero della produttività.

Richiama poi il senso di responsabilità che le Istituzioni dovrebbero dimostrare nei confronti delle giovani generazioni che si affacciano sul mercato del lavoro e dei bambini.

Nel condividere l'esigenza di una riqualificazione della spesa pubblica, rimodulando il rapporto tra spesa corrente e spesa per gli investimenti, annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, sottolineando come uno dei motivi per i quali la Lega è entrata a far parte della maggioranza sia quello di favorire il realizzarsi di condizioni tali da permettere alle famiglie e alle imprese di programmare con serenità il proprio futuro.

Il senatore [CALANDRINI](#) (*FdI*), nel ricordare che svolgerà la funzione di relatore di minoranza in sede di Assemblea, annuncia il voto contrario del proprio Gruppo.

Non essendovi ulteriori interventi, la Commissione, previa verifica del prescritto numero legale, conferisce ai relatori Steger e Antonella Faggi il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul Documento in esame e sull'annessa Relazione, autorizzandoli altresì a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente.

La seduta termina alle ore 18,30.

1.4.2.1.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 455 (ant.) del 13/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 2021
455ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2221) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **CALANDRINI** (Fdl) illustra il disegno di legge in titolo, ricordando preliminarmente che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, in recepimento di un parere della Commissione bilancio, reso ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, è stato soppresso il comma 2 dell'articolo 3 del disegno di legge in esame, che, per fronteggiare eventuali oneri relativi agli articoli 15 e 20 dell'Accordo, rinviava ad apposito provvedimento legislativo. Dal momento che il predetto articolo 15 riguarda accordi commerciali aventi natura privatistica tra compagnie aeree - che non comportano alcun onere a carico del bilancio dello Stato - e l'articolo 20 attiene ad eventuali oneri per consultazioni ed emendamenti che l'ENAC svolge nell'ambito dei propri compiti istituzionali, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie del proprio bilancio, non vi sono osservazioni da formulare. Il Governo ha altresì chiarito, nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati, che le esenzioni dai dazi doganali ed altri diritti di cui all'articolo 12 dell'Accordo, concesse sulla base del principio di reciprocità, sono da ricondursi alle esenzioni previste dall'articolo 24 della Convenzione di Chicago, i cui effetti di gettito sono già scontati nelle previsioni finanziarie a legislazione vigente. Per quanto concerne inoltre gli oneri, meramente eventuali, per le spese di missione relative alle procedure di consultazione, che di norma si svolgono per corrispondenza, di cui agli articoli 9, 11 e 20 dell'Accordo, il Governo ha confermato che i funzionari delegati italiani che partecipano ai negoziati provengono dall'ENAC, che provvede al relativo onere nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nell'ambito

del proprio bilancio.

In considerazione dei chiarimenti acquisiti, non si hanno ulteriori osservazioni di competenza da formulare.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la valutazione del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, il relatore [CALANDRINI](#) (*FdI*) propone l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(2222) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [CALANDRINI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, alla luce delle modifiche e dei chiarimenti intervenuti presso l'altro ramo del Parlamento, che non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO, concordando con il relatore, non ha, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, il RELATORE avanza una proposta di parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta.

(2405) *Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, recante disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*), in sostituzione del relatore Saccone, illustra il disegno di legge in titolo. Nel rinviare, per approfondimenti, alla nota di lettura n. 263 del Servizio del bilancio, rappresenta che, per quanto di competenza, alla luce dei chiarimenti acquisiti nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso di nulla osta su tutti gli emendamenti.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*) manifesta perplessità sulla formulazione dell'emendamento 2.1, nella parte in cui richiama ogni mezzo idoneo per assicurare la libertà e la segretezza del voto. A suo avviso, potrebbe essere opportuno valutare al riguardo l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che la proposta emendativa in questione sembra presentare un carattere essenzialmente ordinamentale.

Il senatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*), alla luce degli interventi, formula una proposta di parere non ostativo su tutti gli emendamenti.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

(2405) Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, recante disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*), in sostituzione del relatore Saccone, propone di ribadire il parere non ostativo su tutti gli emendamenti, già espresso alla Commissione di merito.

La rappresentante del GOVERNO manifesta un avviso conforme.

La proposta di parere, posta in votazione, risulta approvata.

(2060-A) Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*), in sostituzione del relatore Fantetti, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che alla luce dei chiarimenti acquisiti in sede di espressione del parere alla Commissione di merito e considerato che è stata recepita la condizione, formulata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, volta a modificare la norma di copertura finanziaria di cui all'articolo 22, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SARTORE non ha, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.

Il [PRESIDENTE](#), nessuno chiedendo di intervenire, formula una proposta di parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

(2390) PARRINI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela giurisdizionale nel procedimento elettorale preparatorio per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e amministrativa.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire l'avviso del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2305) Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere contrario, ai

sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana di ieri.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) ricorda che nella seduta di ieri è stato accantonato l'esame delle proposte 1.1 e 1.3, nonché degli analoghi emendamenti 3.0.5 e 3.0.6.

La sottosegretaria SARTORE, all'esito delle interlocuzioni con il ministero competente, da cui risulta che le misure proposte non sono attuabili con le risorse disponibili a legislazione vigente, rappresenta l'avviso contrario del Governo su tutti gli emendamenti accantonati.

Interviene per chiedere chiarimenti la senatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az), a cui risponde il [PRESIDENTE](#), ricordando che il provvedimento in esame è collegato alla manovra finanziaria.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra la seguente proposta di parere "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 1.1, 1.3, 3.0.5 e 3.0.6, precedentemente accantonati, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione."

La proposta della relatrice è posta ai voti e approvata.

(2009) Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana di ieri.

La rappresentante del GOVERNO deposita, ai sensi dell'articolo 17, comma 8 della legge di contabilità, una relazione tecnica aggiornata del provvedimento, negativamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2060
XVIII Legislatura

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

Titolo breve: *Intesa con l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra"*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

[N. 367](#)

13 ottobre 2021

Attività (esito)

Discussione generale

Il relatore di maggioranza si rimette alla relazione scritta.

Trattazione articoli

Esame art. *da 1 a 22, testo della Commissione; accolti odg.*

Voto finale

Esito: **approvato** (modificato rispetto al testo del proponente)

Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 214, contrari 0, astenuti 13, votanti 227, presenti 228.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 367 del 13/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XVIII LEGISLATURA -----

367a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 2021

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI,
indi del vice presidente CALDEROLI

(*) Include gli ERRATA CORRIGE pubblicati nei Resoconti delle sedute nn. 368 e 375 del 19 ottobre e del 4 novembre 2021

(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Italexit-Partito Valore Umano: Misto-I-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-l'Alternativa c'è-Lista del Popolo per la Costituzione: Misto-l'A.c'è-LPC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,31).

Si dà lettura del processo verbale.

BINETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2371) Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia (Relazione orale) (ore 9,35)

Discussione e approvazione della questione di fiducia

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni,

del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2371.

Ricordo che nella seduta di ieri i relatori hanno svolto la relazione orale, hanno avuto luogo la discussione generale e le repliche dei relatori e del rappresentante del Governo e il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha posto la questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento 1.9000, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge.

Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente sull'emendamento 1.9000.

BINETTI, segretario. La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento del Governo 1.9000, relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento della seguente modifica: all'articolo 19, comma 3-ter, capoverso "1100-bis", sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Agli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla convenzione si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente."».

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

SISTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il Governo recepisce le condizioni indicate dalla 5a Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.9000 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

CONZATTI (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONZATTI (IV-PSI). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, nell'ambito della strategia delle riforme strutturali del Piano nazionale di ripresa e resilienza, come bene hanno ricordato ieri il relatore Collina e la relatrice Modena, che ringrazio per l'ottimo lavoro, il Governo ad agosto ha approvato il decreto-legge che ci apprestiamo a convertire, redatto con la saggia e competente esperienza della Commissione Pagni.

Esso rappresenta, almeno dal punto di vista della soluzione delle crisi economiche conseguenti alla pandemia, una seconda fase di risposta, una seconda fase strutturata, ma una seconda fase. La prima fase era stata anticipata dal decreto liquidità, il n. 23 del 2020, che aveva dato risposte tampone temporanee alla legislazione concorsuale, dando l'improcedibilità temporanea per i ricorsi di fallimento o la proroga dei termini per la redazione dei piani di risanamento e la loro revisione in procedure di concordato o in accordi di ristrutturazione, nonché quel primo pacchetto di norme, molto importanti, sul lato societario. Penso alla garanzia sul capitale dei creditori, alla disciplina sugli ammortamenti e a misure contenute anche nel presente disegno di legge sul sistema della ricapitalizzazione aziendale a seguito di perdite che possano intaccare o meno il capitale sociale.

Questo disegno di legge, quindi, ha questo duplice obiettivo: da un lato, dare risposte ancora puntuali alle necessità aziendali in questa specifica situazione di crisi *post* pandemica e, dall'altro, essere uno dei grandi tasselli delle riforme strutturali del Piano nazionale di ripresa e resilienza. I passaggi fondamentali del disegno di legge sono costituiti da due rinvii piuttosto importanti, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista politico, e dall'introduzione di due nuovi istituti: sicuramente la composizione negoziata della crisi, ma anche il rinnovato istituto del concordato semplificato di liquidazione dei beni a conclusione non positiva della precedente fase di negoziazione.

Per quanto riguarda i rinvii, il primo rinvio importante riguarda il Codice della crisi di impresa, previsto con il decreto legislativo n. 14 del 2019; un provvedimento piuttosto recente mai entrato in vigore e diventato obsoleto in quanto non aveva recepito *in toto* i principi e i valori della direttiva europea n. 1023 del 2019. Si tratta di una direttiva molto importante perché dà nuovi strumenti e nuove chiavi di lettura per rendere più efficaci, più tempestive ed anche più veloci le procedure di ristrutturazione, di insolvenza e di esdebitazione, cercando di anticipare il momento della crisi e di evitarla.

L'obiettivo del legislatore in questa fase e nella fase successiva sarà quindi dare atto, dopo aver chiesto il rinvio di un anno del recepimento della direttiva, di un nuovo impianto normativo sulla crisi di impresa che sostituisca *in toto* l'attuale provvedimento sulla legge fallimentare.

L'altro rinvio sul quale vorrei soffermarmi è quello della disciplina dell'allerta; uno strumento nuovo del 2019, diventato obsoleto per via della pandemia, ma anche per via di molte criticità sollevate in varie sedi professionali e di dottrina riguardo l'intempestività di intercettare la crisi. Intervenendo soprattutto con l'allerta esterna in un momento di già conclamata insolvenza, la sua procedura è molto burocratica ed è poggiata sugli organismi di composizione della crisi d'impresa (OCRI), sulle allerte interne ed esterne e anche su una sorta di pericolosa eterogenesi dei fini; la volontà cioè di anticipare la crisi e di evitarla, mentre invece finisce per essere in grado di accelerarla, tanto più in una situazione come questa.

Mi unisco quindi alle richieste di coloro che chiedono un possibile ripensamento della disciplina dell'allerta, ma anche giustamente a coloro che ne potrebbero chiedere un'archiviazione definitiva. Quest'ultima infatti potrebbe essere ben sostituita dall'attuale strumento della composizione negoziata della crisi; uno strumento flessibile e tempestivo nell'intercettare la crisi, rapido nella sua risoluzione perché centottanta più centottanta giorni sono un tempo rapido nella vita aziendale per poter intervenire anche in modo deciso e relativamente poco costoso.

Uno strumento dedicato e pensato proprio per quelle imprese che più di altre stanno soffrendo e hanno meno strumenti per fronteggiare la crisi. Penso alle micro, piccole e medie imprese ed anche, come dice bene il decreto-legge, alle imprese sotto soglia e alle imprese agricole. È una procedura volontaria perché attivata dall'imprenditore; ricordo infatti che è sufficiente il requisito di essere iscritti al registro imprese della Camera di commercio per poter attivare questa procedura. Ricordo altresì che si tratta di una procedura stragiudiziale e, proprio per questo, molto flessibile, ma nello stesso tempo capace di attivare e di chiedere l'intervento del tribunale proprio nelle fasi più delicate, chiedere delle misure protettive del patrimonio, l'autorizzazione a poter contrarre finanziamenti prededucibili ed un aiuto nella rinegoziazione dei contratti (penso, ad esempio, alla delicatezza dei contratti di lavoro, ma anche a quelli continuativi) e la cessione di un ramo d'azienda, liberando l'alienante dai debiti.

Si tratta quindi di una procedura molto efficace che dal punto di vista del messaggio politico, essendo stragiudiziale, inverte un po' il ruolo degli attori e dà notevole centralità al ruolo dell'imprenditore, cui viene affidato un compito di autovalutazione della situazione aziendale. Un ruolo che può essere affiancato da quello dell'organo di controllo; sappiamo benissimo però che proprio per la platea delle imprese oggetto principale del provvedimento, poche sono dotate dell'organo di controllo.

In fase emendativa è stato rinviato, a mio avviso giustamente, l'obbligo che era stato introdotto di nominare il collegio sindacale, proprio per non gravare ulteriormente di costi le aziende in una fase in cui già sono particolarmente in difficoltà.

Un ruolo centrale riveste la camera di commercio, che diventa segreteria della procedura, ma anche centrale nella gestione della piattaforma che, avendo in sé la *check list* e il test pratico, ha la capacità di fare una prima valutazione *ex ante* su uno dei requisiti fondamentali della procedura: la reversibilità della crisi. La camera di commercio ha un ruolo centrale anche nella composizione della commissione, che deve nominare l'esperto negoziatore, l'esperto tecnico che deve aiutare la composizione.

Avevamo chiesto che la commissione fosse paritaria per dare un messaggio importante. Essendo questo un istituto collocato nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, il fatto di chiedere che la commissione che nomina gli esperti avesse in sé la volontà di portare questo messaggio di parità, secondo noi, era particolarmente importante. Non è stato accolto, ma ci sarà modo di riparlarne sicuramente.

La commissione appunto nomina gli esperti e in questo senso c'è un'altra novità politica: finalmente tornano centrali nella risoluzione delle crisi, nel buon andamento del sistema produttivo italiano la professionalità e le competenze. È richiesto un grado di professionalità altissimo: non solo essere scritti agli albi, ma anche avere maturato esperienza sul campo, avere svolto delle specializzazioni molto puntuali, con un ruolo centrale degli ordini professionali. Di questo assolutamente mi compiaccio.

Vedo un rischio sui creditori bancari. Spesso nella pratica professionale nelle mediazioni civili e commerciali abbiamo registrato una scarsissima adesione degli istituti bancari e anche gli emendamenti in questo caso suggeriti ai gruppi politici dall'Associazione bancaria italiana (ABI). Facevano registrare richieste di espungere dal testo normativo, cosa che la commissione giustamente non ha accolto, la necessità anche da parte degli istituti bancari di dare risposte tempestive e motivate all'adesione o meno della trattativa.

Come dicevo, la trattativa anche per gli istituti bancari può non andare a buon fine e in questo caso...

(Il microfono si disattiva automaticamente).

PRESIDENTE. Senatrice, se vuole può consegnare la restante parte del suo intervento scritto.

BALBONI (Fdi). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI (Fdi). Signor Presidente, colleghi, ci apprestiamo a votare l'ennesima fiducia posta da un Governo che dispone della maggioranza più ampia dell'intera storia repubblicana e che abusa di questa schiacciante maggioranza per comprimere ancora di più il confronto democratico in questa Assemblea confidando nella vostra condiscendenza, se non nel vostro compiacimento.

Collegli del MoVimento 5 Stelle, avete dimenticato le vostre proteste di quando eravate all'opposizione e salivate addirittura sul tetto del Parlamento? Volevate aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno e, invece, ci siete entrati voi nella scatoletta al posto del tonno e vi ci siete chiusi ben stretti, disposti ad accettare di tutto pur di non tornare alle urne, ben sapendo che appena uno su quattro o, forse, addirittura uno su cinque avrebbe la speranza di essere rieletto. *(Applausi).*

Nessuno di voi colleghi del PD e della sinistra azzarda la difesa della nostra Costituzione di fronte all'arroganza di un Governo che ha stravolto uno strumento eccezionale come il decreto-legge, ammesso solo in casi straordinari di necessità e d'urgenza, come previsto dall'articolo 77 della Costituzione, che citate solo quando vi pare, trasformandolo nel modo ordinario di legiferare con fiducia già in prima lettura. Siete rimasti sordi persino all'alto richiamo della nostra Presidente, che ringrazio, lasciando cadere vergognosamente nel vuoto il suo appello.

Il *vulnus* alla nostra Costituzione è talmente evidente che è persino inutile insistere.

Non è Fratelli d'Italia, colleghi del PD, fuori dall'arco costituzionale; siete voi che vi siete posti fuori dalle regole democratiche. *(Applausi).* Siete voi che avete chiuso progressivamente ogni spazio di confronto parlamentare, nonostante l'atteggiamento sempre leale e costruttivo dell'opposizione. *(Applausi).* Blindate ogni provvedimento in Commissione con ridicole riunioni di maggioranza, cioè tutti meno uno. Riunioni di maggioranza, le chiamate; avete almeno il buon gusto di non dirlo! Se passa un emendamento del PD, allora ne deve passare uno della Lega, poi ne deve passare uno dei 5 Stelle, poi uno di Forza Italia e così via; alla fine venite in Aula e ponete la fiducia sui vostri accordi. E avete anche la faccia tosta di chiamare tutto questo democrazia!

Vi piace così tanto calpestare le regole del confronto democratico, che non vi fate scrupolo di ricorrere alla fiducia anche quando non ce ne sarebbe alcun bisogno, come in questo caso, visto che in linea di massima siamo tutti d'accordo sulla necessità della proroga disposta con questo provvedimento, perché è chiaro a tutti ciò che accadrà una volta esauriti gli effetti dei provvedimenti di sostegno alle imprese. Peraltro, come sappiamo, si tratta di provvedimenti molto limitati, che non coprono nemmeno il 20 per cento delle perdite subite dalle nostre imprese, secondo la CGIA di Mestre, con punte di appena il 2,5 per cento nei settori del turismo, bar, palestre, eccetera. Siete rimasti sordi, ad esempio, alla nostra richiesta di coprire almeno i costi di queste imprese, oltre a una percentuale delle perdite. Ebbene, sappiamo che, quando verranno meno anche questi blandi sostegni, saranno molte le imprese che rischiano di non riuscire a rimanere sul mercato e di garantire quindi la continuità aziendale. Le conseguenze rischiano di essere drammatiche sul piano occupazionale e per l'intero sistema economico, già provato duramente, ad esempio, dalle oltre 300.000 partite IVA scomparse durante la pandemia.

Il rinvio è quindi necessario e opportuno. Ancora più necessario e opportuno è il rinvio al 31 dicembre 2023 del nuovo sistema di allerta obbligatoria automatica, la cui rigidità rischia di avere effetti dirompenti soprattutto sulle piccole e medie imprese, che - come sappiamo - sono la vera grande

ricchezza dell'economia nazionale. L'auspicio, anche di Fratelli d'Italia, è che nel frattempo si trovino soluzioni più flessibili e adeguate alle caratteristiche del nostro sistema produttivo nazionale, che - come sappiamo - non è esattamente uguale a quello dei grandi Paesi del Nord che impongono spesso queste regole. Soluzioni che prendono a modello il nuovo alternativo percorso di risanamento introdotto con il presente decreto-legge (questa parte è immediatamente precettiva); mi riferisco alle norme in materia di composizione negoziata della crisi, procedura volontaria che vede l'imprenditore soggetto attivo e protagonista del processo di risanamento, seppur affiancato da un esperto in materia. Certo, c'è qualche incongruenza, caro Governo che sei al telefono mentre parla l'unica opposizione. *(Applausi)*. C'è qualche incongruenza, in questo decreto-legge. Se ci aveste ascoltato, si sarebbe potuto chiarire. *(Commenti)*.

Presidente, questo gesto va ripreso: il Governo mi ha mandato a quel paese. È una cosa vergognosa. Lo deve riprendere. Se non lo riprende, interrompo il mio intervento. *(Commenti)*. O lo riprende o non parlo più, sia chiaro.

PRESIDENTE. Senatore Balboni, riprenda per cortesia.

BALBONI *(Fdl)*. No, Presidente, con tutto il rispetto che ho per lei, non mi faccio mandare a quel paese dal sottosegretario Sisto mentre intervengo.

PRESIDENTE. Scusatemi, io non ho sentito il Sottosegretario che abbia mandato a quel paese nessuno. *(Commenti)*.

Dopo chiariremo questo aspetto. Poiché il suo è un intervento importante, la pregherei di proseguire in quello che stava dicendo perché è utile per tutti sentire l'opposizione. *(Applausi)*.

BALBONI *(Fdl)*. Solo perché me lo chiede lei, signor Presidente, ma quanto successo è una cosa vergognosa che non è mai capitata in quest'Aula. *(Applausi)*.

Se ci aveste ascoltato, invece di porre la fiducia in modo arrogante, si sarebbe potuto chiarire a chi spetta la verifica della sussistenza del requisito della ragionevole perseguibilità del risanamento ai fini della nomina dell'esperto. Chi deve fare questa nomina? Il segretario della CGIA o la Commissione? E ancora, che garanzie ci sono che verrà rispettato il termine di cinque giorni per la nomina dell'esperto da parte di una Commissione che deve lavorare a titolo gratuito? Chi paga il compenso dell'esperto in caso di incapienza del patrimonio della gestione?

Non avete voluto parlare, né considerare il nostro emendamento per stabilire quando si deve parlare di insolvenza incolpevole per esonerare gli amministratori dalla responsabilità. Erano tutti temi che meritavano di essere discussi in quest'Assemblea, senza chiudere l'argomento con la fiducia. *(Applausi)*.

Che fantasia, caro sottosegretario Sisto, che ti permetti di mandarmi a quel paese: avete partorito il topolino, ossia la proroga. Sapete chi mi ricordate? Quelle persone che, quando una macchina sta finendo la benzina, rinviano la revisione e intanto mettono anche a disposizione un meccanico a proprie spese per le riparazioni urgenti e necessarie. Bella fantasia! Il problema è che nessuno si preoccupa di riempire il serbatoio vuoto della macchina affinché possa camminare. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Sottosegretario, penso sia necessario che lei chiarisca perché non ritengo tollerabile che ci siano gesti di insofferenza nei confronti delle proposizioni di un Gruppo parlamentare.

SISTO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, lo faccio con molto piacere.

Il senatore Balboni sa quanto rispetto nutro nei suoi personali confronti, oltre che, ovviamente, del Gruppo. Mi sono lagnato dell'accenno che fossi al telefono solo perché stavo parlando con la Ministra. Quindi gli chiedo scusa se il gesto è stato di insofferenza, ma era soltanto per dire che se ho risposto al telefono avevo il dovere di rispondere alla mia Ministra. Tutto qua. *(Applausi)*.

Il richiamo è stato da me percepito come inopportuno, essendo nel perfetto adempimento del mio dovere. Tuttavia, se il gesto è stato interpretato come di insofferenza e non di ingiustificata percezione di un ingiusto richiamo, io gli chiedo molto volentieri scusa. *(Applausi. Commenti)*.

PRESIDENTE. Colleghi, adesso non c'è un dibattito su questo tema. Mi sembra che il Sottosegretario abbia chiarito il suo intendimento e mi pare quindi che la questione sia chiusa.

GIACOBBE *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIACOBBE (PD). Signor Presidente, colleghe, colleghi, rappresentanti del Governo, il provvedimento che stiamo per votare reca «misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia».

Il provvedimento interviene, nell'attuale situazione di generalizzata crisi economica causata dalla pandemia da Covid-19, per fornire alle imprese in difficoltà nuovi strumenti per affrontare e risolvere situazioni di squilibrio economico-patrimoniale. Si tratta di situazioni di crisi che, se non venissero affrontate subito nell'ambito di una nuova e più flessibile cornice normativa, potrebbero sfociare in uno stato di insolvenza delle aziende in sofferenza.

Signor Presidente, sono in particolare le piccole e medie imprese a essere più colpite dalla crisi causata dalla pandemia, soprattutto a causa delle limitate risorse proprie.

Le piccole e medie imprese rappresentano una parte molto importante dell'economia italiana: sono le aziende che producono beni e servizi di altissima qualità, *made in Italy*, che permettono all'Italia di essere fra i maggiori Paesi esportatori nel mondo. Non possiamo permetterci di perdere la grande risorsa rappresentata dalle piccole e medie imprese e la loro capacità di contribuire all'economia, con processi innovativi e prodotti e servizi di alta qualità.

La crisi causata dalla pandemia deriva da situazioni inaspettate ed eccezionali, che richiedono interventi straordinari e flessibili. Ecco perché è necessario permettere alle aziende che si trovano in uno stato di crisi finanziaria, o perfino di insolvenza tecnica, di continuare ad operare, fornendo loro assistenza, per aiutarle a gestire e superare la crisi e quindi garantire la continuità delle attività produttive e salvaguardare i posti di lavoro. I numerosi interventi a sostegno delle aziende messi a disposizione dallo Stato fin dai primi mesi del 2020 hanno permesso di mitigare, almeno in parte, le difficoltà create alle imprese dall'emergenza sanitaria. Oggi ci stiamo avviando verso la normalità, caratterizzata però da profondi mutamenti del tessuto socio-economico. Gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza ci permetteranno di uscire da questa crisi con rinnovato impegno e capacità. Non possiamo permetterci il lusso, in questa fase, di perdere pezzi importanti del tessuto produttivo del Paese.

Il provvedimento che ci accingiamo a votare introduce elementi di flessibilità e assistenza per garantire la continuità delle attività produttive e prevede interventi specifici per il sistema di amministrazione della giustizia. Mi permetto dunque di accennare solo ad alcune novità introdotte dal provvedimento. Si rinvia l'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, evitando così il rischio che aziende in grado di ricominciare possano automaticamente essere dichiarate insolventi. Si introduce e si disciplina la procedura di composizione negoziata della crisi, offrendo agli imprenditori che ne fanno richiesta l'affiancamento di un esperto terzo e indipendente, per agevolare le trattative con i creditori e gestire e superare la crisi; la richiesta di assistenza verrà effettuata su base assolutamente volontaria, tramite una piattaforma telematica nazionale, gestita dalle camere di commercio. Si apporta una serie di modifiche alla legge fallimentare, con l'anticipazione di alcuni strumenti di composizione negoziale, previsti dal codice della crisi e dell'insolvenza. Si dispone un aumento di 20 unità del ruolo organico del personale della magistratura ordinaria, al fine di sostituire i 20 magistrati chiamati a ricoprire il ruolo di procuratore europeo delegato. Usufruento di sistemi digitalizzati, vengono introdotte misure volte ad accelerare le procedure di pagamento degli indennizzi per equa riparazione, in caso di violazione del termine di ragionevole durata del processo e di altri pagamenti dovuti sulla base di titolo giudiziale.

In Commissione abbiamo svolto un lavoro minuzioso, approvando significative proposte emendative, tra le quali segnalo la riscrittura dell'articolo 3, nel quale si specifica che la piattaforma telematica è gestita dal sistema delle camere di commercio, per il tramite di Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico, si interviene sulle modalità di iscrizione all'elenco degli esperti e vengono inserite specifiche disposizioni in materia di procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi. Tutti i lavori della Commissione e gli interventi apportati non hanno mai perso di vista il contesto europeo in cui siamo chiamati ad operare e il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Durante i lavori, la Commissione si è trovata concorde sul fatto che dovevamo dare un segnale alle imprese e credo sia stato fatto un passo nella direzione giusta,

per assistere le nostre aziende, che si sono trovate ad operare in un quadro economico difficile a causa della pandemia. Dovevamo dare un segnale chiaro di supporto alle imprese e con il provvedimento in esame stiamo facendo proprio questo.

Sicuramente ci sono nodi da risolvere, alcuni dei quali non richiedono nuove norme per essere avviati a soluzione. Fra questi cito la composizione dell'elenco degli esperti, che in aggiunta alle competenze di tipo finanziario, non può non tenere conto anche di competenze professionali, di esperienza e conoscenza dei settori in cui operano le aziende da assistere. È possibile garantire tali competenze anche grazie ad un rapporto di collaborazione tra le camere di commercio e le associazioni di categoria.

Dobbiamo far sì che banche e istituti finanziari continuino ad aiutare le aziende in crisi in questa fase di transizione. Nel futuro dovremo certamente valutare anche gli effetti del codice della crisi di impresa visto che, come accennato prima, il provvedimento che stiamo per votare oggi prevede di rinviarne la data originariamente prevista per l'entrata in vigore. Nel lungo termine la crisi delle imprese, però, non si può risolvere solo con interventi normativi.

Signor Presidente, colleghi, dobbiamo permettere a tutte le aziende che hanno subito le conseguenze della crisi finanziaria degli ultimi diciotto mesi di superare al più presto le difficoltà finanziarie e operative ed essere pronte a cogliere le opportunità offerte dalla ormai imminente ripresa dell'economia.

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza fornirà grandi opportunità per l'ammodernamento dei sistemi produttivi, per una migliore utilizzazione delle risorse, per lo sviluppo di tutto il territorio del Paese, in particolare di quelle aree storicamente trascurate, per la piena valorizzazione di tante risorse naturali, turistiche e umane, fino ad oggi poco valorizzate. Sono gli ingredienti della ripresa economica e le basi forti per lo sviluppo del futuro; ripresa e sviluppo che produrranno tanti benefici.

La sfida del futuro è far sì che questi benefici possano essere ripartiti equamente, in tutte le aree del Paese, a imprese e lavoratori, protagonisti attivi delle attività produttive, e tramite loro a tutti i cittadini.

Oggi contribuiamo a questa equa distribuzione fornendo strumenti di assistenza alle imprese che hanno bisogno di superare situazioni di crisi economico-finanziaria a causa delle conseguenze inaspettate e imprevedibili della pandemia e continuare quindi a essere protagonisti della ripresa e dello sviluppo nel futuro.

In conclusione, signora Presidente, mi permetta di affermare che non possiamo rischiare di perdere la grande esperienza di piccole, medie e grandi aziende, che, con le loro capacità e processi produttivi innovativi e d'avanguardia, hanno reso famosa l'Italia e il *made in Italy* in tutto il mondo. Non possiamo aspettare; dobbiamo intervenire ora, con decisione.

Il Gruppo Partito Democratico guarda con fiducia alla ripresa economica ed è impegnato affinché tutte le nostre imprese possano continuare a contribuire alla crescita dell'economia, a garantire posti di lavoro sicuri, a creare nuovi posti di lavoro, a rendere l'Italia un Paese sempre più competitivo nel mondo globalizzato.

È anche per questi motivi che dichiaro il voto convintamente favorevole del Gruppo Partito Democratico. *(Applausi)*.

[ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, il provvedimento al nostro esame che si inquadra nell'azione orizzontale di riforma relativa al Piano nazionale di ripresa e resilienza, rappresenta una prima, importante, positiva risposta anzitutto alle piccole e medie imprese, che rappresentano comunque un'ossatura fondamentale del nostro sistema produttivo e che sono le prime ad aver pagato, in particolare sul terreno della crisi finanziaria, i danni prodotti dalla crisi Covid. Per queste ragioni il nostro voto sarà favorevole.

Sono state introdotte alcune scelte fondamentali, come, per esempio, il rinvio dell'entrata in vigore del codice della crisi su cui, come il collega del Partito Democratico ha già detto, occorrerà fare una riflessione per capire, oltre al rinvio, se effettivamente questo strumento corrisponda pienamente

all'obiettivo che si era preposto. In ogni caso, questo rinvio è certamente utile e importante, così come è importante lo sforzo che la Commissione ha fatto - voglio sottolineare anch'io il contributo fondamentale della Commissione - soprattutto in relazione al tema della composizione negoziata della crisi, alla piattaforma telematica nazionale gestita dal sistema delle camere di commercio tramite Unioncamere, alla possibilità che diamo alle imprese di trovare vie di composizione negoziale senza portare le stesse a una situazione fallimentare.

Tutto questo è positivo.

Avevamo fatto alcune osservazioni e presentato due emendamenti, come ad esempio quello relativo al tema delle vittime dell'usura, che non riguarda solo le attività imprenditoriali dirette ma anche situazioni indirette. Si tratta di un tema che ci sta molto a cuore e che deve essere affrontato. Chiediamo dunque al Governo, visto che questi due emendamenti non sono stati ammessi, che se ne occupi con attenzione e rapidamente, perché sappiamo quanto questo tema sia all'ordine del giorno, soprattutto a fronte della ripresa produttiva.

Questi sono certamente interventi utili e fondamentali, ma credo che dobbiamo porci strategicamente altre due questioni. La prima è relativa al rapporto tra il credito e le imprese. Abbiamo fatto una serie di provvedimenti a sostegno del credito per le imprese anche in questa situazione di crisi, ma penso che sia arrivato il momento di fare una riflessione complessiva a proposito della fase nuova in cui siamo, e cioè la ripresa. C'è un tema che riguarda il credito e le norme europee sul credito, soprattutto per un Paese come il nostro, dove il 90 per cento delle imprese sono piccole e hanno meno di dieci dipendenti. Queste norme europee sono oggettivamente contrastanti rispetto all'assetto oggettivo del sistema di impresa e penso che si tratti di un tema che dobbiamo proporre.

Passo al secondo punto. Scusate l'insistenza con cui vi ripropongo la questione della politica industriale nelle nostre discussioni, ma per me rimane non pienamente risolta nemmeno dall'impostazione del PNRR. Vedo che c'è ancora una notevole difficoltà nel definire come sarà il nuovo sistema produttivo - insisto, nuovo sistema produttivo - di qui ai prossimi vent'anni. Si è parlato di transizione ecologica e delle questioni ambientali, ma quali sono le politiche di sostegno e di trasformazione dell'assetto produttivo industriale di questo Paese? Non possiamo lasciare le grandi imprese pubbliche, che dovrebbero essere le protagoniste di questa riforma, a lavorare per conto proprio, e non possiamo continuare ad andare avanti senza strategie e senza politiche complessive.

Vi è poi la questione del lavoro. Dagli ultimi dati del Fondo monetario internazionale vediamo che nel 2023 è previsto un aumento della disoccupazione nel nostro Paese, ma sappiamo che la ripresa è segnata comunque da una dinamica molto legata al lavoro precario intermittente o parziale. La riforma degli ammortizzatori non può essere solo uno strumento di assistenza, ma deve essere anche uno strumento di politiche attive.

Questi nuovi ammortizzatori debbono essere inseriti in un patto strategico (ma strategico!), legato a cosa fa l'impresa, cosa fa il lavoro e cosa fa lo Stato, non a senso unico, tale per cui lo Stato risolve i problemi degli uni e degli altri. Lo dico in relazione alla proposta di Confindustria di un patto giustissimo (sono anni che sottolineo la necessità di ridefinire il patto sociale), in cui però deve essere chiaro chi fa che cosa e come, altrimenti non riusciremo ad attuare questa grande trasformazione.

Ad ogni modo, questo è un provvedimento importante, che aiuta le imprese. Per questo noi convintamente votiamo a favore. (*Applausi*).

[*DAL MAS \(FIBP-UDC\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DAL MAS \(FIBP-UDC\)](#). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, il provvedimento in esame è importante, se non altro perché prende atto della situazione dovuta alla crisi imprevista e alle conseguenze della pandemia, che necessariamente - lo diceva questa mattina molto bene la collega Conzatti - costringono a rivedere ciò che sta alla base del decreto legislativo n. 14 del 2019, ossia il cosiddetto codice della crisi d'impresa, concepito in un momento e in una fisiologia diversi dal punto di vista economico.

È quindi evidente che oggi alcune norme devono essere riviste e il decreto-legge al nostro esame interviene con l'articolo 1, che contiene sostanzialmente due rinvii, al 16 maggio 2022 e al 31

dicembre 2023, per quanto riguarda gli organismi di composizione della crisi per meccanismi esterni di allerta, quelli più insidiosi.

Chiaramente su questo incombe la cosiddetta direttiva europea *insolvency* del 2019, n. 1023, che introduce meccanismi atti a garantire la continuità aziendale, evitando che le imprese in crisi incorrano nelle tradizionali soluzioni che conosciamo, che derivano dalla nostra legge fallimentare, più volte modificata, che sono o il fallimento o le procedure concorsuali.

Si introduce la composizione negoziata della crisi, un istituto di nuovo conio, che praticamente anticipa le procedure concorsuali e, in un certo senso, le vorrebbe escludere, garantendo che le imprese continuino a vivere quando c'è una situazione di squilibrio economico, finanziario, patrimoniale, dovuta, come sappiamo, allo straordinario e non felicissimo momento che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo.

Rispetto a questo, occorre fare delle osservazioni. La nomina dell'esperto, che viene richiesta su base volontaria dall'imprenditore, il quale si affida ad una piattaforma telematica (una sorta di giustizia predittiva), che dice se il possibile negoziato può andare o meno a buon fine, è sicuramente un'innovazione dal punto di vista degli strumenti giuridici, ma è anche un meccanismo che impone qualche riflessione. Allo stesso modo, è chiaro che noi, con la procedura negoziata, non apriamo al comitato dei creditori e non spossessiamo l'imprenditore dalla disponibilità dei propri beni, cioè non avviamo le procedure tipiche che scattano nel momento in cui si determina la crisi dell'impresa, cioè le procedure dell'insolvenza, ma è altresì vero che, dal mio punto di vista, permangono alcune perplessità.

Mi riferisco al ruolo degli esperti, che spiegava molto chiaramente il collega Caliendo ieri. L'esperto è colui che prolunga una situazione di crisi o è colui il quale prende atto che quell'impresa non può più stare nel mercato?

Se così fosse, è evidente che abbiamo bisogno di migliorare questo istituto e di renderlo più stringente dal punto di vista della sua formulazione.

Consentitemi anche di avere delle perplessità - poi ovviamente verrà la parte buona del mio intervento, che giustifica il sì convinto di fatto a questo provvedimento - sul fatto che si preveda che una commissione di tre esperti, di cui uno nominato dal tribunale delle imprese, uno nominato dal prefetto ed uno nominato dalla camera di commercio distrettuale, che sarebbe assolutamente estranea e distante rispetto alla realtà dei tribunali di ogni giorno. Avrei tenuto queste funzioni a livello di singolo tribunale, a livello circondariale: ogni tribunale ha una sezione fallimentare, ha conoscenze specifiche di questi problemi, ha professionisti che sono perfettamente in grado di conoscere la realtà. (*Applausi*). Ci affidiamo quindi a questi esperti, che entro centottanta giorni devono arrivare ad una proposta di archiviazione o ad un contratto con uno o più creditori o ad un piano di rientro, ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera *d*) della legge fallimentare, senza omologazione, oppure ad un accordo di ristrutturazione, financo alla nuova ipotesi di una sorta di *cessio bonorum*, cioè una procedura semplificata di concordato dell'imprenditore, attraverso la quale comunque va garantito l'aspetto giudiziale, perché c'è un giudizio prognostico sull'ammissibilità che comunque consegue all'omologazione fatta dal tribunale e alla notifica. Quell'aspetto ultraliberista che era stato contestato credo venga meno, perché il controllo condizionale esiste e c'è in ogni caso.

Esiste un tema, che ha ricordato questa mattina il senatore Balboni, che è quello della cosiddetta insolvenza incolpevole, che esiste nel nostro ordinamento - ha ragione - che in Commissione evidentemente abbiamo deciso, stante la natura del decreto, di archiviare, ma prego il Governo di tenerla in considerazione. Sappiamo che la magistratura si basa sul principio di effettualità: se si fallisce, non si è in grado di stare sul mercato, questo è il dato di fatto. È anche vero, però, che la situazione di difficoltà economica può essere derivata da forza maggiore e come può quello che abbiamo vissuto in questo periodo non essere una forza maggiore? Lo dico perché evidentemente il tema esiste e non può essere limitato a valutazioni dottrinali. Su di esso richiamo anche l'attenzione, per quanto nel mio piccolo posso fare da quest'Aula, della giurisprudenza.

Diceva Leibniz - l'ho già citato - che viviamo nel migliore dei mondi possibili; Voltaire, per bocca del precettore Pangloss, diceva che è vero che viviamo nel migliore dei mondi possibili, ma diceva anche -

lo ricordava un illustre costituzionalista in questi giorni - che per fare buone leggi bisogna bruciare quelle esistenti. Ebbene, credo che questo Governo, che - ripeto - in questa fase è il migliore dei Governi possibili (e probabilmente scopriremo se è anche il Governo dei migliori), abbia prodotto delle cose molto importanti.

Per quanto riguarda la delega per la riforma del processo civile, da avvocato ho delle perplessità sulla contestualità, nell'ambito della prima udienza del *thema decidendum* e del *thema probandum*. È difficile immaginare che in una sola udienza ci sia una *discovery* piena delle parti, però è anche vero che questo impone (ed è un merito di questo Governo) alla classe forense e all'autorità giudiziaria di fare un passo in avanti verso la modernizzazione di questo Paese. (*Applausi*).

È vero che nella legge delega per la riforma del processo civile abbiamo previsto il tribunale della famiglia e abbiamo unificato i riti; per non parlare del processo penale, dove abbiamo tolto definitivamente l'obbrobrio del «fine processo mai». Questi sono passaggi importanti, così com'è importante il controllo più penetrante che il giudice delle indagini preliminari può fare al pubblico ministero. (*Richiami del Presidente. Applausi*).

So che lei mi sta gentilmente richiamando, Presidente, e mi avvio a concludere. Ho una richiesta da fare molto sommessamente al Governo e ringrazio il sottosegretario Sisto, che è qui presente. C'è una problema che pesa come un macigno nel nostro Paese: 1.000 casi l'anno di ingiusta detenzione, 24 milioni di euro. Sono 800 miliardi, anzi - mi sono sbagliato - 800 milioni in trent'anni, una cifra esorbitante, come esorbitante è l'abuso della carcerazione preventiva e la compressione del principio di non colpevolezza. (*Applausi*).

[PELLEGRINI Emanuele](#) (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI Emanuele (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, rappresentante del Governo, nel predisporre il canovaccio che voglio seguire per questa dichiarazione di voto, mi sono voluto attenere a due filoni di argomenti. Vorrei fare un'analisi dal punto di vista tecnico e un'analisi dal punto di vista politico.

Dal punto di vista tecnico, in realtà, la discussione che c'è stata, specialmente in Commissione, è stata approfondita. Abbiamo esaminato molti argomenti, alcuni dei quali esulano dalle tematiche più prettamente attinenti a questo decreto-legge, ma credo che ci sia stato un bel dialogo e una discussione serrata. Di questo voglio ringraziare, in maniera non soltanto formale, il sottosegretario Sisto e il sottosegretario Bini, perché c'è stata quella disponibilità al confronto e al dialogo che in altre esperienze governative è mancata.

In particolare, con il sottosegretario Sisto abbiamo approfondito le tematiche contenute all'interno di questo decreto, la materia della giustizia e tutto ciò che riguarda la regolamentazione della crisi d'impresa, che rientra nel filone della riforma fallimentare (non più chiamata fallimentare); mi riferisco alle norme che regolano le procedure che assistono la cosiddetta crisi d'impresa, da cui prende il nome il decreto-legge al nostro esame.

Abbiamo trattato anche altre tematiche importanti, che però dobbiamo approfondire: mi riferisco in particolare all'insolvenza incolpevole. Chi ha fatto l'avvocato di provincia, come il sottoscritto, sa benissimo cosa significhi trovarsi di fronte a piccoli imprenditori che si ritrovano a dover sostenere dei procedimenti, magari anche di tipo penale, semplicemente perché hanno preferito pagare i propri dipendenti piuttosto che pagare le gabelle imposte da quello che ancora è uno Stato oppressore. Ritengo che questi siano argomenti da approfondire: li abbiamo toccati durante la discussione in Commissione, ma non li abbiamo definiti. Sollecito quindi l'azione di Governo proprio per cercare di portare avanti questo tipo di analisi.

Credo che l'analisi della crisi d'impresa sia davvero un punto fondamentale per la riforma di questo Paese, perché sappiamo benissimo che la pandemia non ha portato solo un grave danno alle nostre imprese, alle piccole e medie imprese, che - ormai è costume ripeterlo - sono la base pregnante del nostro tessuto economico. Dobbiamo entrare maggiormente nello specifico e nel tecnico per cercare di gestire questo tipo di crisi. Nel decreto-legge al nostro esame si affronta il tema con norme specifiche e si rinvia l'entrata in vigore della riforma della crisi di impresa. Ci sono poi altre norme che devono

essere ancora approfondite.

Per questo credo che sia fondamentale il contenuto del provvedimento, perché con esso andiamo a introdurre, ad esempio, la composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa e a definire come si svolga tale procedura. Ci sono degli elementi sicuramente importanti.

Signor Presidente, signor Sottosegretario, io vorrei però anche sottolineare delle questioni di tipo politico, perché, al di là del contenuto tecnico che - lo ripeto - oggi il nostro Gruppo sostiene, preannunciando il voto favorevole alla questione di fiducia posta dal Governo, dobbiamo comunque sottolineare una questione politica fondamentale: dare la fiducia non vuol dire che tutto ciò che arriva dal Governo è lineare e quindi va approvato. Come abbiamo visto durante la discussione, infatti, certi argomenti vanno approfonditi e affrontati. Pertanto, come è stato ribadito più volte dal nostro segretario federale, senatore Salvini, noi crediamo nell'esperienza di Governo, però quando c'è da alzare la mano e dire che qualcosa non va bene o potrebbe essere fatta meglio, lo dobbiamo dire. (*Applausi*). Se ci sono delle cose che si possono migliorare, si devono migliorare e noi siamo qui a ricordarlo al Governo.

Io, ad esempio, non ho condiviso la fretta con cui l'Esecutivo ha sollecitato le riunioni e l'analisi di determinati argomenti, che vanno approfonditi in sede tecnica e politica e questo, secondo me, avrebbe avuto bisogno di maggiore attenzione e di più sottolineature. Tuttavia siamo riusciti lo stesso, pur correndo come ci era stato richiesto, a fare quello che io ritengo un buon lavoro e ripeto che ci credo convintamente.

Sempre dal punto di vista politico, proprio perché a volte la fretta è cattiva consigliera, dobbiamo ricordare che il Parlamento rimane e deve rimanere sovrano, quindi non può essere spogliato o non contare più nulla, come qualcuno sta sostenendo in maniera molto utilitaristica dal punto di vista dell'opposizione. Siamo noi parlamentari a doverlo far rendere di più; pertanto, accantonando esperienze passate o future idee per cui il Parlamento non conta nulla, noi cerchiamo di dialogare davvero con il Governo. Tuttavia tale dialogo deve realizzarsi anche con i singoli Ministeri, che non devono semplicemente farci arrivare dei pareri che, di fatto, in molti casi sono figli di semplice burocrazia, perché noi tra i punti fondanti del PNRR, ma anche dell'azione di Governo in generale, abbiamo sempre inserito la semplificazione, che è ciò che chiede la nostra gente: i nostri cittadini ci chiedono la semplificazione della burocrazia.

Cominciamo anche discutendo con i vari Ministeri, quando chiediamo i pareri sui singoli emendamenti: cominciamo a esigere questo tipo di trasparenza e di semplificazione. Cito ad esempio l'emendamento del senatore Borghesi che riguardava l'elenco degli esperti delle camere di commercio: eravamo tutti d'accordo, però non abbiamo potuto approvarlo semplicemente perché c'era un parere contrario. A mio avviso l'esperienza parlamentare ci deve portare a dire che forse se certe cose sono sbagliate, lo sono per intero, quindi magari dobbiamo ricordarlo anche agli uffici dei Ministeri (*Applausi*).

Tutto ciò sempre nella logica per la quale noi cerchiamo di dirigere e di sostenere l'azione di Governo, checché ne dica qualcun altro. Infatti, se la politica non la dirigiamo e la governiamo sulla base delle esigenze concrete e strategiche dei cittadini e della società, allora non assolviamo il nostro compito.

Sprono pertanto ancora di più il Governo in questa direzione. Sono certo che il Sottosegretario si farà messaggero di questo intendimento e mi permetto di fare anche un invito a tutti noi parlamentari e a tutte le forze politiche, perché nella discussione del decreto-legge in titolo, ma in realtà di anche di altri - perdonatemi uno sfogo anche personale - mi sono stancato di continuare a sentir parlare sempre e solo di *green pass*, anche in provvedimenti in cui non c'entra assolutamente nulla. Affrontiamo il tema dei vaccini e del *green pass*, ma in questo caso stiamo parlando di una cosa diversa, di crisi di impresa. L'impresa è la vita dei nostri cittadini, perché se non si lavora non si vive. Quindi rivolgo un appello a tutte le forze politiche, dal basso della mia coscienza politica: smettiamo di fare polemiche inutili su argomenti che non c'entrano assolutamente nulla. (*Applausi*). Parliamo di cose concrete; parliamo di quello che la gente vuol sentirsi dire: risolvere i problemi, poter lavorare, poter andare a fare la spesa, poter vivere tranquillamente in casa propria. Non ci siamo ancora resi conto, infatti, di che dramma politico e psicologico ci troveremo di fronte!

Chiedo scusa se mi sono scaldato, ma io credo davvero che l'azione politica, che passa anche da questo decreto e che noi dobbiamo portare avanti, debba essere diligente e improntata davvero alla realtà della vita. Se continuiamo a parlare sempre e soltanto di pareri, se continuiamo a parlare sempre soltanto di norme che sono distaccate dalla realtà, non abbiamo svolto il nostro dovere civico e morale di assolvere alla funzione parlamentare.

Noi abbiamo un mandato e quel mandato lo dobbiamo assolvere. È proprio per questo che il Gruppo della Lega continua e sostenere il Governo e voterà a favore della fiducia sul provvedimento al nostro esame. *(Applausi)*.

[GAUDIANO \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GAUDIANO \(M5S\)](#). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli senatori, in questo momento storico, mentre cerchiamo con forza di venire fuori dall'emergenza sanitaria, siamo chiamati a sostenere le imprese per evitare che siano travolte da una crisi economica senza precedenti. Gli aiuti e le misure di sostegno pensati e attuati già dal Governo Conte nei primi mesi della pandemia hanno permesso alle imprese di resistere fino ad oggi e di sopravvivere alle chiusure e al calo dei consumi.

Purtroppo, è innegabile che la crisi economica potrebbe andare ben oltre la crisi sanitaria ed è necessario intervenire affinché il nostro sistema giuridico sia all'altezza della situazione. La legge fallimentare del 1942, per quanto più volte modificata, conserva un impianto inadeguato alla realtà contemporanea. È necessario abbandonare l'approccio punitivo del fallimento e puntare, invece, su strumenti di prevenzione della crisi o di ristrutturazione e risanamento, che siano così diretti a garantire la sopravvivenza dell'impresa in difficoltà, oltre che a soddisfare i creditori.

Il codice della crisi di impresa si muove in questa direzione. Tuttavia, le novità e i nuovi meccanismi ivi previsti non consentirebbero quella necessaria gradualità richiesta dalla situazione economica, provocata appunto dalla pandemia, e quindi richiederebbero di creare incertezze applicative. Per questo, si è deciso di procedere ad una ulteriore proroga della sua entrata in vigore. Un numero elevatissimo di casi di crisi di impresa sarebbero così stati regolati da un impianto normativo del tutto nuovo. Il lavoro svolto mira, in ogni caso, ad evitare che l'Italia incorra nella procedura di infrazione da parte dell'Unione europea per non aver recepito la direttiva 1023 del 2019.

La piccola e media impresa italiana costituisce una grande fetta dell'economia del nostro Paese, soprattutto in termini di eccellenze, e ha bisogno di procedure che garantiscano un sostegno tecnico, per evitare il rischio di una crisi e per risolverla, ove iniziata, in tempi brevi. A tal proposito, tra le misure pensate dal codice vorrei soffermarmi sulla composizione negoziata. La procedura su base volontaria è ispirata alla sopravvivenza delle imprese attraverso il dialogo tra le parti, ossia imprenditore e creditori, secondo principi di correttezza, buona fede e riservatezza, con la guida di un esperto che affianca l'imprenditore nella procedura, ma non lo sostituisce.

Per poter accedere alla composizione negoziata è necessario che l'impresa presenti due requisiti: in primo luogo, uno squilibrio economico, patrimoniale e finanziario che renda probabile la crisi o l'insolvenza; in secondo luogo, la prospettiva che il risanamento sia ragionevolmente perseguibile. L'imprenditore, tramite il sito Internet della camera di commercio presso cui è iscritto, potrà accedere in qualsiasi momento alla piattaforma unica nazionale e depositare domanda di composizione negoziata.

A seguito della richiesta verrà affidato alla procedura un esperto indipendente con comprovata professionalità che cercherà di mediare e raggiungere un accordo tra le parti. La procedura ha tempi contingentati dalla nomina dell'esperto alla conclusione dell'accordo e permette così di provare a trovare una soluzione in tempi brevi e con la garanzia della massima riservatezza anche nel caso in cui l'accordo non venga concluso.

L'imprenditore inoltre, anche senza richiedere la composizione negoziata, potrà eseguire un test pratico di autovalutazione attraverso la piattaforma unica nazionale per avere una diagnosi preliminare dello stato di salute dell'impresa tramite l'inserimento di dati contabili. Quelli appena descritti sono alcuni degli strumenti previsti dal codice della crisi che aiutano gli imprenditori a capire il rischio di insolvenza e a trovare una soluzione per affrontare le difficoltà economiche.

Il MoVimento 5 Stelle ha messo da sempre le imprese al centro delle sue politiche. Crediamo che sia importante tutelare il nostro tessuto economico fatto di realtà imprenditoriali diverse che richiedono misure adatte a calarsi sulle situazioni concrete per sopravvivere e provare quindi a crescere.

Il decreto-legge che ci apprestiamo a convertire contiene al suo interno previsioni che si inseriscono in questo solco.

Infine, come Capogruppo del MoVimento 5 Stelle, in Commissione giustizia, ci tenevo a sottolineare che l'attenzione per il settore della giustizia rimane alta anche dopo l'approvazione delle riforme. Infatti anche nel provvedimento che stiamo discutendo si è disposto un aumento di circa 500 nuovi magistrati; una misura che sono convinta possa avere effetti positivi su tutto il sistema giudiziario che sconta da tempo gravi carenze di organico a cui stiamo finalmente rimediando.

Ogni passo è un passo avanti; la nostra missione è migliorare il Paese in cui viviamo e la vita dei cittadini italiani. Per questi motivi esprimo il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle. *(Applausi)*.

[NUGNES](#) *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

[NUGNES](#) *(Misto)*. Signor Presidente, nella passata legislatura ci siamo impegnati in una importante azione politica per confermare il bicameralismo e il popolo italiano si è espresso in maniera molto chiara sul punto. Eppure oggi, come ha detto un collega questa mattina, siamo di fronte a un monocameralismo imperfetto; il Parlamento è sempre e continuamente umiliato. Si disconosce il bellissimo, ma assolutamente inutile discorso di insediamento del presidente Fico alla Camera a inizio legislatura. Ci direte che ciò avviene perché siamo in crisi pandemica, ma non tutto può essere giustificato da questo. Noi stiamo trattando le riforme previste dal PNRR, ma le Aule non stanno partecipando, solo le Commissioni e solo in alcune occasioni. Questa è una riforma costituzionale di fatto che non ha seguito alcun *iter* di approvazione. Tutto ciò è di una gravità indiscutibile anche perché l'odierna questione di fiducia, come tutte le altre, è assolutamente inutile e superflua, data l'assoluta maggioranza politica che sostiene il Governo tecnico.

Mi chiedo allora quale possa essere il fine di non voler portare la discussione in Assemblea, con un Governo che comunque cade in piedi perché non ha tre o quattro gambe, ma è un millepiedi. Credo che sia proprio spregio per l'*iter* democratico e partecipativo e per la rappresentanza. Ciò ci umilia perché ci mette in condizione di essere sempre e comunque in disaccordo con il voto di fiducia, anche quando si tratta di provvedimenti tecnici, ma comunque politici, come un collega dall'altra parte dell'Assemblea ha saputo bene dire. Erano provvedimenti tecnici discussi in Commissione, ma con valenza politica, cui avremmo potuto e voluto partecipare e che, sebbene manchevoli di molte delle cose elencate dal collega di LeU, avrebbero meritato forse anche un voto favorevole dall'opposizione, ma ce lo negate, perché ci negate la nostra funzione di rappresentanza in quest'Assemblea e ci umiliate ogni giorno. *(Il microfono si disattiva automaticamente)*. *(Applausi)*.

[LA MURA](#) *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

[LA MURA](#) *(Misto)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non posso che ribadire ciò che ha già anticipato in maniera molto chiara ed esaustiva la senatrice Nugnes.

Il provvedimento è importante e urgentissimo, perché la crisi economica e pandemica ci ha fatto comprendere quanto sia importante sostenere le aziende, i lavoratori e la transizione ecologica verso un mondo nuovo, che ancora non conosciamo.

Come molti colleghi, anche noi, da questa piccolissima opposizione, ci interroghiamo e ognuno cerca di dare un contributo per comprendere in che modo potremo salvaguardare con sostegni dello Stato e con politiche attive il lavoro nuovo e il modo diverso di lavorare che verranno.

Il provvedimento è stato gestito in Commissione, sede in cui è stato trasformato e migliorato in maniera corposa. Avrebbe anche potuto essere votato dall'opposizione ma, visto che è stata messa l'ennesima questione di fiducia, siamo costretti a votare contro, perché vogliamo rimanere all'opposizione ed essere una spina nel fianco e presidio di attenzione anche per i cittadini, perché la minoranza è veramente ridotta e non le si dà la possibilità di fare il proprio lavoro parlamentare.

Il Governo ha commissariato del tutto il Parlamento: era ciò che pensavamo sarebbe accaduto e che

giorno per giorno constatiamo. *(Applausi)*.

PARAGONE *(Misto-I-PVU)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PARAGONE *(Misto-I-PVU)*. Signor Presidente, sento parlare di rilancio di imprese, però non vorrei che qui si cominciasse a ragionare in termini di figli e figliastri, perché dal 15 ottobre il Paese reale entrerà in *crash* a seguito di un documento che attiene alla burocrazia e non alla salvaguardia della salute.

Parlo di figli e figliastri perché ieri il Ministero dell'interno si è detto disponibile, a fronte delle sacrosante proteste dei portuali, a determinare tamponi gratis e la loro risposta è stata del tipo: non pensateci nemmeno a comprarci, perché non è così che intendiamo avanzare le nostre trattative e le nostre rivendicazioni. Il precedente, però, c'è: il Governo che non vuole aprire alla gratuità dei tamponi né toccare il *green pass* si dice disponibile a fare tamponi gratis, laddove vi sono non solo una forte tensione sociale, ma anche criticità nell'ambito portuale, che potrebbe avere una ricaduta negativa in termini economici.

Facciamo attenzione, perché dal 15 ottobre potrebbe andare in sofferenza, se non addirittura in *crash*, il sistema informatico del Ministero, a fronte di un'importantissima valanga di domande finalizzate a ottenere il codice del *green pass*. Potrebbe quindi succedere che i lavoratori sono pronti a sostenere il tampone - magari dopo aver anche prenotato a fatica in farmacia - ma i terminali del Ministero non sono in grado di processarne la domanda.

Che si fa? Cosa succede al lavoratore pronto a dare la propria prestazione lavorativa, perché ha fatto il tampone o è prossimo a farlo, avendo trovato uno *slot* in farmacia, se il sistema informatico del Ministero dovesse impallarsi? Avremmo infatti un problema anche in termini di occupazione, perché il lavoratore non solo non potrebbe lavorare, ma potrebbe addirittura essere sanzionato. Pongo all'attenzione del Governo anche questo tema. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'emendamento 1.9000 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore voterà dal proprio posto, dichiarando il proprio voto.

Ricordo che è necessario evitare assembramenti al centro dell'emiciclo.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome della senatrice Guidolin).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dalla senatrice Guidolin.

BINETTI, segretario, fa l'appello.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.9000 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	245
Senatori votanti	244
Maggioranza	122
Favorevoli	207
Contrari	36
Astenuti	1

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 118.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2405) Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, recante disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 11,36)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2405, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Parrini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

PARRINI, relatore. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, passiamo direttamente all'esame degli emendamenti.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 11,37)

Comunico che la Presidenza, conformemente a quanto stabilito nel corso dell'esame in sede referente, dichiara improponibile, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, per estraneità di materia rispetto ai contenuti del decreto-legge, l'emendamento 1.1.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

MALAN (FdI). Signor Presidente, annuncio il ritiro di tutti gli emendamenti, ma certo non perché non li riteniamo opportuni. Avrei voluto soltanto mantenere l'emendamento 1.1 trasformandolo in ordine del giorno. A questo punto, però, visto che è stato dichiarato inammissibile, non posso che confermare il ritiro di tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

GRIMANI (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIMANI (IV-PSI). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, procediamo con questa dichiarazione di voto a esprimere un giudizio sul decreto-legge che oggi l'Aula si appresta a convertire, il n. 117 del 17 agosto 2021. È un decreto meramente operativo, tecnico, che ha avuto e ha ancora l'obiettivo di consentire lo svolgimento delle elezioni nelle condizioni di sicurezza migliori per i cittadini e per gli operatori dei seggi.

Questo è stato l'obiettivo con cui il Governo ha approvato il decreto, che è stato convertito in legge alla Camera il 5 ottobre, due giorni dopo le elezioni, e che oggi procediamo noi a convertire.

È del tutto evidente che si tratta di un provvedimento che disciplina qualcosa che è già accaduto - mi riferisco al primo turno delle elezioni, laddove sono stati chiamati al voto 12 milioni di elettori - e di fatto anche i ballottaggi che caratterizzeranno il prossimo *week-end* nel nostro Paese.

Va dato rilievo all'aspetto tecnico del provvedimento, che ha tenuto conto dell'eccezionalità nella quale si svolgevano le elezioni e, quindi, la possibilità della costituzione di seggi speciali nei reparti ospedalieri e di ampliare la fattispecie del voto domiciliare per coloro sottoposti a quarantena, all'isolamento fiduciario o al trattamento domiciliare del Covid, stanziando al contempo le cifre necessarie per garantire al Paese i fondi alle sezioni elettorali per le sanificazioni e lo svolgimento del turno elettorale nelle migliori condizioni possibili.

Credo che vada dato rilievo anche all'articolo 5 del provvedimento riguardante il voto degli italiani all'estero relativamente al rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (Comites), per i quali è stato

previsto per il rinnovo una riduzione delle firme necessarie per la presentazione delle liste con l'abbattimento delle stesse, incentivando la possibilità di partecipazione alla competizione elettorale soprattutto per l'elettorato passivo.

Credo che non si debba aggiungere molto altro. È un provvedimento tecnico che approviamo in una fase successiva all'espletamento del turno elettorale e, quindi, di fatto è qualcosa che ha già espletato il proprio contenuto normativo. Credo però che in momenti come questi sia evidente come la decretazione d'urgenza del Governo sia qualcosa che sta caratterizzando ormai in maniera definitiva la legislatura e il Parlamento, in simili contesti, deve adeguarsi a ritmi di decretazione importanti, ma inevitabili, proprio perché consentono ai cittadini di poter espletare diritti fondamentali come, in questo caso, il diritto di partecipazione alle elezioni.

Ribadisco quindi il voto favorevole del mio Gruppo sul provvedimento in esame. (*Applausi*).

[VALENTE](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTE (PD). Signor Presidente, colleghi, il decreto-legge che oggi convertiamo in legge è stato dettato dall'urgenza e dalla necessità di consentire che anche quest'anno le elezioni si svolgessero e si svolgano - pensiamo al ballottaggio - in condizioni di sicurezza per i cittadini e per i nostri elettori. Stiamo parlando di 12 milioni di italiani che sono stati chiamati ad esercitare il diritto al voto.

Capisco francamente il disagio espresso anche oggi per il fatto che convertiamo un decreto-legge a cose mezze fatte, quando cioè esso sostanzialmente ha dispiegato gran parte degli effetti con il turno elettorale di inizio ottobre. Lo capisco, ma il dato centrale - a nostro avviso - resta un altro: ancora una volta il comportamento del Governo su questo terreno è stato corretto e ineccepibile. Ed è stato soprattutto pienamente rispettato un momento sacro per la democrazia, come quello del voto; un voto amministrativo che ha coinvolto davvero milioni di cittadini. E lo si è fatto nell'unica maniera possibile ad oggi, come è di tutta evidenza: rendendo compatibile ancora una volta il voto con le necessarie precauzioni richieste da un virus che purtroppo continua a circolare e colpire, procurando ancora molto male.

Ancora una volta merita ricordare che così facendo il Governo si è mosso pienamente nei limiti di quanto stabilisce la legge, che sulla materia elettorale consente al decreto-legge un intervento di contorno senza mai toccare il cuore, cioè la formula elettorale e, quindi, il meccanismo che traduce i voti in seggi.

A chi ancora una volta denuncia lo svuotamento del Parlamento che si sarebbe avuto durante la pandemia, non possiamo che ricordare che proprio il Parlamento anche in condizioni non semplici ha cercato con successo di parlamentarizzare prima l'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio con atti di indirizzo precedenti e poi spingendo affinché lo strumento principale fosse il decreto-legge. Il risultato è che oggi gran parte delle misure è assunta con decreto-legge ed è, quindi, emendabile.

Ciò serve a dire che l'immagine di un Parlamento inerme e del tutto passivo davanti all'incedere del Governo è una ricostruzione che ritroviamo francamente fantasiosa. Soprattutto, questa immagine delegittima il Parlamento, svuotando questa istituzione della facoltà che, invece, essa naturalmente, pur tra mille difficoltà, ha esercitato sempre durante tutta l'emergenza pandemica.

Vorrei ricordare un altro elemento sul merito del provvedimento. Non è vero che questa conversione è un atto inutile - come qualcuno ha detto - perché tra gli articoli del decreto è prevista l'introduzione di dispositivi sugli organismi che rappresentano gli italiani all'estero, norme magari poco ricordate ma non per questo di minore importanza, dato che sono pensate per incentivare esattamente la partecipazione dei nostri connazionali residenti all'estero proprio all'importante appuntamento elettorale. (*Applausi*). Anche per questo personalmente ho qualche perplessità nel vedere tra gli effetti del decreto l'alto dato di attenzione registrato alle comunali - come pure qualche collega alla Camera ha proposto - a meno di credere naturalmente che la disaffezione derivi dal fatto che questa volta sia stato l'elettore e non lo scrutatore a mettere la scheda nell'urna. Se nel nostro Paese c'è un problema di partecipazione al voto, non credo che questo si possa a scrivere un provvedimento che, al contrario, ha consentito di esercitare pienamente ancora una volta e giustamente questo diritto. Né tantomeno credo che un tema come questo, che chiama in causa tutte le forze politiche e la loro capacità di coinvolgere i

cittadini dentro l'espressione democratica della loro volontà, possa essere utilizzato in maniera strumentale per attaccare ancora una volta gli avversari.

Concludo dicendo che chi pensa da dentro le istituzioni parlamentari di aizzare rabbia e disagio sociale, di provocare una delegittimazione delle istituzioni di cui facciamo parte per guadagnare uno o due punti nei sondaggi non si accorge che così fa un danno al Paese intero, ai presidi della convivenza democratica grazie ai quali siamo chiamati a rappresentare la volontà del Paese. Non si accorge che egli stesso sta togliendo sostanzialmente la terra sotto i piedi di ciascuno di noi.

Vorrei dire, infine, di fare attenzione. Fermiamoci prima che sia troppo tardi perché gli attacchi di sabato scorso alla CGIL nazionale, e non solo per molti versi davvero incredibili, dimostrano che siamo davvero a un limite che non possiamo oltrepassare.

Presidente, il Partito Democratico per queste ragioni voterà con convinzione a favore di un provvedimento che si è mostrato - come è ovvio - oltre che giusto, decisamente necessario. (*Applausi*)

[LA PIETRA](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LA PIETRA](#) (*FdI*). Signor Presidente, arriviamo oggi a convertire in quest'Assemblea un decreto ormai superato nei fatti. Il decreto-legge ha già dispiegato, infatti, i suoi effetti nelle ultime elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre. Esso contiene norme sacrosante di buonsenso, di tutela della sicurezza e della salute nello svolgimento delle operazioni di voto; norme che erano state oggetto di inserimento nel decreto che rinviava le elezioni del 2020, che erano state oggetto, a sua volta, di proposta di Fratelli d'Italia, dell'opposizione e dei Gruppi di maggioranza anche nel decreto che quest'anno determinava il rinvio delle elezioni. Di fatto, si è arrivati all'emanazione di un decreto-legge a ridosso della data fissata per le elezioni e il Parlamento è stato convocato con la stanca prassi di conversione addirittura il giorno successivo allo spoglio per la conversione del decreto stesso.

È stata una buffonata, un trattamento non consono nei confronti del Parlamento; non opportuno perché quelle regole del gioco inserite potevano essere scritte insieme. E gli emendamenti, che all'epoca furono presentati per la sicurezza e la salute dei cittadini, e che oggi fanno parte del decreto, potevano essere inseriti perché non c'era niente di politico e ideologico, ma si trattava semplicemente della copia di quanto si era fatto l'anno precedente, e cioè norme di buonsenso.

Faccio due considerazioni nell'annunciare il voto di astensione di Fratelli d'Italia. In particolare, mi riferisco all'articolo 1, dove vengono disciplinate due modalità differenti di sicurezza; due norme differenti per la sicurezza degli elettori e dei componenti degli uffici elettorali e, quindi, degli scrutatori. Per le elezioni suppletive, dove è stato eletto il segretario del Partito Democratico, si attuano le norme ordinarie sul voto, mentre si applicano le norme in deroga per tutti gli altri comuni mortali che si candidano e per tutti i cittadini che invece hanno votato semplicemente per rinnovare democraticamente le amministrazioni comunali e la Regione Calabria. Colgo l'occasione per fare i complimenti all'onorevole Occhiuto, che è stato eletto Presidente anche grazie all'importante contributo di Fratelli d'Italia. (*Applausi*).

Un'altra considerazione, signor Presidente: le elezioni politiche non si possono celebrare, tranne quelle che servono a dare un seggio al segretario del Partito Democratico. (*Applausi*). Infatti, la regola e il *leitmotiv* sono sempre gli stessi: dove conviene al Partito Democratico, ci sono le eccezioni; dove invece conviene ai comuni mortali, si applicano finanche le più ferree regole.

Un'ulteriore considerazione riguarda il dato significativo delle elezioni amministrative, cioè il livello di astensione. Andiamo a guardare il dato delle suppletive: quello che ho detto poc'anzi sta esattamente nello stesso racconto. I cittadini li abbiamo, anzi li avete stancati così tanto da non ritenere necessario il voto. Il dato è significativo e preoccupante, ma è l'esito dell'umiliazione della democrazia, perché si vota per un partito che dice di fare una cosa e poi va in Parlamento e ne fa un'altra; si vota per una coalizione che dice che andrà al Governo con alcuni alleati e poi si ritrova a fare i Governi con la qualunque, pur di rimanere attaccata alla poltrona, una volta perché c'è l'emergenza economica, una volta per l'emergenza Covid, un'altra volta per l'emergenza di salvare la poltrona, ma l'esito è sempre lo stesso. Alla fine questo significa umiliare la democrazia, e lo si continua a fare.

Si può votare per rinnovare il collegio di Siena, dove era candidato il segretario del Partito

Democratico, ma non si può votare per il resto dei collegi parlamentari, perché guai se il centro-destra vincessesse le elezioni. Ormai la regola che viene imposta è quella per cui, chiunque vinca le elezioni, governa sempre il Partito Democratico.

Ed ecco che la continua umiliazione della democrazia - credo che questo sia il tema che andrebbe trattato, al di là delle norme di buon senso, di cui parlavo, a tutela della sicurezza e della salute di chi vota e di chi compone i seggi - porta poi alla vittoria dell'astensionismo, che è esattamente e plasticamente la sconfitta della democrazia, la sconfitta del Parlamento, la sconfitta a cui avete portato con l'ennesimo Governo non eletto da nessuno, per cui molti cittadini stanno pensando che forse è inutile andare a votare. Forse su questo una riflessione profonda va fatta. Forse questo è qualcosa di eversivo.

Noi però continueremo la nostra battaglia di libertà, chiedendo ancora una volta che qualunque Governo (comunale, provinciale, regionale o nazionale) sia esattamente scelto dal detentore del potere democratico, cioè dal popolo: su questo non ci farete cambiare mai idea. (*Applausi*).

Alla fine - concludo, signor Presidente - vi accorgete che i giochi di palazzo un giorno finiranno, perché a risvegliare la voglia di libertà e di democrazia saranno gli italiani, i quali spazzeranno via tutto ciò una volta per sempre, perché stanchi di regole che cambiano alla bisogna di chi comanda il Paese.

RUOTOLO (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUOTOLO (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, Governo, il decreto-legge in esame è un provvedimento tecnico - l'abbiamo già sentito - e noi voteremo a favore della sua conversione.

Si tratta di norme tecniche importanti per rendere operativa e in sicurezza la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali di quest'anno. In sostanza, si intende assicurare, limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno in corso, il pieno esercizio del diritto di voto di tutti i cittadini, attraverso modalità operative che garantiscano, individuando apposite misure precauzionali, l'ulteriore prevenzione dai rischi di contagio e la piena garanzia dello svolgimento del procedimento elettorale e della raccolta del voto.

Si prevedono anche per gli elettori positivi al Covid-19 collocati in quarantena ospedaliera o domiciliare e per tutti coloro che si trovano in isolamento fiduciario esplicitate modalità operative e di sicurezza che consentano loro di poter prendere parte attiva alle consultazioni.

La disposizione è giustificata nel testo dall'esigenza di evitare il contagio da Covid-19. Analoga disposizione era stata dettata dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 103, articolo 1, limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, sempre in ragione della situazione epidemiologica. La disciplina eccezionale dettata dal presente decreto-legge è applicabile a consultazioni elettorali che coinvolgono complessivamente oltre 15 milioni di elettori.

Per quanto riguarda, in particolare, le consultazioni amministrative, sono andati complessivamente al voto 1.363 Comuni di Regioni a Statuto ordinario e a Statuto speciale. Tra i Comuni in questione sono compresi 25 Comuni sciolti per mafia e il Comune di Lamezia Terme, nel quale dovranno essere rinnovate le elezioni in alcune sezioni a seguito dell'annullamento delle medesime in via giurisdizionale.

In sostanza, si stabilisce che l'elettore inserisca personalmente la scheda nell'urna e la costituzione di apposite sezioni elettorali nelle strutture sanitarie ospedaliere che ospitano reparti Covid-19, ovvero di seggi speciali nei Comuni privi di sezioni ospedaliere. Si disciplina inoltre l'esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19. Il provvedimento istituisce altresì, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale per le consultazioni elettorali dell'anno 2021. Infine, si disciplina la normativa elettorale dei Comitati degli italiani all'estero (Comites), prevedendo l'applicazione fino al 31 dicembre 2021 di specifiche previsioni sulle sottoscrizioni per la presentazione delle liste.

Quello che ci apprestiamo ad approvare è dunque un provvedimento indispensabile per garantire

pienamente il diritto al voto in una fase di convivenza con il Covid-19, come quella attuale. È pertanto inevitabile il voto favorevole delle senatrici e dei senatori della componente Liberi e Uguali-Ecosolidali del Gruppo Misto. (*Applausi*).

[VITALI](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[VITALI](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghe e colleghi, ci troviamo a votare la conversione in legge di un decreto-legge resosi necessario per rendere possibile il legittimo esercizio dell'espressione del voto in occasione delle elezioni amministrative del 2021.

Mi piace pensare che la pratica del decreto-legge sia il frutto della necessità di porre dei rimedi urgenti a una situazione epidemiologica che ci ha visto combattere per più di un anno e mezzo, piuttosto che il tentativo di aggirare le prerogative del Parlamento, come quella di esercitare l'intervento nel processo legislativo.

Condividiamo quindi il contenuto del decreto-legge in esame perché era necessario fare in modo che, anche in presenza di una pandemia combattuta, ma non completamente debellata, il cittadino avesse la possibilità, in tutta sicurezza, di poter esercitare il suo diritto-dovere di esprimere una preferenza politica. Ciononostante, dobbiamo valutare che mai come in questo turno elettorale amministrativo si è registrata un'altissima percentuale di non voto, che ammonta al 54,7 per cento.

Voglio fare una riflessione, perché la disaffezione al voto, piuttosto che essere la conseguenza di un'attività legislativa che qualcuno ha definito asfissiante e/o inutile, è un campanello d'allarme che la politica deve saper leggere. Il non voto è una protesta nei confronti della politica, di tutta la politica, perché evidentemente non siamo in grado di dare un segnale che, pur nella differenziazione delle posizioni, faccia comprendere agli elettori e ai cittadini che ogni partito e ogni Gruppo operano nell'interesse collettivo.

Voglio dunque chiarire, per l'ennesima volta, perché non è inopportuno - visto che, a differenza di quanto si crede, i nostri dibattiti vengono seguiti dai cittadini, anche grazie alle emittenti libere - che questa non è una maggioranza politica, ma è una maggioranza istituzionale, di responsabilità nei confronti del Paese. È evidente che ciò ha rappresentato un sacrificio da parte dei partiti, compresa Forza Italia, che hanno deciso di sostenere questo Governo. Ma questa volta abbiamo deciso di far prevalere gli interessi degli italiani, piuttosto che gli interessi di bottega e i risultati ci stanno dando ragione. (*Applausi*). Se la campagna vaccinale ha superato l'80 per cento, lo si deve al senso di responsabilità di quei partiti che hanno deciso di mettere da parte i loro interessi personali, per favorire gli interessi pubblici. (*Applausi*). Se le proiezioni degli istituti internazionali indicano un aumento del PIL italiano del 6 per cento, vuol dire che il sacrificio è servito a far ripartire l'economia e il Paese. (*Applausi*).

Ci sarà sempre tempo per votare e per ricomporre i quadri politici. È giusto che il nostro partito ritenga di appartenere a pieno titolo al centrodestra, con cui vogliamo presentarci alle prossime elezioni. Questo è però un periodo emergenziale, nel quale deve prevalere il senso di responsabilità ed è quello che abbiamo fatto. Onorevoli colleghi, se però non cominciamo a rispettare noi stessi e a dare un senso alla nostra attività e alla nostra funzione, non potranno essere i cittadini a farlo al nostro posto. Se si continua ad accarezzare la pancia del disagio legittimo degli italiani, piuttosto che spiegare il perché e il percome si prendono certi provvedimenti, sicuramente al citato 54 per cento si aggiungeranno percentuali di affluenza alle urne ancora più basse.

Oggi possiamo dire di aver fatto tutto quello che era consentito alla politica per togliere ogni alibi all'elettore. Abbiamo stabilito condizioni di sicurezza perché ognuno potesse esercitare il voto. E abbiamo creato le condizioni perché chi non avesse la possibilità di muoversi, o di recarsi in un presidio ospedaliero potesse esprimere il proprio voto. Era quindi chiaro che, in un momento contingente e di urgenza, doveva essere adottato il provvedimento nella forma del decreto-legge. Adesso credo però che la politica debba fare un serio esame di coscienza e un atto di riflessione, perché innanzitutto noi dobbiamo essere convinti che quello che facciamo e i sacrifici ai quali andiamo incontro, anche dal punto di vista culturale e politico, hanno una ragione superiore.

Se tutto il Parlamento riuscirà a fare questo senza che, all'interno delle Assemblee istituzionali, venga

dato sfogo a modi smodati di esprimere il dissenso, probabilmente avremmo fatto la nostra parte. Diversamente quelli che ci aspettano non saranno periodi brillanti dal punto di vista dell'ordine pubblico e della sicurezza, visto che comunque la questione sanitaria è abbastanza sotto controllo e anche quella economica - come abbiamo detto - sta dando frutti importanti.

Signor Presidente, per tutte queste motivazioni annuncio convintamente il voto favorevole di Forza Italia alla conversione del decreto-legge in esame. (*Applausi*).

[AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, rappresentante del Governo, colleghi, il voto che ci apprestiamo a dare è poco più che una presa d'atto dovuta di un provvedimento tecnico, come è già stato ben spiegato da molti colleghi che mi hanno preceduto, che, al di là dell'articolo sui Comites giustamente richiamato dalla collega Valente, tratta le modalità di funzionamento dei seggi di questa tornata elettorale autunnale. Una tornata elettorale che si è già in gran parte sviluppata nel *week-end* del 3 ottobre scorso, per cui il decreto-legge ha già visto applicazione avendo esplicitato la propria operatività all'interno dei seggi in occasione del voto. Vi è ancora un residuo di utilizzo per quanto riguarda il turno di ballottaggio, quindi avrebbe assolutamente poco senso, anzi sarebbe sbagliato da parte del Parlamento, modificare le regole del gioco durante la partita. Non ha alcun senso, quindi, che il primo turno si sia svolto secondo il dettato del decreto-legge e il secondo - ammesso che ci sia il tempo per la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* - con regole modificate per il turno di ballottaggio.

Questo è il motivo per cui riteniamo che il provvedimento debba essere votato così com'è alla nostra attenzione. Un'attenzione che chiedo al Ministero dell'interno, e mi spiace non vedere qui il ministro Lamorgese; non ci aspettavamo tanto, ma quantomeno il Sottosegretario che si occupa delle tematiche elettorali.

Mi spiace che il Governo sia rappresentato solo da un membro di altro Dicastero, che peraltro non sta neanche prestando attenzione a quanto sto dicendo. Ma posso attendere.

PRESIDENTE. Sottosegretario, per cortesia.

[AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*). La ringrazio per l'attenzione, Sottosegretario.

Le stavo dicendo che avrei preferito interloquire con il ministro Lamorgese o con un Sottosegretario del Ministero dell'interno dedicato alla partita elettorale; lo faccio con lei in quanto rappresentante unica del Governo in quest'Aula perché vi sia massima attenzione e massima informazione nel turno di ballottaggio per quanto riguarda la tematica *green pass*. C'è molta confusione.

Sappiamo che dal 15 ottobre aumenteranno i luoghi in cui è richiesta la presentazione del *green pass* per accedere; c'è confusione sulle modalità di utilizzo non tanto per gli elettori - perché il diritto di voto è sacrosanto e garantito - quanto per l'operatività. Parliamo di personale dei seggi, delle Forze dell'ordine: diversi sono gli aspetti che devono essere chiariti entro sabato e domenica, quando si insedieranno i seggi.

L'invito che rivolgo al Governo è quello di dare la massima informazione perché ciò permette di svolgere la tornata elettorale dei ballottaggi in piena trasparenza e democrazia. Il rischio che corriamo, infatti, è di avere un ulteriore elemento che vada a incidere sull'affluenza al voto che, al di là del *trend* storico in discesa, è stata particolarmente bassa nel primo turno e rischia di essere ancora più bassa nel turno di ballottaggio. Questo comporterà l'ovvia conseguenza di una delegittimazione oggettiva degli eletti perché è vero che chi è eletto con il 30 per cento di affluenza elettorale è eletto a pieno titolo, ci mancherebbe, però chiaramente il consenso dato dalla maggioranza degli elettori è ben altro rispetto a percentuali molto più basse.

In merito all'affluenza vorrei portare alla vostra attenzione, colleghi, un aspetto che abbiamo affrontato in un provvedimento simile a questo nella scorsa primavera. Mi riferisco al decreto-legge in materia elettorale di qualche mese fa.

In Parlamento abbiamo inserito una norma, sempre legata alla transitorietà e allo stato emergenziale del Covid, per ridurre il *quorum* quando vi è la presenza di una lista unica, abbassandolo dal 50 al 40 per cento ed escludendo gli elettori AIRE non certo dal diritto di voto, ma dal calcolo del *quorum* per l'affluenza, a causa delle aumentate difficoltà di spostamento e di trasporto tra Paesi anche distanti.

Ebbene, abbiamo sperimentato l'efficacia di questa norma e vi devo dire che, sul migliaio di Comuni che sono andati al voto, ben 62 hanno avuto l'elezione del sindaco grazie a questa norma; stiamo parlando di 62 Comuni che senza il nostro intervento oggi sarebbero commissariati. (*Applausi*). Al di là della paternità della proposta, che lasciamo in secondo piano, il plauso va all'intero Parlamento perché ha colto il problema ponendo in essere una soluzione pratica che, come ho appena detto, ha permesso a sessantadue Comuni di essere amministrati dal sindaco che gli elettori si sono scelti e non da un commissario prefettizio, che a ben altre logiche risponde.

Per concludere questo argomento, ricordo soltanto che la medesima norma, affiancata alla norma sulle liste farlocche, quelle presentate da persone estranee alle comunità, giace purtroppo da lungo tempo alla Camera dei deputati. Chiaramente, la norma che abbiamo fatto per l'emergenza Covid era temporanea ed ha cessato di essere in vigore; per rendere quelle disposizioni strutturali e far sì che anche nelle prossime tornate elettorali diventino definitive, il Senato ha fatto la sua parte approvando in primavera il disegno di legge, ma purtroppo alla Camera dei deputati, sebbene abbia assegnato il 4 giugno l'Atto Camera 3144, non è stato ancora calendarizzato. Quindi il mio appello, che rivolgo a tutti i colleghi e a tutti i Gruppi, ma in particolare a coloro che hanno condiviso lo spirito della norma, i colleghi del MoVimento 5 Stelle, è di sensibilizzare il loro collega, presidente Brescia, affinché si decida a calendarizzare questa norma per approvarla in forma definitiva.

Signor Presidente, in conclusione ribadisco, per le ragioni che ho espresso, il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione. (*Applausi*).

[LANZI \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LANZI \(M5S\)](#). Signor Presidente, il provvedimento che ci apprestiamo ad approvare ha avuto il merito di consentire a una platea complessiva di 12 milioni di cittadini, che negli scorsi giorni sono stati chiamati alle urne, di esercitare il diritto di voto in piena sicurezza. Peraltro, l'efficacia applicativa delle norme ivi contenute non si è ancora esaurita, dato che sono ancora molti i Comuni che andranno al ballottaggio domenica 17 e lunedì 18 ottobre, e domenica 24 e lunedì 25 ottobre nelle isole e in Trentino-Alto Adige.

Il voto è un diritto, ma, ai sensi dell'articolo 48 della Costituzione, è anche un dovere civico. Chi si astiene delega ad altri la scelta, quindi perde in partenza; non solo, rende più importante il voto di chi si reca ai seggi. Però è proprio questo il tema di cui vorrei che la politica tutta si interessasse: l'astensione è un forte grido di allarme lanciato da milioni di cittadini che in tanti territori, da Nord a Sud, non si sono sentiti adeguatamente rappresentati. L'astensionismo ai massimi storici - sfiora infatti quasi il 50 per cento - non è una sconfitta della democrazia, ma lo è della politica. Invece, come sovente avviene, abbiamo assistito alle solite dichiarazioni forzate, a tratti anche grottesche, e al vortice dei rulli delle agenzie con il solito obiettivo di prendersi il merito di alcune vittorie, di scaricare le responsabilità per alcuni tonfi elettorali e, soprattutto, di attaccare il MoVimento 5 Stelle. (*Applausi*). Sì, perché sembra che sia questo l'obiettivo di alcuni partiti e di alcuni esponenti politici. Non importa se l'astensionismo è ai massimi storici; non importa se i simboli dei partiti alle elezioni locali sono scomparsi; non importa se i cittadini preferiscono votare le liste civiche. Nulla di tutto questo. Ciò che conta è affrettarsi a commentare il risultato elettorale del MoVimento 5 Stelle.

A tal riguardo, presidente Calderoli, mi permetta di essere stupito e legittimamente infastidito dalle costanti e continue dichiarazioni del senatore Renzi, che, nonostante i molteplici e prestigiosi incarichi in giro per il mondo e l'impegno qui in Parlamento (quando c'è), trova sempre il tempo di commentare le dinamiche interne al MoVimento, fornendo senza soluzione di continuità materiale di stampa a giornali e agenzie. Vorrei ricordargli che ha disatteso la promessa di abbandonare la politica se avesse perso il *referendum*; dovrebbe guardare in casa sua e piantarla con il dileggio, che accresce la disistima nei suoi confronti, come ebbi modo di dirgli personalmente a quattr'occhi. (*Applausi*).

Certamente il dato elettorale conseguito, unitamente al drammatico risultato dell'astensionismo, dovrà spingerci a una riflessione. Non ci siamo mai sottratti alla responsabilità di cui milioni di elettori ci hanno investito nel 2018. Sapevamo che l'impegno di governo ci avrebbe sottratto consensi. Pensate che non sarebbe stato più semplice stare all'opposizione, soprattutto durante uno dei momenti più

difficili della storia recente del nostro Paese?

Il risultato di queste elezioni amministrative è insoddisfacente, ma non va visto fuori dal contesto attuale. Infatti, ritengo del tutto fuorviante decontestualizzare il risultato elettorale, sottacendo capziosamente che il MoVimento sta attraversando una fase di profondo cambiamento interno, grazie al nuovo corso inaugurato - pensate - solo due mesi fa da Giuseppe Conte, che ci permetterà finalmente di avere un'organizzazione riconosciuta e legittimata, soprattutto nei territori. *(Applausi)*.

Sono passati solo due mesi, per giunta con l'estate di mezzo e la tornata elettorale è alle porte. Anche in questo siamo profondamente diversi: commentare i risultati elettorali degli altri non ci ha mai appassionato e non ci interessa; preferiamo concentrarci sul lavoro quotidiano, dentro e fuori le Aule parlamentari e le istituzioni. Vogliamo comprendere i motivi di disaffezione degli elettori e convincerli del fatto che ritornare alle urne è sempre la scelta migliore, che non è possibile delegare ad altri l'esercizio democratico del voto.

È palese il desiderio di vedere scomparire il MoVimento 5 Stelle. Siamo stati dati per morti tante volte. Sottovalutateci, ma poi resterete delusi. *(Applausi)*.

Questo è quello di cui dovrebbero occuparsi anche tutti gli altri partiti. Ma forse per alcuni è chiedere troppo.

Per quanto attiene alle tematiche squisitamente inerenti al testo del decreto-legge che ci accingiamo a convertire, quelle elettorali, dobbiamo agire seguendo due direttrici: semplificazione e digitalizzazione. All'interno dell'ultimo decreto-legge semplificazioni, grazie all'integrale recepimento del mio disegno di legge (Atto Senato 2129), abbiamo iniziato ad innovare quelle disposizioni ordinamentali che disciplinavano gli adempimenti preelettorali, alcune delle quali addirittura risalenti a oltre sessant'anni fa.

Abbiamo, dunque, semplificato e digitalizzato la procedura per il deposito dei contrassegni elettorali, la procedura per le designazioni dei rappresentanti di lista, le autenticazioni delle firme elettorali e referendarie. È stato un primo passo, ma altri indefettibili ne abbiamo da compiere su questo tema, non soltanto per quanto attiene al momento del voto, da garantire anche a distanza per i fuori sede, ma anche con riferimento alle attività preliminari successive all'espressione del voto, come quelle di scrutinio.

Termino con una nota positiva di Gil Stern, il quale diceva che sia ottimisti che pessimisti contribuiscono alla nostra società: l'ottimista inventa l'aereo e il pessimista il paracadute. Auguriamoci che durante le tornate elettorali le persone vadano comunque a votare, con qualsiasi mezzo.

Annuncio il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle sul provvedimento in esame. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Ricordo a tutti che, fino a revoca da parte dei senatori Questori, l'obbligo del metro di distanziamento permane.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

[\(2060\) Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione \(ore 12,20\)](#)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2060.

Il relatore, senatore Parrini, ha chiesto di integrare la relazione. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[PARRINI](#), *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

Il rappresentante del Governo non intende intervenire e non ci sono iscritti a parlare in discussione generale.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto

della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 16.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 17.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 18.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 19.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 20, sul quale sono stati presentati ordini del giorno, che si intendono illustrati, e sui quali invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[PARRINI](#), *relatore*. Esprimo parere favorevole all'accoglimento di tutti gli ordini del giorno.

[SCALFAROTTO](#), *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo accoglie gli ordini del giorno.

[PRESIDENTE](#). Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G20.1, G20.2 e G20.3 non verranno posti ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 20.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 21.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 22.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

[GARAVINI](#) *(IV-PSI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[GARAVINI](#) *(IV-PSI)*. Signor Presidente, chiedo l'autorizzazione a depositare il testo integrale del mio intervento, affinché sia allegato al Resoconto della seduta odierna.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza l'autorizza in tal senso.

[MALAN](#) *(Fdl)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[MALAN](#) *(Fdl)*. Signor Presidente, a nome del Gruppo Fratelli d'Italia dichiaro il voto favorevole al provvedimento, attuativo dell'articolo 8 della Costituzione, che tutela la libertà religiosa.

I tre ordini del giorno che abbiamo presentato, sui quali è stato espresso parere favorevole e che dunque sono stati accolti dal Governo, chiedono che si dia reale attuazione a tutta questa intesa e anche alle altre. La realtà della Chiesa d'Inghilterra è una realtà solida, che va avanti da secoli; a capo della Chiesa d'Inghilterra c'è per un verso l'arcivescovo di Canterbury, per un altro il sovrano d'Inghilterra, che oggi e da moltissimo tempo è la regina Elisabetta.

All'articolo 20, comma 2, del disegno di legge al nostro esame è scritto: "In occasione della presentazione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono i rapporti dell'associazione «Chiesa d'Inghilterra» con lo Stato, sono promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso". Ebbene, articoli identici a questo ci sono in altre in altre intese. In occasione della prima lettura in Aula del disegno di legge Zan sull'omofobia, la transfobia eccetera, due Chiese titolari di questa intesa hanno scritto alla Presidenza del Consiglio, appellandosi a quell'articolo, ritenendo che i diritti ivi previsti sarebbero erosi in caso di approvazione del provvedimento. Senza entrare nel merito se abbiano ragione o torto (personalmente sono profondamente convinto che abbiano perfettamente ragione e, tra l'altro, c'era anche una lettera analoga della Segreteria di Stato della Santa Sede), il Governo doveva e deve dare una risposta, perché altrimenti non si capisce cosa significhi questo, perché questa è una cosa fatta dal Governo. Le intese sono firmate dal Presidente del Consiglio e poi vengono approvate - come stiamo facendo in questo momento - dal Parlamento.

Ebbene, il Governo deve spiegare e rispettare gli impegni presi: innanzitutto, in base al primo ordine del giorno, deve dare piena attuazione agli analoghi articoli ai quali si sono appellati le due Chiese (la Chiesa Apostolica in Italia e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni) che hanno mandato la lettera al Presidente del Consiglio. Non c'è stato alcun segno di vita da parte del Governo, il quale non ha neppure risposto alle interrogazioni, in cui si chiedeva che cosa avesse fatto.

Ora il Governo ha preso l'impegno, accogliendo gli ordini del giorno, e spero che vengano presi sul serio. La parola del Governo dovrebbe valere, anche se i suoi rappresentanti in questo momento stanno parlando con altri, però l'impegno supponiamo che valga lo stesso. È vero? Chiederei al rappresentante del Governo almeno di far finta, sia pure per pochi secondi, di ascoltare gli interventi. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Su due almeno uno l'ascolta.

MALAN *(FdI)*. Sono tutti e due distrattissimi.

PRESIDENTE. Senatore Candiani, non disturbi il Sottosegretario.

MALAN *(FdI)*. Siccome non voglio far perdere tempo all'Assemblea, chiedo ai due rappresentanti del Governo di dare un'occhiata a quello che ho detto, ma soprattutto agli ordini del giorno che sono stati approvati e che il Governo ha accolto. A essi va data piena attuazione, quindi se c'è una lettera dei rappresentanti di Chiese titolari di intesa che riguarda l'applicazione di questo articolo, il Governo non può fuggire, non può restare muto o parlare di laicità dello Stato, perché in questo caso non c'entra proprio per nulla, anzi c'entra la libertà religiosa.

Sul secondo e soprattutto sul terzo ordine del giorno (che è interessante) chiediamo di spiegare cosa intende il Governo per dare attuazione a questi articoli, altrimenti vuol dire che firma qualcosa a cui poi non vuole tenere fede. La libertà religiosa è fondamentale, noi ci battiamo in ogni sede perché ci sia nel modo più completo in Italia, applicando in questo caso l'articolo 8 della Costituzione, e che venga perseguita e sostenuta anche all'estero. Infatti, quando si parla delle persecuzioni dei cristiani c'è sempre disattenzione: ricevono molta più attenzione questioni del tutto secondarie, ma i cristiani sono la minoranza (perché in molti Paesi sono la minoranza) più perseguitata del mondo e vanno difesi. *(Applausi)*. Il Governo non può pronunciare solo qualche parolina, non può fare affari con i Paesi che perseguitano sistematicamente i cristiani senza mai dire una parola a loro favore *(Applausi)*, non solo perché i cristiani sono la maggioranza degli italiani, ma perché va difesa la libertà religiosa di tutti.

In secondo luogo ricordo che se in Occidente c'è qualche esponente religioso finito in carcere o sotto inchiesta o sotto accusa davanti a tribunali per aver espresso la sua fede e le sue convinzioni è per le norme del politicamente corretto, una volta per la questione degli LGBT, un'altra volta per altre questioni di genere. Pertanto dobbiamo ricordare che se c'è un pericolo per la libertà religiosa in Occidente è su questi temi. Votiamo dunque a favore del provvedimento in esame, ma chiediamo al Governo di essere coerente perché la libertà religiosa non va difesa solo in modo formale e finto, ma in modo sostanziale in Italia e all'estero *(Applausi)*.

[BITI](#) *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BITI](#) *(PD)*. Signor Presidente, intervengo molto brevemente anche se il senatore Malan ha portato molti argomenti alla discussione, allargandone il campo, anche se quella fase procedurale si era già esaurita.

Noi rimaniamo al testo del disegno di legge, che reca l'intesa fra il nostro Stato e l'Associazione «Chiesa d'Inghilterra»; pertanto, sulla base dell'articolo 8 della Costituzione, convintamente e compattamente dichiariamo il voto favorevole del Gruppo al disegno di legge in esame. *(Applausi)*.

[DE PETRIS](#) *(Misto-LeU-Eco)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DE PETRIS](#) *(Misto-LeU-Eco)*. Signor Presidente, con il disegno di legge in esame, recante l'intesa con la Chiesa anglicana, noi continuiamo un lavoro che è già iniziato: ricordo, infatti, che lei, signor Presidente, è stato relatore dell'altra intesa con l'Istituto buddista italiano Soka Gakkai. Ritengo pertanto che sia un lavoro importante proprio a garanzia anche dei principi costituzionali e della libertà religiosa.

Per tutti questi motivi annuncio il voto favorevole del Gruppo. *(Applausi)*.

[RICCARDI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCARDI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, chiedo l'autorizzazione a depositare agli atti della seduta il testo del mio intervento ed esprimo il voto favorevole del Gruppo (*Applausi*).

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

[AIROLA](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (*M5S*). Signor Presidente, vorrei spendere qualche minuto di riflessione per un argomento molto serio che il nostro Paese deve affrontare urgentemente: la questione delle intese. Ricordo che gli articoli della Costituzione che si occupano di libertà sono diversi: gli articoli 3, 7, 8, 19 e 20. L'articolo 8 prevede proprio lo strumento dell'intesa e un procedimento di riconoscimento nell'alveo costituzionale delle confessioni religiose estremamente frammentario e complicato.

Chi come me si è occupato di libertà religiosa ricorda un incontro a cui partecipò l'allora presidente del Senato Grasso con le varie rappresentanze delle confessioni religiose, che produsse un documento che consiglio a tutti di leggere dal titolo «L'esercizio della libertà religiosa in Italia».

L'affermarsi del pluralismo religioso pone quotidianamente le Istituzioni dinanzi a casi che riguardano la concretezza e quindi la vita quotidiana, personale e familiare dei cittadini italiani, accomunati dall'appartenenza alla medesima confessione religiosa e comunità spirituale. Siamo quindi in una situazione di vita ordinaria che riguarda questioni che hanno visto l'intervento della Corte costituzionale, come l'obiezione di coscienza, la testimonianza ai processi, il vilipendio, il matrimonio, la costruzione di edifici di culto, le libertà di culto; senza poi dimenticare questioni più tristi, come i riti di sepoltura.

Bisogna dire che non si è sempre preparati nello Stato, nelle Istituzioni e sul territorio. È noto che si toccano corde profonde dell'identità personale e comunitaria, rivendicazioni di spazi e di diritti operate però da altri, cioè dalle istituzioni vicine ai cittadini che sono chiamate a svolgere il ruolo fondamentale di normalizzazione ed integrazione delle diverse anime della cittadinanza che vive sul proprio territorio. Anche questo spesso è difficile, seppur assolutamente garantito dalla Costituzione. Purtroppo la frammentazione normativa stratificata nel corso di decenni (dai Patti Lateranensi del 1929 fino al 1989) si rivela di non semplice applicazione, rendendo più rischiosa la discriminazione quotidiana a più livelli. Serve una revisione totale delle normative, armonizzandole in un testo unico.

Tutto questo è emerso da tutti gli incontri con rappresentanti religiosi in eventi ufficiali organizzati dal Senato.

Per ultimo voglio ricordare che è proprio in base a tale sistema, che è un po' un beneficio, che con grande difficoltà si arriva ad un processo articolato, che vede la presenza di una commissione che deve analizzare la presentazione di documenti molto articolati, con intese stipulate all'incirca negli anni Ottanta. Pensiamo alla Chiesa evangelica valdese, la prima a vedere disciplinati i rapporti con lo Stato nel 1984, cui seguirono l'Unione delle chiese avventiste nel 1988, i Pentecostali sempre nel 1988, l'Unione delle comunità ebraiche italiane nel 1989. Storicamente stiamo parlando dell'altro ieri. E ancora la Sacra Arcidiocesi ortodossa italiana ed Esarcato e i Mormoni nel 2012; l'Unione buddista italiana e l'Unione induista nel 2012. Parliamo quindi anche di religioni che hanno una tradizione millenaria. Ricordo ancora l'Istituto buddista italiano Soka Gakkai nel giugno 2016.

Tutto ciò è inaudito per un Paese civile e chiedo che il prossimo Governo, l'attuale non ne sarà in grado per motivi di tempo, si occupi seriamente della questione della libertà religiosa in Italia.

Annuncio in conclusione il voto favorevole del mio Gruppo sul provvedimento in esame.

[AIMI](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIMI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, Governo, colleghi, sarò estremamente telegrafico. Il mio Gruppo voterà convintamente il provvedimento al nostro esame perché esso aderisce complessivamente ai nostri postulati e ai nostri valori, rispondendo soprattutto ai valori della nostra Carta costituzionale. Voglio solo ricordare che in Italia abbiamo oltre 100.000 appartenenti alla Chiesa d'Inghilterra, praticanti; alcuni sono nelle Forze armate, ci sono istituti religiosi e scuole. Dobbiamo, in

buona sostanza, difendere una comunità religiosa che merita rispetto ed essendo cosa buona e giusta, il Gruppo di Forza Italia voterà convintamente a favore del provvedimento. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1280) Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018 (Relazione orale) (ore 12,40)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1280.

Il relatore, senatore Petrocelli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

PETROCELLI, *relatore*. Signor Presidente, si tratta di un protocollo emendativo, come da testo.

È stato sottoscritto nel luglio del 2018 tra Italia e Armenia e riguarda il trasporto internazionale di passeggeri e di merci. È sostanzialmente una modifica al testo dell'intesa bilaterale e dispone che, in caso di trasporto di merci effettuato da un veicolo o da un complesso veicolare, sia possibile usare un'autorizzazione anche per uno solo dei due veicoli.

Come al solito, il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli e da un'analisi tecnico-normativa che accompagna il disegno di legge stesso non sono presenti profili di incompatibilità né con la normativa nazionale, né con la normativa europea.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione finale.

GARAVINI (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVINI (IV-PSI). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-PSI e chiedo l'autorizzazione a depositare il testo integrale degli interventi per questa ratifica e per quelle a seguire. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto e l'autorizza in tal senso.

ALFIERI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFIERI (PD). Signor Presidente, anche per il Gruppo Partito Democratico esprimiamo parere

favorevole su questa e sulle ratifiche successive in quanto il dibattito è stato approfondito in sede di Commissione esteri.

[ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, dichiaro il nostro voto favorevole per questo provvedimento e per le successive ratifiche.

[IWOBI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[IWOBI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, questo accordo tra Italia e Armenia risale al 1999. Ricordo che tale disegno di legge di ratifica è stato presentato durante il primo Governo Conte, di concerto con il ministro Salvini.

Dichiaro, quindi, il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini *Premier-Partito Sardo d'Azione*.

[AIMI](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[AIMI](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, Governo, colleghi, poiché questo provvedimento apporta una modifica semplice e va incontro alle esigenze degli autotrasportatori, esprimiamo il nostro voto favorevole, così come per i provvedimenti successivi. Deposito il testo della mia dichiarazione di voto, affinché sia allegato al Resoconto della seduta odierna. (*Applausi*).

[MALAN](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) (*FdI*). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole di Fratelli d'Italia su questo provvedimento e sugli altri che verranno esaminati fra poco, di cui si è dibattuto nella Commissione esteri.

[FERRARA](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[FERRARA](#) (*M5S*). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole su questa ratifica e su tutte le altre. Mi riservo soltanto di intervenire in dichiarazione di voto sul disegno di legge n. 2065.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2132) Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'East Mediterranean Gas Forum (EMGF), fatto al Cairo il 22 settembre 2020 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 12,47)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2132, già approvato dalla Camera dei deputati.

La relatrice, senatrice Rojc, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

[ROJC](#), *relatrice*. Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata a esaminare il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dello Statuto dell'East Mediterranean Gas Forum, approvato il 22 settembre 2020, volto a dare una veste strutturata e formale al Forum del gas del Mediterraneo orientale, organismo che, annunciato per la prima volta nell'ottobre 2018 e costituito nel gennaio 2019 su iniziativa di Italia, Egitto, Giordania, Israele, Cipro, Grecia e Autorità nazionale palestinese, si configura oggi come un'organizzazione internazionale a carattere intergovernativo, avente sede al Cairo. L'istituzione del Forum, per la Commissione europea ritenuto del tutto compatibile con le norme europee, è stata salutata con favore dal nostro Paese, stante il suo rilievo strategico per i potenziali effetti stabilizzatori a livello regionale e per la tutela degli interessi industriali italiani nell'area mediterranea, in linea con gli obiettivi di diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico e di decarbonizzazione che persegue nel tempo.

Il disegno di legge di ratifica del Senato dell'East Mediterranean Gas Forum si compone di quattro

articoli. L'articolo 3, in particolare, valuta gli oneri economici complessivi del provvedimento, a decorrere dall'anno 2021, in 138.800 euro. La ratifica dello Statuto non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese. In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

LUCIDI *(L-SP-PSd'Az).* Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI *(L-SP-PSd'Az).* Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione.

PRESIDENTE. I senatori Garavini, Alfieri, Errani, Aimi, Malan e Ferrara confermano le intenzioni di voto favorevole precedentemente espresse.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2155) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2017 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 12,50)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2155, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Petrocelli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

PETROCELLI, *relatore.* Signor Presidente, nel chiedere di poter allegare il testo scritto del mio intervento, desidero sottolineare solo un aspetto.

Questo Accordo arriva in un momento in cui c'è una grandissima presenza del cinema messicano a livello internazionale. Pertanto, ripresentare un protocollo in cui le opere cinematografiche sia messicane che italiane vengono considerate un patrimonio nazionale è molto importante non solo per la collaborazione bilaterale, ma proprio per il successo del cinema, anche italiano, nel continente latino-americano. *(Applausi).*

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza ad allegare il testo scritto del suo intervento.

Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende

intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

[IWOBI](#) *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[IWOBI](#) *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, con la speranza che l'Accordo possa dare impulso all'industria cinematografica dei due Paesi, ancor più considerata la grave crisi che il settore sta subendo, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione.

[PRESIDENTE](#). I senatori Garavini, Alfieri, Errani, Aimi, Malan e Ferrara confermano le intenzioni di voto favorevole precedentemente espresse.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Discussione e approvazione del disegno di legge:

[\(2156\) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2018](#) *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 12,53)*

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2156, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Vescovi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[VESCOVI](#), *relatore*. Signor Presidente, chiedo di poter allegare il testo scritto del mio intervento.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

[LUCIDI](#) *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LUCIDI](#) *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, mi riaggancio brevemente alla relazione illustrata poco fa dal presidente Petrocelli: in questo caso non stiamo parlando di cinematografia, anche se sappiamo bene che a tal riguardo la Corea, in questo momento, è il Paese più famoso e più menzionato al mondo, ma stiamo parlando di un accordo per la navigazione aerea. Siamo comunque concordi e quindi dichiaro il voto favorevole del Gruppo al provvedimento in esame.

[PRESIDENTE](#). I senatori Garavini, Alfieri, Errani, Aimi, Malan e Ferrara confermano le intenzioni di voto favorevole precedentemente espresse.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

[PAVANELLI](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PAVANELLI](#) *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei far presente che, ancora oggi, ci sono colleghi che continuano a votare per altri colleghi, che non sono presenti fisicamente in Aula. Lo trovo non solo inopportuno, ma anche disonesto. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Grazie, senatrice Pavanelli.

Chiedo ai senatori Segretari di "allungare l'occhio": lo farò anch'io.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2178) Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla coproduzione cinematografica (rivista), con Allegati, fatta a Rotterdam il 30 gennaio 2017 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 12,57)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2178, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Airola, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[AIROLA](#), *relatore*. Signor Presidente, mi riservo di consegnare il testo scritto del mio intervento, affinché sia allegato al Resoconto della seduta odierna. Il disegno di legge di ratifica al nostro esame è un testo convenzionale, come ne abbiamo approvati moltissimi. Faccio solo una nota al rappresentante del Governo: questi accordi, risalenti al 1992, nelle definizioni prevedono i film destinati ad essere diffusi nelle sale cinematografiche: viva le sale cinematografiche, viva il cinema al cinema, ma ricordo che esistono anche altre forme di destinazione dei prodotti audiovisivi. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Commenti).*

Collegli, chi è senza peccato scagli la prima pietra, perché c'è chi è senza mascherina e chi sta appoggiato l'uno con l'altro.

Passiamo alla votazione finale.

[IWOBI](#) *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[IWOBI](#) *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, nel ricordare le importanti riaperture di tutti i settori della cultura, che come Gruppo abbiamo chiesto con forza e che ci avvicinano ad un completo ritorno alla normalità, dichiaro il voto favorevole del Gruppo al provvedimento in esame.

[PRESIDENTE](#). I senatori Garavini, Alfieri, Errani, Aimi, Malan e Ferrara confermano le intenzioni di voto favorevole precedentemente espresse.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2065) FERRARA e ALFIERI. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017 (Relazione orale) (ore 13)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2065.

Il relatore, senatore Petrocelli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[PETROCELLI](#), *relatore*. Signor Presidente, chiedo l'autorizzazione a consegnare il testo della relazione e sottolineare semplicemente che finalmente approda in Aula la ratifica di questa convenzione, che va a sostituire integralmente, migliorandola, la Convenzione di Delfi, mai entrata in vigore perché non ha mai raggiunto il numero di ratifiche necessarie.

A differenza di quella convenzione risalente al 1985, in questo testo si definisce specificamente che l'azione prevista è volta a combattere il traffico illecito e la distruzione di beni culturali nel quadro dell'azione per la tutela contro il terrorismo e la criminalità organizzata, che è una variazione non da poco rispetto alla precedente. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza l'autorizza a consegnare il testo scritto della relazione.

Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

VESCOVI *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VESCOVI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole da parte del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione.

FERRARA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA *(M5S)*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, oggi è una giornata importante perché si compie un passo avanti fondamentale per la tutela del nostro prezioso patrimonio culturale, che rappresenta una delle principali ricchezze italiane che tutto il mondo ci invidia e che non sempre, purtroppo, abbiamo saputo difendere e salvaguardare come dovuto.

L'Italia è lo Stato che ospita il maggior numero di patrimoni dell'umanità UNESCO al mondo; per non parlare di tutte le altre numerosissime eccellenze artistiche, architettoniche e naturalistiche che rendono unico il nostro Paese.

Proprio per la necessità di proteggere questo immenso capitale ho deciso di presentare il disegno di legge ora in esame che auspico sia oggi approvato all'unanimità.

Stiamo parlando della ratifica della Convenzione di Nicosia del Consiglio d'Europa, la quale si propone di prevenire e combattere la distruzione intenzionale, il danno e la tratta dei beni culturali, rafforzando l'effettività e la capacità di risposta del sistema di giustizia penale rispetto ai reati riguardanti i beni culturali, facilitando la cooperazione internazionale sul tema e prevedendo misure preventive a livello nazionale e internazionale.

Si tratta quindi di uno strumento normativo di evidente rilievo per assicurare una maggiore e migliore tutela delle inestimabili bellezze che abbiamo la fortuna e il privilegio di ospitare.

Per questo motivo, dichiaro convintamente il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. I senatori Garavini, Alfieri, Errani, Aimi, Malan e Ferrara confermano le intenzioni di voto favorevole precedentemente espresse.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1378) Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con Allegati, fatto a Berlino il 19 marzo 2018 (Relazione orale) (ore 13,04)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1378.

Il relatore, senatore Ferrara, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

FERRARA, relatore. Signor Presidente, chiedo di poter allegare il testo scritto della mia relazione al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

LUCIDI *(L-SP-PSd'Az).* Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI *(L-SP-PSd'Az).* Signor Presidente, credo che fra le varie ratifiche di questa mattina, questa sia una delle più importanti, almeno per me. Credo sia doveroso soffermarmi su di esso per qualche minuto, il minimo indispensabile per segnare il passaggio di questa ratifica. Stiamo parlando di un grande esperimento europeo e di un'azione in controtendenza: il Regno Unito infatti, tramite questo Accordo, sta chiedendo di entrare in maniera molto importante, dando la sua quota di 25 milioni di euro (che la equipara sostanzialmente a tutti gli altri membri fondatori), in un grande progetto di ricerca europeo denominato XFEL.

Sarebbe stato molto interessante discutere anche con il ministro Cingolani la forma con cui è stato creato questo laboratorio, questo progetto per conoscere il suo punto di vista. L'Italia è presente in questo progetto in maniera importante e fondamentale - come sempre direi - con l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), e questo esperimento è un po' la nuova frontiera dopo il grande esperimento del CERN Large hadron collider (LHC). Se parliamo di CERN, parliamo di ricerca italiana ma anche di un nostro grande collega, il senatore a vita Rubbia, altro Premio Nobel nonché uno dei più celebri fisici che abbiano lavorato presso il CERN; abbiamo qui tra noi anche la senatrice Cattaneo. Stiamo dando un contributo importante al mondo della ricerca, e lo stiamo facendo sotto il profilo economico ma anche istituzionale, considerati i due già menzionati prestigiosi colleghi. Non da ultimo, negli scorsi giorni ha ricevuto un Premio Nobel un italiano, il professor Parisi, fisico teorico sempre dell'Istituto nazionale di fisica nucleare: anche grazie ai suoi studi sono stati effettuati degli esperimenti sempre all'LHC del CERN.

Credo che oggi anche in questa Assemblea sia importante fare una considerazione su quanto sia importante il finanziamento alla ricerca, teorica o sperimentale che sia, e lo facciamo in maniera non soltanto verbale, ma anche costruttiva tramite questo Accordo. *(Applausi).*

PRESIDENTE. I senatori Garavini, Alfieri, Errani, Aimi, Malan e Ferrara confermano le intenzioni di voto favorevole precedentemente espresse.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1922) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019 (Relazione orale) (ore 13,09)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1922.

Il relatore, senatore Iwobi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[IWOBI](#), *relatore*. Signor Presidente, se mi consente, anch'io consegno il testo della mia relazione, ovviamente evidenziando che tale ratifica si occupa del primo sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) per uso civile al mondo, quanto basta per approvare questa ratifica.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza l'autorizza a consegnare il testo del suo intervento.

Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione finale.

[LUCIDI](#) *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[LUCIDI](#) *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione.

[PRESIDENTE](#). I senatori Garavini, Alfieri, Errani, Aimi, Malan e Ferrara confermano le intenzioni di voto favorevole precedentemente espresse.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1923) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018 (Relazione orale) (ore 13,12)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1923.

Il relatore, senatore Ferrara, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[FERRARA](#), *relatore*. Signor Presidente, se mi autorizza, consegno il testo della relazione.

[PRESIDENTE](#). Senatore Ferrara, l'autorizzo in tal senso.

Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

[IWOBI](#) *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[IWOBI](#) *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione.

[PRESIDENTE](#). I senatori Garavini, Alfieri, Errani, Aimi, Malan e Ferrara confermano le intenzioni di voto favorevole precedentemente espresse.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[MALAN](#) *(FdI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) *(FdI)*. Signor Presidente, intervengo per una sollecitazione. Oggi esce un articolo su «il Fatto Quotidiano» (non proprio un quotidiano di destra), in cui si dice che il Governo rischia di coprire di soldi i Benetton con la vicenda Autostrade. È una questione toccata da numerose interrogazioni, non soltanto mie, ma anche di colleghi della maggioranza, nonché dal senatore Crucioli e dal senatore D'Alfonso, alle quali il Governo non risponde.

La questione è questa: a seguito del crollo del ponte Morandi, in cui sono emerse gravissime responsabilità da parte della gestione, ci sono state varie idee su come provvedere: c'è chi proponeva di revocare subito la concessione e così via. Non è stato revocato nulla.

La soluzione è contenuta nella Convenzione sottoscritta a suo tempo dal Governo con la società Autostrade nel 2007: è l'articolo che prevede il recesso e cioè che lo Stato recede da questa Convenzione pagando una determinata somma. Questa somma ammonterebbe in totale a 13 miliardi. Seguendo la procedura sulla quale è in avanzatissimo stato la negoziazione da parte di Cassa depositi e prestiti, i soldi che vengono erogati ai Benetton, e cioè ad Atlantia, di cui i Benetton sono i maggiori azionisti, sarebbero ben 21 miliardi, cioè 8 miliardi estorti dalle tasche di tutti coloro che transitano sui 2.850 chilometri della società Autostrade, concessione acquisita senza mai aver fatto una gara, ma solo per benevolenza o per grande capacità di relazione da parte della società Autostrade. Invece di dare 13 miliardi, se ne danno 21. Addirittura la nuova società - quella nella quale Cassa depositi e prestiti avrebbe la maggioranza relativa ma non assoluta, perché la maggioranza assoluta continuerebbero ad averla dei soci privati - si farebbe carico dei danni da pagare per il disastro del ponte Morandi. Su questo si è espressa anche la presidente del comitato dei familiari delle vittime del crollo del 14 agosto 2018. A lei non è stata mai data alcuna risposta, così come non è stata data risposta alle numerose interrogazioni (come ho detto ci sono anche quelle di altri senatori) ma io parlo delle mie: la [4-05316](#), la [4-05506](#), la [4-05711](#), tutte vecchie di almeno tre mesi. È vergognoso che il Governo non risponda, sono soldi dei cittadini che per di più vengono estorti agli automobilisti, causando gravi danni anche alla competitività del Paese e alle attività produttive oltre ai comuni cittadini, che esercitano il loro diritto costituzionale di spostarsi all'interno del Paese. *(Applausi)*.

[CASINI](#) *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CASINI](#) *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Signor Presidente, in quest'Aula, con la solennità del Senato della

Repubblica, spesso ricordiamo personalità che ci hanno lasciato, che hanno onorato l'Italia. Oggi vorrei ricordare il professor Sante Tura, padre dell'ematologia italiana, che ci ha lasciati nella giornata di ieri. A 92 anni, questa personalità che ha onorato Bologna e l'intera Nazione si è distinta subito, fin da giovane. È stato direttore dell'Istituto ematologico del Policlinico San'Orsola di Bologna, professore universitario, fondatore dell'istituto Seragnoli, il padre per tutti della ematologia italiana, il guardiano del sangue, come lo hanno definito. Uomo capace di introdurre terapie di avanguardia, un conoscitore della materia straordinaria. È stato anche un uomo che ha avuto sempre una dote fondamentale per tutti i medici, che ha saputo coniugare competenza e professionalità con la sua umanità, con la sua disponibilità verso gli altri, tutti, dai più grandi ai più piccoli.

I suoi pazienti sono stati un'infinita schiera, purtroppo, tra cui molti nomi illustri di sportivi, ma anche il nostro indimenticabile sindaco di Bologna Giorgio Guazzaloca, con cui Tura ha anche avuto un'esperienza politica, perché si è sempre occupato anche della cosa pubblica. Veramente, se ci sono persone che segnano la storia delle città e anche delle Nazioni, io credo che per Bologna Sante Tura abbia rappresentato questo. Non c'è parte politica che oggi non si inchini alla sua memoria, non c'è cittadino che non abbia conosciuto questo straordinario medico e questo grande uomo. (*Applausi*).

Atti e documenti, annuncio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di martedì 19 ottobre 2021

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 19 ottobre, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (*ore 13,20*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia (2371) (V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia (**2371**) (Nuovo titolo)

EMENDAMENTO 1.9000 (TESTO CORRETTO) SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA INTERAMENTE SOSTITUTIVO DELL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.9000

Il Governo

V. testo corretto

[Emendamento 1.9000 \(in formato PDF\)](#)

1.9000 (testo corretto)

Il Governo

Approvato con voto di fiducia

N.B. Per l'emendamento 1.9000 (testo corretto), che recepisce il parere espresso dalla 5a Commissione permanente pubblicato nell'Allegato B al Resoconto della seduta odierna, si rinvia al messaggio di prossima pubblicazione.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato l'emendamento 1.9000 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

ARTICOLI DA 1 A 29 DEL DECRETO-LEGGE E ALLEGATO

Capo I

MISURE URGENTI IN MATERIA DI CRISI D'IMPRESA E DI RISANAMENTO AZIENDALE

Articolo 1.

(Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa)

1. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Il presente decreto entra in vigore il 16 maggio 2022, salvo quanto previsto ai commi 1-bis e 2. »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-bis. Il titolo II della Parte prima entra in vigore il 31 dicembre 2023. ».

Articolo 2.

(Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa)

1. L'imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa. La nomina avviene con le modalità di cui all'articolo 3, commi 6, 7 e 8.

2. L'esperto agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa.

Articolo 3.

(Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto)

1. È istituita una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Sulla piattaforma è disponibile una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento e un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento accessibile da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati. Il contenuto della piattaforma, la lista di controllo particolareggiata, le indicazioni per la redazione del piano di risanamento e le modalità di esecuzione del test pratico sono definiti con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano è formato un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti: gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili; gli iscritti da almeno cinque anni all'albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa; gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati.

Possono inoltre essere inseriti nell'elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.

4. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 3 è altresì subordinata al possesso della specifica formazione prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui al comma 2.

5. La domanda di iscrizione all'elenco è presentata alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione e delle province autonome di Trento e Bolzano del luogo di residenza o di iscrizione all'ordine professionale del richiedente ed è corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, dalla certificazione attestante l'assolvimento degli obblighi formativi di cui al comma 4 e da un *curriculum vitae* oggetto di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione. Il *curriculum vitae* contiene il consenso dell'interessato al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, anche ai fini della pubblicazione di cui al comma 9. Ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione e delle province autonome di Trento e Bolzano designa il soggetto responsabile della formazione, tenuta e aggiornamento dell'elenco e del trattamento dei dati in esso contenuti nel rispetto del regolamento (UE) n. 679/2016. Il responsabile accerta la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La domanda è respinta se non è corredata dalla documentazione prevista dal primo e secondo periodo e può essere ripresentata.

6. La nomina dell'esperto avviene ad opera di una commissione che resta in carica per due anni. La commissione è costituita presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione e delle province autonome di Trento e Bolzano ed è composta da:

- a) un magistrato designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1;
- b) un membro designato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso cui è costituita la commissione;
- c) un membro designato dal Prefetto del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1.

7. Il segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede dell'impresa, ricevuta l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, la comunica il giorno stesso alla commissione costituita ai sensi del comma 6, unitamente a una nota sintetica contenente il volume d'affari, il numero dei dipendenti e il settore in cui opera l'impresa istante. Entro i cinque giorni lavorativi successivi la commissione nomina l'esperto nel campo della ristrutturazione tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 3 secondo criteri che assicurano la rotazione e la trasparenza e avendo cura che ciascun esperto non riceva più di due incarichi contemporaneamente. La nomina può avvenire anche al di fuori dell'ambito regionale.

8. La commissione decide a maggioranza. Ai suoi membri non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

9. Gli incarichi conferiti e il *curriculum vitae* dell'esperto nominato sono pubblicati senza indugio in apposita sezione del sito istituzionale della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato del luogo di nomina e del luogo dove è tenuto l'elenco presso il quale l'esperto è iscritto, nel rispetto del regolamento (UE) n. 679/2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, omissis ogni

riferimento all'imprenditore richiedente.

10. Per la realizzazione ed il funzionamento della piattaforma telematica nazionale di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 700.000 per l'anno 2022 e di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 700.000 per l'anno 2022 e l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 4.

(Requisiti di indipendenza e doveri dell'esperto e delle parti)

1. L'esperto deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell'imprenditore né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa né aver posseduto partecipazioni in essa.

2. L'esperto opera in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente. Nell'espletamento dell'incarico di cui all'articolo 2, comma 2, può chiedere all'imprenditore e ai creditori tutte le informazioni utili o necessarie e può avvalersi di soggetti dotati di specifica competenza, anche nel settore economico in cui opera l'imprenditore, e di un revisore legale.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, l'esperto non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto compatibili.

4. Durante le trattative le parti si comportano secondo buona fede e correttezza.

5. L'imprenditore ha il dovere di rappresentare la propria situazione all'esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente e di gestire il patrimonio e l'impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori.

6. Le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato. L'accesso alla composizione negoziata della crisi non costituisce di per sé causa di revoca degli affidamenti bancari concessi all'imprenditore.

7. Tutte le parti coinvolte nelle trattative hanno il dovere di collaborare lealmente e in modo sollecito con l'imprenditore e con l'esperto e rispettano l'obbligo di riservatezza sulla situazione dell'imprenditore, sulle iniziative da questi assunte o programmate e sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative. Le medesime parti danno riscontro alle proposte e alle richieste che ricevono durante le trattative con risposta tempestiva e motivata.

8. Ove non siano previste, dalla legge o dai contratti collettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, diverse procedure di informazione e consultazione, se nel corso della composizione negoziata sono assunte rilevanti determinazioni che incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori, anche solo per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro o le modalità di svolgimento delle prestazioni, il datore di lavoro che occupa complessivamente più di quindici dipendenti, prima della adozione delle misure, informa con comunicazione scritta, trasmessa anche tramite posta elettronica certificata, i soggetti sindacali di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428. Questi ultimi, entro tre giorni dalla ricezione dell'informativa, possono chiedere all'imprenditore un incontro. La conseguente consultazione deve avere inizio entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza e, salvo diverso accordo tra i partecipanti, si intende esaurita decorsi dieci giorni dal suo inizio. La consultazione si svolge con la partecipazione dell'esperto e con

vincolo di riservatezza rispetto alle informazioni qualificate come tali dal datore di lavoro o dai suoi rappresentanti nel legittimo interesse dell'impresa. In occasione della consultazione è redatto, ai soli fini della determinazione del compenso di cui all'articolo 16, comma 4, un sintetico rapporto sottoscritto dall'imprenditore e dall'esperto.

Articolo 5.

(Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento)

1. L'istanza di nomina dell'esperto indipendente è presentata tramite la piattaforma telematica di cui all'articolo 3 mediante la compilazione di un modello, ivi disponibile, contenente le informazioni utili ai fini della nomina e dello svolgimento dell'incarico da parte dell'esperto nominato.
2. Il contenuto del modello di cui al comma 1 è definito con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui all'articolo 3, comma 2.
3. L'imprenditore, al momento della presentazione dell'istanza, inserisce nella piattaforma telematica:
 - a) i bilanci degli ultimi tre esercizi, se non già depositati presso l'ufficio del registro delle imprese, oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta, nonché una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell'istanza;
 - b) una relazione chiara e sintetica sull'attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative industriali che intende adottare;
 - c) l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell'esistenza di diritti reali e personali di garanzia;
 - d) una dichiarazione sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l'accertamento dello stato di insolvenza;
 - e) il certificato unico dei debiti tributari di cui all'articolo 364, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
 - f) la situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia delle entrate-Riscossione;
 - g) il certificato dei debiti contributivi e dei premi assicurativi di cui all'articolo 363, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019, oppure, se non disponibile, il documento unico di regolarità contributiva;
 - h) un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell'istanza.
4. L'esperto, verificata la propria indipendenza e il possesso delle competenze e della disponibilità di tempo necessarie per lo svolgimento dell'incarico, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della nomina, comunica all'imprenditore l'accettazione e contestualmente inserisce la dichiarazione di accettazione nella piattaforma. In caso contrario ne dà comunicazione riservata al soggetto che l'ha nominato perché provveda alla sua sostituzione. Non possono essere assunti più di due incarichi contemporaneamente.
5. L'esperto, accettato l'incarico, convoca senza indugio l'imprenditore per valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall'organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica. L'imprenditore partecipa personalmente e può farsi assistere da consulenti. Se ritiene che le prospettive di risanamento sono concrete l'esperto incontra le altre parti interessate al processo di risanamento e prospetta le possibili strategie di intervento fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata. Se non ravvisa concrete prospettive di risanamento, all'esito della convocazione o in un momento successivo, l'esperto ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata.
6. Entro tre giorni dalla comunicazione della convocazione le parti possono presentare osservazioni sull'indipendenza dell'esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il quale riferisce alla commissione perché, valutate le circostanze esposte e sentito l'esperto, se lo ritiene opportuno provveda alla sua sostituzione.
7. L'incarico dell'esperto si considera concluso se, decorsi centottanta giorni dalla accettazione della nomina, le parti non hanno individuato, anche a seguito di sua proposta, una soluzione adeguata per il

superamento delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1. L'incarico può proseguire quando tutte le parti lo richiedono e l'esperto vi acconsente, oppure quando la prosecuzione dell'incarico è resa necessaria dal ricorso dell'imprenditore al tribunale ai sensi degli articoli 7 e 10. In caso di sostituzione dell'esperto o nell'ipotesi di cui all'articolo 13, comma 8, il termine di cui al primo periodo decorre dall'accettazione del primo esperto nominato.

8. Al termine dell'incarico l'esperto redige una relazione finale che inserisce nella piattaforma e comunica all'imprenditore e, in caso di concessione delle misure protettive e cautelari di cui agli articoli 6 e 7, al giudice che le ha emesse, che ne dichiara cessati gli effetti.

Articolo 6.

(Misure protettive)

1. L'imprenditore può chiedere, con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza presentata con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, l'applicazione di misure protettive del patrimonio.

L'istanza di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto e, dal giorno della pubblicazione, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Non sono inibiti i pagamenti.

2. Con l'istanza di cui al comma 1, l'imprenditore inserisce nella piattaforma telematica una dichiarazione sull'esistenza di misure esecutive o cautelari disposte nei suoi confronti e un aggiornamento sui ricorsi indicati nella dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera d).

3. Sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori.

4. Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata.

5. I creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori.

Articolo 7.

(Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari)

1. Quando l'imprenditore formula la richiesta di cui all'articolo 6, comma 1, con ricorso presentato lo stesso giorno al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, chiede la conferma o la modifica delle misure protettive e, ove occorre, l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative. Entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al medesimo articolo 6, comma 1, l'imprenditore chiede la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato. L'omesso o il ritardato deposito del ricorso è causa di inefficacia delle misure previste dall'articolo 6, comma 1 del presente decreto e, decorso inutilmente il termine di cui al secondo periodo, l'iscrizione dell'istanza è cancellata dal registro delle imprese.

2. L'imprenditore, unitamente al ricorso, deposita:

a) i bilanci degli ultimi tre esercizi oppure, quando non è tenuto al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta;

b) una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima del deposito del ricorso;

c) l'elenco dei creditori, individuando i primi dieci per ammontare, con indicazione dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata, se disponibili, oppure degli indirizzi di posta elettronica non certificata per i quali sia verificata o verificabile la titolarità della singola casella;

d) un piano finanziario per i successivi sei mesi e un prospetto delle iniziative di carattere industriale che intende adottare;

e) una dichiarazione avente valore di autocertificazione attestante, sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l'impresa può essere risanata;

f) il nominativo dell'esperto nominato ai sensi dell'articolo 3, commi 6, 7 e 8, con il relativo indirizzo

di posta elettronica certificata.

3. Il tribunale, entro dieci giorni dal deposito del ricorso fissa, con decreto, l'udienza, da tenersi preferibilmente con sistemi di videoconferenza. Il decreto è notificato dal ricorrente con le modalità indicate dal tribunale che prescrive, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile, le forme di notificazione opportune per garantire la celerità del procedimento. Il tribunale, se verifica che il ricorso non è stato depositato nel termine previsto dal comma 1, dichiara l'inefficacia delle misure protettive senza fissare l'udienza prevista dal primo periodo. Gli effetti protettivi prodotti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, cessano altresì se, nel termine di cui al primo periodo, il giudice non provvede alla fissazione dell'udienza.

4. All'udienza il tribunale, sentite le parti e l'esperto e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, nomina, se occorre, un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile e procede agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai provvedimenti cautelari richiesti ai sensi del comma 1 e ai provvedimenti di conferma, revoca o modifica delle misure protettive. Se le misure protettive o i provvedimenti cautelari richiesti incidono sui diritti dei terzi, costoro devono essere sentiti. Il tribunale provvede con ordinanza con la quale stabilisce la durata, non inferiore a trenta e non superiore a centoventi giorni, delle misure protettive e, se occorre, dei provvedimenti cautelari disposti. Su richiesta dell'imprenditore e sentito l'esperto, le misure possono essere limitate a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori.

5. Il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 4, su istanza delle parti e acquisito il parere dell'esperto, può prorogare la durata delle misure disposte per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative. La durata complessiva delle misure non può superare i duecentoquaranta giorni.

6. Su istanza dell'imprenditore, di uno o più creditori o su segnalazione dell'esperto, il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 4 può, in qualunque momento, sentite le parti interessate, revocare le misure protettive e cautelari, o abbreviarne la durata, quando esse non soddisfano l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti.

7. I procedimenti disciplinati dal presente articolo si svolgono nella forma prevista dagli articoli 669-*bis* e seguenti del codice di procedura civile e il tribunale provvede in composizione monocratica con ordinanza comunicata dalla cancelleria al registro delle imprese entro il giorno successivo. Contro l'ordinanza è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-*terdecies* del codice di procedura civile.

Articolo 8.

(Sospensione degli obblighi di cui agli articoli 2446 e 2447 del codice civile)

1. Con l'istanza prevista dall'articolo 6, comma 1, l'imprenditore può dichiarare che, dalla pubblicazione della medesima istanza e sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, non si applicano nei suoi confronti gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-*bis*, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-*ter* del codice civile e la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, n. 4), e 2545-*duodecies* del codice civile.

Articolo 9.

(Gestione dell'impresa in pendenza delle trattative)

1. Nel corso delle trattative l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa. Quando sussiste probabilità di insolvenza l'imprenditore gestisce l'impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attività.

2. L'imprenditore informa preventivamente l'esperto, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione nonché dell'esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento.

3. L'esperto, quando ritiene che l'atto può arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento, lo segnala per iscritto all'imprenditore e all'organo di controllo.

4. Se, nonostante la segnalazione, l'atto viene compiuto, l'imprenditore ne informa immediatamente

l'esperto il quale, nei successivi dieci giorni, può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese. Quando l'atto compiuto pregiudica gli interessi dei creditori, l'iscrizione è obbligatoria.

5. Quando sono state concesse misure protettive o cautelari l'esperto, iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese, procede alla segnalazione di cui all'articolo 7, comma 6.

Articolo 10.

(Autorizzazioni del tribunale e rinegoziazione dei contratti)

1. Su richiesta dell'imprenditore il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può:

a) autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti dai soci prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) autorizzare una o più società appartenenti ad un gruppo di cui all'articolo 13 a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

d) autorizzare l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all'articolo 2560, secondo comma, del codice civile; resta fermo l'articolo 2112 del codice civile.

2. L'esperto può invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per effetto della pandemia da SARS-CoV-2. In mancanza di accordo, su domanda dell'imprenditore, il tribunale, acquisito il parere dell'esperto e tenuto conto delle ragioni dell'altro contraente, può rideterminare equamente le condizioni del contratto, per il periodo strettamente necessario e come misura indispensabile ad assicurare la continuità aziendale. Se accoglie la domanda il tribunale assicura l'equilibrio tra le prestazioni anche stabilendo la corresponsione di un indennizzo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle prestazioni oggetto di contratti di lavoro dipendente.

3. I procedimenti di cui ai commi 1 e 2 si svolgono innanzi al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che, sentite le parti interessate e assunte le informazioni necessarie, provvedendo, ove occorre, ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile, decide in composizione monocratica. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

Articolo 11.

(Conclusioni delle trattative)

1. Quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui all'articolo 2, comma 1, le parti possono, alternativamente:

a) concludere un contratto, con uno o più creditori, che produce gli effetti di cui all'articolo 14 se, secondo la relazione dell'esperto di cui all'articolo 5, comma 8, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni;

b) concludere una convenzione di moratoria ai sensi dell'articolo 182-*octies* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto che produce gli effetti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto n. 267 del 1942, senza necessità dell'attestazione prevista dal medesimo articolo 67, terzo comma, lettera d).

2. L'imprenditore può, all'esito delle trattative, domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 182-*bis*, 182-*septies* e 182-*novies* del regio decreto n. 267 del 1942. La percentuale di cui all'articolo 182-*septies*, secondo comma, lettera c), è ridotta al 60 per cento se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto.

3. L'imprenditore può, in alternativa:

a) predisporre il piano attestato di risanamento di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto n. 267 del 1942;

- b) proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 18 del presente decreto;
- c) accedere ad una delle procedure disciplinate dal regio decreto n. 267 del 1942, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, o dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

Articolo 12.

(Conservazione degli effetti)

1. Gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell'articolo 10 conservano i propri effetti se successivamente intervengono un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, un concordato preventivo omologato, il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 18.
2. Non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere dall'imprenditore nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto, purché coerenti con l'andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti.
3. Gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti effettuati nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto sono in ogni caso soggetti alle azioni di cui agli articoli 66 e 67 del regio decreto n. 267 del 1942, se, in relazione ad essi, l'esperto ha iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 9, comma 4, o se il tribunale ha rigettato la richiesta di autorizzazione presentata ai sensi dell'articolo 10.
4. Nelle ipotesi disciplinate dai commi 1, 2 e 3 resta ferma la responsabilità dell'imprenditore per gli atti compiuti.
5. Le disposizioni di cui agli articoli 216, terzo comma, e 217 del regio decreto n. 267 del 1942 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto in coerenza con l'andamento delle trattative e nella prospettiva di risanamento dell'impresa valutata dall'esperto ai sensi dell'articolo 5, comma 5, nonché ai pagamenti e alle operazioni autorizzati dal tribunale a norma dell'articolo 10.

Articolo 13.

(Conduzione delle trattative in caso di gruppo di imprese)

1. Ai fini del presente articolo, costituisce gruppo di imprese l'insieme delle società, delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-*septies* del codice civile, esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica. A tal fine si presume, salvo prova contraria, che l'attività di direzione e coordinamento delle società del gruppo sia esercitata:
 - a) dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci;
 - b) dalla società o ente che le controlla, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto.
2. Più imprese che si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 2, comma 1, appartenenti al medesimo gruppo e che hanno, ciascuna, la sede legale nel territorio dello Stato possono chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura la nomina dell'esperto indipendente di cui all'articolo 2, comma 2. La nomina avviene con le modalità di cui all'articolo 3.
3. L'istanza è presentata alla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato ove è iscritta la società o l'ente, con sede nel territorio dello Stato, che, in base alla pubblicità prevista dall'articolo 2497-*bis* del codice civile, esercita l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, l'impresa con sede nel territorio dello Stato che presenta la maggiore esposizione debitoria, costituita dalla voce D del passivo nello stato patrimoniale prevista dall'articolo 2424 del codice civile in base all'ultimo bilancio approvato ed inserito nella piattaforma telematica ai sensi del comma 4.
4. L'imprenditore inserisce nella piattaforma telematica di cui all'articolo 3, oltre alla documentazione indicata nell'articolo 5, comma 3, una relazione contenente informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali, l'indicazione del registro delle imprese o dei registri

delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497-*bis* del codice civile e il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto.

5. Le misure protettive e cautelari di cui agli articoli 6 e 7 sono adottate dal tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, rispetto alla società o all'ente che, in base alla pubblicità prevista dall'articolo 2497-*bis* del codice civile, esercita l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, all'impresa che presenta la maggiore esposizione debitoria come definita nel comma 3.

6. L'esperto assolve ai compiti di cui all'articolo 2, comma 2, in modo unitario per tutte le imprese che hanno presentato l'istanza, salvo che lo svolgimento congiunto non renda eccessivamente gravose le trattative. In tal caso può decidere che le trattative si svolgano per singole imprese.

7. Le imprese partecipanti al gruppo che non si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 2, comma 1, possono, anche su invito dell'esperto, partecipare alle trattative.

8. Quando le imprese appartenenti ad un medesimo gruppo presentano più istanze ai sensi dell'articolo 2, comma 1, e gli esperti nominati, sentiti i richiedenti e i creditori, propongono che la composizione negoziata si svolga in modo unitario oppure per più imprese appositamente individuate, la composizione prosegue con l'esperto designato di comune accordo fra quelli nominati. In difetto di designazione, la composizione prosegue con l'esperto nominato a seguito della prima istanza presentata.

9. I finanziamenti eseguiti in favore di società controllate oppure sottoposte a comune controllo, in qualsiasi forma pattuiti dopo la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, sono esclusi dalla postergazione di cui agli articoli 2467 e 2497-*quinquies* del codice civile, sempre che l'imprenditore abbia informato preventivamente l'esperto ai sensi dell'articolo 9, comma 2, e che l'esperto, dopo avere segnalato che l'operazione può arrecare pregiudizio ai creditori, non abbia iscritto il proprio dissenso ai sensi dell'articolo 9, comma 4.

10. Al termine delle trattative, le imprese del gruppo possono stipulare, in via unitaria, uno dei contratti di cui all'articolo 11, comma 1, ovvero accedere separatamente alle soluzioni di cui all'articolo 11.

Articolo 14.

(Misure premiali)

1. Dall'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto e sino alla conclusione delle composizioni negoziate previste dall'articolo 11, commi 1 e 2, gli interessi che maturano sui debiti tributari dell'imprenditore sono ridotti alla misura legale.

2. Le sanzioni tributarie per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell'ufficio che le irroga, sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione della istanza di cui all'articolo 2, comma 1.

3. Le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, e oggetto della composizione negoziata sono ridotti della metà nelle ipotesi previste dall'articolo 11, commi 2 e 3.

4. In caso di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, e dell'accordo di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *c)*, l'Agenzia delle entrate concede all'imprenditore che lo richiede, con istanza sottoscritta anche dall'esperto, un piano di rateazione fino ad un massimo di settantadue rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive non ancora iscritte a ruolo, e relativi accessori. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La sottoscrizione dell'esperto costituisce prova dell'esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà. L'imprenditore decade automaticamente dal beneficio della rateazione anche in caso di successivo deposito di ricorso ai sensi dell'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o in caso di dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza o in caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla sua scadenza.

5. Dalla pubblicazione nel registro delle imprese del contratto e dell'accordo di cui all'articolo 11, comma 1, lettere *a)* e *c)*, o degli accordi di cui all'articolo 11, comma 2, si applicano gli articoli 88, comma 4-*ter*, e 101, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
6. Nel caso di successiva dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza, gli interessi e le sanzioni sono dovuti senza le riduzioni di cui ai commi 1 e 2.

Articolo 15.

(Segnalazione dell'organo di controllo)

1. L'organo di controllo societario segnala, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 2, comma 1. La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile.
2. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini dell'esonero o dell'attenuazione della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile.

Articolo 16.

(Compenso dell'esperto)

1. Il compenso dell'esperto è determinato in percentuale sull'ammontare dell'attivo dell'impresa debitrice secondo i seguenti scaglioni:
- a)* fino a euro 100.000,00, il 5,00%;
 - b)* da euro 100.000,01 e fino a euro 500.000,00, l'1,25%;
 - c)* da euro 500.000,01 e fino a euro 1.000.000,00, lo 0,80%;
 - d)* da euro 1.000.000,01 e fino a euro 2.500.000,00, lo 0,43%;
 - e)* da euro 2.500.000,01 e fino a euro 50.000.000,00 lo 0,10%;
 - f)* da euro 50.000.000,01 e fino a euro 400.000.000,00, lo 0,025%;
 - g)* da euro 400.000.000,01 e fino a euro 1.300.000.000,00, lo 0,008%;
 - h)* sulle somme eccedenti euro 1.300.000.000,01, lo 0,002%.
2. Il compenso complessivo non può essere, in ogni caso, inferiore a euro 4.000,00 e superiore a euro 400.000,00.
3. L'importo di cui al comma 1 è rideterminato, fermi i limiti di cui al comma 2, come di seguito indicato:
- a)* se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative è compreso tra 21 e 50, il compenso è aumentato del 25%;
 - b)* se il numero dei creditori e delle parti interessate è superiore a 50, il compenso è aumentato del 35%;
 - c)* se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative non è superiore a 5, il compenso è ridotto del 40%;
 - d)* in caso di vendita del complesso aziendale o di individuazione di un acquirente da parte dell'esperto, il compenso è aumentato del 10%.
4. I lavoratori e le rappresentanze sindacali non sono considerati nel numero dei creditori e delle altre parti interessate ai fini del riconoscimento degli aumenti di cui al comma 3, lettere *a)* e *b)*, tuttavia all'esperto spetta il compenso di euro 100,00 per ogni ora di presenza risultante dai rapporti redatti ai sensi dell'articolo 4, comma 8.
5. Il compenso è aumentato del 100% in tutti i casi in cui, anche successivamente alla redazione della relazione finale di cui all'articolo 5, comma 8, si concludono il contratto, la convenzione o gli accordi di cui all'articolo 11, comma 1, o è predisposto un piano attestato di risanamento di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *a)*.
6. Se l'esperto sottoscrive l'accordo di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *c)*, gli spetta un ulteriore incremento del 10% sul compenso determinato ai sensi del comma 5.
7. In deroga a quanto previsto dal comma 2, il compenso è liquidato in euro 500,00 quando

l'imprenditore non compare davanti all'esperto oppure quando è disposta l'archiviazione subito dopo il primo incontro.

8. Le percentuali di cui al comma 1 sono calcolate sulla media dell'attivo risultante dagli ultimi tre bilanci o, in mancanza, dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi. Se l'attività è iniziata da meno di tre anni, la media è calcolata sui bilanci o, in mancanza, sulle dichiarazioni dei redditi depositati dal suo inizio.

9. All'esperto è dovuto il rimborso delle spese necessarie per l'adempimento dell'incarico, purché accompagnate dalla corrispondente documentazione. Non sono rimborsati gli esborsi sostenuti per la remunerazione dei soggetti dei quali l'esperto si è avvalso ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

10. In mancanza di accordo tra le parti, il compenso è liquidato dalla commissione di cui all'articolo 3, comma 6, ed è a carico dell'imprenditore. Il provvedimento costituisce prova scritta idonea a norma del n. 1 dell'articolo 633 del codice di procedura civile nonché titolo per la concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura civile.

11. Il compenso dell'esperto è prededucibile ai sensi dell'articolo 111, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

12. Dopo almeno sessanta giorni dall'accettazione dell'incarico, su richiesta dell'esperto, può essere disposto in suo favore un acconto in misura non superiore ad un terzo del presumibile compenso finale, tenendo conto dei risultati ottenuti e dell'attività prestata.

Articolo 17.

(Imprese sotto soglia)

1. L'imprenditore commerciale e agricolo che possiede congiuntamente i requisiti di cui all'articolo 1, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere la nomina dell'esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.

2. L'istanza è presentata, unitamente ai documenti di cui all'articolo 5, comma 3, lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)*, del presente decreto, all'organismo di composizione della crisi oppure, nelle forme previste dal medesimo articolo 5, comma 1, al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa. All'esperto è affidato il compito di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto.

3. L'esperto procede ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del presente decreto e, dopo aver accettato l'incarico, sente l'imprenditore e acquisisce i bilanci dell'ultimo triennio, se disponibili, le dichiarazioni fiscali e la documentazione contabile ritenuta necessaria per redigere, ove non disponibile, una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'imprenditore nonché un elenco aggiornato dei creditori e dei relativi diritti.

4. Quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui al comma 1, le parti possono, alternativamente:

a) concludere un contratto privo di effetti nei confronti dei terzi idoneo ad assicurare la continuità aziendale oppure con il contenuto dell'articolo 182-*octies* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto, senza necessità di attestazione, idoneo a produrre gli effetti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera *d)*, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, senza necessità dell'attestazione prevista dal medesimo articolo 67, terzo comma, lettera *d)*;

c) proporre l'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 7 della legge 27 gennaio 2012, n. 3;

d) chiedere la liquidazione dei beni ai sensi dell'articolo 14-*ter* della legge 27 gennaio 2012, n. 3;

e) proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 18 del presente decreto.

5. L'esito della negoziazione viene comunicato dall'esperto al tribunale che dichiara cessati gli effetti delle eventuali misure protettive e cautelari concesse.

6. Se all'esito delle trattative non è possibile raggiungere l'accordo, l'esperto, su richiesta dell'imprenditore, svolge i compiti di gestore della crisi di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3.

7. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 e 16.

8. Il compenso dell'esperto è liquidato dal responsabile dell'organismo di composizione della crisi o dal segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che lo ha nominato.

Articolo 18.

(Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio)

1. Quando l'esperto nella relazione finale dichiara che le trattative non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, non sono praticabili, l'imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 5, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo 161, secondo comma, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. L'imprenditore chiede l'omologazione del concordato con ricorso presentato al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale. Il ricorso è comunicato al pubblico ministero e pubblicato, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria. Dalla data della pubblicazione del ricorso si producono gli effetti di cui agli articoli 111, 167, 168 e 169 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

3. Il tribunale, valutata la ritualità della proposta, acquisiti la relazione finale di cui al comma 1 e il parere dell'esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, nomina un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile. L'ausiliario fa pervenire l'accettazione dell'incarico entro tre giorni dalla comunicazione. All'ausiliario si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-*bis*, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.

4. Con il medesimo decreto il tribunale ordina che la proposta, unitamente al parere dell'ausiliario e alla relazione finale dell'esperto, venga comunicata a cura del debitore ai creditori risultanti dall'elenco depositato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera *c)*, ove possibile a mezzo posta elettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione e fissa la data dell'udienza per l'omologazione. Tra il giorno della comunicazione del provvedimento e quello dell'udienza di omologazione devono decorrere non meno di trenta giorni. I creditori e qualsiasi interessato possono proporre opposizione all'omologazione costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni prima dell'udienza fissata.

5. Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, omologa il concordato quando, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione fallimentare e comunque assicura un'utilità a ciascun creditore.

6. Il tribunale provvede con decreto motivato, immediatamente esecutivo, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio. Il decreto, pubblicato a norma dell'articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre reclamo alla corte di appello ai sensi dell'articolo 183 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

7. Il decreto della corte d'appello è ricorribile per cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione.

8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 173, 184, 185, 186 e 236 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sostituita la figura del commissario giudiziale con quella dell'ausiliario. Ai fini di cui all'articolo 173, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il decreto di cui al comma 4 equivale all'ammissione al concordato.

Articolo 19.

(Disciplina della liquidazione del patrimonio)

1. Il tribunale nomina, con il decreto di omologazione, un liquidatore. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 182 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. Quando il piano di liquidazione di cui all'articolo 18 comprende un'offerta da parte di un soggetto individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione,

dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, il liquidatore giudiziale, verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato, dà esecuzione all'offerta e alla vendita si applicano gli articoli da 2919 a 2929 del codice civile.

3. Quando il piano di liquidazione prevede che l'offerta di cui al comma 2 debba essere accettata prima della omologazione, all'offerta dà esecuzione l'ausiliario, verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato, con le modalità di cui al comma 2, previa autorizzazione del tribunale.

Articolo 20.

(Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 180, quarto comma, all'ultimo periodo, le parole « Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto » sono sostituite dalle seguenti: « Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione »;

b) all'articolo 182-*bis*, quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini di cui al periodo che precede, l'eventuale adesione deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta di soddisfacimento. »;

c) all'articolo 182-*bis*, l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

« Se prima dell'omologazione intervengono modifiche sostanziali del piano, è rinnovata l'attestazione di cui al primo comma e il debitore chiede il rinnovo delle manifestazioni di consenso ai creditori parti degli accordi. L'attestazione deve essere rinnovata anche in caso di modifiche sostanziali degli accordi. Qualora dopo l'omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indicato all'articolo 67, terzo comma, lettera d) il rinnovo dell'attestazione. In tal caso, il piano modificato e l'attestazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui al quarto comma. »;

d) all'articolo 182-*quinquies*:

1) al quinto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il tribunale può autorizzare il pagamento delle retribuzioni dovute per le mensilità antecedenti al deposito del ricorso ai lavoratori addetti all'attività di cui è prevista la continuazione.";

2) dopo il quinto comma è inserito il seguente: "Quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, la disciplina di cui al quinto comma si applica, in deroga al disposto dell'articolo 55, secondo comma, al rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa, se il debitore, alla data della presentazione della domanda di ammissione al concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il tribunale lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. Il professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.";

e) l'articolo 182-*septies* è sostituito dal seguente:

« Art. 182-*septies* (*Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa*). - La disciplina di cui all'articolo 182-*bis* si applica, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, al caso in cui gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici.

Ai fini di cui al primo comma occorre che:

a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti;

b) l'accordo preveda la prosecuzione dell'attività d'impresa in via diretta o indiretta;

c) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;

d) i creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell'accordo possano risultare soddisfatti in base all'accordo stesso in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili;

e) il debitore abbia notificato l'accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo.

Per i creditori della medesima categoria non aderenti ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo il termine per proporre opposizione decorre dalla data della notifica di cui al secondo comma.

In nessun caso, per effetto dell'accordo di ristrutturazione, ai creditori ai quali è stato esteso l'accordo possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.

Quando un'impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo, l'accordo di ristrutturazione dei debiti può individuare una o più categorie tra tali tipologie di creditori che abbiano fra loro posizione giuridica ed interessi economici omogenei. In tal caso il debitore, con la domanda di cui all'articolo 182-*bis*, può chiedere, anche se non ricorre la condizione prevista dal secondo comma, lettera *b*), che gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari. »;

f) dopo l'articolo 182-*septies* sono inseriti i seguenti:

« Art. 182-*octies* (*Convenzione di moratoria*). - La convenzione di moratoria conclusa tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori, diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi e avente ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, è efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria.

Ai fini di cui al primo comma occorre che:

a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative o siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sulla convenzione e i suoi effetti;

b) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;

c) i creditori della medesima categoria non aderenti, cui vengono estesi gli effetti della convenzione, subiscano un pregiudizio proporzionato e coerente con le ipotesi di soluzione della crisi o dell'insolvenza in concreto perseguite;

d) un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera *d*), abbia attestato la veridicità dei dati aziendali, l'idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi, e la ricorrenza delle condizioni di cui alla lettera *c*).

In nessun caso, per effetto della convenzione, ai creditori della medesima categoria non aderenti possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.

La convenzione va comunicata, insieme alla relazione del professionista indicato al secondo comma ai creditori non aderenti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o presso il domicilio

digitale.

Entro trenta giorni dalla comunicazione può essere proposta opposizione avanti al tribunale. Il tribunale decide sulle opposizioni in camera di consiglio, con decreto motivato. Nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello, ai sensi dell'articolo 183.

Art. 182-*novies* (*Accordi di ristrutturazione agevolati*). - La percentuale di cui all'articolo 182-*bis*, primo comma, è ridotta della metà quando il debitore:

a) abbia rinunciato alla moratoria di cui all'articolo 182-*bis*, primo comma, lettere a) e b);

b) non abbia presentato il ricorso previsto dall'articolo 161, sesto comma, e non abbia richiesto la sospensione prevista dall'articolo 182-*bis*, sesto comma.

Art. 182-*decies* (*Coobbligati e soci illimitatamente responsabili*). - Ai creditori che hanno concluso gli accordi di ristrutturazione si applica l'articolo 1239 del codice civile.

Nel caso in cui l'efficacia degli accordi sia estesa ai creditori non aderenti, costoro conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. Salvo patto contrario, gli accordi di ristrutturazione della società hanno efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, i quali, se hanno prestato garanzia, continuano a rispondere per tale diverso titolo, salvo che non sia diversamente previsto. »;

g) all'articolo 186-*bis*, secondo comma, lettera c), le parole « un anno » sono sostituite dalle seguenti: « due anni »;

h) all'articolo 236, il terzo comma è sostituito dal seguente: « Nel caso di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa o di convenzione di moratoria, nonché nel caso di omologa di accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-*bis* quarto comma, terzo e quarto periodo, si applicano le disposizioni previste dal secondo comma, numeri 1), 2) e 4). ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e) e f), si applicano ai ricorsi di cui all'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ai procedimenti per l'omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle comunicazioni di convenzione di moratoria successive alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera g), si applicano ai piani presentati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 21.

(*Modifiche urgenti al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40*)

1. All'articolo 9, comma 5-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

Articolo 22.

(*Estensione del termine di cui all'articolo 161, decimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267*)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il termine fissato ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è compreso fra sessanta e centoventi giorni anche quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento ed è prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni.

Articolo 23.

(*Improcedibilità dei ricorsi per la risoluzione del concordato preventivo e per la dichiarazione di fallimento dipendente da procedure di concordato omologato. Limiti di accesso alla composizione negoziata*)

1. Sono improcedibili fino al 31 dicembre 2021 i ricorsi per la risoluzione del concordato preventivo e i ricorsi per la dichiarazione di fallimento proposti nei confronti di imprenditori che hanno presentato

domanda di concordato preventivo ai sensi dell'articolo 186-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, omologato in data successiva al 1° gennaio 2019.

2. L'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, non può essere presentata dall'imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione o con ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, anche ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Capo II

ULTERIORI MISURE URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA

Articolo 24.

(Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria)

1. Al fine di assicurare che l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea (« EPPO ») avvenga conservando le risorse di personale di magistratura presso gli uffici di procura della Repubblica individuati come sedi di servizio dei procuratori europei delegati, il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria è aumentato complessivamente di 20 unità. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, da ultimo modificata dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, è sostituita dalla tabella B di cui all'Allegato al presente decreto. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2021 le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, nell'anno 2022, delle unità di personale di magistratura di cui al presente comma.

2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1, è autorizzata la spesa nel limite di euro 704.580 per l'anno 2022, di euro 1.684.927 per l'anno 2023, di euro 1.842.727 per l'anno 2024, di euro 1.879.007 per l'anno 2025, di euro 2.347.595 per l'anno 2026, di euro 2.397.947 per l'anno 2027, di euro 2.441.106 per l'anno 2028, di euro 2.491.457 per l'anno 2029, di euro 2.534.616 per l'anno 2030 e di euro 2.584.968 a decorrere dall'anno 2031. Al relativo onere si provvede per euro 704.580 per l'anno 2022 e per euro 2.584.968 a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 25.

(Misure urgenti in materia di semplificazione delle procedure di pagamento degli indennizzi per equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo)

1. All'articolo 5-*sexies* della legge 24 marzo 2001, n. 89, dopo il comma 3 è inserito il seguente: « 3-*bis*. Con decreti dirigenziali del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2021, sono indicate le modalità di presentazione telematica dei modelli di cui al comma 3, anche a mezzo di soggetti incaricati, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. ».

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 26.

(Disposizioni urgenti per la semplificazione del procedimento di assegnazione delle risorse del Fondo unico giustizia)

1. Per l'anno 2021, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, le quote delle risorse intestate al Fondo Unico Giustizia alla data del 31 dicembre 2019, relative alle confische e agli utili della gestione finanziaria del medesimo fondo, versate all'entrata del bilancio dello Stato nel corso dell'anno 2020, sono riassegnate agli stati di previsione del Ministero della giustizia e del Ministero dell'interno, in misura pari al 49 per cento in favore di ciascuna delle due amministrazioni,

per essere destinate altresì al finanziamento di interventi urgenti volti al superamento dell'emergenza epidemiologica, alla digitalizzazione, all'innovazione tecnologica e all'efficientamento delle strutture e delle articolazioni ministeriali, e delle Forze di polizia interessate limitatamente all'integrazione delle risorse per le sole spese di funzionamento.

Capo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE

Articolo 27.

(Disposizione transitoria)

1. Gli articoli 2 e 3, commi 6, 7, 8 e 9, e gli articoli da 4 a 19 si applicano a decorrere dal 15 novembre 2021.

Articolo 28.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione del presente decreto, ad eccezione degli articoli 3 e 24, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 29.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato

(articolo 24, comma 1)

Tabella B

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA	
A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: Primo presidente della Corte di cassazione	1
B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: Procuratore generale presso la Corte di cassazione	1
C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:	
Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1
Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione	1
Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	1
D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità	65
E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità	440
F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo	1
G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti	52
H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti	53
I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado	314
L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, nonché magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati	9.641
M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie	200
N. Magistrati ordinari in tirocinio	(numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)

TOTALE	10.771
--------	--------

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'EMENDAMENTO 1.9000 (TESTO CORRETTO) INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.1

[Cucca](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa)

1. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "Il presente decreto entra in vigore il 31 dicembre 2023, salvo quanto previsto al comma 2.";

b) il comma 1-*bis* è abrogato.».

1.2

[Giacobbe, Manca](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa)

1. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "Il presente decreto entra in vigore il 31 dicembre 2023, salvo quanto previsto al comma 2.";

b) il comma 1-*bis* è abrogato.».

1.3

[Balboni](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa)

1. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "Il presente decreto entra in vigore il 31 dicembre 2023, salvo quanto previsto al comma 2.";

b) il comma 1-*bis* è abrogato.».

1.4

[Mallegni, Dal Mas](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa)

1. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "Il presente decreto entra in vigore il 31 dicembre 2023, salvo quanto previsto al comma 2.";

b) il comma 1-*bis* è abrogato.».

1.5

[Castaldi](#)

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 15, comma 4, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole: "di aver presentato istanza di composizione assistita della crisi" sono inserite le seguenti: ", ovvero di composizione negoziata della crisi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118,".»

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Differimento dell'entrata in vigore e modifiche al Codice della crisi d'impresa».

1.6

[Gaudiano](#)

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 27, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la parola: "in" è sostituita dalle seguenti: "assoggettabili alla procedura di".»

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Differimento dell'entrata in vigore e modifiche al Codice della crisi d'impresa».

1.7

[Endrizzi, Pesco](#)

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 68 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-*bis*. A seguito della nomina del gestore della crisi di impresa e successivamente all'audizione di cui all'articolo 18, il consumatore che ha presentato istanza di nomina del gestore, con proposta di piano del consumatore, può chiedere alla sezione specializzata in materia di imprese l'applicazione delle misure protettive di cui all'articolo 20, a cui consegue la sospensione di tutte le procedure esecutive pendenti per la durata massima di dodici mesi. Con pari decorrenza, sono prorogate le scadenze dei piani di ammortamento già stabiliti tramite cessione del quinto o delega sullo stipendio e pensione, nei confronti dell'istante sovraindebitato.".»

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Differimento dell'entrata in vigore e modifiche al Codice della crisi d'impresa».

1.8

[Mallegni, Tiraboschi](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 51-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, le parole: "bilanci relativi all'esercizio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "bilanci relativi all'esercizio 2022".».

1.9

[Rossomando, Giacobbe, Manca](#)

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 51-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, le parole: "bilanci relativi all'esercizio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "bilanci relativi all'esercizio 2022".».

G1.1

[Mollame](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia" (A.S. 2371),

premessi che:

l'emergenza pandemica che ha travolto il mondo intero da più di un anno, ha avuto, e sta avendo tuttora, riflessi devastanti su tutte le economie mondiali;

l'Italia non vive una crisi economica di questa portata dal secondo Dopoguerra, e tutte le attività economiche, dal turismo alla produzione industriale, dal commercio all'artigianato, che ne sono state travolte, rischiano di non sopravvivere. L'Ufficio Studi della CGIA stima una perdita di fatturato per le imprese italiane di 420 miliardi di euro per il 2020, con più di 300.000 micro, piccole e medie imprese, cioè l'asse portante dell'economia del Paese, a rischio chiusura definitiva, con le evidenti conseguenze che questo comporta anche sul mercato del lavoro;

da diversi mesi si sta facendo sempre più evidente un ulteriore problema, riflesso diretto delle misure restrittive adottate a livello mondiale per contenere e contrastare la pandemia, l'interruzione delle catene globali di approvvigionamento e la conseguente carenza delle materie prime e un considerevole aumento dei prezzi;

ad esempio la carenza di legno, già dagli ultimi mesi dello scorso anno, ha determinato un significativo rialzo dei prezzi, superiore al 30 per cento. Accanto a questo è necessario considerare le grandi difficoltà logistiche di reperimento di navi e container e il conseguente aumento dei costi e dei tempi di trasporto delle suddette materie, anche a causa della grande domanda proveniente da Cina e Stati Uniti; il settore dell'arredo, un'eccellenza italiana che coinvolge 73.000 imprese e 311.000 addetti con un fatturato da 42,5 miliardi di euro nel 2019, ha fatto registrare a fine 2020 un calo del 16 per cento per l'intera filiera, e rischia di subire un ulteriore forte contraccolpo, così come i settori dei pellet e degli imballaggi in legno;

gli aumenti nel settore delle costruzioni hanno riguardato soprattutto i metalli, materie plastiche derivate dal petrolio, calcestruzzo e bitumi. Un esempio concreto è il tondo per cemento armato, che fa segnare un incremento del 117 per cento tra novembre 2020 e aprile 2021. Vi sono poi i casi di ulteriori forti incrementi registratisi anche in altri materiali di primaria importanza per l'edilizia, come ad esempio i polietileni che hanno subito un incremento del 48 per cento tra novembre 2020 e febbraio 2021, il rame con un incremento del 17 per cento, il petrolio con un più 34 per cento e il bitume con un più 15 per cento, persino il legno è salito del 7 per cento da ottobre 2020 ad oggi, mentre la gomma ha registrato un più 10 per cento, conseguenza di tali incrementi è la difficoltà di approvvigionamento, difatti molti cantieri pubblici e privati rischiano di bloccarsi con gravi ripercussioni economiche e sociali;

tale eccezionale aumento dei prezzi dei materiali da costruzione è imputato ad una serie di fattori congiunturali internazionali, largamente connessi all'emergenza epidemiologica mondiale in atto da Covid-19; infatti il contesto si presenta anomalo in seguito della crisi pandemica, caratterizzato da una scarsità di offerta dovuta alle ripetute chiusure, industriali e commerciali in quasi tutta Europa e più in generale nel Mondo;

la situazione che si è venuta a creare, per il forte rincaro di alcune importanti materie prime connesse all'attività di costruzione, sta mettendo in seria difficoltà le imprese, già duramente colpite da una crisi settoriale in atto ormai da oltre dieci anni e acuita nel periodo di emergenza da Covid-19; le

difficoltà riguardano soprattutto le imprese impegnate nella fase realizzativa di commesse, sia pubbliche che private, aggiudicate nei mesi precedenti ai rincari stessi;

gli aumenti hanno avuto ripercussioni negative anche in tutti i lavori edili che stanno per partire relativi al *Superbonus* 110 per cento, i cui preventivi devono essere adeguati, col rischio per le imprese di ritardare l'avvio dei lavori o, addirittura, di perdere gli ordini da parte dei committenti; infatti, il *Superbonus* del 110 per cento, per efficienza energetica e ristrutturazione antisismica, e la riconferma degli incentivi statali per il rifacimento delle facciate e ristrutturazioni hanno creato grandi aspettative alle imprese e, nonostante le difficoltà e complessità delle procedure previste, hanno comunque creato una mole di nuove richieste di interventi nel settore dell'edilizia e dell'impiantistica che ora rischiano di vanificarsi;

considerato che:

la legge 23 luglio 2021, n. 106, di conversione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 - cosiddetto "*Sostegni-bis*" - all'articolo 1-*septies* introduce una specifica disciplina revisionale per i contratti pubblici, volta a fronteggiare i rincari eccezionali dei prezzi di acquisto di alcuni materiali da costruzione, verificatisi nel primo semestre del 2021;

la disciplina introdotta ha carattere eccezionale, in quanto - in analogia a quanto già avvenuto nel 2008 - è destinata ad introdurre un regime di compensazione straordinario, applicabile unicamente ai lavori eseguiti e contabilizzati in un arco temporale circoscritto, relativo al primo semestre 2021;

l'attuale codice degli appalti non prevede adeguati meccanismi di revisione prezzi e i contratti non risultano più economicamente sostenibili, con il conseguente rischio di un blocco generalizzato dei contratti privati, nonostante gli sforzi messi in campo dalle imprese per far fronte agli impegni assunti;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di predisporre un meccanismo di revisione dei prezzi anche per quanto riguarda i contratti privati, così come previsto per i contratti pubblici, per evitare che numerose siano le imprese che debbano ricorrere alle procedure ivi previste dal presente decreto per la crisi di impresa solo a seguito di un aumento spropositato dei prezzi e delle quotazioni delle materie prime.

G1.2

[Mollame](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia" (A.S. 2371),

premesso che:

nel provvedimento l'indicazione dei parametri relativi alla crisi dell'impresa, che costituiscono il presupposto per l'accesso alle procedure d'allerta, è stata demandata, per tutte le attività economiche, al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, che ha provveduto ad una prima individuazione di tali parametri, non ancora approvati dal Ministero dello sviluppo economico;

tuttavia, l'attuale emergenza sanitaria da Covid-19 sta mettendo fortemente in discussione tale approccio;

infatti, per tutti i settori produttivi, l'attuale situazione sta comportando scelte straordinarie di gestione aziendale, che si riflettono anche sulla redazione dei bilanci, compromettendo, di fatto, ogni valutazione di affidabilità economico-finanziaria delle imprese, alla base dell'applicazione delle "procedure d'allerta", che costituiranno la vera novità della riforma;

per questo, occorre fin da ora rivedere il meccanismo di funzionamento degli indici di crisi, che rappresentano l'anticamera delle nuove "procedure d'allerta", ed occorre farlo prima che questi entrino in vigore;

è necessario che tali strumenti vengano dettagliati ulteriormente, al fine di cogliere le molteplici caratteristiche (dimensionali, di attività, di occupazione di personale, di *know-how*) delle imprese;

tale obiettivo è raggiungibile unicamente attraverso il coinvolgimento obbligatorio delle rispettive associazioni di categoria nell'elaborazione degli indici di crisi, mediante una norma specifica;

tali approfondimenti ulteriori, relativi alle singole attività economiche, si ritengono necessari al fine di poter definire indicatori di crisi in grado di far emergere situazioni molto diverse anche all'interno di uno stesso settore produttivo, obiettivo raggiungibile unicamente attraverso il coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali di categoria;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di stabilire, a livello normativo, la partecipazione diretta delle associazioni di categoria ai fini dell'elaborazione degli indici di crisi, in accordo con il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti.

G1.3

[Cucca](#), [Conzatti](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia" (A.S. 2371),

premesso che:

destano alcune perplessità le modalità di individuazione degli indici della crisi d'impresa (ovvero gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa), così come definite nel "Codice della crisi d'impresa" (di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019);

in particolare, l'indicazione dei parametri relativi alla crisi dell'impresa, che costituiscono il presupposto per l'accesso alle procedure d'allerta, è stata demandata, per tutte le attività economiche, al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

considerato che:

per tutti i settori produttivi, l'attuale situazione sta comportando scelte straordinarie di gestione aziendale, che si riflettono anche sulla redazione dei bilanci, compromettendo, di fatto, ogni valutazione di affidabilità economico-finanziaria delle imprese, alla base dell'applicazione delle "procedure d'allerta", che costituiranno la vera novità della riforma;

risulta necessario fin da ora rivedere il meccanismo di funzionamento degli indici di crisi, che rappresentano l'anticamera delle nuove "procedure d'allerta", ed occorre farlo prima che questi entrino in vigore;

considerato, inoltre, che:

è necessario che tali strumenti vengano dettagliati ulteriormente, al fine di cogliere le molteplici caratteristiche (dimensionali, di attività, di occupazione di personale, di *know-how*) delle imprese. Tali approfondimenti ulteriori, relativi alle singole attività economiche, si ritengono necessari al fine di poter definire indicatori di crisi in grado di far emergere situazioni molto diverse anche all'interno di uno stesso settore produttivo, obiettivo raggiungibile unicamente attraverso il coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali di categoria;

impegna il Governo:

a valutare il coinvolgimento delle rispettive associazioni di categoria nell'elaborazione degli indici di crisi, anche mediante l'introduzione di una norma specifica.

G1.4

[Cucca, Conzatti](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 recante "misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia" (A.S. 2371),

considerato che:

l'articolo 1 dispone il differimento dell'entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante il codice della crisi d'impresa, anche in ragione della necessità di adeguare la normativa ivi prevista al tessuto economico ed imprenditoriale del Paese,

considerato, inoltre, che:

il codice della crisi d'impresa ha subito, nel corso degli ultimi anni, molteplici modificazioni, anche sostanziali, tali da rendere necessario adeguare la relativa disciplina applicativa, dettata da fonti di rango non ordinario,

impegna il Governo:

a procedere, entro il termine di cui all'articolo 1, al coordinamento normativo di tutta la disciplina attuativa del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ivi incluse le fonti di rango non ordinario, alle disposizioni stratificatesi nel tempo.

G1.5

[Rossomando](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 recante "Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia" (A.S. 2371),

premesso che:

l'articolo 1 dispone il differimento dell'entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, meglio noto come codice della crisi d'impresa, anche in ragione della necessità di adeguare la normativa ivi prevista al tessuto economico ed imprenditoriale del Paese,

il codice della crisi d'impresa ha subito, nel corso degli ultimi anni, molteplici modificazioni, anche sostanziali, tali da rendere necessario adeguare la relativa disciplina applicativa, dettata da fonti di rango non ordinario,

impegna il Governo:

a procedere, entro il termine di cui all'articolo 1 del disegno di legge in titolo, al coordinamento normativo di tutta la disciplina attuativa del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ivi incluse le fonti di rango non ordinario, con le diverse disposizioni di legge stratificatesi nel tempo.

G1.6

[Caliendo](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 recante "misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia" (A.S. 2371),

premesso che:

l'articolo 1 dispone il differimento dell'entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio

2019, n. 14, recante il codice della crisi d'impresa, anche in ragione della necessità di adeguare la normativa ivi prevista al tessuto economico ed imprenditoriale del Paese,

il codice della crisi d'impresa ha subito, nel corso degli ultimi anni, molteplici modificazioni, anche sostanziali, tali da rendere necessario adeguare la relativa disciplina applicativa, dettata da fonti di rango non ordinario,

impegna il Governo:

a procedere, entro il termine di cui all'articolo 1, al coordinamento normativo di tutta la disciplina attuativa del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ivi incluse le fonti di rango non ordinario, alle disposizioni stratificatesi nel tempo.

G1.100

[Testor](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2371, di conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia,

premessi che:

il capo I del decreto-legge in esame reca disposizioni per contrastare la crisi economica causata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e fornire alle imprese in difficoltà nuovi strumenti per prevenire o risolvere le situazioni di crisi;

negli ultimi anni, al fine di sostenere le imprese e favorire l'occupazione sono state disposte varie misure volte ad esonerare i datori di lavoro privati dal versamento dei contributi previdenziali, in modo particolare per le nuove assunzioni a tempo indeterminato;

in particolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è stato introdotto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti rispettivamente dal 1° gennaio 2015 con riferimento ai contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015;

parimenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 178, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è stato previsto un esonero contributivo per i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che abbiano assunto lavoratori con contratti a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016;

in entrambi i casi, l'esonero contributivo è stato riconosciuto per le assunzioni di lavoratori che nei sei mesi precedenti non fossero assunti a tempo indeterminato;

le disposizioni richiamate non precisava che lo sgravio contributivo si debba applicare anche ai datori di lavoro che abbiano assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato lavoratori già occupati nei sei mesi precedenti a tempo indeterminato, presso qualsiasi datore di lavoro, e beneficiari della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) con sospensione a zero ore, per cessazione di attività o concordato preventivo dell'impresa o in deroga, e senza possibilità di ripresa dell'attività lavorativa, lavoratori pertanto solo formalmente inquadrato a tempo indeterminato;

diverse imprese hanno usufruito dell'esonero contributivo, tuttavia negli anni successivi l'INPS ha avviato dei procedimenti volti al recupero delle somme sulla base del presupposto per il quale l'esonero non sia dovuto per i lavoratori già occupati a tempo indeterminato e beneficiari della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) con sospensione a zero ore;

la restituzione delle somme dei benefici contributivi all'INPS è chiaramente suscettibile di incidere negativamente sulla situazione finanziaria di un'impresa, con possibili crisi aziendali e ricadute sul piano occupazionale e necessita di un intervento chiarificatore da parte delle istituzioni;

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative di propria competenza volte a chiarire o comunque disporre che l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, previsto con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa, si applica anche in favore dei datori di lavoro che abbiano assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato lavoratori già occupati nei sei mesi precedenti a tempo indeterminato, presso qualsiasi datore di lavoro, e beneficiari della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) con sospensione a zero ore, per cessazione di attività o concordato preventivo dell'impresa o in deroga, e senza possibilità di ripresa dell'attività lavorativa.

1.0.1

[Giacobbe](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art.1-bis.

(Definizione di insolvenza incolpevole)

1. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, è inserito il seguente:

"Art. 2-bis.

(Insolvenza incolpevole)

1. La responsabilità degli amministratori è esclusa in presenza di una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, verificatasi nei due esercizi precedenti. Con specifico decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per l'individuazione delle difficoltà legate alla congiuntura economica, che tengono conto dell'accertata impossibilità di onorare i debiti pregressi e dell'affidabilità dell'imprenditore, anche in ragione della gestione amministrativa e finanziaria svolta dagli amministratori."».

1.0.2

[Mollame](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Definizione di insolvenza incolpevole)

1. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, è inserito il seguente:

"Art. 2-bis.

(Insolvenza incolpevole)

1. La responsabilità degli amministratori è esclusa in presenza di una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, verificatasi nei due esercizi precedenti.

2. Con specifico decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per l'individuazione delle difficoltà legate alla congiuntura economica, che tengono conto dell'accertata impossibilità di onorare i debiti pregressi e dell'affidabilità dell'imprenditore, anche in ragione della gestione amministrativa e finanziaria svolta dagli amministratori" .».

1.0.3

[Mallegni](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Definizione di insolvenza incolpevole)

1. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, è inserito il seguente:

"Art. 2-bis.

(Insolvenza incolpevole)

1. La responsabilità degli amministratori è esclusa in presenza di una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, verificatasi nei due esercizi precedenti.

2. Con specifico decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per l'individuazione delle difficoltà legate alla congiuntura economica, che tengono conto dell'accertata impossibilità di onorare i debiti pregressi e dell'affidabilità dell'imprenditore, anche in ragione della gestione amministrativa e finanziaria svolta dagli amministratori."».

1.0.4

[Balboni](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Definizione di insolvenza incolpevole)

1. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, è inserito il seguente:

"Art. 2-bis.

(Insolvenza incolpevole)

1. La responsabilità degli amministratori è esclusa in presenza di una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, verificatasi nei due esercizi precedenti.

2. Con specifico decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per l'individuazione delle difficoltà legate alla congiuntura economica, che tengono conto dell'accertata impossibilità di onorare i debiti pregressi e dell'affidabilità dell'imprenditore, anche in ragione della gestione amministrativa e finanziaria svolta dagli amministratori."».

1.0.5

[Evangelista, D'Angelo](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Elaborazione degli indici della crisi)

1. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "classificazioni I.S.T.A.T.," sono inserite le seguenti: "e di concerto con le relative associazioni di categoria,";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "indici specifici" sono inserite le seguenti: ", di concerto con le relative associazioni di categoria,".».

1.0.6

[Giacobbe](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Elaborazione degli indici di crisi)

1. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, al primo periodo, dopo le parole: "classificazioni I.S.T.A.T.," sono aggiunte le seguenti: "e di concerto con le relative associazioni di categoria," e al secondo periodo, dopo le parole: "indici specifici" sono aggiunte le seguenti: ", di concerto con le relative associazioni di categoria,"».

1.0.7

[Mallegni](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Elaborazione degli indici di crisi)

1. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, al primo periodo, dopo le parole: "classificazioni I.S.T.A.T.," sono aggiunte le seguenti: "e di concerto con le relative associazioni di categoria," e al secondo periodo, dopo le parole: "indici specifici" sono aggiunte le seguenti: ", di concerto con le relative associazioni di categoria,"».

1.0.8

[Balboni](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Elaborazione degli indici di crisi)

1. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, al primo periodo, dopo le parole: "classificazioni I.S.T.A.T.," sono aggiunte le seguenti: "e di concerto con le relative associazioni di categoria," e al secondo periodo, dopo le parole: "indici specifici" sono aggiunte le seguenti: ", di concerto con le relative associazioni di categoria,"».

1.0.9

[Balboni](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche ai requisiti di partecipazione agli organismi di composizione della crisi - OCRI)

1. All'articolo 356, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole: "studio professionale associato." è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma non si applicano per i soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), per i quali, con il decreto di cui all'articolo 357, sono stabiliti requisiti specifici di iscrizione all'albo, ai fini della nomina quali componenti dell'OCRI.».

1.0.10

[Mallegni](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche ai requisiti di partecipazione agli organismi di composizione della crisi - OCRI)

1. All'articolo 356, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole: "studio professionale associato." è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma non si applicano per i soggetti di cui all'art.17, comma 1, lettera c), per i quali, con il decreto di cui all'articolo 357, sono stabiliti requisiti specifici di iscrizione all'albo, ai fini della nomina quali

componenti dell'OCRI."».

1.0.11

[Mollame](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche ai requisiti di partecipazione agli organismi di composizione della crisi - OCRI)

1. All'articolo 356, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole: "studio professionale associato." è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma non si applicano per i soggetti di cui all'art.17, comma 1, lettera c), per i quali, con il decreto di cui all'articolo 357, sono stabiliti requisiti specifici di iscrizione all'albo, ai fini della nomina quali componenti dell'OCRI."».

1.0.12

[Giacobbe](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche ai requisiti di partecipazione agli organismi di composizione della crisi - OCRI)

1. All'articolo 356, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole: "studio professionale associato." è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma non si applicano per i soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), per i quali, con il decreto di cui all'articolo 357, sono stabiliti requisiti specifici di iscrizione all'albo, ai fini della nomina quali componenti dell'OCRI."».

1.0.13

[Giacobbe](#)

Precluso

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Proroga della nomina degli organi di controllo nelle s.r.l.)

1. All'articolo 379, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "dei bilanci relativi all'esercizio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "dei bilanci relativi all'esercizio 2022".

2. All'articolo 2477, secondo comma, lettera c), del codice civile le parole: "almeno uno dei seguenti limiti" sono sostituite dalle seguenti: "due su tre dei seguenti limiti".».

1.0.14

[Conzatti](#), [Cucca](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Proroga della nomina degli organi di controllo nelle s.r.l.)

1. All'articolo 379, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "dei bilanci relativi all'esercizio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "dei bilanci relativi all'esercizio 2022".

2. All'articolo 2477, secondo comma, lettera c), del codice civile le parole: "almeno uno dei seguenti limiti" sono sostituite dalle seguenti: "due su tre dei seguenti limiti".».

1.0.15

[Evangelista](#), [Gaudiano](#), [D'Angelo](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Proroga della nomina degli organi di controllo nelle s.r.l.)

1. All'articolo 379, comma 3, primo periodo, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "dei bilanci relativi all'esercizio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "dei bilanci relativi all'esercizio 2022".

2. All'articolo 2477, secondo comma, lettera c), del codice civile le parole: "almeno uno dei seguenti limiti" sono sostituite dalle seguenti: "due su tre dei seguenti limiti".».

1.0.16

[Mollame](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Proroga della nomina degli organi di controllo nelle s.r.l.)

1. All'articolo 379, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "dei bilanci relativi all'esercizio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "dei bilanci relativi all'esercizio 2022".

2. All'articolo 2477, secondo comma, lettera c), del codice civile le parole: "almeno uno dei seguenti limiti" sono sostituite dalle seguenti: "due su tre dei seguenti limiti".»

1.0.17

[Mallegni](#)

Precluso

Dopo l' articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Proroga della nomina degli organi di controllo nelle s.r.l.)

1. All'articolo 379, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "dei bilanci relativi all'esercizio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "dei bilanci relativi all'esercizio 2022".

2. All'articolo 2477, secondo comma, lettera c), del codice civile le parole: "almeno uno dei seguenti limiti" sono sostituite dalle seguenti: "due su tre dei seguenti limiti".».

1.0.18

[Balboni](#)

Precluso

Dopo l' articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Proroga della nomina degli organi di controllo nelle s.r.l.)

1. All'articolo 379, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "dei bilanci relativi all'esercizio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "dei bilanci relativi all'esercizio 2022".

2. All'articolo 2477, secondo comma, lettera c), del codice civile le parole: "almeno uno dei seguenti limiti" sono sostituite dalle seguenti: "due su tre dei seguenti limiti".».

2.1

[Dal Mas](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «agricolo che» inserire le seguenti: «, secondo gli indici di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,».

2.2

[Pesco, Girotto, Castaldi](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza,» con le seguenti: «in uno stato di squilibrio economico-finanziario che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate,».

2.4

[Mallegni](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «insolvenza» aggiungere la seguente: «reversibile».

2.5

[Giacobbe, Manca](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «insolvenza» aggiungere la seguente: «reversibile».

2.6

[Evangelista](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «insolvenza,» inserire le seguenti: «secondo gli indicatori di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,».

2.7

[Vaccaro](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «insolvenza» inserire le seguenti: «e che possono determinare licenziamenti economici».

2.8

[Conzatti](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa» aggiungere le seguenti: «, requisito la cui valutazione compete alla commissione di cui all'articolo 3, comma 6.».

2.9

[Mallegni](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Con l'istanza di cui al comma 1, l'imprenditore può chiedere che l'esperto indipendente sia affiancato da un soggetto con comprovata esperienza nel settore economico in cui questi opera, proveniente da una delle associazioni imprenditoriali di categoria operanti nell'ambito territoriale in cui si trova la sede legale dell'impresa. La nomina del soggetto di cui al periodo precedente avviene, sentito l'imprenditore, a cura del segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa. Presso la medesima camera

di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito un elenco di soggetti riconosciuti come esperti del singolo settore economico, tenuto conto dell'attività svolta negli ultimi cinque anni ed aggiornato annualmente su segnalazione delle associazioni imprenditoriali di categoria maggiormente rappresentative del settore sul territorio. Con il medesimo decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di cui all'articolo 3, comma 2, sono definiti i requisiti professionali degli esperti di cui al presente comma.»

2.10

[Balboni](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Con l'istanza di cui al comma 1, l'imprenditore può chiedere che l'esperto indipendente sia affiancato da un soggetto con comprovata esperienza nel settore economico in cui questi opera, proveniente da una delle associazioni imprenditoriali di categoria operanti nell'ambito territoriale in cui si trova la sede legale dell'impresa. La nomina del soggetto di cui al periodo precedente avviene, sentito l'imprenditore, a cura del segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa. Presso la medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito un elenco di soggetti riconosciuti come esperti del singolo settore economico, tenuto conto dell'attività svolta negli ultimi cinque anni ed aggiornato annualmente su segnalazione delle associazioni imprenditoriali di categoria maggiormente rappresentative del settore sul territorio. Con il medesimo decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di cui all'articolo 3, comma 2, sono definiti i requisiti professionali degli esperti di cui al presente comma.»

2.11

[Giacobbe](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Con l'istanza di cui al comma 1, l'imprenditore può chiedere che l'esperto indipendente sia affiancato da un soggetto con comprovata esperienza nel settore economico in cui questi opera, proveniente da una delle associazioni imprenditoriali di categoria operanti nell'ambito territoriale in cui si trova la sede legale dell'impresa. La nomina del soggetto di cui al periodo precedente avviene, sentito l'imprenditore, a cura del segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa. Presso la medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito un elenco di soggetti riconosciuti come esperti del singolo settore economico, tenuto conto dell'attività svolta negli ultimi cinque anni ed aggiornato annualmente su segnalazione delle associazioni imprenditoriali di categoria maggiormente rappresentative del settore sul territorio. Con il medesimo decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di cui all'articolo 3, comma 2, sono definiti i requisiti professionali degli esperti di cui al presente comma.»

2.12

[Cucca](#), [Conzatti](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'imprenditore può accedere alla procedura di cui al comma 1 per un massimo di due volte in cinque anni.»

2.13

[Rossomando](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'imprenditore può accedere alla procedura di cui al comma 1 per un massimo di due volte in cinque anni.».

2.14

[Castaldi](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'imprenditore può accedere alla procedura di cui al comma 1 per un massimo di due volte in cinque anni.»

2.15

[Mallegni, Tiraboschi](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'imprenditore può accedere alla procedura di cui al comma 1 per un massimo di due volte in cinque anni.».

G2.1

[Cucca](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia" (A.S. 2371),

premessi che:

la gestione e il controllo dei rischi sono parte integrante dell'agenda del *management* e della *governance* aziendale delle più importanti realtà imprenditoriali. In questo contesto, la dimensione della *compliance* ha acquisito nel nostro Paese un rilievo sempre più importante;

la funzione di *compliance* ha il compito di verificare il grado di aderenza o acquiescenza all'insieme di tutte le norme, leggi e regolamenti che riguardano una persona giuridica. Più nel dettaglio, il *Compliance Manager* è la figura professionale che ha il compito di dirigere e gestire questo processo di continuo adeguamento predisponendo tutto quanto è necessario per il rispetto delle stesse;

il ruolo di *Compliance Manager* è ampiamente diffuso non solo all'estero, ma anche in Italia: secondo quanto riportato in alcuni studi di settore, volendo analizzare i dati contenuti su LinkedIn, piattaforma per la ricerca di lavoro, in Italia lavorano più di 45000 persone che definiscono il proprio ruolo e la propria qualifica con la formula "*Compliance Manager*";

considerato che:

momentaneamente, in Italia, è assente sia un vero e proprio riconoscimento sociale sia una regolamentazione ufficiale riguardanti la disciplina professionale del *Compliance Manager*: solamente nel settore bancario, finanziario e assicurativo, attraverso i regolamenti della Banca d'Italia, sono state recepite nel nostro Paese le norme internazionali che hanno introdotto l'obbligo di tale mestiere;

alla luce di quanto sopra riportato, emerge con evidenza l'importanza della funzione *compliance* in relazione alla prevenzione delle crisi di impresa e dei relativi procedimenti: la mancata conformità alle norme, infatti, può essere causa scatenante delle situazioni di criticità in cui versano le aziende,

impegna il Governo:

a promuovere progressivamente l'inclusione del ruolo del *Compliance Manager* nelle fasi di nomina degli esperti indipendenti adibiti ai compiti di gestione dei processi di ristrutturazione o chiusura aziendale, affinché verifichi e valuti durante l'intero processo la conformità alle normative

vigenti da parte delle imprese coinvolte.

G2.2

[Turco](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia" (A.S. 2371),

premessi che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame introduce un nuovo istituto, la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, il cui obiettivo è di superare la situazione di squilibrio prima che si arrivi all'insolvenza. Si tratta di una procedura stragiudiziale, che interviene prima che si verifichi lo stato di insolvenza, a cui partecipa un esperto che affianca, senza sostituirlo, l'imprenditore, a garanzia dei creditori e delle altre parti interessate;

l'insorgenza della situazione di crisi legittima l'accesso alla procedura concordataria sotto il costante controllo giudiziale, il quale viene svolto anche attraverso la nomina del commissario;

nel corso della ristrutturazione l'imprenditore è affiancato da un esperto, terzo e indipendente e munito di specifiche competenze, al quale è affidato il compito di agevolare le trattative necessarie per il risanamento dell'impresa;

considerato che:

l'articolo 18 introduce e disciplina il concordato liquidatorio cosiddetto "semplificato", uno strumento alternativo alle attuali procedure concorsuali, al quale l'imprenditore può ricorrere nel caso in cui non sia possibile effettuare una composizione negoziata stragiudiziale della crisi dell'azienda;

a differenza del concordato con cessione dei beni disciplinato dalla legge fallimentare, per il concordato liquidatorio semplificato non è prevista alcuna percentuale minima di soddisfacimento dei creditori chirografari,

impegna il Governo a valutare l'opportunità:

di individuare strumenti che consentano al Tribunale di operare una verifica sulla richiesta di archiviazione effettuate dall'esperto in difetto di concrete prospettive di risanamento, anche in assenza della presentazione di misure protettive da parte dell'imprenditore;

di individuare strumenti idonei al fine di garantire la terzietà e l'indipendenza dell'esperto nonché l'adeguatezza della sua formazione;

in caso di concordato liquidatorio semplificato, di destinare ai creditori chirografari una percentuale del ricavato della liquidazione, in analogia con quanto previsto per il concordato con cessione dei beni disciplinato dalla legge fallimentare.

2.0.1

[Caliendo](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Promozione all'accesso della procedura di sovra-indebitamento)

All'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "enti pubblici" sono aggiunte le seguenti: "e gli Organismi di mediazione accreditati al Ministero della giustizia ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28";

b) dopo le parole: "dei notai" sono aggiunte le seguenti: "e le sedi operative degli Organismi di mediazione operanti ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28".».

3.1

[Richetti](#), [Cucca](#)

Precluso

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

3.2

[Castaldi](#), [Giroto](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La piattaforma è gestita dal sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per il tramite di Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico.»

3.3

[Giacobbe](#), [Ferrari](#), [Manca](#)

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «piccole e medie imprese», inserire le seguenti: «e alle specifiche caratteristiche delle diverse forme di impresa».

3.4

[Gaudiano](#)

Precluso

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Al fine di favorire lo scambio di informazioni e di accrescere la trasparenza e l'efficacia dell'azione degli esperti di cui al comma 3, la piattaforma deve altresì rendere disponibile il numero dei lavoratori coinvolti nella procedura di composizione negoziata.».

3.5

[Dell'Olio](#)

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «decreto dirigenziale» inserire le seguenti: «, sentito il Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ».

3.6

[Giacobbe](#), [Manca](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «da adottarsi entro trenta giorni» con le seguenti: «da adottarsi, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro sessanta giorni».

3.7

[Caliendo](#)

Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano è formato un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, degli avvocati o dei consulenti del lavoro. Possono inoltre essere inseriti nell'elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.».

3.8

[Rossomando](#), [Mirabelli](#), [Cirinnà](#)

Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano è formato un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, degli avvocati o dei consulenti del lavoro. Possono inoltre essere inseriti nell'elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.»

3.9

[Paroli](#)

Precluso

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano» con le seguenti: «camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con sede nel distretto di ciascuna Corte d'Appello con Tribunale sezione Imprese;».

3.10

[Borghesi](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Precluso

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano» con le seguenti: «camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con sede nel distretto di ciascuna Corte d'Appello con Tribunale sezione Imprese.».

3.11

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#), [Giacobbe](#)

Precluso

Al comma 3 sostituire le parole: «di ciascun capoluogo di regione e» con le seguenti: «nel cui territorio ha sede ciascuna sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale e presso quelle».

3.12

[Gaudiano](#)

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole da: «gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili» fino alla fine del periodo con le seguenti: «gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, all'albo degli avvocati o all'albo dei consulenti del lavoro.».

3.13

[Giacobbe](#), [Ferrari](#), [Manca](#)

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «esperti contabili; gli iscritti» con le seguenti: «esperti contabili e gli iscritti».

3.14

[Castaldi](#), [Giroto](#)

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili» *inserire le seguenti:* «, nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, ed esercenti la professione da almeno cinque anni col codice di attività 69.20.13».

3.15

[Giacobbe, Manca](#)

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;» *aggiungere le seguenti:* «, nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, ed esercenti la professione da almeno cinque anni col codice di attività 69.20.13».

3.16

[Piarulli](#)

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;» *inserire le seguenti:* «, nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, ed esercenti la professione da almeno cinque anni col codice di attività 69.20.13».

3.17

[Castaldi, Girotto](#)

Precluso

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;» *inserire le seguenti:* «gli iscritti da almeno cinque anni al registro dei revisori legali;».

3.18

[Tiraboschi](#)

Precluso

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;» *aggiungere le seguenti:* «gli iscritti da almeno cinque anni al registro dei revisori legali;».

3.19

[Giacobbe, Manca](#)

Precluso

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;» *aggiungere le seguenti:* «gli iscritti da almeno cinque anni al registro dei revisori legali;».

3.20

[Mirabelli, Cirinnà, Rossomando, Giacobbe](#)

Precluso

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;» *aggiungere le seguenti:* «gli iscritti da almeno cinque anni al registro dei revisori legali;».

3.21

[Piarulli](#)

Precluso

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;» inserire le seguenti: «, gli iscritti da almeno cinque anni al registro dei revisori legali».

3.22

[Dal Mas](#)

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «esperti contabili» inserire le seguenti: «che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa».

3.23

[Caliendo](#)

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole da: «; gli iscritti da almeno cinque anni all'albo degli avvocati» a: «presentazione di concordati con continuità aziendale omologati» con le seguenti: «, all'albo degli avvocati o all'albo dei consulenti del lavoro».

3.24

[Rossomando](#), [Mirabelli](#), [Cirinnà](#)

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole da: «; gli iscritti da almeno cinque anni all'albo degli avvocati» a: «presentazione di concordati con continuità aziendale omologati» con le seguenti: «, all'albo degli avvocati o all'albo dei consulenti del lavoro».

3.25

[Cirinnà](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Giacobbe](#)

Precluso

Al comma 3 sopprimere le parole: «che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa».

3.26

[Balboni](#)

Precluso

Al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa».

3.27

[Piarulli](#)

Precluso

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa».

3.28

[Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Precluso

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa».

3.29

[Richetti](#), [Cucca](#)

Precluso

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa».

3.30

[Urraro](#), [Pillon](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pepe](#)

Precluso

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi di impresa».

3.31

[Conzatti](#)

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «documentano di avere» *inserire le seguenti:* «ottenuto una specializzazione in materia di crisi d'impresa ed insolvenza con percorsi formativi professionalizzanti e di avere».

3.32

[Giacobbe](#), [Ferrari](#), [Manca](#)

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora la società che accede alla procedura di composizione negoziata sia in forma cooperativa, l'esperto da incaricare dovrà aver documentato, all'atto di iscrizione nell'elenco, di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese cooperative ovvero di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa aventi ad oggetto società cooperative, nei confronti delle quali non sia stata successivamente disposta la liquidazione coatta amministrativa, pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.».

3.33

[Cucca](#)

Precluso

Al comma 4, dopo le parole: «L'iscrizione all'elenco di cui al comma 3 è altresì subordinata al possesso della specifica formazione prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui al comma 2» *inserire le seguenti:* «a cui è demandata altresì la disciplina relativa all'equipollenza della formazione conseguita ai sensi del decreto ministeriale 24 settembre 2014, n. 202, e del decreto ministeriale 15 agosto 2014, n. 144».

3.34

[Balboni](#)

Precluso

Al comma 4, dopo le parole: «L'iscrizione all'elenco di cui al comma 3 è altresì subordinata al possesso della specifica formazione prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui al comma 2» *aggiungere le seguenti:* «a cui è demandata altresì la disciplina relativa all'equipollenza della formazione conseguita ai sensi del decreto ministeriale 24 settembre 2014, n. 202, e del decreto ministeriale 15 agosto 2014, n. 144».

3.35

[Cirinnà](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Giacobbe](#)

Precluso

Al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, cui è demandata altresì la disciplina relativa all'equipollenza della formazione conseguita ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, e del decreto del Ministro della giustizia 15 agosto 2014, n. 144.».

3.36

[Piarulli](#)

Precluso

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, al quale è demandata altresì la disciplina relativa all'equipollenza della formazione conseguita ai sensi del regolamento di cui al decreto 24 settembre 2014, n. 202, e del regolamento di cui al decreto 15 agosto 2014, n. 144».

3.37

[Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Precluso

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «a cui è demandata altresì la disciplina relativa all'equipollenza della formazione conseguita ai sensi del decreto ministeriale 24 settembre 2014, n. 202, e del decreto ministeriale 15 agosto 2014, n. 144».

3.38

[Dal Mas](#)

Precluso

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il soggetto responsabile della formazione è individuato tra i docenti universitari, titolari di specifici insegnamenti definiti dal medesimo decreto dirigenziale di cui al comma 2».

3.39

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#), [Giacobbe](#)

Precluso

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «del capoluogo della regione e» *con le seguenti:* «nel cui territorio ha sede ciascuna sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale e presso quelle».

3.40

[Conzatti](#)

Precluso

Al comma 6, dopo le parole: «La commissione è costituita» *inserire le seguenti:* «nel rispetto dell'equilibrio di genere».

3.41

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#), [Giacobbe](#)

Precluso

Al comma 6, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «del capoluogo della regione e» *con le seguenti:* «nel cui territorio ha sede ciascuna sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale e presso quelle».

3.42

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#), [Giacobbe](#)

Precluso

Al comma 6, lettera a), sopprimere le parole: «del capoluogo di regione».

3.43

[Rossomando](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

Precluso

Al comma 6, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « tra i soggetti proposti dalle organizzazioni imprenditoriali rappresentate all'interno del consiglio della medesima camera.».

3.44

[Mallegni](#)

Precluso

Al comma 6, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «tra i soggetti proposti dalle

organizzazioni imprenditoriali rappresentate all'interno del consiglio della medesima camera».

3.45

[Dal Mas](#)

Precluso

Al comma 6, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) un membro nominato, con rotazione biennale, dal Presidente dell'ordine dei commercialisti, ovvero dell'ordine degli avvocati, ovvero dell'ordine dei consulenti del lavoro territorialmente competente;».

3.46

[Urraro](#), [Pillon](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pepe](#)

Precluso

Al comma 6, lettera c), sostituire le parole: «dal Prefetto del» con le seguenti: «di concerto dal presidente del consiglio nazionale forense, del consiglio nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili e dal presidente del consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro di ogni».

3.47

[Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Precluso

Al comma 6, lettera c), sostituire le parole: «dal Prefetto del» con le seguenti: «di concerto dal consiglio nazionale forense, dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dal consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro per ogni».

3.48

[Piarulli](#)

Precluso

Al comma 6, lettera c), sostituire le parole: «dal Prefetto del» con le seguenti: «di concerto dal consiglio nazionale forense, dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dal consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro per ogni».

3.49

[Balboni](#)

Precluso

Al comma 6, lettera c), sostituire le parole: «dal Prefetto del» con le seguenti: «di concerto dal consiglio nazionale forense, dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dal consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro per ogni».

3.50

[Cirinnà](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Giacobbe](#)

Precluso

Al comma 6, lettera c), sostituire le parole: «dal Prefetto» con le seguenti: «di concerto dal consiglio nazionale forense, dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dal consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro per ogni».

3.51

[Cucca](#), [Conzatti](#)

Precluso

Al comma 6, lettera c), sostituire le parole: «dal Prefetto del» con le seguenti: «di concerto dal Consiglio nazionale forense, dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dal consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro per ogni».

3.52

[Gaudiano, Maiorino](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede dell'impresa, ricevuta l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, la comunica entro il giorno successivo alla commissione costituita ai sensi del comma 6, unitamente a una nota sintetica contenente il volume d'affari, il numero dei dipendenti e il settore in cui opera l'impresa istante. Entro i cinque giorni lavorativi successivi la commissione è convocata per procedere senza indugio alla nomina dell'esperto nel campo della ristrutturazione tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 3 secondo criteri che assicurano la rotazione e la trasparenza e avendo cura che ciascun esperto non riceva più di due incarichi contemporaneamente. La nomina può avvenire anche al di fuori dell'ambito regionale e deve tener conto, nella individuazione dell'esperto, delle professionalità ed esperienze occorrenti in relazione alla tipologia di impresa. Su richiesta formulata dal segretario generale della camera di commercio competente, spetta alla commissione adottare ogni opportuno provvedimento in caso di omissioni o di irregolarità o di significativi ritardi di intervento da parte dell'esperto nominato.»;

b) dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. La commissione è presieduta dal membro più anziano di età che ne cura la convocazione, da effettuarsi con almeno sette giorni di anticipo rispetto alla data stabilita mediante l'invio di un apposito ordine del giorno; dalla data di ricezione della convocazione, i membri della commissione hanno pieno accesso alla documentazione richiamata dalla relazione del segretario generale al fine di acquisire la maggiore informazione possibile riguardante il singolo caso.».

3.53

[Giacobbe, Manca](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, sostituire le parole: «il giorno stesso» con le seguenti: «entro i due giorni lavorativi successivi».

b) al comma 10, dopo le parole: «di cui al comma 1» inserire le seguenti: «sulla base di un'apposita convenzione tra il Ministero della Giustizia, il Ministero dello sviluppo economico e l'Unioncamere».

3.54

[Mallegni, Tiraboschi](#)

Precluso

Al comma 7, sostituire le parole: «il giorno stesso» con le seguenti: «entro i due giorni lavorativi successivi».

3.55

[Conzatti, Cucca](#)

Precluso

Al comma 7, sostituire le parole: «il giorno stesso» con le seguenti: «entro i due giorni lavorativi successivi».

3.56

[Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe](#)

Precluso

Al comma 7, sostituire le parole: «il giorno stesso» con le seguenti: «entro i due giorni lavorativi successivi».

3.57

[Castaldi](#)

Precluso

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «il giorno stesso» con le seguenti: «entro i due giorni lavorativi successivi».

3.58

[Gaudio](#)

Precluso

Al comma 7, sostituire le parole: «il giorno stesso» con le seguenti: «il giorno successivo».

3.59

[Giacobbe](#), [Ferrari](#), [Manca](#)

Precluso

Al comma 7, dopo le parole: «commissione costituita ai sensi del comma 6,» aggiungere le seguenti: «e, nei casi in cui l'impresa è soggetta liquidazione coatta amministrativa, all'autorità amministrativa di vigilanza,».

3.60

[Dal Mas](#)

Precluso

Al comma 7, dopo le parole: «volume d'affari,» inserire le seguenti: «risultato netto, patrimonio netto, rapporto tra debito finanziario e fatturato,».

3.61

[Evangelista](#)

Precluso

Al comma 7, dopo le parole: «il numero dei dipendenti e» inserire le seguenti: «il risultato netto, il patrimonio netto e il rapporto debito finanziario su fatturato degli ultimi tre esercizi, nonché».

3.62

[Mallegni](#)

Precluso

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «La commissione nomina l'esperto anche sulla base dell'esperienza maturata nel settore economico del debitore, sentita l'associazione imprenditoriale di riferimento.»;*

b) *sostituire il terzo periodo con il seguente: «La nomina avviene preferibilmente nell'ambito territoriale di riferimento del debitore.».*

3.63

[Giacobbe](#), [Manca](#)

Precluso

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «La commissione nomina l'esperto anche sulla base dell'esperienza maturata nel settore economico del debitore, sentita l'associazione imprenditoriale di riferimento.»;*

b) *sostituire il terzo periodo con il seguente: «La nomina avviene preferibilmente nell'ambito territoriale di riferimento del debitore.».*

3.64

[Conzatti](#)

Precluso

Al comma 8, dopo le parole: «decide a maggioranza» inserire le seguenti: «tenendo conto della competenza dell'esperto nel settore economico in cui opera l'imprenditore e della equilibrata rotazione degli incarichi tra gli esperti dell'elenco di cui al comma 3.».

3.65

[Conzatti](#), [Cucca](#)

Precluso

Al comma 10, prima delle parole: «Per la realizzazione ed il funzionamento» premettere le seguenti: «La gestione della piattaforma di cui al comma 1 è affidata a Unioncamere sulla base di una convenzione tra il Ministero della giustizia, il Ministero dello sviluppo economico ed Unioncamere. La vigilanza sulla piattaforma è attribuita ai suddetti Ministeri che ne verificano, d'intesa con Unioncamere, la funzionalità e le modalità operative e individuano i necessari meccanismi di monitoraggio e di eventuale implementazione della struttura informatica.».

3.66

[Mallegni](#), [Tiraboschi](#)

Precluso

Al comma 10, dopo le parole: «di cui al comma 1» inserire le seguenti: «sulla base di un'apposita convenzione tra il Ministero della giustizia, il Ministero dello sviluppo economico e l'Unioncamere.».

3.67

[Pillon](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Urraro](#), [Pepe](#)

Precluso

Al comma 10, dopo le parole: «di cui al comma 1» inserire le seguenti: «sulla base di un'apposita convenzione tra il Ministero della giustizia, il Ministero dello sviluppo economico e l'Unioncamere.».

4.2

[Castaldi](#), [Giroto](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Chi ha svolto l'incarico di esperto non può intrattenere rapporti professionali con l'imprenditore se non sono decorsi almeno due anni dall'archiviazione della composizione negoziata.».

4.3

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «imparziale e indipendente», aggiungere le seguenti: «e risponde di eventuali danni cagionati nell'esercizio del proprio incarico»;

b) al comma 6, sopprimere il primo periodo;

c) sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. Tutte le parti coinvolte nelle trattative hanno il dovere di collaborare lealmente con l'imprenditore e con l'esperto, di partecipare alle trattative in modo informato e rispettano l'obbligo di riservatezza sulla situazione dell'imprenditore, sulle iniziative da questi assunte o programmate e sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative.».

4.4

[Mirabelli](#), [Giacobbe](#)

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «imparziale e indipendente» aggiungere le seguenti: «e risponde di eventuali danni cagionati nell'esercizio del proprio incarico.».

4.5

[Dal Mas](#)

Precluso

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «revisore legale» inserire le seguenti: «non legati all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale».

4.6

[Evangelista](#)

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I requisiti di indipendenza di cui al comma 1, previsti per l'esperto, si applicano anche ai soggetti dotati di specifica competenza e al revisore legale di cui al periodo precedente.».

4.7

[Taricco, Giacobbe](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. L'esperto potrà, altresì, avvalersi per le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole o associate, previa sua verifica, delle informazioni di natura patrimoniale, finanziaria ed economica elaborate o curate dalla organizzazione di categoria del comparto maggiormente rappresentative.»;*

b) *al comma 5, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Tale situazione, per le imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole o associate, può essere elaborata o curata con l'assistenza delle organizzazioni di categoria del settore agricolo maggiormente rappresentative.»;*

c) *al comma 6, aggiungere in fine: «, nonché dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data di presentazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi di impresa.».*

4.8

[Caligiuri, Tiraboschi](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. L'esperto potrà, altresì, avvalersi per le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole o associate, previa sua verifica, delle informazioni di natura patrimoniale, finanziaria ed economica elaborate o curate dalla organizzazione di categoria del comparto maggiormente rappresentative.»;

b) *al comma 5, aggiungere in fine, il seguente periodo:*

«Tale situazione, per le imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole o associate, può essere elaborata o curata con l'assistenza delle organizzazioni di categoria del settore agricolo maggiormente rappresentative.».

4.9

[Naturale](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. L'esperto potrà, altresì, avvalersi per le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole o associate, previa sua verifica, delle informazioni di natura patrimoniale, finanziaria ed economica elaborate o curate dalle organizzazioni*

di categoria del comparto maggiormente rappresentative.»;

b) *al comma 5, aggiungere in fine, il seguente periodo:* «Tale situazione, per le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole o associate, può essere elaborata o curata con l'assistenza delle organizzazioni di categoria del settore agricolo maggiormente rappresentative.».

4.10

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'esperto potrà, altresì, avvalersi per le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole o associate, previa sua verifica, delle informazioni di natura patrimoniale, finanziaria ed economica elaborate o curate dalla organizzazione di categoria del comparto maggiormente rappresentative.».

4.11

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Precluso

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale situazione, per le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole o associate, può essere elaborata o curata con l'assistenza delle organizzazioni di categoria del settore agricolo maggiormente rappresentative.».

4.12

[Giacobbe](#), [Manca](#)

Precluso

Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'accesso alla composizione negoziata della crisi non rileva in alcun modo ai fini della revoca degli affidamenti bancari concessi all'imprenditore.».

4.13

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Precluso

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data di presentazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi di impresa.».

4.14

[Caligiuri](#), [Tiraboschi](#)

Precluso

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data di presentazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi di impresa.».

4.15

[Naturale](#)

Precluso

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data di presentazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi di impresa.».

5.1

[Taricco](#), [Giacobbe](#)

Precluso

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «prima della presentazione dell'istanza», *aggiungere le*

seguenti: «, tenendo conto, per le imprese agricole, della specificità dell'attività, del contesto territoriale in cui l'attività è esercitata, e delle particolari categorie di beni biologici;» e *aggiungere in fine, il seguente periodo*: «Tale situazione, per le imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole o associate, può essere elaborata o curata con l'assistenza delle organizzazioni di categoria del settore agricolo maggiormente rappresentative.».

5.2

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Precluso

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «prima della presentazione dell'istanza», *aggiungere le seguenti*: «, tenendo conto, per le imprese agricole, della specificità dell'attività, del contesto territoriale in cui l'attività è esercitata e delle particolari categorie di beni biologici;».

5.3

[Caligiuri](#), [Tiraboschi](#)

Precluso

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «prima della presentazione dell'istanza», *aggiungere le seguenti*: «, tenendo conto, per le imprese agricole, della specificità dell'attività, del contesto territoriale in cui l'attività è esercitata, e delle particolari categorie di beni biologici;».

5.4

[Naturale](#)

Precluso

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «prima della presentazione dell'istanza», *aggiungere, in fine, le seguenti*: «, tenendo conto, per le imprese agricole, della specificità dell'attività, del contesto territoriale in cui l'attività è esercitata e delle particolari categorie di beni biologici».

5.5

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Precluso

Al comma 3, lettera a), aggiungere in fine, il seguente periodo: «Tale situazione, per le imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole o associate, può essere elaborata o curata con l'assistenza delle organizzazioni di categoria del settore agricolo maggiormente rappresentative;».

5.6

[Naturale](#)

Precluso

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale situazione, per le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole o associate, può essere elaborata o curata con l'assistenza delle organizzazioni di categoria del settore agricolo maggiormente rappresentative;».

5.7

[Caligiuri](#), [Tiraboschi](#)

Precluso

Al comma 3, lettera a), aggiungere in fine, il seguente periodo: «Tale situazione, per le imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole o associate, può essere elaborata o curata con l'assistenza delle organizzazioni di categoria del settore agricolo maggiormente rappresentative.».

5.8

[Giacobbe](#), [Manca](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, lettera c), sostituire le parole*: «l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei

rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell'esistenza di diritti reali e personali di garanzia» *con le seguenti*: «l'indicazione dei crediti scaduti e a scadere e dell'esistenza di diritti reali e personali di garanzia»;

b) dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. I soggetti in regime di contabilità semplificata o ordinaria per opzione, fatte salve ove applicabili le disposizioni di cui al successivo articolo 17, al momento della presentazione dell'istanza, inseriscono nella piattaforma digitale le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta, copia della documentazione rilasciata da istituti di credito inerente alle singole operazioni poste in essere negli ultimi due anni aggiornata a non oltre trenta giorni prima della presentazione dell'istanza, l'indicazione dei crediti di cui alla lettera c), la dichiarazione di cui alla lettera d) e i documenti di cui alle lettere e), f), g) e h).».

5.10

[Pesco](#)

Precluso

Al comma 3, lettera d), dopo la parola: «insolvenza» aggiungere, in fine, le seguenti: «e una dichiarazione con la quale attesta di non avere depositato ricorsi ai sensi degli articoli 161, sesto comma, e 182-bis, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;».

5.11

[Castaldi](#)

Precluso

Al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: «L'esperto non può accettare più di due incarichi contemporaneamente.».

5.12

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Precluso

Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti:

«Se ritiene che le prospettive di risanamento sono concrete l'esperto convoca le altre parti interessate al processo di risanamento compresi i terzi concedenti garanzie reali e personali, e prospetta le possibili strategie di intervento fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata. Se a seguito della convocazione dell'imprenditore l'esperto, allo stato, non ravvisa concrete prospettive di risanamento, entro cinque giorni dalla convocazione ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata. Se, in momento successivo alla convocazione, l'esperto ritiene che le trattative non possano avere esito positivo ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata.».

5.13

[Mirabelli](#), [Giacobbe](#)

Precluso

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola: «incontra» con la seguente: «convoca»;

b) dopo le parole: «processo di risanamento» aggiungere le seguenti: «, compresi i terzi concedenti garanzie reali e personali,»;

c) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Se a seguito della convocazione dell'imprenditore l'esperto, allo stato, non ravvisa concrete prospettive di risanamento, entro cinque giorni dalla convocazione ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata. Se, in momento successivo alla convocazione, l'esperto ritiene che le trattative non possano avere esito

positivo ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata.».

5.14

[Urraro](#), [Pillon](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pepe](#)

Precluso

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola: «incontra» con la seguente: «convoca»;

b) dopo le parole: «processo di risanamento» aggiungere le seguenti: «compresi i terzi concedenti garanzie reali e personali».

5.15

[Marino](#), [Conzatti](#), [Cucca](#)

Precluso

Al comma 5, dopo le parole: «processo di risanamento» aggiungere le seguenti: «, compresi i terzi concedenti garanzie reali e personali,».

5.16

[Urraro](#), [Pillon](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pepe](#)

Precluso

Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Se a seguito della convocazione dell'imprenditore l'esperto, allo stato, non ravvisa concrete prospettive di risanamento, entro cinque giorni dalla convocazione ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata. Se, in momento successivo alla convocazione, l'esperto ritiene che le trattative non possano avere esito positivo, ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata.».

5.17

[Castaldi](#)

Precluso

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le parti possono altresì presentare osservazioni in ogni fase della procedura sull'operato dell'esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il quale, ove ritenute fondate le osservazioni, riferisce alla commissione perché, valutate le circostanze esposte e sentito l'esperto, se lo ritiene opportuno provveda alla sua sostituzione.».

5.18

[Mallegni](#)

Precluso

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. In ogni fase della procedura le parti possono presentare osservazioni sull'operato dell'esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il quale, ove ritenute fondate le osservazioni, riferisce alla commissione perché, valutate le circostanze esposte e sentito l'esperto, se lo ritiene opportuno provveda alla sua sostituzione.».

5.19

[Rossomando](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

Precluso

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. In ogni fase della procedura le parti possono presentare osservazioni sull'operato dell'esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il

quale, ove ritenute fondate le osservazioni, riferisce alla commissione perché, valutate le circostanze esposte e sentito l'esperto, se lo ritiene opportuno provveda alla sua sostituzione.».

5.20

[Evangelista](#)

Precluso

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «L'incarico può proseguire quando tutte le parti lo richiedono e l'esperto vi acconsente» con le seguenti: «L'incarico può proseguire per ulteriori centottanta giorni quando tutti i creditori che hanno partecipato alle trattative lo richiedono e l'esperto vi acconsente».

5.21

[Pesco](#)

Precluso

Al comma 7, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «può proseguire» inserire le seguenti: «per ulteriori centottanta giorni»;

b) sostituire le parole: «tutte le parti» con le seguenti: «tutti i creditori che hanno partecipato alle trattative».

5.22

[Pillon](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Urraro](#), [Pepe](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Ai costi che gravano sulle camere di commercio per consentire il funzionamento della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa si provvede mediante il versamento di diritti di segreteria determinati ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.».

5.23

[Giacobbe](#), [Manca](#)

Precluso

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Ai costi che gravano sulle camere di commercio per consentire il funzionamento della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa si provvede mediante il versamento di diritti di segreteria determinati ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.».

5.24

[Mallegni](#), [Tiraboschi](#)

Precluso

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Ai costi che gravano sulle camere di commercio per consentire il funzionamento della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa si provvede mediante il versamento di diritti di segreteria determinati ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.».

5.25

[Conzatti](#), [Cucca](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Ai costi che gravano sulle camere di commercio per consentire il funzionamento della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa si provvede mediante il

versamento di diritti di segreteria determinati ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.».

5.26

[Gaudiano](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. Ai costi che gravano sulle camere di commercio per consentire il funzionamento della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa si provvede mediante il versamento di diritti di segreteria determinati ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.».

5.27

[Castaldi](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. Ai costi che gravano sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per consentire il funzionamento della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa si provvede mediante il versamento di diritti di segreteria determinati ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.».

6.1

[Mirabelli](#), [Giacobbe](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

(Misure protettive)

1. Se l'esperto, dopo la convocazione dell'imprenditore, non comunica nel termine di cui all'articolo 5, comma 5, l'insussistenza di concrete prospettive di risanamento, l'imprenditore, con ricorso presentato al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può chiedere l'applicazione di misure protettive e, ove occorre, l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative.».

6.2

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 6

(Misure protettive)

1. Se l'esperto, dopo la convocazione dell'imprenditore, non comunica nel termine di cui all'articolo 5, comma 5, l'insussistenza di concrete prospettive di risanamento, l'imprenditore, con ricorso presentato al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può chiedere l'applicazione di misure protettive e, ove occorre, l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative.».

6.3

[Dell'Olio](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione dell'istanza di cui al presente comma nel

registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori alla presentazione dell'istanza.»;

b) al comma 2, dopo le parole: «sull'esistenza» inserire le seguenti: «di ipoteche giudiziali e».

6.5

[Castaldi](#)

Precluso

Al comma 5, dopo la parola: «anteriori» aggiungere, in fine, le seguenti: «rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1».

6.6

[Naturale](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. All'articolo 2751-bis, primo comma, numero 4), del codice civile, dopo le parole: "coltivatore diretto", sono inserite le seguenti: "e dell'imprenditore agricolo professionale".».

6.7

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. All'articolo 2751-bis, primo comma, numero 4), del codice civile, dopo le parole: "coltivatore diretto", sono aggiunte le seguenti: "e dell'imprenditore agricolo professionale".».

6.8

[Caligiuri](#), [Tiraboschi](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. All'articolo 2751-bis, primo comma, numero 4), del codice civile, dopo le parole: "coltivatore diretto", sono aggiunte le seguenti: "e dell'imprenditore agricolo professionale".».

7.1

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Quando l'imprenditore deposita il ricorso di cui all'articolo 6, entro trenta giorni chiede la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato.»;

b) sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il tribunale, entro dieci giorni dal deposito del ricorso fissa con decreto l'udienza, da tenersi entro quindici giorni dal decreto di fissazione e preferibilmente con sistemi di videoconferenza. Il decreto è notificato dal ricorrente ai creditori e all'esperto con le modalità indicate dal tribunale che prescrive, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile, le forme di notificazione opportune per garantire la celerità del procedimento. Se il giudice non provvede alla fissazione dell'udienza nel termine di cui al primo periodo, il ricorso diventa improcedibile.»;

c) sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'udienza il tribunale, sentito l'imprenditore, i creditori e l'esperto, anche per la conferma della mancata archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, nomina, se occorre, un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile e procede agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai provvedimenti cautelari richiesti ai sensi del comma 1 e alle misure protettive. Se le misure protettive o i provvedimenti cautelari richiesti incidono sui diritti dei terzi, costoro devono essere sentiti. Il tribunale provvede con

ordinanza con la quale stabilisce la durata, non inferiore a trenta e non superiore a centoventi giorni, delle misure protettive e, se occorre, dei provvedimenti cautelari disposti. Con le misure protettive i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Non sono inibiti i pagamenti. Su richiesta dell'imprenditore e sentito l'esperto, le misure possono essere limitate a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori. Il provvedimento del giudice è pubblicato dall'imprenditore, entro cinque giorni dal deposito, nel registro delle imprese.»;

d) dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori. Se l'imprenditore lo richiede motivatamente e il giudice, sentiti i creditori interessati, lo dispone, i creditori interessati non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento di specifici contratti pendenti o provocare la risoluzione degli stessi, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori.»;

e) al comma 5, sostituire le parole: «delle parti» con le seguenti: «dell'imprenditore e dei creditori interessati dalle misure protettive.».

7.3

[Giacobbe](#), [Manca](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «avente valore di autocertificazione»;

b) dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. I soggetti in contabilità semplificata e ordinaria per opzione depositano al momento della presentazione del ricorso le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta, copia della documentazione rilasciata da istituti di credito inerente alle singole operazioni poste in essere negli ultimi due anni aggiornata a non oltre trenta giorni prima del deposito del ricorso, nonché la documentazione di cui alle lettere c), e), e f) di cui al comma 2.».

7.4

[Urraro](#), [Pillon](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pepe](#)

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «sistemi di videoconferenza» aggiungere le seguenti: «entro i successivi quindici giorni».

7.5

[Richetti](#), [Cucca](#)

Precluso

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

7.7

[Urraro](#), [Pillon](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pepe](#)

Precluso

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «sentite le parti» con le seguenti: «sentito l'imprenditore, le parti»;

b) inserire infine il seguente periodo: «Il provvedimento del giudice è pubblicato dall'imprenditore, entro cinque giorni dal deposito, nel registro delle imprese.».

7.6

[Richetti](#), [Cucca](#)

Precluso

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «nomina, se occorre, un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile e».

Conseguentemente all'articolo 10, comma 3, sopprimere le parole: «provvedendo, ove occorre, ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile».

7.8

[Urraro](#), [Pillon](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pepe](#)

Precluso

Al comma 5, sostituire le parole: «delle parti» *con le seguenti:* «dell'imprenditore e dei creditori interessati dalle misure protettive».

9.2

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'esperto, quando ritiene che l'atto può arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento lo segnala per iscritto all'imprenditore e all'organo di controllo, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione dell'imprenditore. Nel rispetto del medesimo termine, l'esperto pubblica il proprio dissenso nel registro delle imprese.»

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

9.3

[Mirabelli](#), [Giacobbe](#)

Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'esperto, quando ritiene che l'atto può arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento lo segnala per iscritto all'imprenditore e all'organo di controllo, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione dell'imprenditore. Nel rispetto del medesimo termine, l'esperto pubblica il proprio dissenso nel registro delle imprese.»

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

10.1

[Gaudiano](#)

Precluso

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «soddisfazione dei creditori,», *inserire le seguenti:* «nonché la rilevanza delle condotte,».

10.2

[Pesco](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) autorizzare l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o più suoi rami.».

10.3

[Richetti](#), [Cucca](#)

Precluso

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «provvedendo, ove occorre, ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile».

10.4

[Nannicini](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. All'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 31 dicembre 2021" sono soppresse.».

10.5

[De Petris](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Grasso](#), [Buccarella](#), [Ruotolo](#)

Precluso

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. L'articolo 4-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è abrogato.».

11.2

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sopprimere il secondo periodo;*

b) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:* «3-bis. In ogni caso, l'imprenditore che ha avuto accesso alla composizione negoziata e a cui sono state concesse misure protettive non può, per i due anni successivi, proporre domanda ai sensi dell'articolo 161, comma 6, o dell'articolo 182-bis, comma 6, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.».

11.3

[Mirabelli](#), [Giacobbe](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole:* «La percentuale di cui all'articolo 182-septies, secondo comma, lettera c), è ridotta al 60 per cento se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto.»;

b) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:* «3-bis. In ogni caso, l'imprenditore che ha avuto accesso alla composizione negoziata e a cui sono state concesse misure protettive non può, per i due anni successivi, proporre domanda ai sensi dell'articolo 161, comma 6, o dell'articolo 182-bis, comma 6, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.».

11.4

[Taricco](#), [Giacobbe](#)

Precluso

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole:* «con esclusione delle imprese agricole.»;

b) *alla lettera c), dopo le parole:* «decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347, convertito, con modificazioni, della legge 18 febbraio 2004, n. 39», *aggiungere le seguenti:* «mentre le sole imprese agricole potranno accedere alla procedura di sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3.».

11.5

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Precluso

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con esclusione delle imprese agricole».

11.6

[Caligiuri](#), [Tiraboschi](#)

Precluso

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con esclusione delle imprese agricole».

11.7

[Naturale](#)

Precluso

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «. Tale possibilità non si applica alle imprese agricole.».

11.8

[Naturale](#)

Precluso

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: «decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347, convertito, con modificazioni, della legge 18 febbraio 2004, n. 39», aggiungere, in fine, le seguenti: «nonché, per le sole imprese agricole, alla procedura di sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3».

11.9

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Precluso

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: «convertito con modificazioni della legge 18 febbraio 2004, n. 39», aggiungere le seguenti: «mentre le sole imprese agricole potranno accedere alla procedura di sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3».

11.10

[Caligiuri](#), [Tiraboschi](#)

Precluso

Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «mentre le sole imprese agricole potranno accedere alla procedura di sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3».

12.1

[Mirabelli](#), [Giacobbe](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, purché coerenti con l'andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti»;*

b) *comma 3, dopo le parole: «comma 4, o» aggiungere le seguenti: «, con riguardo agli atti di cui all'articolo 10,»;*

c) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Le disposizioni di cui agli articoli 216, terzo comma, e 217 del regio decreto n. 267 del 1942 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto, salvi i casi in cui l'esperto abbia pubblicato il proprio dissenso nel registro delle imprese prima del compimento dell'atto o del pagamento, e salvi i casi in cui il tribunale, con riguardo agli atti di cui all'articolo 10, abbia rigettato la richiesta di autorizzazione presentata ai sensi dell'articolo 10.».

12.2

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, purché coerenti con l'andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti»;*

b) *al comma 3, dopo le parole: «comma 4, o», aggiungere le seguenti: «, con riguardo agli atti di cui all'articolo 10,»;*

c) *sostituire il comma 5, con il seguente:*

«5. Le disposizioni di cui agli articoli 216, terzo comma, e 217 del regio decreto n. 267 del 1942 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto, salvi i casi in cui l'esperto abbia pubblicato il proprio dissenso nel registro delle imprese prima del compimento dell'atto o del pagamento, e salvi i casi in cui il tribunale, con riguardo agli atti di cui all'articolo 10, abbia rigettato la richiesta di autorizzazione presentata ai sensi dell'articolo 10.».

12.3

[Giacobbe](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di salvaguardare l'interesse al superamento della crisi dell'impresa, per gli operatori economici in concordato preventivo e amministrazione straordinaria con continuità, i motivi di esclusione di disciplinati dall'articolo 80, commi 4 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, operano a partire dalla loro ammissione alle suddette procedure.».

12.4

[Vaccaro](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. Al fine di salvaguardare l'interesse al superamento della crisi di impresa, per gli operatori in concordato preventivo e amministrazione straordinaria con continuità, i motivi di esclusione disciplinati dall'articolo 80, commi 4 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, operano a partire dalla relativa ammissione alle suddette procedure.».

13.0.1

[Ripamonti](#), [Marti](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Precluso

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Distretti turistici)

1. All'articolo 3, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2011, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: "Ministro dei beni e delle attività culturali e" sono sostituite con le seguenti: "Ministero" e, alla fine, è aggiunto il seguente periodo: "Il decreto definisce le modalità attuative e i criteri di finanziamento applicabili ai distretti, anche attraverso l'istituzione di un tavolo di coordinamento interistituzionale permanente a finalità consultiva";

b) al comma 5, le parole: "2021" sono sostituite dalle seguenti: "2022" e le parole "dei beni e delle attività culturali e" sono soppresse;

c) il comma 5-bis è sostituito dal seguente: "5-bis. Nell'ambito dei distretti di cui ai commi 4 e 5, sono realizzati progetti pilota, finalizzati ad aumentare l'attrattività turistica e la competitività e resilienza delle imprese e a sostenere, anche attraverso interventi di semplificazione amministrativa, la creazione e l'implementazione di aree favorevoli agli investimenti (AFAI) mediante azioni atte a consentire lo sviluppo integrato delle potenzialità territoriali di attrattività turistica. Con decreto del Ministero del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono individuate le modalità attuative del presente comma."».

14.1

[Manca, Giacobbe](#)

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. In caso di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), e dell'accordo di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), l'Agenzia delle entrate concede all'imprenditore che lo richiede, con istanza sottoscritta anche dall'esperto, la ripartizione fino ad un massimo di settantadue rate mensili del pagamento delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive, e dei relativi accessori, non ancora iscritte a ruolo. L'imprenditore decade automaticamente dal beneficio della rateazione in caso di successivo deposito di ricorso ai sensi dell'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in caso di dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza o in caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla relativa scadenza. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione, l'agente della riscossione notifica, a pena di decadenza, la cartella di pagamento relativa alle somme ancora dovute entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano di rateazione.».

14.2

[Mallegni, Tiraboschi](#)

Precluso

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «settantadue rate» con le seguenti: «centoventi rate»;*

b) *sostituire le parole: «La sottoscrizione dell'esperto costituisce prova dell'esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà» con le seguenti: «L'esperto valuta il numero delle rate in cui il debito è suddiviso, sulla base della specifica situazione economico finanziaria dell'impresa».*

14.3

[Mollame, Ripamonti, Marti, Pianasso, Pietro Pisani](#)

Precluso

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «settantadue rate» con le seguenti: «centoventi rate»;*

b) *sostituire le parole: «La sottoscrizione dell'esperto costituisce prova dell'esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà» con le seguenti: «L'esperto valuta il numero delle rate in cui il debito è suddiviso, sulla base della specifica situazione economico finanziaria dell'impresa».*

14.4

[Rossomando, Giacobbe, Manca](#)

Precluso

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «settantadue rate» con le seguenti: «centoventi rate»;*

b) *sostituire le parole: «La sottoscrizione dell'esperto costituisce prova dell'esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà» con le seguenti: «L'esperto valuta il numero delle rate in cui il debito è suddiviso, sulla base della specifica situazione economico finanziaria dell'impresa».*

14.5

[Gaudiano](#)

Precluso

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «settantadue rate» con le seguenti parole: «centoventi*

rate»;

b) al quarto periodo, sostituire le parole: «o in caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla sua scadenza» con le seguenti: «o in caso di mancato pagamento di quattro rate anche non consecutive».

14.6

[Fenu, Castaldi](#)

Precluso

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sostituire le parole: «settantadue rate» con le seguenti «centoventi rate»;

b) al quarto periodo sostituire le parole: «o in caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla sua scadenza» con le seguenti: «o in caso di mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive».

14.7

[Mallegni, Tiraboschi](#)

Precluso

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 26, comma 3-bis, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", o dalla data di conclusione del contratto di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118."».

14.8

[Mollame, Ripamonti, Marti, Pianasso, Pietro Pisani](#)

Precluso

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 26, comma 3-bis, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", o dalla data di conclusione del contratto di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118."».

14.9

[Castaldi, Gaudiano](#)

Precluso

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 26, comma 3-bis, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero dalla data di conclusione del contratto di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118."».

14.10

[Rossomando, Giacobbe, Manca](#)

Precluso

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 26, comma 3-bis, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", o dalla data di conclusione del contratto di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118."».

14.11

[Giacobbe, Manca](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione di disposizioni di natura agevolativa di maggior

favore.».

14.0.1

[Mallegni](#), [Tiraboschi](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifica al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole: "di aver presentato istanza di composizione assistita della crisi", sono aggiunte le seguenti: "ovvero di composizione negoziata della crisi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118".».

14.0.2

[Cucca](#)

Precluso

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifica al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole: "di aver presentato istanza di composizione assistita della crisi", sono aggiunte le seguenti: "ovvero di composizione negoziata della crisi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118".».

14.0.3

[Rossomando](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Modifica al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole: "di aver presentato istanza di composizione assistita della crisi" sono aggiunte le seguenti: "ovvero di composizione negoziata della crisi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118".».

15.1

[Giacobbe](#), [Manca](#)

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese» e all'ultimo periodo, sostituire le parole: «In pendenza delle trattative» con le seguenti: «In caso di presentazione dell'istanza di cui al primo periodo e in pendenza delle trattative.».

17.2

[Conzatti](#), [Cucca](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, all'organismo di composizione della crisi oppure,»;*

b) *al comma 6, sostituire le parole: «l'esperto, su richiesta dell'imprenditore, svolge i compiti di gestore della crisi» con le seguenti: «l'imprenditore può comunque attivare una delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento rivolgendosi all'organismo di composizione delle crisi»;*

c) *al comma 7, dopo le parole: «gli articoli» aggiungere le seguenti: «3, commi 3 e 4,»;*

d) *al comma 8, sopprimere le parole: «dal responsabile dell'organismo di composizione della crisi o» e dopo le parole: «che lo ha nominato» aggiungere le seguenti: «, attraverso la piattaforma telematica.».*

17.5

[Giacobbe, Manca](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, all'organismo di composizione della crisi oppure,»;*

b) *al comma 6, sostituire le parole: «l'esperto, su richiesta dell'imprenditore, svolge i compiti di gestore della crisi» con le seguenti: «l'imprenditore può comunque attivare una delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento rivolgendosi all'organismo di composizione delle crisi»;*

c) *al comma 7, dopo le parole: «gli articoli» aggiungere le seguenti: «3, commi 3 e 4,»;*

d) *al comma 8, sopprimere le seguenti parole: «dal responsabile dell'organismo di composizione della crisi o» e dopo le parole: «che lo ha nominato» aggiungere le seguenti: «, attraverso la piattaforma telematica.».*

17.6

[Mallegni, Tiraboschi](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, all'organismo di composizione della crisi oppure,»;*

b) *al comma 6, sostituire le parole: «l'esperto, su richiesta dell'imprenditore, svolge i compiti di gestore della crisi» con le seguenti: «l'imprenditore può comunque attivare una delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento rivolgendosi all'organismo di composizione delle crisi»;*

c) *al comma 7 dopo le parole: «gli articoli» inserire le seguenti: «3, commi 3 e 4,»*

d) *al comma 8, sopprimere le parole: «dal responsabile dell'organismo di composizione della crisi o» e dopo le parole: «che lo ha nominato» aggiungere le seguenti: «, attraverso la piattaforma telematica.».*

17.7

[Mallegni](#)

Precluso

Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «all'organismo di composizione della crisi oppure,».

17.8

[Rossomando, Giacobbe, Manca](#)

Precluso

Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «all'organismo di composizione della crisi oppure,».

17.3

[Paroli](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2 sostituire le parole: «all'organismo di composizione della crisi oppure, nelle forme previste dal medesimo articolo 5, comma 1, al segretario generale della camera di commercio,*

industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa» *con le seguenti*: «ad un organismo di composizione della crisi operante nel luogo ove si trova la sede legale dell'impresa»;

b) al comma 8, sopprimere le seguenti parole: «o dal segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.».

17.4

[Borghesi](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole: «all'organismo di composizione della crisi oppure, nelle forme previste dal medesimo articolo 5, comma 1, al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa» *con le seguenti*: «ad un organismo di composizione della crisi operante nel luogo ove si trova la sede legale dell'impresa»;

b) al comma 8, sopprimere le seguenti parole: «o dal segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.».

17.9

[Naturale](#)

Precluso

Al comma 4, lettera e), dopo la parola: «proporre» *inserire le seguenti*: «, fatta eccezione per le imprese agricole.».

17.10

[Caligiuri](#), [Tiraboschi](#)

Precluso

Al comma 4, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con esclusione delle imprese agricole.».

17.11

[Taricco](#), [Giacobbe](#)

Precluso

Al comma 4, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: «con esclusione delle imprese agricole.».

17.12

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Precluso

Al comma 4, lettera e), aggiungere le seguenti parole: «con esclusione delle imprese agricole.».

17.13

[Gaudiano](#)

Precluso

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di esito negativo delle trattative è sempre possibile accedere all'organismo di composizione della crisi in qualità di consumatore nell'ambito delle procedure di cui al Capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3.».

17.14

[Pesco](#), [Endrizzi](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti:

«8-bis. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente: "1-*ter*. I termini relativi ai processi esecutivi mobiliari e immobiliari, comprese le procedure di vendita e assegnazione forzata, nonché i termini relativi all'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili, sono sospesi per la durata di 6 mesi dal momento del deposito presso la cancelleria dell'esecuzione dell'atto di nomina del gestore della crisi di impresa ai fini di una proposta di accordo per la gestione della crisi di impresa ovvero per la proposta del piano del consumatore.";

b) all'articolo 12, dopo il comma 3-*ter*, è aggiunto il seguente: "3-*ter*. 1. Al creditore che non abbia collaborato con il gestore della crisi di impresa e che non abbia comunicato, entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta del gestore, la certificazione del credito, fatte salve le preclusioni di cui al secondo periodo del comma 3-*ter*, si applica una falcidia del credito in misura non inferiore al 10 per cento, indipendentemente dalla circostanza che detto credito sia o meno munito di privilegio, pegno o ipoteca.";

c) all'articolo 12-*bis*, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-*bis*. La sospensione dei termini della prosecuzione delle esecuzioni forzate, mobiliari ed immobiliari, ha un effetto continuativo con la sospensione dei termini di cui al comma 1-*ter* dell'articolo 7."

8-*ter*. All'articolo 68 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-*bis*. A seguito della nomina del gestore della crisi di impresa e dell'audizione del debitore di cui all'articolo 18, il consumatore che abbia presentato istanza di nomina del gestore, con proposta di piano del consumatore, può chiedere alla sezione specializzata l'applicazione delle misure protettive di cui all'articolo 20 ed ottenere, per la durata massima di 12 mesi, la sospensione di tutte le procedure esecutive pendenti."».

17.15

[Endrizzi](#), [Pesco](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-*bis*. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente: "1-*ter*. I termini relativi ai processi esecutivi mobiliari e immobiliari, comprese le procedure di vendita e assegnazione forzata, nonché i termini relativi all'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili, sono sospesi per la durata di 6 mesi dal momento del deposito presso la cancelleria dell'esecuzione dell'atto di nomina del gestore della crisi di impresa ai fini di una proposta di accordo per la gestione della crisi di impresa ovvero per la proposta del piano del consumatore.";

b) all'articolo 12-*bis* dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-*bis*. La sospensione dei termini di cui al comma 2 si cumula con la sospensione dei termini di cui all'articolo 7 comma 1-*ter*."».

17.16

[Pesco](#), [Endrizzi](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 7 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, dopo il comma 2-*ter*, è aggiunto il seguente: "2-*quater*. Dalla data della presentazione del ricorso, per tutte le procedure di sovraindebitamento, sono sospese, per tutto il tempo della durata delle procedure stesse, tutte le azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, ivi comprese le vendite forzate e le assegnazioni, in analogia a quanto previsto per il concordato preventivo e per l'accordo di ristrutturazione dei debiti. Con pari decorrenza, sono prorogate le scadenze dei piani di ammortamento già stabiliti tramite cessione del quinto ovvero tramite delega sullo stipendio e pensione in danno dell'istante sovraindebitato."».

17.17

[Endrizzi](#), [Pesco](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. All'articolo 12 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, dopo il comma 3-ter, è inserito il seguente: "3-ter.1. Il creditore che non collabora con il gestore della crisi di impresa e che non comunica entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta del gestore la propria certificazione del credito è sanzionato con la riduzione del proprio credito di un importo pari a fino il 20 per cento del credito presunto, indipendentemente dal fatto che sia munito di privilegio, pegno o ipoteca. Si applicano le preclusioni di cui al secondo periodo del comma precedente."»

18.2

[Pesco](#)

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Quando l'esperto nella relazione finale dichiara che è stata individuata una soluzione fattibile, idonea al superamento della situazione di cui all'articolo 2, comma 1, conveniente per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria, che le trattative non hanno avuto esito positivo, che il debitore durante le trattative si sia comportato secondo buona fede e correttezza e che le soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, non sono praticabili per causa non imputabile all'imprenditore, quest'ultimo può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 5, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo 161, secondo comma, lettere a), b), c), d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.»

18.3

[Giacobbe](#), [Manca](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari.»

18.4

[Mallegni](#), [Tiraboschi](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari.»

18.5

[Pesco](#)

Precluso

Al comma 4, premettere il seguente periodo: «Il tribunale fissa con decreto l'udienza di omologazione.»

18.6

[Evangelista](#)

Precluso

Al comma 4, premettere il seguente periodo: «Il tribunale fissa con decreto l'udienza di omologazione.»

18.7

[Giacobbe](#), [Ferrari](#), [Manca](#)

Precluso

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei casi in cui l'impresa è soggetta a

liquidazione coatta amministrativa, la proposta è comunicata all'autorità amministrativa di vigilanza, che avrà le medesime prerogative dei creditori».

18.8

[Lomuti](#), [Pesco](#), [Giroto](#), [Mirabelli](#)

Precluso

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari.»

18.9

[Giacobbe](#), [Manca](#)

Precluso

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Si applica la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 160 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.»

18.10

[Marino](#), [Conzatti](#), [Cucca](#)

Precluso

Al comma 8, dopo le parole: «articoli 173, 184, 185, 186» inserire le seguenti: «, 217-bis».

18.11

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Precluso

Al comma 8, dopo le parole: «articoli 173, 184, 185, 186» inserire le seguenti: «, 217-bis».

18.12

[Urraro](#), [Pillon](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pepe](#)

Precluso

Al comma 8, dopo le parole: «articoli 173, 184, 185, 186» inserire le seguenti: «217-bis».

19.1

[Ferrari](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al fine di contenere i tempi di svolgimento delle procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nelle quali sia avvenuta la dismissione dei compendi aziendali e che si trovino nella fase di liquidazione oppure nel caso in cui i programmi di cui all'articolo 27, comma 2, del citato decreto legislativo n. 270 del 1999 non vengano completati nei termini ivi previsti, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può nominare la società Fintecna S.p.A. commissario, dando mandato alla stessa di realizzare una gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni, al fine di assicurare le massime sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali.

3-ter. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può nominare Fintecna S.p.A. commissario nelle procedure liquidatorie che sono state accorpate ai sensi dell'articolo 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3-quater. Per effetto di quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter, la nomina della società comporta la decadenza dei precedenti commissari, senza ulteriori oneri per la procedura e la misura dell'eventuale compenso residuo, a carico dell'impresa assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria, è determinata dal Ministero. Entro sessanta giorni dal decreto di nomina della società i precedenti commissari trasmettono al Ministero dello Sviluppo Economico, nonché alla società, una relazione illustrativa recante la descrizione dell'attività svolta ed il relativo rendiconto, fermi restando

gli altri obblighi a loro carico previsti dalla vigente normativa. Al fine di assicurare un risparmio di spesa sono revocati i mandati giudiziali e stragiudiziali e le consulenze conferiti precedentemente dai commissari qualora essi non siano confermati nel termine di novanta giorni.».

19.2

[Ferrari](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al fine di supportare le amministrazioni pubbliche nelle attività di gestione delle proprie partecipazioni, all'articolo 1, comma 1100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola: "statali", sono aggiunte le seguenti: "o comunque pubbliche";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "il Ministro dell'economia e delle finanze", sono aggiunte le seguenti: ", d'intesa con le amministrazioni pubbliche eventualmente interessate,";

c) in fine è aggiunto il seguente periodo: "I suddetti criteri possono essere adeguati per i patrimoni delle società e degli enti non interamente statali, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni pubbliche interessate.".

3-ter. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 1100, è aggiunto il seguente comma:

"1100-bis. Al fine di accelerare le operazioni di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche nonché la revisione straordinaria delle medesime di cui agli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le amministrazioni pubbliche possono affidare a Fintecna S.p.A. o società da questa interamente controllata le attività di liquidatore delle società in cui detengono partecipazioni, nonché le attività di supporto al collocamento sul mercato e alla gestione di procedure di natura liquidatoria e concorsuale comunque denominate, anche sottoscrivendo apposita convenzione con la quale sono regolati i rapporti, le attività da svolgere, il relativo compenso, nonché le modalità di rendicontazione e controllo con oneri a valere sul valore di realizzo delle operazioni."»

20.1

[Gaudiano](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 67, terzo comma:

1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché i rimborsi di finanziamenti eseguiti dal debitore in favore di un soggetto autorizzato alla concessione del credito in Italia nel rispetto dell'ordinario piano di ammortamento";

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti dei soggetti autorizzati alla concessione del credito in Italia, le rimesse effettuate in adempimento di un contratto di finanziamento rotativo anche se non connesso ad un rapporto di conto corrente, nonché i rimborsi di finanziamenti, che abbiano carattere estintivo effettuati nel contesto di un'operazione di rifinanziamento, in misura pari all'importo rifinanziato;"».

20.2

[Gaudiano](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 142:

1) al primo comma, le parole: "fallito persona fisica" sono sostituite dalla seguente: "debitore";

2) dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti: "Se il debitore è una società o altro ente, le condizioni di cui al primo comma devono sussistere anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti, con riguardo agli ultimi tre anni anteriori alla domanda cui sia seguita la dichiarazione di fallimento.

L'esdebitazione della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

Il debitore ha diritto a conseguire l'esdebitazione decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento o al momento della chiusura della procedura fallimentare, se antecedente.";

0a-bis) all'articolo 143:

1) al primo comma, le parole: "con il decreto di chiusura del fallimento o su ricorso del debitore presentato entro l'anno successivo" sono sostituite con le seguenti: "contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura";

2) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "Allo stesso modo il tribunale provvede, su istanza del debitore, quando siano decorsi almeno tre anni dalla data in cui è stato dichiarato il fallimento."».

20.3

[Gaudiano](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 160, ultimo comma, primo periodo, la parola: "venti" è sostituita con la seguente: "dieci";».

20.4

[Gaudiano](#)

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 161, secondo comma, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; se, nell'elenco dei creditori, sono presenti crediti contestati, il debitore deve analiticamente indicare le ragioni poste a fondamento della contestazione"»;

b) dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) all'articolo 185, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il pagamento dei crediti contestati è subordinato al loro definitivo accertamento con provvedimento passato in giudicato e non altrimenti impugnabile."».

20.5

[Gaudiano](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 163, secondo comma, il numero 3) è sostituito dal seguente: "3) osservate le disposizioni degli articoli 28 e 29, nomina due o tre commissari giudiziali aventi competenze professionali diversificate nel caso in cui l'impresa presenti congiuntamente i seguenti requisiti:

a) un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno;

b) debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio.

In tutti gli altri casi nomina un solo commissario giudiziale;"

0a-bis) all'articolo 165, secondo comma, le parole: "gli articoli 36, 37, 38 e 39" sono sostituite dalle seguenti: "gli articoli 32, 36, 37, 38 e 39";».

20.7

[Gaudiano](#)

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 168 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e anche successivamente al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo:

a) non si applicano le previsioni di legge che subordinano l'incasso dei crediti vantati dal debitore nei confronti di terzi al pagamento dei debiti aventi titolo o causa anteriore al deposito del ricorso di cui all'articolo 161;

b) non si applicano le previsioni di legge che consentono il pagamento diretto, da parte dei committenti, dei debiti aventi titolo o causa anteriore al deposito del ricorso di cui all'articolo 161.

Nel medesimo periodo di tempo di cui al comma precedente, sono inefficaci le clausole negoziali aventi contenuto analogo alle previsioni di legge richiamate alle lettere a) e b) del comma precedente."»;

2) dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 182-bis, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 168, quarto e quinto comma."»

20.6

[Gaudiano](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 168, dopo il terzo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti: "Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e anche successivamente al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo:

a) non si applicano le previsioni di legge che subordinano l'incasso dei crediti vantati dal debitore nei confronti di terzi al pagamento dei debiti aventi titolo o causa anteriore al deposito del ricorso di cui all'articolo 161;

b) non si applicano le previsioni di legge che consentono il pagamento diretto, da parte dei committenti, dei debiti aventi titolo o causa anteriore al deposito del ricorso di cui all'articolo 161.

Nel medesimo periodo di tempo, sono inefficaci le clausole negoziali aventi contenuto analogo alle previsioni di legge richiamate alla lettera a) e alla lettera b) del precedente comma."».

20.8

[Gaudiano](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 168, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Successivamente al deposito della domanda di concordato preventivo, anche ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, le pubbliche amministrazioni competenti e gli ulteriori enti, pubblici e privati, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, nel procedimento di rilascio in favore del debitore del documento unico di regolarità contributiva, non prendono in considerazione il mancato pagamento in loro favore di debiti aventi titolo o causa anteriore al deposito del ricorso di cui all'articolo 161. A seguito dell'ammissione del debitore alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'articolo 163, il rinnovo del documento unico di regolarità contributiva venuto a scadenza è subordinato al pagamento in favore delle pubbliche amministrazioni competenti e degli ulteriori enti, pubblici e privati, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, dei debiti aventi titolo o causa successivi al

deposito del ricorso ai sensi dell'articolo 161."».

20.9

[Gaudiano](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 182-bis è aggiunto in fine il seguente comma:

"Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto in caso di presentazione della domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione di cui al primo comma o dell'istanza di cui al sesto comma."».

20.11

[Pesco](#)

Precluso

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 182-septies», al secondo comma, lettera d), sostituire le parole: «alle alternative concretamente praticabili» con le seguenti: «all'alternativa liquidatoria».

20.12

[Pesco](#)

Precluso

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 182-septies», dopo il quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente: «Ai fini dell'accordo non si tiene conto delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese.».

20.13

[Giacobbe](#), [Manca](#)

Precluso

Al comma 1, lettera f), sostituire il capoverso «Art. 182-novies» con il seguente: «Art. 182-novies (Accordi di ristrutturazione agevolati). - La percentuale di cui all'articolo 182-bis, primo comma, è ridotta della metà quando il debitore non abbia presentato il ricorso previsto dall'articolo 161, sesto comma, e non abbia richiesto la sospensione prevista dall'articolo 182-bis, sesto comma.».

20.14

[Gaudiano](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) dopo l'articolo 183, è inserito il seguente:

"Art. 183-bis.

(Opposizione al compimento di operazioni straordinarie)

Se il piano di concordato prevede il compimento, durante la procedura oppure successivamente all'omologazione, di operazioni di trasformazione, fusione o scissione della società debitrice ovvero la costituzione di un patrimonio destinato ai sensi dell'articolo 2447-bis del codice civile, la validità di queste può essere contestata dai creditori solo con l'opposizione all'omologazione.

A questo fine, il tribunale, nel provvedimento di fissazione dell'udienza di cui all'articolo 180, primo comma, dispone che il piano sia pubblicato nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società interessate dalle operazioni di trasformazione, fusione o scissione ovvero del luogo in cui ha sede la società debitrice in caso di costituzione di un patrimonio destinato ai sensi dell'articolo 2447-bis del codice civile. Tra la data della pubblicazione e l'udienza devono intercorrere almeno trenta giorni.

Gli effetti delle operazioni di cui al primo comma, in caso di risoluzione o di annullamento del concordato, sono irreversibili, salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci

o ai terzi ai sensi degli articoli 2500-*bis*, secondo comma, 2504-*quater*, secondo comma, e 2506-*ter*, quinto comma, del codice civile.

Trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo X del titolo V del libro V del codice civile.

La presente disposizione trova applicazione, in quanto compatibile, in relazione alle operazioni di trasformazione, fusione o scissione della società debitrice ovvero di costituzione di un patrimonio destinato ai sensi dell'articolo 2447-*bis* del codice civile, previste in esecuzione di un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-*bis*."».

20.15

[Gaudiano](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-*bis*) all'articolo 186, il primo comma è sostituito dal seguente: "La risoluzione del concordato per inadempimento può essere richiesta da uno o più creditori che rappresentano almeno il dieci per cento dei crediti risultanti dall'elenco dei creditori di cui all'articolo 171, primo comma."».

20.16

[Gaudiano](#)

Precluso

Al comma 1, lettera g), è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La proposta di concordato che prevede una moratoria superiore a due anni per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, è inammissibile."».

20.0.1

[Mallegni](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 20-*bis*.

(Modifiche al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327)

1. Al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di crisi di impresa, anche a causa dall'emergenza epidemiologica causata dalla diffusione del Covid-19, l'articolo 49 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni è abrogato.».

21.0.1

[Giacobbe](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 21-*bis*.

(Misure urgenti per l'accesso al credito delle piccole e medie imprese)

1. Al fine di garantire l'utilizzo delle risorse destinate agli investimenti realizzati dalle micro, piccole e medie imprese, le risorse non utilizzate di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, rientrano con effetto immediato nelle disponibilità complessive della misura prevista dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.».

23.1

[Durnwalder, Steger, Laniece](#)

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 17, comma 1, non può essere presentata dall'imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione o con ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, anche ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o con la proposta di accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 7 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o con la domanda di liquidazione di cui all'articolo 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3.».

23.3

[Pesco](#)

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, non può essere presentata dall'imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione, con ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, anche ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, o con ricorso depositato ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.».

23.4

[Urraro](#), [Pillon](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pepe](#)

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «all'articolo 2, comma 1,» inserire le seguenti: «e all'articolo 17, comma 1» e dopo le parole: «del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267», aggiungere le seguenti: «o con la proposta di accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 7 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o con la domanda di liquidazione di cui all'articolo 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3.».

23.5

[Mirabelli](#), [Giacobbe](#)

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «all'articolo 2, comma 1,» inserire le seguenti: «e all'articolo 17, comma 1» e dopo le parole: «del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267», aggiungere le seguenti: «o con la proposta di accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 7 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o con la domanda di liquidazione di cui all'articolo 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3.».

23.0.1

[Endrizzi](#), [Pesco](#)

Precluso

Dopo il Capo I, inserire il seguente:

«Capo I-bis

MISURE URGENTI IN MATERIA DI USURA

Articolo 23-bis

(Estensione dell'ambito di applicazione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura)

1. Alla legge 7 marzo 1996, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 14, è inserito il seguente:

"Art. 14-bis

1. Il "Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura" provvede, altresì, nell'ambito delle risorse disponibili, all'erogazione di mutui senza interesse, di importo non superiore a 25.000 euro e di durata non superiore al decennio, con due anni di preammortamento, anche in favore di soggetti, persone fisiche che non esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, né una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale. Il Fondo è surrogato, quanto all'importo dell'interesse e limitatamente a questo, nei diritti della persona offesa verso l'autore del reato. La concessione del mutuo è esente da oneri fiscali.

2. La domanda di concessione del mutuo deve essere presentata al Fondo, per il tramite delle fondazioni e delle associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura iscritte nell'elenco di cui all'articolo 15, comma 4, entro il termine di 24 mesi dalla data di presentazione della denuncia per il delitto di usura ovvero dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio delle indagini per il delitto di usura. Essa deve essere corredata da un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste, predisposto dalla fondazione o associazione che si fa promotrice della richiesta, con l'ausilio di un consulente, anche individuato fra coloro che prestano la propria opera nell'ambito degli Organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento (OCC), che risulti iscritto in apposito elenco da istituirsi presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Il piano è finalizzato, previo accertamento della effettiva capacità di rimborso del richiedente e del suo nucleo familiare, al ripianamento delle posizioni debitorie contratte dal medesimo e dalla propria famiglia e alla rimozione dello stato di bisogno che ha generato il ricorso al mercato illegale del credito. In nessun caso le somme erogate a titolo di mutuo o di anticipazione possono essere utilizzate per pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del capitale o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del reato.

3. La concessione del mutuo è deliberata dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket sulla base dell'istruttoria operata dal comitato di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172. Il Commissario straordinario può procedere alla erogazione della provvisoria anche senza il parere di detto comitato. Può altresì valersi di consulenti.

4. L'ufficio del Commissario straordinario del Governo, ricevuta la domanda di concessione del mutuo, deve, nel termine di sessanta giorni, informare il richiedente dell'accettazione o del diniego della richiesta. Nel termine di quindici giorni dall'avvenuta accettazione l'Ufficio del Commissario straordinario deve trasferire al richiedente la somma oggetto del mutuo.

5. Il consulente del cui operato si è avvalsa la fondazione o l'associazione per la presentazione della domanda di concessione del mutuo e per la predisposizione del piano di investimento e di utilizzo delle somme richieste è tenuto a svolgere attività di supporto nei confronti del soggetto cui è stato concesso il mutuo per tutta la durata del finanziamento. Su richiesta dell'Ufficio del Commissario straordinario del Governo, il consulente è altresì tenuto a trasmettere al medesimo Ufficio ogni informazione utile relativa al caso oggetto della richiesta sia prima della concessione del mutuo sia per l'intera sua durata.

6. Ove non diversamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14."

b) all'articolo 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dall'anno 2021, il Fondo sarà alimentato attraverso il 50 per cento dell'eventuale residuo attivo annuale del Fondo di solidarietà di cui all'articolo 14. Il Fondo dovrà essere utilizzato quanto al 50 per cento per l'erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti dai confidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, e quanto al 50 per cento a favore delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui al comma 4.";

2) al comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ivi comprese le attività di assistenza nella procedura di richiesta di concessione del mutuo di cui all'articolo 14-bis";

3) dopo il comma 7, è inserito il seguente: "7-bis. La copertura dei costi di gestione delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura avrà luogo a valere sul Fondo di solidarietà, sulla base di un rendiconto annuale da presentare unitamente al rapporto di gestione, nella misura massima del 5 per cento del valore delle garanzie prestate dalle medesime alle banche e agli intermediari finanziari al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che incontrano difficoltà di accesso al credito."».

23.0.2

[Endrizzi, Pesco](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Estensione dell'ambito di applicazione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura)

1. Dopo l'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è inserito il seguente:

«Art. 14-bis

1. Il "Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura" provvede, altresì, nell'ambito delle risorse disponibili, all'erogazione di mutui senza interesse, di importo non superiore a 25.000 euro e di durata non superiore al decennio, con due anni di preammortamento, anche in favore di soggetti, persone fisiche che non esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, né una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale. Il Fondo è surrogato, quanto all'importo dell'interesse e limitatamente a questo, nei diritti della persona offesa verso l'autore del reato. La concessione del mutuo è esente da oneri fiscali.

2. La domanda di concessione del mutuo deve essere presentata al Fondo, per il tramite delle fondazioni e delle associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura iscritte nell'elenco di cui all'articolo 15, comma 4, entro il termine di 24 mesi dalla data di presentazione della denuncia per il delitto di usura ovvero dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio delle indagini per il delitto di usura. Essa deve essere corredata da un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste, predisposto dalla fondazione o associazione che si fa promotrice della richiesta, con l'ausilio di un consulente, anche individuato fra coloro che prestano la propria opera nell'ambito degli Organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento (OCC), che risulti iscritto in apposito elenco da istituirsi presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Il piano è finalizzato, previo accertamento della effettiva capacità di rimborso del richiedente e del suo nucleo familiare, al ripianamento delle posizioni debitorie contratte dal medesimo e dalla propria famiglia e alla rimozione dello stato di bisogno che ha generato il ricorso al mercato illegale del credito. In nessun caso le somme erogate a titolo di mutuo o di anticipazione possono essere utilizzate per pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del capitale o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del reato.

3. La concessione del mutuo è deliberata dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket sulla base dell'istruttoria operata dal comitato di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172. Il Commissario straordinario può procedere alla erogazione della provvisoria anche senza il parere di detto comitato. Può altresì valersi di consulenti.

4. L'ufficio del Commissario straordinario del Governo, ricevuta la domanda di concessione del mutuo, deve, nel termine di 60 giorni, informare il richiedente dell'accettazione o del diniego della richiesta. Nel termine di 15 giorni dall'avvenuta accettazione l'Ufficio del Commissario straordinario deve trasferire al richiedente la somma oggetto del mutuo.

5. Il consulente del cui operato si è avvalsa la fondazione o l'associazione per la presentazione della domanda di concessione del mutuo e per la predisposizione del piano di investimento e di utilizzo delle somme richieste è tenuto a svolgere attività di supporto nei confronti del soggetto cui è stato concesso il mutuo per tutta la durata del finanziamento. Su richiesta dell'Ufficio del Commissario straordinario del Governo, il consulente è altresì tenuto a trasmettere al medesimo Ufficio ogni informazione utile relativa al caso oggetto della richiesta sia prima della concessione del mutuo sia per l'intera sua durata.

6. Ove non diversamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14.»».

23.0.40 (già 26.0.4)

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#), [Giacobbe](#)

Precluso

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n. 108)

1. Alla legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

"Art. 14-bis.

1. Il "Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura" di cui all'articolo 14 provvede all'erogazione di mutui senza interesse, di importo non superiore a 25.000 euro e di durata non superiore al decennio, con due anni di preammortamento, anche in favore di soggetti, persone fisiche che non esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, né una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale. Il Fondo è surrogato, quanto all'importo dell'interesse e limitatamente a questo, nei diritti della persona offesa verso l'autore del reato. La concessione del mutuo è esente da oneri fiscali.

2. Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 14.

3. La domanda di concessione del mutuo è presentata al Fondo, per il tramite delle fondazioni e delle associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura iscritte nell'elenco di cui al comma 4, dell'articolo 15, entro il termine di 24 mesi dalla data di presentazione della denuncia per il delitto di usura ovvero dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio delle indagini per il delitto di usura.

4. La domanda è corredata da un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste, predisposto dalla fondazione o associazione promotrice della richiesta, con l'ausilio di un consulente, anche individuato fra coloro che prestano la propria opera nell'ambito degli Organismi per la Composizione delle Crisi da sovraindebitamento (OCC), che risulti iscritto in apposito elenco da istituirsi presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il piano è finalizzato, previo accertamento della effettiva capacità di rimborso del richiedente e del suo nucleo familiare, al ripianamento delle posizioni debitorie contratte dal medesimo e dalla propria famiglia e alla rimozione dello stato di bisogno che ha generato il ricorso al mercato illegale del credito. In nessun caso le somme erogate a titolo di mutuo o di anticipazione possono essere utilizzate per pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del capitale o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del reato.

5. La concessione del mutuo è deliberata dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket sulla base dell'istruttoria operata dal comitato di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172. Il Commissario straordinario può procedere alla erogazione della provvisoria anche senza il parere del comitato e può altresì valersi di consulenti.

6. L'ufficio del Commissario straordinario del Governo, ricevuta la domanda di concessione del mutuo, nel termine di sessanta giorni, informa il richiedente dell'accettazione o del diniego della richiesta. Nel termine di quindici giorni dall'avvenuta accettazione l'Ufficio del Commissario straordinario trasferisce al richiedente la somma oggetto del mutuo.

7. Il consulente del cui operato si è avvalsa la fondazione o l'associazione per la presentazione della domanda di concessione del mutuo e per la predisposizione del piano di investimento e di utilizzo delle somme richieste è svolge attività di supporto nei confronti del soggetto cui è stato concesso il mutuo per tutta la durata del finanziamento. Su richiesta dell'Ufficio del Commissario straordinario del Governo, il consulente trasmette altresì al medesimo Ufficio ogni informazione utile relativa al caso oggetto della richiesta sia prima della concessione del mutuo sia per l'intera sua durata.

8. Si applicano i commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 14.

9. Per i maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante l'utilizzo delle risorse destinate al Fondo di solidarietà."».

23.0.3

[De Petris](#)

Precluso

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Misure in materia di vittime dell'usura)

1. Alla legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

"Art. 14-bis

(Mutui in favore di vittime dell'usura)

1. Il "Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura" di cui all'articolo 14 provvede all'erogazione di mutui senza interesse, di importo non superiore a 25.000 euro e di durata non superiore al decennio, con due anni di preammortamento, anche in favore di soggetti, persone fisiche che non esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, né una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale. Il Fondo è surrogato, quanto all'importo dell'interesse e limitatamente a questo, nei diritti della persona offesa verso l'autore del reato. La concessione del mutuo è esente da oneri fiscali.

2. Per le disposizioni di cui al comma 1 si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 14 della presente legge.

3. La domanda di concessione del mutuo deve essere presentata al Fondo, per il tramite delle fondazioni e delle associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura iscritte nell'elenco di cui al comma 4 del successivo articolo 15, entro il termine di 24 mesi dalla data di presentazione della denuncia per il delitto di usura ovvero dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio delle indagini per il delitto di usura. Essa deve essere corredata da un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste, predisposto dalla fondazione o associazione che si fa promotrice della richiesta, con l'ausilio di un consulente, anche individuato fra coloro che prestano la propria opera nell'ambito degli Organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento (OCC), che risulti iscritto in apposito elenco da istituirsi presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Il piano è finalizzato, previo accertamento della effettiva capacità di rimborso del richiedente e del suo nucleo familiare, al ripianamento delle posizioni debitorie contratte dal medesimo e dalla propria famiglia e alla rimozione dello stato di bisogno che ha generato il ricorso al mercato illegale del credito. In nessun caso le somme erogate a titolo di mutuo o di anticipazione possono essere utilizzate per pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del capitale o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del reato.

4. La concessione del mutuo è deliberata dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket sulla base dell'istruttoria operata dal comitato di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172. Il Commissario straordinario può procedere alla erogazione della provvisoria anche senza il parere di detto comitato. Può altresì valersi di consulenti.

5. L'ufficio del Commissario straordinario del Governo, ricevuta la domanda di concessione del mutuo, deve, nel termine di sessanta giorni, informare il richiedente dell'accettazione o del diniego della richiesta. Nel termine di quindici giorni dall'avvenuta accettazione l'Ufficio del Commissario straordinario deve trasferire al richiedente la somma oggetto del mutuo.

6. Il consulente del cui operato si è avvalsa la fondazione o l'associazione per la presentazione della domanda di concessione del mutuo e per la predisposizione del piano di investimento e di utilizzo delle somme richieste è tenuto a svolgere attività di supporto nei confronti del soggetto cui è stato concesso il mutuo per tutta la durata del finanziamento. Su richiesta dell'Ufficio del Commissario straordinario del Governo, Il consulente è altresì tenuto a trasmettere al medesimo Ufficio ogni informazione utile relativa al caso oggetto della richiesta sia prima della concessione del mutuo sia per l'intera sua durata.

7. Si applicano i commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 14.

8. La copertura economica per gli interventi di cui al presente articolo è assicurata dalle risorse destinate al Fondo di solidarietà."».

23.0.4

[De Petris](#)

Precluso

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Misure in materia di prevenzione del fenomeno dell'usura)

1. All'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, il secondo paragrafo è sostituito dal seguente: "A decorrere dall'anno 2021 il Fondo è alimentato attraverso il 50 per cento dell'eventuale residuo attivo annuale del Fondo di solidarietà di cui all'articolo 14. Il Fondo è utilizzato quanto al 50 per cento per l'erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti dai confidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, e quanto al 50 per cento a favore delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui al comma 4";

2) al comma 7 dopo la parola: "statuto" sono aggiunte in fine le seguenti: ", ivi comprese le attività di assistenza nella procedura di richiesta di concessione del mutuo di cui all'articolo 14-bis.";

3) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

"7-bis. La copertura dei costi di gestione delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura avrà luogo a valere sul Fondo di solidarietà, sulla base di un rendiconto annuale da presentare unitamente al rapporto di gestione. Nella misura massima del 5 per cento del valore delle garanzie prestate dalle medesime alle banche e agli intermediari finanziari al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che incontrano difficoltà di accesso al credito."».

23.0.50 (già 26.0.5)

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#), [Giacobbe](#)

Precluso

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis

(Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n. 108)

1. All'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dall'anno 2021, il Fondo è alimentato mediante il 50 per cento dell'eventuale residuo attivo annuale del Fondo di solidarietà di cui all'articolo 14. Il Fondo è utilizzato quanto al 50 per cento per l'erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti dai confidi di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, e quanto al 50 per cento in favore delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui al comma 4;

b) al comma 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ivi comprese le attività di assistenza nella procedura di richiesta di concessione del mutuo di cui all'articolo 14-bis";

c) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-bis. La copertura dei costi di gestione delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura è a valere sul Fondo di solidarietà, sulla base di un rendiconto annuale da presentare unitamente al rapporto di gestione, nella misura massima del 5 per cento del valore delle garanzie prestate dalle medesime alle banche e agli intermediari finanziari al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che incontrano difficoltà di accesso al credito."».

23.0.5

[Endrizzi](#), [Pesco](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Disposizioni in materia di usura)

1. All'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dall'anno 2021, il Fondo sarà alimentato attraverso il 50 per cento dell'eventuale residuo attivo annuale del Fondo di solidarietà di cui all'articolo 14. Il Fondo dovrà essere utilizzato quanto al 50 per cento per l'erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti dai confidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, e quanto al 50 per cento a favore delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui al comma 4.".

2) dopo il comma 7, è inserito il seguente: "7-bis. La copertura dei costi di gestione delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura avrà luogo a valere sul Fondo di solidarietà, sulla base di un rendiconto annuale da presentare unitamente al rapporto di gestione, nella misura massima del 5 per cento del valore delle garanzie prestate dalle medesime alle banche e agli intermediari finanziari al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che incontrano difficoltà di accesso al credito."».

23.0.6

[Pittella](#), [Comincini](#), [Rossomando](#)

Precluso

Dopo l' articolo inserire il seguente

«Art. 23-bis.

*(Disposizioni urgenti per la risoluzione di crisi d'impresa,
per la salvaguardia del marchio storico e la tutela del livello occupazionale)*

1. Con l'obiettivo di intervenire per la risoluzione della crisi d'impresa, per la salvaguardia del marchio storico, dell'esperienza e la tutela del livello occupazionale, considerati i gravi danni economici causati dall'epidemia da COVID-19, e al fine di favorire la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation*, il Ministero del turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione italiana alberghi per la gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente nazionale industrie turistiche, dalla direzione generale del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Gioventù italiana.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione italiana alberghi per la gioventù è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione italiana alberghi per la gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è nominato un Commissario straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e

per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione italiana alberghi per la gioventù fornisce al Ministero del turismo, e al Ministero dell'istruzione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 550.000 euro per l'anno 2021 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.»

Conseguentemente, all'articolo 28, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Dall'attuazione del presente decreto, ad eccezione degli articoli 3, 23-bis e 24, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

23.0.7

[Ripamonti](#), [Sbrana](#), [Marti](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«**Art. 23-bis.**

(Disposizioni urgenti per la risoluzione di crisi d'impresa, per la salvaguardia del marchio storico e la tutela del livello occupazionale)

1. Con l'obiettivo di intervenire per la risoluzione della crisi d'impresa, per la salvaguardia del marchio storico, dell'esperienza e la tutela del livello occupazionale, considerati i gravi danni economici causati dall'epidemia da COVID-19, e al fine di favorire la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation*, il Ministero del turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione italiana alberghi per la gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente nazionale industrie turistiche, dalla direzione generale del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Gioventù italiana.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione italiana alberghi per la gioventù è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione italiana alberghi per la gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione italiana alberghi

per la gioventù".

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è nominato un Commissario straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione italiana alberghi per la gioventù fornisce al Ministero del turismo, e al Ministero dell'istruzione, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 550.000 euro per l'anno 2021 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.».

Conseguentemente, sostituire il comma 1 dell'articolo 28 con il seguente:

«1. Dall'attuazione del presente decreto, ad eccezione degli articoli 3, 23-bis e 24, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

23.0.8

[de Bertoldi](#), [Testor](#), [Garnero Santanchè](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Norme interpretative in materia d'incentivi del Jobs Act, per la promozione di forme di lavoro stabile)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di incentivare l'occupazione stabile, sostenendo le imprese che hanno assunto a tempo indeterminato lavoratori già occupati nel semestre antecedente con contratti di lavoro a tempo indeterminato, presso qualsiasi datore di lavoro ma beneficiari della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) con sospensione a zero ore, per cessazione di attività o concordato preventivo dell'impresa o in deroga, e senza possibilità di ripresa dell'attività lavorativa, i benefici di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183, nonché dell'articolo 1, commi da 118 a 124 della legge 23 dicembre 2014,

n. 190 e dell'articolo 1, commi da 178 a 181 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia d'incentivi all'occupazione, mantengono in ogni caso la loro efficacia.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente, si applicano con effetto retroattivo anche con riferimento ai procedimenti già avviati, inclusi quelli anche già adottati anche in sede giudiziale prima della entrata in vigore del presente decreto e in ogni caso di eventuale iniziativa di recupero anche già avanzata da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, complessivamente pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni.».

23.0.9

[Mallegni](#)

Precluso

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di crisi di impresa e di incentivare l'occupazione stabile, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 2026, nel limite di spesa di 2.500 milioni di euro per l'anno 2021 e 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti di lavoro a termine già attivati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché per i nuovi rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, si applica una riduzione del 100 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e del 100 per cento su quella a carico del lavoratore per la durata dei primi cinque anni dalla data di trasformazione del contratto o dalla data della nuova assunzione.

2. All'onere derivante dal presente articolo, nel limite di spesa di 2.500 milioni di euro per l'anno 2021 e 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante l'incremento fino al 15 per cento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali, di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre.».

23.0.10

[Mallegni](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di crisi di impresa e di sostenere e garantire l'occupazione nel settore del turismo, fortemente danneggiato dall'emergenza epidemiologica causata dalla diffusione del Covid-19, in via sperimentale per gli anni 2021, 2022 e 2023 e nel limite di spesa di 1.000 milioni di euro per il 2021 e 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, alle imprese facenti parte della filiera turistica, che assumono lavoratori del settore del turismo percettori delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali di cui al Titolo II, Capo I del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, nonché percettori della misura del reddito di emergenza e del reddito cittadinanza, per un periodo non inferiore alla durata della misura stessa, spetta l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Ai titolari delle medesime imprese di cui al comma 1 spetta, altresì, un contributo sotto forma di credito di imposta pari all'importo della misura percepita dal lavoratore al momento dell'assunzione.

3. In caso di rifiuto dell'assunzione ai sensi del presente articolo da parte dei percettori delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali di cui al Titolo II, Capo I del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, nonché percettori della misura del reddito di emergenza e del reddito di cittadinanza, in deroga all'articolo 4, comma 8, lettera *b*), numero 5), del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, gli stessi decadono dal beneficio.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di spesa di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021 e 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante l'incremento fino al 10 per cento dell'aliquota l'imposta sui servizi digitali, di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre.».

23.0.11

[Mallegni](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di crisi di impresa e di sostenere e garantire l'occupazione nel settore del turismo, fortemente danneggiato dall'emergenza epidemiologica causata dalla diffusione del Covid-19, i lavoratori delle imprese facenti parte della filiera turistica, percettori delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali di cui al Titolo II, Capo I del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, possono continuare a svolgere la propria attività lavorativa percependo un compenso economico ai sensi del comma 2.

2. I titolari delle imprese di cui al comma 1, corrispondono al suddetto personale un importo pari alla differenza tra la mensilità ordinaria e l'importo della misura di sostegno al reddito percepita.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a condizione che venga garantito il mantenimento dei livelli occupazionali vigenti alla data della dichiarazione dello stato di emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.».

23.0.12

[Ortis](#), [Angrisani](#), [Mininno](#), [Vanin](#), [Montevecchi](#), [Romano](#), [Trentacoste](#), [Abate](#), [Mantero](#), [Giannuzzi](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Sviluppo delle imprese artigiane che non lavorano in serie)

1. Al fine di agevolare la ripresa e lo sviluppo delle aziende artigiane nel nostro Paese, all'articolo 4, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

"*a*) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;"».

23.0.13

[Rojc](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Dopo l'articolo 15, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è inserito il seguente: "Art. 15-bis. -
1. Per le finalità di cui agli articoli 21 e 22 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, il numero dei

componenti il consiglio e la giunta delle camere di commercio aventi competenza sul territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena, individuato ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, è aumentato rispettivamente di una unità destinata al rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali e di categoria operanti nei settori economici rappresentati nei consigli camerali che, per la loro consistenza e diffusione nel territorio considerato, abbiano carattere di rappresentatività all'interno della minoranza. In fase di prima applicazione il componente aggiuntivo viene integrato nel consiglio e nella giunta in essere."».

23.0.14

[Campagna](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Lavoratori di aree di crisi industriale complessa)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 251-bis è aggiunto il seguente: "251-ter. Ai lavoratori di cui al comma 251-bis che, a norma del medesimo comma, nell'anno 2020 abbiano presentato richiesta per la concessione dell'indennità di cui al comma 251, la stessa indennità può essere concessa in continuità fino al 31 dicembre 2021.";

b) al comma 253, le parole: "dei commi 251 e 251-bis ", sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 251, 251-bis e 251-ter"».

23.0.15

[Santangelo](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 100, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno)

1. Il limite soggettivo di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, deve intendersi nel senso dell'impedimento al godimento del credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in relazione ai soli investimenti diretti nei settori di attività individuati dalla norma, senza pertanto precludere alle imprese operanti in detti settori, esclusi dall'agevolazione, l'accesso al beneficio con riferimento agli investimenti diretti a diversificare ovvero ad ampliare i propri investimenti in altri settori d'attività per i quali sia consentita la fruizione del relativo credito d'imposta.».

23.0.16

[Giacobbe, Ferrari, Manca](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. L'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile, primo comma, primo periodo, così come modificato dall'articolo 381, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente: "Fuori dai casi di cui all'articolo 2545-septiesdecies, in caso di irregolare funzionamento della società cooperativa, l'autorità di vigilanza può revocare gli amministratori e i sindaci, affidare la gestione della società a un commissario, determinando i poteri e la durata, al fine di sanare le irregolarità riscontrate; nel caso ne sussistano i presupposti, può autorizzarlo ad avviare le previste procedure di composizione assistita o negoziata della crisi stessa o l'accesso a una delle procedure regolatrici disciplinate dall'ordinamento vigente."».

23.0.17

[Giacobbe, Manca](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. L'applicazione alla fase di gara recata dal comma 19-ter dell'articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con rinvio alla disciplina di cui ai commi 17, 18 e 19 è relativa a tutte le ipotesi ivi contemplate».

25.0.1

[Faraone, Cucca](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Prescrizione per il recupero di contributi UE in agricoltura)

1. In applicazione del regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, al fine di assicurare certezza alle procedure di recupero a carico delle imprese agricole di importi di derivazione europea, compresi quelli versati dal FAEGA, nonché allo scopo di definire i rapporti in corso e di consentire all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura di concentrare le proprie attività in maniera efficace, gli operatori economici, gli imprenditori agricoli e comunque i percettori di tali somme rispondono del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile con riferimento al tempo di percezione delle somme di singole rate.».

26.0.8

[Lanzi](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifiche all'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646)

1. All'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "nei cui confronti" sono aggiunte le seguenti: "sia stato adottato un decreto di cui all'articolo 41-bis, comma 2-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354.";

b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Copia del decreto di cui all'articolo 41-bis, comma 2-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, è trasmessa, a cura del Ministero della giustizia, al nucleo di polizia economico-finanziaria di cui al comma 1."».

27.0.1

[Manca, Giacobbe](#)

Precluso

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

1. Al fine di assicurare l'individuazione di strumenti idonei a prevenire l'insorgenza di situazioni di crisi di impresa o per affrontare e risolvere situazioni di squilibrio economico-patrimoniale nella prospettiva di sostenere lo sviluppo economico e assicurare l'efficace e tempestiva attuazione di interventi pubblici in ogni forma previsti, ivi inclusi quelli del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, del programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, dei fondi strutturali dell'Unione europea per il periodo 2021-2027 di cui il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24

giugno 2021, del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, o comunque previsti nell'ambito di piani o strumenti di programmazione, fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi direttamente dell'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 827, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di sue società direttamente o indirettamente controllate, per attività di assistenza e supporto tecnico operativo, per la gestione di fondi e per qualsiasi attività connessa, strumentale o accessoria. I rapporti tra le parti sono regolati sulla base di apposite convenzioni, anche in relazione alla remunerazione dell'attività svolta. Le amministrazioni possono sottoscrivere le suddette convenzioni nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche a valere sui quadri economici dei relativi investimenti ovvero, se ammissibili, a carico delle risorse previste per l'attuazione degli interventi dai piani o strumenti di programmazione o delle risorse per l'assistenza tecnica di cui ai programmi UE 2021/2027 per gli interventi di supporto agli stessi riferiti.

2. Nel contesto di cui al comma 1, all'articolo 9, comma 2, decreto- legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: "avvalersi" è aggiunta la seguente: "direttamente";

b) le parole: "prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati" sono sostituite dalle seguenti: "controllo pubblico, nonché da società dalle stesse controllate"

3. Per le finalità di cui al comma 1 e al fine di rafforzare il settore del *venture capital* e massimizzare la gestione sinergica delle risorse anche al fine di prevenire situazioni di crisi di imprese o di squilibrio economico-patrimoniale, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a sottoscrivere, fino ad un ammontare pari a euro 2 miliardi, quote o azioni di uno o più fondi per il *venture capital*, come definiti dall' articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o di uno o più fondi che investono in fondi per il *venture capital* della società che gestisce anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a condizione che altri investitori istituzionali, ivi incluso l'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sottoscrivano risorse aggiuntive per almeno il 20 per cento dell'ammontare della sottoscrizione del Ministero medesimo. A copertura delle suddette sottoscrizioni, il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, assegna le corrispondenti risorse al Ministero dello sviluppo economico, a valere sulla quota degli apporti in titoli di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

27.0.2

[Presutto](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

1. Al fine di assicurare l'individuazione di strumenti idonei a prevenire l'insorgenza di situazioni di crisi di impresa o per affrontare e risolvere situazioni di squilibrio economico-patrimoniale nella prospettiva di sostenere lo sviluppo economico o per assicurare l'efficace e tempestiva attuazione di interventi pubblici in ogni forma previsti, ivi inclusi quelli del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, del programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, dei fondi strutturali dell'Unione europea per il periodo 2021-2027 di cui il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, o comunque previsti nell'ambito di piani o strumenti di programmazione, fino al 31 dicembre 2026,

le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi direttamente dell'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 827, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di sue società direttamente o indirettamente controllate, per attività di assistenza e supporto tecnico operativo, per la gestione di fondi, ivi inclusa la sottoscrizione di fondi di investimento, e per qualsiasi attività connessa, strumentale o accessoria. I rapporti tra le parti sono regolati sulla base di apposite convenzioni, anche in relazione alla remunerazione dell'attività svolta. Le amministrazioni possono sottoscrivere le suddette convenzioni nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche a valere sui quadri economici dei relativi investimenti ovvero, se ammissibili, a carico delle risorse previste per l'attuazione degli interventi dai piani o strumenti di programmazione o delle risorse per l'assistenza tecnica di cui ai programmi UE 2021/2027 per gli interventi di supporto agli stessi riferiti.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: "avvalersi" è inserita la seguente: "direttamente";

b) le parole: "prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati" sono sostituite dalle seguenti: "controllo pubblico, nonché da società dalle stesse controllate".

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1 ed al fine di rafforzare il settore del venture capital e massimizzare la gestione sinergica delle risorse anche al fine di prevenire situazioni di crisi di imprese o di squilibrio economico-patrimoniale, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a sottoscrivere, fino ad un ammontare pari a euro 2 miliardi, quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital, come definiti dall' articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o di uno o più fondi che investono in fondi per il venture capital della società che gestisce anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a condizione che altri investitori istituzionali, ivi incluso l'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sottoscrivano risorse aggiuntive per almeno il 20 per cento dell'ammontare della sottoscrizione del Ministero medesimo. A copertura delle suddette sottoscrizioni, il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, assegna le corrispondenti risorse al Ministero dello sviluppo economico, a valere sulla quota degli apporti in titoli di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

27.0.3

[Tiraboschi, Caliendo](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

1. Al fine di assicurare l'individuazione di strumenti idonei a prevenire l'insorgenza di situazioni di crisi di impresa o per affrontare e risolvere situazioni di squilibrio economico-patrimoniale nella prospettiva di sostenere lo sviluppo economico o per assicurare l'efficace e tempestiva attuazione di interventi pubblici in ogni forma previsti, ivi inclusi quelli del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, del programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, dei fondi strutturali dell'Unione europea per il periodo 2021-2027 di cui il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, o comunque previsti nell'ambito di piani o strumenti di programmazione, fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi direttamente dell'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1,

comma 827, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di sue società direttamente o indirettamente controllate, per attività di assistenza e supporto tecnico operativo, per la gestione di fondi, ivi inclusa la sottoscrizione di fondi di investimento, e per qualsiasi attività connessa, strumentale o accessoria. I rapporti tra le parti sono regolati sulla base di apposite convenzioni, anche in relazione alla remunerazione dell'attività svolta. Le amministrazioni possono sottoscrivere le suddette convenzioni nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche a valere sui quadri economici dei relativi investimenti ovvero, se ammissibili, a carico delle risorse previste per l'attuazione degli interventi dai piani o strumenti di programmazione o delle risorse per l'assistenza tecnica di cui ai programmi UE 2021/2027 per gli interventi di supporto agli stessi riferiti.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 9, comma 2, decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: "avvalersi" è inserita la parola "direttamente";

b) le parole "prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati" sono sostituite dalle seguenti: "controllo pubblico, nonché da società dalle stesse controllate".

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1 ed al fine di rafforzare il settore del venture capital e massimizzare la gestione sinergica delle risorse anche al fine di prevenire situazioni di crisi di imprese o di squilibrio economico-patrimoniale, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a sottoscrivere, fino ad un ammontare pari a euro 2 miliardi, quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital, come definiti dall' articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o di uno o più fondi che investono in fondi per il venture capital della società che gestisce anche le risorse di cui all'art. 1, comma 116 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a condizione che altri investitori istituzionali, ivi incluso l'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sottoscrivano risorse aggiuntive per almeno il 20 per cento dell'ammontare della sottoscrizione del Ministero medesimo. A copertura delle suddette sottoscrizioni, il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, assegna le corrispondenti risorse al Ministero dello sviluppo economico, a valere sulla quota degli apporti in titoli di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

28.0.1

[Unterberger](#), [Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Precluso

Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.»

28.0.2

[Conzatti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.»

28.0.3

[Testor](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle provincie autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.»

28.0.4

[de Bertoldi](#)

Precluso

Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle provincie autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.»

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, recante disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021 ([2405](#))

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, recante disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Operazioni di votazione)

1. In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, al fine di prevenire i rischi di contagio, nonché assicurare il pieno esercizio dei diritti civili e politici, limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021, l'elettore, dopo essersi recato in cabina ed aver votato e ripiegato la scheda, provvede ad inserirla personalmente nell'urna. Restano ferme le ulteriori disposizioni per le elezioni suppletive per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica di cui agli articoli 31, comma 6, e 58, quarto comma, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonché dell'articolo 49, secondo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

EMENDAMENTO

1.1

[Malan](#)

Improponibile

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, al primo comma, secondo periodo, le parole: "la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della votazione" sono sostituite dalle seguenti: "in seguito, fino al termine delle operazioni di voto".»

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

(Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e seggi speciali nei comuni privi di sezione ospedaliera)

1. Limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021:

- a) nelle strutture sanitarie con almeno 100 e fino a 199 posti-letto, che ospitano reparti COVID-19 sono costituite le sezioni elettorali ospedaliere di cui all'articolo 52 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 43 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;
- b) ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19 è abilitata alla raccolta del voto domiciliare degli elettori di cui all'articolo 3, comma 1, per il tramite di seggi speciali operanti ai sensi dell'articolo 9, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, nonché dei ricoverati presso reparti COVID-19 di strutture sanitarie con meno di 100 posti letto;
- c) ai componenti di ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19, nonché a quelli dei seggi speciali di cui alla lettera b), che provvedono alla raccolta e allo spoglio del voto domiciliare degli elettori di cui all'articolo 3, comma 1, vengono impartite, dalla competente autorità sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali.

2. In caso di accertata impossibilità alla costituzione della sezione elettorale ospedaliera e dei seggi speciali, il sindaco può nominare, quali componenti dei medesimi, personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile che abbiano manifestato la propria disponibilità. A tal fine, le organizzazioni di volontariato di protezione civile chiedono ai loro aderenti di segnalare i propri nominativi ai sindaci dei comuni interessati dalle consultazioni elettorali dell'anno 2021. In ogni caso la nomina può essere disposta solo previo consenso degli interessati. Ove ulteriormente necessario, il sindaco provvede alla nomina di suoi delegati quali presidente e componenti, compresi nelle liste elettorali del comune.

3. Presso ogni sezione elettorale ospedaliera operante ai sensi del presente articolo possono essere istituiti ulteriori seggi speciali composti anch'essi da personale delle unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente azienda sanitaria locale, che il comune può attivare ove necessario; il medesimo personale può essere nominato con le modalità di cui al comma 2.

4. Nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie di cui al comma 1, possono essere istituiti, presso uno o più uffici elettorali di sezione di riferimento diversi dalle sezioni ospedaliere, seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, nominati dal sindaco con le modalità di cui al comma 2. Tali seggi speciali provvedono alla raccolta del voto degli elettori di cui all'articolo 3, comma 1, e, successivamente, all'inserimento delle schede votate nelle urne degli uffici elettorali di sezione di riferimento, ai fini dello scrutinio. Ai componenti dei seggi speciali e degli uffici elettorali di sezione di riferimento sono impartite, dalla competente autorità sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali.

5. In caso di accertata impossibilità alla costituzione di seggi speciali nel comune, sentita la commissione elettorale circondariale e previa intesa tra i sindaci interessati, può comunque essere istituito un solo seggio speciale per due o più comuni.

6. Al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza nell'espletamento delle fasi di raccolta del voto degli elettori positivi al COVID-19 in trattamento ospedaliero o domiciliare e di tutti coloro che si trovano in isolamento fiduciario, limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021, i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere istituite presso strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e dei seggi speciali di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

7. Ai componenti delle sezioni e dei seggi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 spetta l'onorario fisso forfettario previsto dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentato del 50 per cento. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 749.069 per l'anno 2021.

8. Per lo svolgimento dell'attività di vigilanza nell'ambito delle sezioni elettorali ospedaliere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di euro 118.737 per l'anno 2021.

EMENDAMENTO

2.1

[Malan](#)

Ritirato

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Sono comunque assicurate, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto.»

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

(Esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19)

1. Limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021 gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19 sono ammessi al voto presso il comune di residenza.

2. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti, con modalità individuate dall'ente medesimo, anche telematiche, in un periodo compreso tra il decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione:

a) una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio e recante l'indirizzo completo di questo;

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quattordicesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1.

3. L'ufficiale elettorale del comune di iscrizione nelle liste elettorali, sentita l'azienda sanitaria locale, apporta apposita annotazione sulle liste stesse, ai fini dell'inserimento dell'interessato negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare di cui al comma 1, nonché assegna l'elettore ammesso al voto domiciliare:

a) alla sezione elettorale ospedaliera territorialmente più prossima al domicilio del medesimo, nei comuni nei quali sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19;

b) al seggio speciale di cui all'articolo 2, comma 4, nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19.

4. Il sindaco, sulla base delle richieste pervenute, provvede a pianificare ed organizzare il supporto tecnico-operativo a disposizione dei seggi per la raccolta del voto domiciliare, comunicando, entro e non oltre il giorno antecedente la data della votazione, agli elettori che hanno fatto richiesta di voto domiciliare:

a) la sezione elettorale ospedaliera cui sono stati assegnati, nei comuni nei quali sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19;

b) il seggio speciale che, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, è incaricato della raccolta del voto, nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19.

5. Il voto degli elettori di cui al comma 1 viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione.

Vengono assicurate, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto, nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore.

6. Ai medesimi fini relativi al contenimento del contagio ed a garanzia dell'uniformità del procedimento elettorale, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle elezioni regionali dell'anno 2021.

EMENDAMENTI

3.1

[Malan](#)

Ritirato

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «e il quinto giorno» con le seguenti: «e l'ultimo giorno».

3.2

[Malan](#)

Ritirato

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «e il quinto giorno» con le seguenti: «e il secondo giorno».

3.3

[Malan](#)

Ritirato

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «e il quinto giorno» con le seguenti: «e il terzo giorno».

ARTICOLI DA 4 A 7 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 4.

(Sanificazioni dei seggi elettorali e protocolli sanitari e di sicurezza)

1. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di euro 11.438.910 per l'anno 2021, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali dell'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al primo periodo.

2. Le operazioni di votazione di cui al presente decreto si svolgono nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo. Al relativo onere, quantificato in euro 1.305.700, si provvede nell'ambito delle risorse assegnate al Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19.

3. Ai fini dello svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, l'ente interessato tiene conto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.

Articolo 5.

(Sottoscrizioni delle liste dei candidati per le elezioni dei Comites per l'anno 2021)

1. In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, al fine di semplificare gli adempimenti relativi all'espletamento delle elezioni di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES), si applicano fino al 31 dicembre 2021 le seguenti disposizioni:

a) il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 23 ottobre 2003, n. 286, è fissato in cinquanta per le collettività composte da un numero di cittadini italiani fino a cinquantamila e in cento per quelle composte da un numero di cittadini italiani superiore a cinquantamila;

b) la firma delle dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395, è esente da autenticazione, se è corredata di copia non autenticata di un valido documento di identità o di riconoscimento o di documento equipollente ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445, anche rilasciato dalle competenti autorità del Paese di residenza.

Articolo 6.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 4, pari complessivamente a euro 12.306.716 per l'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 7.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione ([2060](#))

ARTICOLI DA 1 A 20 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Rapporti tra lo Stato e l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra »)

1. I rapporti tra lo Stato e l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » sono regolati dalle disposizioni della presente legge, sulla base dell'allegata intesa stipulata il 30 luglio 2019.

Art. 2.

Approvato

(Autonomia e libertà confessionale)

1. La Repubblica, in conformità ai principi della Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto effettuate secondo lo statuto dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » (presbiteri, cappellani e diaconi), l'esercizio del culto, l'organizzazione ecclesiastica e gli atti in materia spirituale e disciplinare si svolgono senza alcuna ingerenza statale.

2. È garantita ai singoli fedeli e alle organizzazioni e associazioni in Italia appartenenti all'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » piena libertà di professione e pratica religiosa, di propaganda e di esercizio del culto in pubblico e in privato, nonché di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

3. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita confessionale dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », effettuate all'interno ed all'ingresso dei luoghi di culto, nonché le collette ai fini ecclesiastici, avvengono senza autorizzazione né altra ingerenza da parte degli organi dello Stato.

Art. 3.

Approvato

(Ministri di culto)

1. I ministri di culto, liberamente nominati in base allo statuto dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », compresi in un elenco comunicato al Ministero dell'interno, godono del libero esercizio del loro ministero.

2. Essi non sono tenuti a dare ai magistrati o altre autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero.

3. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto hanno diritto, su loro richiesta, ad essere esonerati dal servizio militare o, nel rispetto delle norme sull'obiezione di coscienza, a essere assegnati al servizio civile.

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 4 e 18 della presente legge il rappresentante legale dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » rilascia apposita certificazione della qualifica dei ministri di culto.

5. Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 4 della presente legge il rappresentante legale dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » rilascia apposita certificazione della qualifica dei religiosi.
Art. 4.

Approvato

(Assistenza spirituale)

1. L'appartenenza alle Forze armate, alle Forze di polizia o ad altri servizi assimilati, la degenza in strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali, la permanenza negli istituti penitenziari non possono dar luogo ad alcun impedimento in ordine alla fruizione dell'assistenza spirituale. In caso di decesso di un fedele che si trovi in una delle summenzionate situazioni, le autorità competenti assicurano, laddove possibile, su richiesta di un familiare o su una dichiarazione del deceduto, l'officiatura o la presenza alle esequie di un ministro di culto della Chiesa d'Inghilterra.
2. I militari italiani fedeli della Chiesa d'Inghilterra hanno diritto di partecipare, nel rispetto delle esigenze di servizio, alle attività religiose che si svolgono nelle località dove si trovano per ragioni del summenzionato servizio; in mancanza di chiese nelle predette località, potranno comunque ottenere il permesso di frequentare la chiesa più vicina, compatibilmente con le ragioni di servizio.
3. L'assistenza spirituale ai militari italiani fedeli della Chiesa d'Inghilterra è assicurata dai ministri di culto e dai religiosi a tal fine designati dall'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » e inclusi in apposito elenco trasmesso al Ministero della difesa.
4. Negli istituti penitenziari è assicurata l'assistenza spirituale dai ministri di culto e dai religiosi designati a tal fine dall'Associazione « Chiesa d'Inghilterra ». A tal fine questa trasmette al Ministero della giustizia l'elenco dei ministri di culto, nonché, unicamente a tali fini, dei religiosi responsabili dell'assistenza spirituale nei predetti istituti. Tali ministri e tali religiosi sono compresi tra coloro che possono accedere agli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.
5. L'assistenza spirituale è svolta negli istituti di cui al comma 4 a richiesta dei detenuti o per iniziativa dei ministri di culto, accettata dal detenuto, in locali idonei messi a disposizione dal direttore dell'istituto penitenziario. Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti il ministro di culto responsabile competente per il territorio.
6. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale di cui al presente articolo sono a carico dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra ».

Art. 5.

Approvato

(Istruzione religiosa nelle scuole)

1. La Repubblica, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di avvalersi o non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato, ai sensi delle leggi dello Stato, dagli alunni stessi o da coloro cui compete la responsabilità genitoriale su di essi.
2. L'insegnamento religioso è impartito con forme e modalità che non abbiano per gli alunni effetti discriminanti.
3. La Repubblica, nel garantire il carattere pluralistico della scuola pubblica, assicura agli incaricati designati dall'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » il diritto di corrispondere alle richieste provenienti dagli alunni o dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attività, da svolgersi in orario extrascolastico, s'inserisce, senza oneri per lo Stato, nell'ambito di quelle extracurricolari.

Art. 6.

Approvato

(Scuole)

1. La Repubblica, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce all'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » il diritto d'istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.
2. Alle scuole di cui al comma 1, cui sia riconosciuta la parità, è assicurata piena libertà, nel rispetto delle norme generali sull'istruzione e di quanto previsto dalla legge 10 marzo 2000, n. 62, e ai loro

alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne gli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione.

Art. 7.

Approvato

(Diplomi e titoli accademici)

1. Su richiesta degli interessati in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado, possono essere riconosciuti dalla Repubblica i titoli di primo e secondo ciclo della Chiesa d'Inghilterra, in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, rilasciati da Istituti accademici con personalità giuridica, operanti sul territorio italiano e riconosciuti dalla Chiesa d'Inghilterra, previa comunicazione al Ministero dell'università e della ricerca dell'atto di riconoscimento dell'Istituto accademico e del regolamento del corso di studi.

2. Il riconoscimento dei titoli accademici è disposto dal Ministero dell'università e della ricerca, previo accertamento del conseguimento da parte degli interessati di un numero di crediti formativi previsti dalla normativa vigente, ai fini del riconoscimento dei titoli di primo e secondo ciclo di cui al comma 1.

Art. 8.

Approvato

(Festività)

1. Ai fedeli della Chiesa d'Inghilterra in Italia dipendenti da enti pubblici o privati, o che esercitano attività autonoma, è assicurato il diritto di astenersi dall'attività lavorativa, nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro, nel giorno del Venerdì Santo, con l'obbligo di recupero delle relative ore lavorative e senza diritto ad alcun compenso straordinario.

2. Nella giornata del Venerdì Santo si considera giustificata l'assenza dalla scuola degli alunni appartenenti alla Chiesa d'Inghilterra su richiesta di loro stessi se maggiorenni o di coloro cui compete la responsabilità genitoriale.

3. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi pubblici essenziali previsti dalla legislazione vigente.

Art. 9.

Approvato

(Enti dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra »)

1. Sono civilmente riconosciuti quali enti ecclesiastici, previo deposito degli statuti e subordinatamente alla loro verifica di conformità con l'ordinamento italiano da parte del Ministero dell'interno, le seguenti Cappellanie e le Congregazioni: Congregazione di Assisi (PG), Congregazione di Bari, Congregazione di Bologna, Congregazione di Bordighera (Imperia), Cappellania di Cadenabbia (Como), Congregazione di Città della Pieve (PG), Cappellania di Firenze, Cappellania di Genova, Congregazione di Macerata, Cappellania di Milano, Cappellania di Napoli, Congregazione di Padova, Cappellania di Palermo, Cappellania di Roma, Cappellania di Siena, Congregazione di Sorrento (NA), Congregazione di Taormina (Messina), Congregazione di Trieste, Congregazione di Varese e Cappellania di Venezia.

2. L'acquisto della personalità giuridica per gli enti ecclesiastici facenti parte dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » diversi da quelli di cui al comma 1, la costituzione in enti ecclesiastici con personalità giuridica di nuove cappellanie e congregazioni, le modifiche territoriali, l'unificazione o l'estinzione di quelle esistenti, sono concessi con decreto del Ministro dell'interno, subordinatamente alla verifica della corrispondenza dell'ente o delle modifiche statutarie al carattere confessionale e al vigente ordinamento giuridico italiano, su domanda del legale rappresentante dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » e previa delibera motivata dell'assemblea degli associati. Alla domanda sono allegati lo statuto dell'ente stesso, la delibera dell'assemblea degli associati e ogni altra utile documentazione.

3. Si considerano enti ecclesiastici quelli che svolgono prevalentemente attività di religione o di culto. Gli stessi possono svolgere attività diverse, secondo le leggi vigenti.

4. Ai fini della presente legge si considerano attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura pastorale, alla formazione dei ministri di culto, dei religiosi e dei catechisti, a scopi missionari e di evangelizzazione, e all'educazione cristiana, come catechesi o cultura religiosa. Si considerano attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura, e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.
5. Agli effetti tributari, gli enti dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » civilmente riconosciuti, aventi fine di religione o di culto, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.
6. I mutamenti sostanziali nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistere di un ente di cui al presente articolo acquistano efficacia mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.
7. Il legale rappresentante dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » segnala tempestivamente al Ministero dell'interno l'eventuale mutamento nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistere di un ente.
8. Il legale rappresentante dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » è tenuto a segnalare al Ministero dell'interno ogni mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, al fine di consentire al Ministero dell'interno l'adozione del conseguente atto di revoca.
9. La devoluzione dei beni di un ente dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento del Consiglio direttivo dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie, nonché secondo la vigente normativa in materia di acquisti delle persone giuridiche.

Art. 10.

Approvato

(Iscrizione nel registro delle persone giuridiche)

1. Gli enti dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.
2. Nel registro, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.
3. L'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » e gli enti civilmente riconosciuti dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » devono, ai sensi della normativa vigente, chiedere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

Approvato

(Patrimonio culturale)

1. La Repubblica e l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » s'impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio culturale della Chiesa d'Inghilterra e dei soggetti di cui all'articolo 9, eventualmente anche istituendo a tal fine, senza oneri per lo Stato, un'apposita Commissione mista.

Art. 12.

Approvato

(Edifici di culto)

1. Gli edifici della Chiesa d'Inghilterra ubicati sul territorio italiano e destinati all'esercizio del culto pubblico non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi motivi o previo accordo con il responsabile dell'edificio.
2. Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare per l'esercizio delle sue funzioni negli edifici di cui al comma 1, senza averne dato avviso e senza avere sentito il responsabile dell'edificio.
3. Agli edifici di culto e alle relative pertinenze si applicano le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni.
4. L'autorità civile tiene conto delle esigenze religiose fatte presenti dall'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto.

Art. 13.

Approvato

(Cimiteri)

1. Ove possibile, sono previste nei cimiteri pubblici aree riservate ai fedeli della Chiesa d'Inghilterra, ai sensi della vigente normativa.

Art. 14.

Approvato

(Contributi deducibili agli effetti IRPEF)

1. La Repubblica prende atto che l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » si sostiene finanziariamente mediante offerte volontarie.

2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di euro 1.032,91, a favore dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », degli enti da essa controllati e delle comunità locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza. Le modalità per la deduzione sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 15.

Approvato

(Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » concorre con i soggetti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente alla ripartizione della quota, pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La Repubblica prende atto che l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » utilizzerà le somme devolute a tale titolo dallo Stato oltre che ai fini di cui all'articolo 14, comma 2, anche per il mantenimento dei ministri di culto, per la realizzazione e manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, per scopi filantropici, assistenziali e culturali da realizzarsi anche in paesi esteri.

2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 è effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » è indicata con la denominazione « Associazione "Chiesa d'Inghilterra" in Italia ».

3. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme esclusivamente per le iniziative di cui al comma 1.

4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, all'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », la somma risultante dall'applicazione del medesimo comma 1, determinata ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alla stessa Associazione « Chiesa d'Inghilterra ».

5. L'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » trasmette annualmente al Ministero dell'interno, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, un rendiconto relativo all'utilizzazione delle somme di cui al comma 1 nonché delle erogazioni liberali di cui all'articolo 14, e ne diffonde adeguata informazione.

6. Il rendiconto di cui al comma 5 deve comunque precisare:

a) il numero dei ministri di culto cui è stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata un'integrazione;

b) l'ammontare complessivo delle somme di cui al comma 1 destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonché l'ammontare delle ritenute fiscali su tali somme;

c) gli interventi operati per altre finalità previste dal comma 1.

7. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto di cui al comma 5, ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 16.

Approvato

(Commissione paritetica)

1. Su richiesta di una delle parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere, ad opera di un'apposita Commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dall'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », alla verifica dell'attuazione degli articoli 14 e 15.

Art. 17.

Approvato

(Assegni ai ministri di culto)

1. Gli assegni corrisposti dall'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », dalle cappellanie e dalle congregazioni per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto di cui all'articolo 3 sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

2. L'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », le cappellanie e le congregazioni provvedono ad operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia.

3. L'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », le cappellanie e le congregazioni provvedono altresì, per i ministri di culto che vi siano tenuti, al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.

Art. 18.

Approvato

(Matrimonio)

1. Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni celebrati in Italia secondo il rito anglicano davanti ad uno dei ministri di culto di cui all'articolo 3, in possesso della cittadinanza italiana e residenti o domiciliati in Italia, a condizione che il relativo atto sia trascritto nei registri dello stato civile, previa pubblicazioni nella casa comunale.

2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio ai sensi del comma 1 devono comunicare tale intenzione all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.

3. L'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia in duplice originale ai nubendi. Il nulla osta deve precisare che la celebrazione nuziale seguirà secondo la previsione del comma 1 e nel comune suindicato dai nubendi.

4. Nel corso della celebrazione del matrimonio religioso il ministro di culto, ai fini degli effetti civili, spiega ai coniugi i diritti e i doveri dando ad essi lettura dei relativi articoli del codice civile.

5. I coniugi potranno altresì rendere le dichiarazioni che la legge consente siano rese nell'atto di matrimonio.

6. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione nuziale allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale di stato civile all'atto di matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione.

7. Dall'atto di matrimonio, oltre le indicazioni richieste dalla legge civile, devono risultare:

a) il nome ed il cognome del ministro di culto dinanzi al quale è stato celebrato il matrimonio;

b) la menzione dell'avvenuta lettura degli articoli di codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi;

c) le dichiarazioni di cui al comma 5 eventualmente rese dai coniugi.

8. Entro cinque giorni da quello della celebrazione, il ministro di culto davanti al quale è avvenuta la celebrazione trasmette per la trascrizione un originale dell'atto di matrimonio insieme al nulla osta all'ufficiale di stato civile del comune dove è avvenuta la celebrazione.

9. L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegato, effettua la trascrizione nei registri dello stato civile entro le ventiquattro ore successive alla ricezione, e ne dà notizia al ministro di culto.

10. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l'atto abbia omissso di effettuarne la trascrizione nel termine prescritto.

11. Resta ferma la facoltà di celebrare e sciogliere matrimoni religiosi senza alcun effetto o rilevanza civile.

Art. 19.

Approvato

(Normativa sui culti ammessi e norme contrastanti)

1. Con l'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, non trovano più applicazione nei confronti dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » e degli enti confessionali che ne fanno parte.

2. Ogni norma contrastante con quelle recate dalla presente legge cessa di avere efficacia nei confronti dei soggetti di cui al comma 1.

Art. 20.

Approvato

(Ulteriori intese)

1. Ove una delle parti ravvisi l'opportunità di apportare modifiche al testo dell'allegata intesa, le parti tornano a convocarsi a tal fine. Alle modifiche si procede con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

2. In occasione della presentazione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgano rapporti dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » con lo Stato, sono promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

ORDINI DEL GIORNO

G20.1

[Malan](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 20, comma 2 dell'A.S. 2060, conforme all'articolo 19, comma 2 dell'intesa tra la Repubblica Italiana e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra",

impegna il Governo:

a dare piena attuazione agli analoghi articolo 28, comma 3, della legge 30 luglio 2012, n. 127, conforme all'articolo 27, comma 3 dell'intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni e articolo 32, comma 3, della legge 30 luglio 2012, n. 128, conforme all'articolo 31, comma 4 dell'intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa Apostolica in Italia.

(*) Accolto dal Governo

G20.2

[Malan](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 20, comma 2 dell'A.S. 2060, conforme all'articolo 19, comma 2 dell'intesa tra la Repubblica Italiana e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra",

impegna il Governo:

a riferire al Parlamento non appena l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" dovesse appellarsi a tale norma e a intraprendere tempestivamente le azioni necessarie.

(*) Accolto dal Governo

G20.3

[Malan](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 20, comma 2 dell'A.S. 2060, conforme all'articolo 19, comma 2 dell'intesa tra la Repubblica Italiana e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra",

impegna il Governo:

ad informare il Senato entro trenta giorni su come intende agire ove l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" dovesse appellarsi a tale norma.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLI 21 E 22 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE E ALLEGATO

Art. 21.

Approvato

(Modifiche statutarie)

1. Ogni eventuale modifica dello statuto dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » è tempestivamente comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'interno.

Art. 22.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge, fatta eccezione per l'articolo 14, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 14 della presente legge, valutati in 143.000 euro per l'anno 2022 e in 84.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

[Allegato \(in formato PDF\)](#)

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018 ([1280](#))

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 del Protocollo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'*East Mediterranean Gas Forum* (EMGF), fatto al Cairo il 22 settembre 2020 ([2132](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Statuto dell'*East Mediterranean Gas Forum* (EMGF), fatto al Cairo il 22 settembre 2020.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data allo Statuto di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 dello Statuto stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'esecuzione dello Statuto di cui all'articolo 1, valutati in euro 138.800 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2017 ([2155](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2017.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XV dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo XII dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 4.890 ogni quattro anni a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2018 ([2156](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2018.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 26 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei propri bilanci.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 22 e 23 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla coproduzione cinematografica (rivista), con Allegati, fatta a Rotterdam il 30 gennaio 2017 ([2178](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla coproduzione cinematografica (rivista), con Allegati, fatta a Rotterdam il 30 gennaio 2017.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 della Convenzione stessa.

Art. 3.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono ai compiti derivanti dall'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017 ([2065](#))

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 27 della Convenzione stessa.

Art. 3.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con Allegati, fatto a Berlino il 19 marzo 2018 ([1378](#))

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con Allegati, fatto a Berlino il 19 marzo 2018.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del Protocollo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019 ([1922](#))

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019, di seguito denominato « Accordo ».

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Responsabilità)

1. I rapporti sorti in base all'Accordo tra lo Stato e l'Ente ospitante di cui all'articolo 1, paragrafo 3, dell'Accordo, ivi inclusi le responsabilità dell'Ente ospitante di cui agli articoli 4 e 5 dell'Accordo e l'impegno dell'Ente ospitante a fornire la sede del Centro di controllo Galileo per l'intera durata dell'Accordo, sono regolati da apposita convenzione stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Ente ospitante.

2. Agli oneri eventualmente derivanti da responsabilità attribuibili allo Stato italiano ai sensi

dell'Accordo, si provvede mediante apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018 ([1923](#))

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 47 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sull'emendamento 1.9000 al disegno di legge n. 2371

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento del Governo 1.9000, relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento della seguente modifica:

all'articolo 19, comma 3-ter capoverso "1100-bis", sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Agli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla convenzione si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente."

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2405 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2060

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1280

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2132

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2155

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2156

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2178

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2065

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce della relazione tecnica positivamente verificata, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1378

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1922

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1923

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Integrazione alla dichiarazione di voto della senatrice Conzatti sul disegno di legge n. 2371

Qualora invece le trattative della composizione negoziata vanno a buon fine, la soluzione idonea al superamento della situazione può concludersi con:

- 1) un contratto con uno o più creditori purché sia assicurata la continuità aziendale per almeno due anni
- 2) una convenzione moratoria
- 3) un accordo avente gli effetti di un piano di risanamento.

Il decreto-legge in fase di conversione si aggiunge alla pluralità di strumenti di regolarizzazione preventiva della crisi, stragiudiziali e giudiziali, realizzando quella circolarità importante: si può muovere da una domanda iniziale per muovere poi verso un'altra procedura.

L'obiettivo della flessibilità e della circolarità delle procedure è quello di permettere che le imprese (oneste) possano tornare *in bonis*, mantenendo così lavoro e contribuendo a generare quella crescita strutturale attesa anche nella NADEF di recente approvazione.

Apprezzando la struttura e le finalità del decreto, dichiaro il voto a favore del gruppo Italia Viva.

Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 2060

Presidente, colleghi senatori, la libertà di culto non è solo un principio costituzionale; ma è un valore intrinseco nella nostra società. Nasciamo infatti come incontro tra diverse culture e religioni. È naturale che il nostro tessuto normativo continui a tutelarne nel tempo la molteplicità. Lo facciamo anche oggi, riconoscendo a tutti gli effetti l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" con la ratifica per la

quale annuncio il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-Psi.

Con questa ratifica, infatti consentiamo la piena applicazione dell'articolo 8 della Costituzione italiana che dispone in ordine ai rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose non cattoliche, prevedendo che tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge e che le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti. Allo stesso tempo, questo Accordo ci permette di garantire anche ai fedeli di questa confessione presenti in Italia la piena libertà di culto attraverso quanto disposto dai singoli articoli: a partire dall'articolo 2, che riconosce l'autonomia e la libertà confessionale dell'Associazione, la non ingerenza dello Stato nelle nomine dei Ministri e nell'esercizio del culto o ancora il 5 e il 6 che, in attuazione del principio della libertà della scuola e dell'insegnamento, riconoscono agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di avvalersi o di non avvalersi degli insegnamenti religiosi.

Alle scuole a cui è riconosciuta la parità è assicurata l'equipollenza del trattamento scolastico con gli studenti delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali.

Insomma, tutta una serie di misure molto pratiche che puntano a garantire il diritto al culto dei fedeli di un'Associazione come quella della Chiesa d'Inghilterra, che nasce per riunire tutte le chiese e tutti coloro che in Italia professano la Comunione Anglicana di fede cristiana e apostolica in particolare quelli che appartengono alla Church of England, una comunità che ha radici storiche.

Gli anglicani vivono, lavorano e professano la loro fede in Italia, infatti, sin dall'inizio del 1600.

La prima comunità anglicana fu fondata a Venezia nel 1605 dall'ambasciatore britannico Sir Henry Wooton.

Oggi sono stimati in oltre 100.000, alcuni dei quali sono praticanti regolari nelle oltre venti cappellanie o congregazioni distribuite sul suolo della Repubblica italiana.

Con questo accordo, riconosciamo a questi 100 mila fedeli i loro diritti.

Per questo, confermo il voto favorevole di Italia Viva-Psi.

Dichiarazione di voto della senatrice Riccardi sul disegno di legge n. 2060

Presidente, colleghi, colleghi, il disegno di legge che il Senato è chiamato ad esaminare nella giornata odierna è un testo che, per la sua natura, è sicuramente particolare e differente rispetto a quelli sui quali quest'Assemblea è solita lavorare e tale circostanza invoglia ad una breve disamina sulla natura dell'atto ancor prima di addentrarsi nel contenuto dello stesso.

Parliamo di una delle specifiche procedure che parte della dottrina definisce come "duali", poiché caratterizzate dall'intervento del Parlamento su un originario nucleo di disciplina normativa prodotto da soggetti terzi, e che porta all'approvazione delle leggi "sulla base di intese" volte a regolare i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose.

È proprio la nostra Costituzione infatti a prevedere che un procedimento legislativo di questa natura non possa muovere i suoi primi passi se non è preventivamente preceduto da un'intesa tra lo Stato e la confessione religiosa. La dottrina si è largamente confrontata sulla natura di tale atto: in particolare, ci si è spesso domandati se esso vada visto come un elemento interno al procedimento, tale da rendere la legge una legge "rinforzata", o esterno, e quindi adatto a far pensare piuttosto a una legge atipica o addirittura a un qualcosa che possiamo localizzare come a cavallo tra i due tipi di fonti. L'unica certezza appare essere, in ogni caso, che l'Accordo tra lo Stato e la Confessione religiosa di volta in volta interessata è la *conditio sine qua non* senza la quale la legge non può essere adottata.

Il procedimento che oggi portiamo a compimento inizia su impulso delle confessioni religiose dotate di personalità giuridica ai sensi della legge n. 1159 del 1929(?) con un'istanza rivolta al Presidente del Consiglio e portata avanti dal Sottosegretario alla Presidenza con l'ausilio della Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose e della commissione consultiva per la libertà religiosa. Al termine delle trattative, l'intesa è sottoposta all'esame del Consiglio dei Ministri e siglata dal Presidente del Consiglio e dal rappresentante della confessione religiosa per poi successivamente approdare in Parlamento.

Volendo entrare ora nello specifico del testo che ci troviamo ad esaminare oggi va sottolineato che nella prassi consolidata le intese con le confessioni religiose presentano quasi sempre il medesimo contenuto. Essenzialmente esse sono volte a disciplinare l'assistenza spirituale nelle caserme, negli

ospedali, nelle case di cura e di riposo e nei penitenziari, l'insegnamento della religione nelle scuole, il matrimonio, il riconoscimento di enti con fini di culto, le festività e la ripartizione dell'8 per mille del gettito IRPEF.

Il testo per la regolamentazione dei rapporti tra lo Stato e l'associazione "Chiesa d'Inghilterra" risulta ricalcare in pieno tale premessa e nei suoi 22 articoli, esplicita nella pratica quello che l'articolo 8 della nostra Costituzione prevede, andando a conferire il giusto riconoscimento giuridico in tutti i settori sopra citati, a chi professa nel nostro Stato la dottrina della Chiesa Anglicana.

Il testo, giunto in Senato da un precedente Governo, è stato esaminato dalla 1a Commissione dove, come da prassi per disegni di legge di questa natura, ci si è limitati ad un solo provvedimento emendativo che ha interessato l'articolo 22, quello che contiene le disposizioni finanziarie. Questo perché, è bene ricordare, i disegni di legge che regolamentano i rapporti tra Stato e confessioni religiose non possono in nessun caso subire stravolgimenti che andrebbero di fatto a rendere nulle le intese precedentemente raggiunte.

Per il nostro Stato, quindi, concludere un accordo con una confessione è in parte assimilabile a stipulare un trattato internazionale, perché sono di fronte due ordinamenti originari e autonomi nei loro rispettivi ordini, temporale e spirituale, quasi come si trattasse di due Stati. L'istituto delle intese appare, infatti, un modulo orizzontale di relazioni tra due soggetti dotati della stessa dignità giuridica e che, quindi, interloquiscono, in una sede perfettamente paritaria e democratica, dell'assetto dei loro rapporti interordinamentali, nell'esplicitazione di quello che conosciamo come il principio di coordinazione.

Probabilmente è lecito reputare l'intesa un atto ancor più delicato di un Trattato internazionale, perché comprime soltanto l'autorità dello Stato italiano sul proprio territorio, sia pur con riferimento alle condotte dei cittadini che sono qualificabili anche dal punto di vista religioso e non solo temporale. Questo originale e meritorio sforzo di autocompressione, mette in gioco l'identità dello Stato, il suo volto, e cioè una democratica laicità rivolta all'esplicazione della persona attraverso la valorizzazione dei suoi diritti inviolabili, primo fra tutti il diritto di libertà religiosa.

Avviandomi alla conclusione, Presidente, vorrei quindi rimarcare l'attenzione e la considerazione che assieme ai miei colleghi di Partito abbiamo conferito a questo importante provvedimento perché da sempre, come Gruppo Lega Salvini Premier, siamo fermamente e convintamente favorevoli alla tutela dei diritti delle minoranze, siano esse religiose, linguistiche o di qualsiasi altro genere, quando questo avviene in un quadro di totale legalità e di rispetto del nostro Paese, delle nostre Istituzioni e delle nostre tradizioni.

Per questo sono lieta di annunciare il voto favorevole al provvedimento a nome mio e a nome del Gruppo Lega Salvini Premier del quale mi onoro di far parte. Grazie.

Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 1280

Presidente, colleghi senatori, con il voto di oggi rendiamo possibile una modifica all'accordo Italia-Armenia autotrasporto internazionale sollecitata dal nostro Paese già da diversi anni.

Già durante la riunione di Commissione mista tenutasi a Jerevan il 21 e 22 ottobre 2015, la parte italiana aveva infatti richiesto che fosse possibile usare un'autorizzazione bilaterale per il trasporto internazionale delle merci fra Italia ed Armenia anche per uno solo dei due veicoli che compone il complesso veicolare, ossia in pratica per il veicolo motore o per il veicolo trainato, a condizione naturalmente che tutti i veicoli coinvolti siano registrati nel territorio di una delle parti contraenti. Si tratta di una richiesta che il nostro Paese aveva avanzato per garantire maggior flessibilità ai nostri operatori del trasporto stradale merci che dispongono di parchi veicolari costituiti anche da veicoli trainati.

La proposta emendativa che oggi ratifichiamo rappresenta quindi una risposta a questa esigenza. Con questa modifica si precisa inoltre che nel viaggio di ritorno è possibile sostituire il rimorchio indicando il suo numero di targa sull'autorizzazione accanto al numero di targa del rimorchio usato nel viaggio di andata. Il tutto vale anche per i relativi ed eventuali semirimorchi.

Questo cambiamento nasce inoltre con l'obiettivo di dotare il veicolo trainato stesso di un'autonoma autorizzazione per la circolazione nel territorio armeno o italiano, cosicché gli operatori del trasporto

che detengono veicoli rimorchiati nei loro parchi veicolari possano scegliere in modo maggiormente conveniente, sul piano dei costi e dell'operatività, l'operatore straniero per la trazione lungo il percorso finale in Armenia.

Insomma, una minima modifica che però consente notevoli conseguenze positive per i lavoratori e per il trasporto delle merci. Per questo motivo, annuncio il voto positivo del Gruppo Italia Viva-Psi.

Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 1280

Signor Presidente, colleghi, il Provvedimento in esame apporta una modifica semplice ma attesa da tempo dagli operatori del settore dell'autotrasporto, esprimo pertanto il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 2132

Presidente, colleghi senatori, il Mediterraneo è la nostra casa naturale e creare strategie comuni in questa regione costituisce necessariamente una priorità per la nostra politica estera.

Per questo motivo, l'accordo che ratifichiamo oggi rappresenta un tassello utile in un'ottica di dialogo tra Stati del Mediterraneo. In particolare, con la ratifica dello Statuto dell'East Mediterranean Gas Forum (EMGF) diamo una veste strutturata e formale a questo organismo che, annunciato per la prima volta nell'ottobre 2018 e costituito nel gennaio 2019 su iniziativa di Italia, Egitto, Giordania, Israele, Cipro, Grecia e Autorità Nazionale Palestinese, nasce con l'intento di facilitare la creazione di un mercato regionale del gas in questa area geografica di assoluto rilievo strategico.

Il Forum si configura come una organizzazione internazionale a carattere intergovernativo, con sede al Cairo e sarà suo obiettivo la creazione di un dialogo strutturato e di un coordinamento stabile fra alcuni Stati del Mediterraneo orientale che sono Paesi produttori, di transito e consumatori di gas naturale. Del Forum potrà far parte, come Paese membro o osservatore, ogni Paese produttore, consumatore o di transito di gas naturale, così come le organizzazioni internazionali intergovernative interessate.

In concreto, il Forum sarà un'organizzazione internazionale di tipo regionale e intergovernativo finalizzata a promuovere la creazione di un mercato del gas regionale a beneficio di tutti i membri, e, allo stesso tempo, la cooperazione per la gestione sostenibile ed efficiente delle riserve di gas di ogni Stato e la collaborazione intergovernativa per definire strategie condivise per il futuro delle risorse; obiettivi che il Forum intende perseguire con organi precisi, rappresentati dalla Riunione ministeriale, dal Consiglio di amministrazione e dal Segretariato.

A questi organi si aggiunge un Comitato consultivo dell'industria del gas, preposto a consigliare e coadiuvare il Consiglio di amministrazione e il Segretario generale.

Di fatto, quindi, stiamo ratificando la nascita di un'istituzione di indubbio rilievo strategico sia per i potenziali effetti stabilizzatori a livello regionale, sia per la tutela degli interessi industriali italiani nell'area mediterranea.

E che ci pone inoltre in linea con gli obiettivi di diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico e di decarbonizzazione che sono parte integrante della conversione energetica della quale l'Italia si sta facendo promotrice, anche in contrasto al cambiamento climatico. Non a caso, all'istituzione del Forum hanno partecipato in qualità di osservatori anche rappresentanti dell'Unione europea ed è stato ritenuto del tutto compatibile con la normativa europea dalla Commissione.

Per questo, annuncio il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-Psi.

Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 2132

Signor Presidente, colleghi, con l'approvazione del provvedimento in esame l'Italia diventerà membro a pieno titolo del Forum del Gas del Mediterraneo, entrando a far parte degli organi di *governance* della stessa organizzazione internazionale. Il nostro Paese potrà quindi rafforzare la propria influenza in seno a quello che è destinato a diventare il più importante contesto di confronto sui temi dell'energia e della rete di *pipeline* nel Mediterraneo. Ricordo, peraltro, che ad oggi tutti i Paesi fondatori, ad eccezione dell'Italia, hanno già ratificato lo Statuto, entrato in vigore il primo marzo 2021. Per queste ragioni esprimo il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

Integrazione alla relazione orale del senatore Petrocelli sul disegno di legge n. 2155

L'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati,

recante la ratifica dell'Accordo di coproduzione cinematografica del 2017 tra l'Italia e il Messico.

L'intesa bilaterale, che rientra nell'ambito degli accordi volti al rafforzamento della cooperazione culturale del nostro Paese, è finalizzata a rinnovare i rapporti cinematografici bilaterali previsti da un Accordo di coproduzione cinematografica risalente al 1971.

La nuova intesa, che sostituisce la precedente, ha l'obiettivo di adeguare la disciplina bilaterale in materia cinematografica alle attuali esigenze tecnico-artistiche e alla moderna normativa di settore, dando altresì impulso all'industria cinematografica delle due parti. Il nuovo testo, inoltre, consente alle coproduzioni realizzate di essere considerate quali opere nazionali dai rispettivi Paesi e di godere i benefici previsti per le opere di produzione nazionali.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. L'articolo 3, in particolare, valuta gli oneri complessivi derivanti dall'attuazione del provvedimento in 4.890, ogni quattro anni, a decorrere dal 2021.

Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 2155

Presidente, colleghi senatori, il cinema italiano rappresenta una delle eccellenze del made in Italy. Le nostre produzioni dimostrano di essere sempre più apprezzate nel mondo, e in particolare negli ultimi quindici anni abbiamo assistito a una rinascita del nostro cinema, testimoniata dai premi di Berlino, Cannes e Venezia ma prima ancora dall'interesse del pubblico.

Dalle pellicole di autore alle commedia più leggere, il grande schermo italiano ha mostrato di saper raccontare la quotidianità, parlando al Paese e del Paese.

Siamo orgogliosi di questo rinnovato splendore del nostro cinema ma, proprio perché è un punto di forza per la nostra società, dobbiamo sostenerlo, soprattutto fornendogli un ampio spettro di possibilità di collaborare a livello internazionale per produzioni che abbiano un respiro sempre più ampio.

Rientra in questa dimensione la ratifica dell'Accordo sulla coproduzione cinematografica tra Italia e Messico.

L'intesa ha l'obiettivo di adeguare la disciplina bilaterale in materia cinematografica alle attuali esigenze tecnico-artistiche e alla moderna normativa di settore.

Il testo, inoltre, consente alle coproduzioni realizzate di essere considerate come opere nazionali dai rispettivi Paesi e di godere dei benefici previsti per le opere di produzione nazionali.

Il testo fissa anche le modalità di effettuazione delle riprese, di partecipazione alle coproduzioni e di ripartizione dei relativi proventi. Importante poi la parte dedicata alla disciplina degli aspetti relativi alla presentazione ai Festival cinematografici e alle facilitazioni di circolazione ed importazione garantite al personale tecnico ed artistico che partecipa alla produzione e alle attrezzature.

Insomma, Presidente, un accordo estremamente concreto e pratico, dal quale potrà trarre beneficio il mondo della cultura e del cinema italiano, perché fornirà uno strumento ulteriore per le produzioni internazionali.

Per questo, annuncio il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-Psi.

Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 2155

Signor Presidente, colleghi, l'Accordo posto al voto del Senato costituisce una cornice giuridica di riferimento che ricalca analoghe intese bilaterali che afferiscono alle coproduzioni cinematografiche già siglate dal nostro Paese.

Con l'auspicio che anche la rinnovata collaborazione con il Governo degli Stati Uniti Messicani possa offrire nuove opportunità all'industria cinematografica italiana, esprimo il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

Relazione orale del senatore Vescovi sul disegno di legge n. 2156

L'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo sui servizi aerei tra l'Italia e la Repubblica di Corea, sottoscritto dalle Parti nell'ottobre 2018, che ha lo scopo di disciplinare i rapporti bilaterali in materia di trasporto aereo e fa seguito ad un *memorandum* d'intesa, di contenuto tecnico-operativo, sottoscritto dalle autorità

aeronautiche dei due Paesi nel gennaio 2013.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. L'articolo 3, in particolare, reca una clausola di invarianza finanziaria, secondo cui dall'attuazione dell'Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 2156

Presidente, colleghi senatori, dopo oltre un anno e mezzo si torna a viaggiare e a volare.

La pandemia ci ha fatto ricordare nuovamente non solo la bellezza della mobilità, ma anche le ricadute economiche e produttive legate al comparto del trasporto, specie quello aereo.

Ecco perché, in un momento di ripartenza, è bene che si concludano nuovi accordi bilaterali nel settore aereo, o che si perfezionino quelli esistenti.

Come Italia Viva-Psi votiamo a favore della ratifica dell'accordo Italia-Corea sui servizi aerei perché riteniamo che servizi aerei internazionali efficienti e competitivi incrementino il commercio, il benessere dei consumatori e la crescita economica. Ed è quello che si intende fare con questa intesa volta a disciplinare i rapporti bilaterali in materia di trasporto aereo che fa seguito ad un *memorandum* d'intesa dal contenuto tecnico-operativo sottoscritto dalle autorità aeronautiche dei due Paesi già nel gennaio 2013.

I nostri due Paesi avevano inoltre già sottoscritto la Convenzione di Chicago sull'Aviazione Civile Internazionale del 1944. E oggi, con il nuovo accordo, possiamo facilitare, promuovere e contribuire all'espansione dei servizi aerei regionali ed internazionali.

In concreto, l'accordo rende quindi possibile per le compagnie aeree una maggiore offerta di opzioni di servizio sia nel campo del trasporto passeggeri che della spedizione, tra i rispettivi territori ed oltre.

In particolare, gli articoli 5-7 disciplinano l'esercizio dei servizi concordati sulle rotte designate, l'applicabilità di leggi e regolamenti relativi all'ingresso, alla permanenza e alla partenza dal proprio territorio di aerei impiegati nei servizi internazionali e le modalità di designazione e autorizzazione delle compagnie aeree che effettueranno i servizi sulle rotte specificate.

L'Accordo stabilisce con l'articolo 8 le condizioni per la revoca o la sospensione delle autorizzazioni d'esercizio alle imprese aeree.

Gli articoli 9-11 invece riguardano la protezione e la sicurezza dell'aviazione e il riconoscimento reciproco dei certificati e licenze. Gli articoli 12 e 13 regolamentano gli aspetti doganali, conferendo totale esenzione fiscale ai materiali e alle attrezzature necessarie all'attività di volo.

Insomma, un quadro complessivo del quale può giovare un settore che ha del tutto bisogno di un rilancio, come quello aereo.

Per questo, annuncio il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-Psi.

Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 2156

Signor Presidente, colleghi, ritengo condivisibile il contenuto dell'Accordo con la Repubblica della Corea e confido che l'intesa bilaterale possa avere ricadute positive sui flussi turistici e gli scambi commerciali.

Per tali ragioni esprimo il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 2178

Presidente, colleghi senatori, proprio in questi giorni si sta decidendo sulla riapertura totale del cinema.

La magia del ritorno in sala è forse uno dei simboli che accompagnerà in futuro il nostro ricordo del ritorno alla normalità dopo la pandemia. Eppure il settore cinematografico rimane uno dei più colpiti dalle conseguenze del distanziamento sociale.

Il grande schermo vive ora una fase nella quale deve necessariamente ripartire e deve essere messa nelle condizioni di poterlo fare al meglio con nuove produzioni sempre più ambiziose e internazionali.

Ecco perché, come Gruppo Italia Viva-Psi, riteniamo utile la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla coproduzione cinematografica perché può essere un punto di partenza valido per

riprendere a tessere quel filo che si era interrotto con il Covid e che invece stava volando alto.

Nei dieci anni precedenti al *lockdown* le produzioni cinematografiche in Europa erano aumentate del 47 per cento (fonte: l'European Audiovisual Observatory) e, tra le Nazioni che facevano da traino rientrava che insieme a Gran Bretagna, Francia, Germania e Spagna produceva il 53 per cento del totale delle pellicole.

Con la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla coproduzione cinematografica, di fatto, perseguiamo l'obiettivo di ammodernare e adattare la settima arte alle nuove tecnologie e ai cambiamenti nel frattempo intervenuti nel settore cinematografico europeo e internazionale.

La Convenzione ha nello specifico l'obiettivo ambizioso di incoraggiare lo sviluppo della coproduzione cinematografica internazionale, fornendo un quadro giuridico e finanziario per la coproduzione di lungometraggi che coinvolgano società di produzione impiantate in tre o più stati.

Con questo Accordo si delineano poi le norme applicabili alle coproduzioni, stabilendo l'assimilazione delle opere cinematografiche realizzate in coproduzione multilaterale ai film di produzione nazionale, disciplinando le modalità di ammissione al regime di coproduzione, i diritti dei coproduttori sull'opera prodotta e le proporzioni dei rispettivi apporti dei coproduttori.

Il testo può rappresentare inoltre un'utile occasione per scardinare l'attuale situazione abbastanza statica, che vede in materia di coproduzioni gli Stati Uniti come principali investitori extra continentali e all'interno dell'Unione europea la maggior parte delle *partnership* siglate soprattutto tra Francia e Belgio.

Tra gli aspetti più pratici, che la Convenzione ha il merito di perseguire, rientra ad esempio la facilitazione dell'ingresso, del soggiorno e dei permessi di lavoro del personale che partecipa alle coproduzioni, anche l'esportazione delle opere realizzate e per la loro presentazione nei festival internazionali.

Proprio perché siamo convinti che il rilancio economico passi necessariamente dalla cultura, in tutte le sue forme, e che anche l'arte debba essere inserita in un contesto internazionale che le offra l'opportunità di crescere e di esprimersi annuncio il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-Psi.

Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 2178

Signor Presidente, colleghi, il provvedimento che ci accingiamo ad approvare credo possa offrire un contributo alla ripresa del settore cinematografico fortemente penalizzato dalla pandemia, e allo stesso tempo, potrà incoraggiare nuove intese multilaterali che arricchiranno il panorama internazionale della cinematografia con importanti scambi culturali.

Per questi motivi esprimo il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

Integrazione alla relazione orale del senatore Petrocelli sul disegno di legge n. 2065

L'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge, d'iniziativa parlamentare, recante la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017, e destinata a sostituire la Convenzione di Delfi inerente allo stesso tema, aperta alla firma nel giugno 1985 ma mai entrata in vigore per il mancato raggiungimento del numero di ratifiche necessarie.

Si ricorda che la Convenzione di Delfi, fondandosi sul concetto di responsabilità comune e di solidarietà nella protezione del patrimonio culturale europeo, mirava a proteggere il patrimonio culturale contro le attività criminali, impegnando le Parti a sensibilizzare il pubblico sulla necessità della protezione dei beni culturali.

La Convenzione di Nicosia, viceversa, è volta a prevenire e combattere il traffico illecito e la distruzione di beni culturali, nel quadro dell'azione per la lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. Non sono previsti oneri per l'attuazione del provvedimento. L'articolo 3, in particolare, pone una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della ratifica non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate svolgano le attività previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 2065

Presidente, colleghi senatori, la bellezza salverà il mondo, ne era convinto Dostoevskij. Ma oggi siamo noi a dover salvare la bellezza, perché, se da un lato la contraffazione e il mercato illecito dei beni culturali creano un danno economico drammatico - almeno 10 miliardi di dollari ogni anno secondo l'Unesco - dall'altro lato la ferita è anche etica e morale per un Paese come il nostro che ha il privilegio di vantare un patrimonio storico-culturale senza uguali.

In questa fase di rilancio dobbiamo puntare proprio su questa, che è la nostra ricchezza più grande, ed è opportuno quindi avere strumenti di tutela come quello che ratifichiamo con la Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni dei beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017. Con questo documento intendiamo prevenire e combattere la distruzione intenzionale, il danno e la tratta dei beni culturali, rafforzando la risposta del sistema di giustizia penale rispetto, facilitando la cooperazione internazionale sul tema e prevedendo misure preventive, sia a livello nazionale che internazionale. Questa convenzione è inoltre destinata a sostituire la Convenzione di Delfi inerente allo stesso tema, aperta alla firma nel giugno 1985, ma mai entrata in vigore per il mancato raggiungimento del numero di ratifiche necessarie. Il documento che ratifichiamo oggi, invece, è forte anche del supporto garantito dalla collaborazione delle maggiori organizzazioni internazionali ai lavori di preparazione, come l'Unione europea, l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT), IUNESCO e l'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (UNOD), l'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (UNOD). Si tratta di un passaggio centrale per spiegare la maggiore convergenza che si è registrata sulla convenzione di Nicosia rispetto a quella di Delfi che oggi sostituiamo. La Convenzione di Nicosia è infatti frutto di un lavoro preparatorio svolto all'interno del Consiglio d'Europa, sì, ma con la collaborazione di numerose organizzazioni internazionali. E nasce per prevenire e combattere il traffico illecito e la distruzione di beni culturali, ma promuovendo allo stesso tempo la cooperazione nazionale e internazionale nella lotta contro i reati riguardanti i beni culturali. Stabilendo inoltre diverse infrazioni penali, tra cui il furto, gli scavi illegali, l'importazione e l'esportazione illegali, l'acquisizione e la commercializzazione dei beni così ottenuti. Il testo convenzionale riconosce, inoltre, come reati la falsificazione di documenti e la distruzione o il danneggiamento intenzionale dei beni culturali. Nel dettaglio, sono particolarmente significativi gli articoli dal 3 al 16 che disciplinano gli aspetti relativi alle norme di diritto penale sostanziale, obbligando gli Stati ad assicurare che il furto e le altre forme di appropriazione illegale della proprietà previste dal diritto penale nazionali si applichino anche ai beni culturali mobili, così come a qualificare come reati la falsificazione di documenti relativi ai beni culturali se volti a nascondere la provenienza illecita oltre che la distruzione e i danni intenzionali arrecati. La Convenzione impegna poi gli Stati a punire i reati con sanzioni e misure efficaci e a disciplinare circostanze aggravanti. È positivo anche che la Convenzione preveda un apposito Comitato delle Parti composto da rappresentanti di tutti gli Stati parte e di alcuni organi del Consiglio d'Europa. I beni culturali rappresentano un elemento essenziale per la cultura e l'identità dei popoli. Sono una ricchezza intangibile che dobbiamo preservare nel tempo. Ecco perché annuncio il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-Psi. Grazie Presidente.

Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 2065

Signor Presidente, colleghi, il provvedimento che ci accingiamo ad approvare credo possa offrire una più forte tutela ai patrimoni culturali di tutti i Paesi firmatari, ma principalmente dell'Italia, custode di un immenso giacimento di beni artistici, in passato, depauperato da razzie e sottrazioni che ancora non hanno trovato completo ristoro.

Per queste ragioni annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

Relazione orale del senatore Ferrara sul disegno di legge n. 1378

L'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge recante la ratifica del Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, riguardante l'adesione del Regno Unito, fatto nel marzo 2018.

Si tratta di una iniziativa - dal costo complessivo di circa 1,2 miliardi di euro - che fa parte del Progetto internazionale TESLA per lo sviluppo di un grande acceleratore per la fisica delle particelle

elementari. Con tale infrastruttura, avviata nel 2005 e in esercizio dal luglio 2017, l'Europa si pone in ambito internazionale all'avanguardia nel campo della ricerca.

La Gran Bretagna, che pure aveva partecipato alla fase preparatoria dell'*European XFEL*, al momento della firma decise di non partecipare alla Convenzione, reputando in quel momento di non essere in grado di offrire una partecipazione *in-kind* di alto livello tecnico e scientifico.

Alla fine del 2014, tuttavia, approssimandosi la conclusione della fase di costruzione dell'*European XFEL*, la Gran Bretagna ha riavviato le procedure negoziali per poter diventare, a tutti gli effetti, socio dell'infrastruttura di ricerca, mettendo a disposizione una cifra pari a 30 milioni di sterline, in linea con quella prevista nella fase di preparazione del progetto.

La ratifica del Protocollo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e con gli altri obblighi internazionali assunti dal nostro Paese.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 1378

Presidente, colleghi senatori, dotarsi di una strategia comune e di un'autonomia e protagonismo mondiale nel campo della ricerca e delle nuove tecnologie, è una questione centrale per il futuro dell'Europa unita e l'Italia, con il suo patrimonio di ricercatori sia sul territorio nazionale che all'estero, può e deve giocare un ruolo fondamentale in questo percorso. Ecco perché la ratifica che votiamo oggi ci riguarda direttamente.

Il progetto Europea X-Ray free-electron laser (*European XFEL*) riguardante la costruzione ed esercizio dell'impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, nasce con lo scopo di realizzare una grande infrastruttura europea di ricerca per la produzione di raggi X coerenti, ad altissima brillantezza, e per il loro utilizzo come sorgente di luce per fotografare e filmare, con risoluzione atomica, i processi biologici, chimici e della materia sia condensata che nello stato di plasma.

Un'infrastruttura di altissimo livello, quindi, grazie alla quale l'Europa si pone all'avanguardia nel campo della ricerca in ambito internazionale. Poiché è destinata ad aprire nuove possibilità di ricerca negli ambiti della fisica dello stato solido, della scienza dei materiali, delle nanotecnologie, della medicina e della microbiologia strutturale. Un'infrastruttura che ha inevitabilmente dei costi ambiziosi, ai quali l'Italia partecipa al pari degli altri Stati firmatari della Convenzione (per tua info la Danimarca, la Grecia, la Francia, la Germania, la Polonia, il Regno Unito, l'Irlanda del Nord, la Russia, la Slovacchia, la Spagna, la Svezia, la Svizzera e l'Ungheria). Con la ratifica di oggi, consentiamo l'ingresso del Regno Unito nella convenzione facendo in modo tale che partecipi anche gli investimenti. La Gran Bretagna aveva partecipato infatti alla fase preparatoria dell'*European XFEL* ma al momento della firma aveva deciso di non partecipare reputando in quel momento di non essere in grado di offrire una partecipazione di alto livello tecnico e scientifico. Ora il suo ingresso agevolerebbe anche il nostro Paese. Firmando la Convenzione, le Parti contraenti si sono infatti impegnate a contribuire ai costi di costruzione con importi variabili. Cito ad esempio i 4 milioni di euro per la Grecia o ai 580 milioni di euro per la Germania. Il contributo italiano al progetto XFEL, stabilito nella misura percentuale di 2,89 per cento del bilancio complessivo, è pari a 33 milioni di euro, poi rivalutati per effetto delle correzioni inflattive fino a 41,6 milioni di euro. Il nuovo assetto dell'azionariato e le modiche previste negli emendamenti alla Convenzione dall'ingresso del Regno Unito avranno, dunque, un effetto positivo sugli oneri e sui benefici ricavabili dalla partecipazione italiana al progetto XFEL.

La partecipazione della Gran Bretagna ha inoltre un impatto positivo dal punto di vista della ricerca, data l'esperienza maturata in questi anni dai ricercatori della Gran Bretagna attraverso la consistente partecipazione ad attività sperimentali nei principali laboratori internazionali con idee e strumentazione di avanguardia. Trattandosi anche in questo caso di un esperimento portato avanti da ampie collaborazioni internazionali, è evidente il beneficio che ne deriverà per il valore e le potenzialità scientifiche dell'*European XFEL* e, a cascata, per la comunità dei ricercatori europei ed italiani. Per tutti questi motivi, annuncio il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-Psi.

Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 1378

Signor Presidente, colleghi, l'infrastruttura *European XFEL* pone l'Europa all'avanguardia in campo

scientifico e possiamo essere orgogliosi del fatto che l'Italia con l'Istituto nazionale di fisica nucleare ha contribuito in modo determinante alla tecnologia cui è riconducibile il progetto XFEL. La stessa direzione del progetto per la realizzazione di un laser europeo a raggi X a elettroni liberi è stata affidata fino al 2016 ad uno scienziato italiano, il dottor Massimo Altarelli.

Sono convinto che la piena partecipazione del Regno Unito non potrà che accrescere il valore e le potenzialità scientifiche dell'European XFEL oltre che offrire un importante contributo economico al bilancio del progetto.

Per queste ragioni esprimo il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

Integrazione alla relazione orale del senatore Iwobi sul disegno di legge n. 1922

L'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge di ratifica dell'Accordo del novembre 2019 fra l'Italia e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia.

Con tale misura l'Italia e la Commissione europea hanno inteso regolare la presenza sul territorio nazionale del Centro di controllo Galileo (GCC), ospitato presso il Centro Spaziale Pietro Fanti, nel Fucino, in Abruzzo, gestito da Telespazio S.p.A, preposto alla trasmissione dei segnali di navigazione ed al controllo in orbita dei satelliti che compongono la "galassia" Galileo e che, insieme a una vasta infrastruttura di terra, costituiscono il primo sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) per uso civile al mondo.

L'esigenza di concludere un simile Accordo discende dalla necessità di adattare alle specifiche caratteristiche del Centro di controllo abruzzese le previsioni più generali del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo si compone di 4 articoli.

L'articolo 3, in particolare, specifica che agli oneri eventualmente derivanti da responsabilità attribuibili allo Stato italiano si provveda mediante apposito provvedimento legislativo.

L'analisi delle compatibilità dell'intervento non segnala criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con il diritto europeo e con le altre norme di diritto internazionale cui l'Italia è vincolata.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 1922

Presidente, colleghi senatori, la piena autonomia europea nei settori più strategici è un nodo centrale per il futuro dell'Unione, soprattutto nell'attuale ripresa post pandemica e con nuovi attori internazionali che dimostrano politiche estere e di difesa sempre più aggressive.

In questo scenario, la costruzione di un sistema di navigazione satellitare unico e indipendente rientra pienamente tra i settori strategici da presidiare a livello europeo.

Ecco perché, come Gruppo Italia Viva-Psi, non possiamo che votare a favore della ratifica di questo Accordo che ci consente di proseguire più speditamente e con un protagonismo tutto italiano nella strada della definizione del programma Galileo, il primo sistema globale di navigazione satellitare per uso civile al mondo, grazie al quale l'Unione europea guadagnerà anche la piena indipendenza rispetto ai sistemi satellitari attualmente operativi, a partire dallo statunitense GPS.

L'Italia è sin dall'inizio attiva sostenitrice del programma Galileo ed è direttamente coinvolta dalla ratifica, perché con questo Accordo l'Italia e la Commissione europea intendono regolare la presenza sul nostro territorio del Centro di controllo Galileo del Fucino. Un centro che opera in stretta collaborazione con la Germania, poiché è incaricato della trasmissione dei segnali di navigazione e del controllo in orbita dei satelliti che compongono la «galassia» Galileo insieme al «gemello» con sede vicino a Monaco di Baviera.

In particolare il Centro di Controllo del Fucino, in Abruzzo, è dedicato alla gestione della missione e del segnale Galileo. Il Centro di Oberpfaffenhofen, invece, controllerà la costellazione satellitare.

Entrambi i Centri saranno in grado, nella loro configurazione finale, di gestire sia le attività di controllo della costellazione che le attività di missione.

L'Accordo consentirà quindi una consecutiva e proficua collaborazione anche a livello bilaterale con l'infrastruttura tedesca, oltre che rientrare in un più ampio quadro europeo. Il centro ha inoltre ricadute positive dirette a livello locale, sul territorio abruzzese.

L'Italia si è infatti offerta di ospitare uno dei due Centri, individuando a tal fine il Centro spaziale

Pietro Fanti, di proprietà di Telespazio, collocato nel territorio del comune di Ortucchio, nell'aquilano. La Regione Abruzzo, attraverso il Consorzio per lo sviluppo industriale di Avezzano e in *partnership* con Telespazio, ha quindi finanziato e curato l'adeguamento del Centro.

Conclusa la fase di sviluppo del programma Galileo e avviate quelle di dispiegamento e operatività, la Commissione europea ha manifestato l'esigenza di stipulare con l'Italia questo Accordo bilaterale con il quale il nostro Paese si impegna ad adottare le misure necessarie al buon funzionamento del programma.

Con la ratifica di oggi rispondiamo quindi a questa esigenza e adattiamo le indicazioni europee alle peculiarità del Centro del Fucino.

In concreto, quindi, con questa ratifica definiamo le misure di sostegno e le agevolazioni necessarie all'insediamento e al buon funzionamento del Centro di controllo Galileo del Fucino, individuando anche i compiti dell'ente gestore del Centro, che sarà naturalmente Telespazio, per quanto riguarda gli obblighi connessi alla sicurezza e alla manutenzione di ambienti e impianti.

La base giuridica dell'Accordo è negli atti normativi dell'Unione europea nel regolamento GNSS che stabilisce le norme relative alla realizzazione e all'esercizio del sistema Galileo, con particolare riferimento alla *governance* e agli aspetti finanziari, nel regolamento che istituisce l'Agenzia del GNSS europeo, cui vengono affidati compiti di gestione del programma, e nella decisione di esecuzione 2016/413 della Commissione, del 18 marzo 2016, che fissa le sedi delle componenti dell'infrastruttura terrestre di Galileo.

L'esigenza di concludere questo Accordo deriva quindi dalla necessità di adattare alle specifiche caratteristiche del Centro di controllo Galileo del Fucino le previsioni più generali del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea.

In concreto, quindi, con il voto di oggi rendiamo possibile la definizione delle misure di supporto che l'Italia metterà in campo per il buon funzionamento e la protezione del Centro.

Di conseguenza, è evidente che ci troviamo di fronte una ratifica fondamentale, perché costituisce un passaggio necessario a consentire la piena partecipazione del nostro Paese al programma Galileo; un programma che rappresenta una priorità strategica per l'Unione europea, in ragione dei fondamentali interessi, pubblici e privati, connessi allo sviluppo di un sistema satellitare globale di navigazione per usi civili.

Un numero sempre maggiore di settori economici trasporti, telecomunicazioni, agricoltura, energia utilizza le informazioni raccolte via satellite. Informazioni di cui anche le autorità pubbliche si servono sempre più di frequente per servizi di emergenza e di polizia o il controllo delle infrastrutture critiche.

La presenza del Centro Galileo sul territorio italiano, che l'Accordo formalizza definitivamente, produce, inoltre, ulteriori ricadute positive per il nostro Paese, legate allo sviluppo di tecnologie d'eccellenza nel settore delle telecomunicazioni e dell'ingegneria spaziale, con un indotto prezioso in termini occupazionali e sulla riqualificazione professionale del personale addetto, soprattutto con riferimento all'area del Fucino e alla Regione Abruzzo.

Per tutti questi motivi, ribadisco il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-Psi.

Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 1922

Signor Presidente, colleghi, credo di interpretare il pensiero di tutta l'Assemblea, che sicuramente sarà unanime, nel considerare il Centro di controllo Galileo un esempio di eccellenza e motivo di orgoglio per il nostro Paese. Il contributo apportato da Telespazio e Leonardo-Finmeccanica e la loro straordinaria capacità di innovazione hanno reso l'Italia protagonista di uno dei più importanti programmi industriali europei. L'approvazione dell'Accordo tra il Governo italiano e la Commissione europea faciliterà di fatto l'operatività del Centro di controllo Galileo.

Per queste ragioni annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

Relazione orale del senatore Ferrara sul disegno di legge n. 1923

L'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge di ratifica dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, sottoscritto nel luglio 2018.

Gli obiettivi principali dell'Accordo, che costituisce il primo accordo quadro bilaterale fra le parti e che

è frutto di un *iter* negoziale avviato nel 2013, sono quelli del rafforzamento e dell'intensificazione del dialogo su numerose questioni bilaterali, regionali e multilaterali di comune interesse tra Unione europea e Giappone, tra cui i cambiamenti climatici, la ricerca e l'innovazione, gli affari marittimi, l'istruzione, la cultura, la migrazione e la lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e alla criminalità informatica.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo si compone di 4 articoli. L'articolo 3, in particolare, pone una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'analisi delle compatibilità dell'intervento non segnala criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con il diritto europeo e con le altre norme di diritto internazionale cui l'Italia è vincolata.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 1923

Presidente, colleghi senatori, quasi 740mila. È il numero di posti di lavoro che le esportazioni UE in Giappone contribuiscono a creare in Europa. Per un interscambio complessivo che si riflette positivamente anche sulla nostra economia. Quasi 15.000 imprese italiane che esportano in Giappone. 89.000 (per tua info 88.806) posti di lavoro in Italia creati dalle esportazioni europee in Giappone (fonte: dati della Commissione europea). Bastano questi dati, per far capire il potenziale impatto dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e il Giappone, che oggi ratifichiamo. Un impatto molto concreto, se può ricadere positivamente e in maniera diretta su imprese e lavoratori, in particolare nel nostro tessuto produttivo, se consideriamo che l'83 per cento delle società UE che esportano in Giappone sono piccole e medie imprese. Con questo Accordo, infatti, Europa e Giappone rafforzano il partenariato globale bilaterale, promuovendo la cooperazione politica e settoriale così come le azioni congiunte su questioni di reciproco interesse, anche in relazione alle sfide regionali e mondiali. L'Accordo rafforza la cooperazione politica, economica e settoriale particolarmente utile in un momento di rilancio come quello che stiamo attuando con il PNRR.

L'Accordo di partenariato strategico è infatti accompagnato dall'Accordo di partenariato economico (APE) tra l'UE e il Giappone, entrato in vigore già il primo febbraio 2019, che elimina la maggior parte dei dazi, pagati ogni anno dalle imprese dell'UE che esportano in Giappone. Dazi che raggiungono addirittura un valore di 1 miliardo di euro. Grazie alla combinazione tra l'Accordo di partenariato strategico e quello economico, sarà possibile eliminare tutti quei dazi che pesano in particolare sulle esportazioni agricole. Pensiamo solo alle esportazioni di vini che coinvolgono direttamente il nostro Paese e per la quali attualmente i dazi influivano in media per il 15 per cento sul prezzo.

Ma l'accordo di partenariato ci consente inoltre di rafforzare il dialogo con una democrazia con la quale l'Unione condivide valori e principi, un passaggio certamente non scontato in una fase storica nella quale assistiamo a un veloce riposizionamento di tanti attori internazionali, con mutazioni geopolitiche davanti alle quali l'Europa non può certo rimanere in finestra a guardare. Serve rafforzare i rapporti con gli interlocutori esterni, serve rafforzare le relazioni costruendole come Unione Europea - appunto, e non muovendosi come singoli Stati. È esattamente ciò che facciamo con questo Accordo, che prevede inoltre il rafforzamento della cooperazione in settori strategici quali i cambiamenti climatici, la ricerca e l'innovazione, l'istruzione, la cultura, la migrazione e la lotta anche alla criminalità informatica.

L'Accordo ribadisce inoltre l'importante impegno di Europa e Giappone a salvaguardare la pace e la sicurezza internazionali attraverso la prevenzione della proliferazione delle armi di distruzione di massa e l'adozione di misure volte a fronteggiare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro.

Particolarmente utile, poi, che l'Accordo includa anche il commercio e lo sviluppo sostenibile, rafforzando gli impegni dell'UE e del Giappone nella lotta ai cambiamenti climatici, e che fissi *standard* molto elevati in materia di lavoro, sicurezza e tutela dell'ambiente e dei consumatori.

In definitiva, l'Accordo di partenariato strategico costituirà il fondamento giuridico per un miglioramento della cooperazione bilaterale ma soprattutto contribuirà alla promozione dei valori

comuni come democrazia, Stato di diritto, diritti umani e libertà fondamentali, favorendo allo stesso tempo l'interscambio economico e facendo in maniera tale che tutti i Paesi europei possano parlare con una sola voce nei confronti di Tokyo, diventando in questo modo più forti. Per tutti questi motivi, annuncio il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-Psi.

Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 1923

Signor Presidente, colleghi, l'Accordo di partenariato che ci accingiamo a votare, frutto di un *iter* negoziale tra le parti avviato nel 2013, costituisce per l'Italia e per gli Stati membri dell'Unione europea un importante strumento di collaborazione con un Paese che ha un rilievo strategico in un'area, quella del Pacifico, divenuta spesso motivo di preoccupazione anche per l'Occidente.

Il rafforzamento delle relazioni politico-strategiche ed economiche con il Giappone, consentirà al Vecchio Continente e al nostro Paese di affrontare le sfide globali all'interno di una cooperazione internazionale più ampia.

Fra l'Unione europea e il Giappone vi sono da tempo ottime relazioni. Uno scambio proficuo che nel dicembre 2018 si è rafforzato con l'approvazione da parte del Parlamento europeo oltre che dell'Accordo in esame anche del Jefta (Japan-Eu free trade agreement), un Accordo commerciale che permetterà di abbattere un miliardo di euro di imposte sulle merci. Secondo quanto previsto dallo strumento internazionale, il Giappone, già secondo *partner* commerciale dell'Unione, ha aperto alla concorrenza europea anche gli appalti pubblici in importanti settori di mercato.

Il Paese si conferma quindi un *partner* importante soprattutto per l'*export* delle piccole e medie imprese italiane del settore alimentare.

Per queste ragioni preannuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 2405

sulla votazione finale, la senatrice Castellone avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Disegno di legge n. 2060

sugli articoli 7, 8 e 9, la senatrice Pizzol avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'articolato, la senatrice Castellone avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Disegno di legge n. 2178

sull'articolo 1, il senatore Dell'Olio avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Accoto, Alderisi, Bagnai, Barachini, Battistoni, Bellanova, Bini, Bongiorno, Borgonzoni, Bossi Umberto, Bottici, Bruzzone, Campagna, Carbone, Cario, Cattaneo, Centinaio, Cerno, Corti, D'Alfonso, De Poli, Di Girolamo, Di Marzio, Florida, Floris, Galliani, Ghedini, Laus, Maiorino, Mangialavori, Mantovani, Marinello, Merlo, Messina Assunta Carmela, Moles, Monti, Napolitano, Nisini, Pichetto Fratin, Pisani Giuseppe, Pucciarelli, Ronzulli, Sciascia, Segre, Sileri, Totaro e Vaccaro.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: L'Abbate, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'InCE; Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

DDL Costituzionale

senatori De Petris Loredana, Nugnes Paola

Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente (83-212-938-1203-1532-1627-1632-2160-B)

(presentato in data 13/10/2021)

S.83 approvato in testo unificato dal Senato della Repubblica (T.U. con S.212, S.938, S.1203, S.1532, S.1627, S.1632, S.2160) *C.3156 approvato dalla Camera dei deputati* (assorbe C.15, C.143, C.240,

C.2124, C.2150, C.2174, C.2315, C.2838, C.2914, C.3181);

onn. Schullian Manfred, Gebhard Renate, Plangger Albrecht

Modifica all'articolo 142 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. Soppressione del divieto di iscrizione contemporanea a diverse università, a diverse facoltà o scuole della stessa università e a diversi corsi di laurea o diploma della stessa facoltà o scuola (2415)

(presentato in data 13/10/2021)

C.43 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati (T.U. con C.1350, C.1573, C.1649, C.1924, C.2069).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro della cultura

Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi (2414)

(presentato in data 13/10/2021).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

11^a Commissione permanente Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

sen. Guidolin Barbara ed altri

Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, ai fini dell'introduzione del personale infermieristico e degli operatori socio-sanitari tra le categorie usuranti (2347)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 12^a (Igiene e sanità), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 13/10/2021).

In sede referente

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Astorre Bruno

Delega al Governo per la promozione del lavoro agile nei piccoli comuni (2316)

previ pareri delle Commissioni 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), 10^a (Industria, commercio, turismo), 11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

(assegnato in data 13/10/2021).

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro della giustizia, con lettera del 7 ottobre 2021, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 196-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 - lo schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di disciplina dell'elenco pubblico delle organizzazioni e associazioni di cui agli articoli 840-bis del codice di procedura civile e 196-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile (n. 313).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 2^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni 5^a e 10^a potranno formulare le proprie osservazioni alla 2^a Commissione in tempo utile rispetto al predetto termine.

Il Ministro della difesa, con lettera dell'11 ottobre 2021, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 3/2021, relativo all'acquisizione di due unità navali d'altura di nuova generazione per il supporto logistico a gruppi navali (*Logistic Support Ship - LSS*) e relativo sostegno tecnico-logistico decennale (n. 314).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 4^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. La 5^a Commissione potrà formulare le proprie osservazioni alla 4^a Commissione in tempo utile rispetto al predetto termine.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, in data 5 ottobre 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, la relazione d'inchiesta relativa all'incidente occorso all'aeromobile Fokker F27 MK50 marche di identificazione SE-LEZ, in località aeroporto di Catania, in data 30 aprile 2016.

La predetta documentazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (Atto n. 968).

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 8 ottobre 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, copia del decreto del Ministro dell'interno adottato di concerto con il Ministro della difesa, in data 7 settembre 2021, concernente la proroga dell'impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze Armate, per le esigenze di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonché per le attività di vigilanza e sicurezza relative al contenimento della diffusione del Covid-19.

La predetta documentazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 4a Commissione permanente (Atto n. 969).

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 7 ottobre 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 66, comma 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144, la relazione sulla formazione continua in Italia, riferita alle annualità 2018, 2019 e 2020.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11a Commissione permanente (*Doc. XLII*, n. 2).

Governo, comunicazioni dell'avvio di procedure di infrazione

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei, con lettera in data 5 ottobre 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti comunicazioni concernenti l'avvio di procedure d'infrazione ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - notificate il 30 settembre 2021 - che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni permanenti, nonché alla 14a Commissione permanente:

comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2021/0443, sul mancato recepimento della direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali - alla 2a, alla 8a e alla 10a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 114);

comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2021/0444, sul mancato recepimento della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE - alla 2a e alla 10a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 115);

comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2021/0445, sul mancato recepimento della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico - alla 1a, alla 2a, alla 10a e alla 13a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 116);

comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2021/0446, sul mancato recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario - alla 2a, alla 8a e alla 10a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 117);

comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2021/0447, sul mancato recepimento della direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio - alla 2a e alla 6a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 118);

comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2021/0448, sul mancato recepimento della direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare

e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare - alla 2a, alla 8a, alla 9a e alla 11a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 119);

comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2021/0449, sul mancato recepimento della direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo - alla 2a, alla 3a e alla 6a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 120);

comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2021/0450, sul mancato recepimento della direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada - alla 2a, alla 8a e alla 13a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 121);

comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2021/0451, sul mancato recepimento della direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE - alla 2a e alla 6a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 122).

Governo, trasmissione di pareri del CNEL su atti dell'Unione europea

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 7 ottobre 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 28 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il parere approvato dall'assemblea del CNEL nella seduta del 29 settembre 2021 sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 2021-2027 - Sicurezza e salute sul lavoro in un mondo del lavoro in evoluzione (COM(2021) 323 definitivo).

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11a e alla 14a Commissione permanente (Atto 970).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è deferito alle sottoindicate Commissioni permanenti il seguente documento dell'Unione europea, trasmesso dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulle missioni europee (COM(2021) 609 definitivo), alla 14a Commissione permanente e, per il parere, alla 1a, alla 3a, alla 5a, alla 10a, alla 12a e alla 13a Commissione permanente.

Petizioni, annuncio

Sono state presentate le seguenti petizioni deferite, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti, competenti per materia.

Il signor Tommaso Badano da Sassello (Savona) chiede disposizioni volte a proibire la vaccinazione anti Covid 19 sino ai 29 anni di età e a consentire il non utilizzo dei dispositivi di protezione individuale all'interno degli edifici scolastici (Petizione n. 933, assegnata alla 1a Commissione permanente);

i signori Delia De Leo e Cono Fusca, a nome dell'Associazione Cobas pt-CUB-USB, chiedono il riconoscimento quale lavoro usurante dell'attività di operatore del recapito postale (Petizione n. 934, assegnata alla 11a Commissione permanente);

il signor Piero D'Olimpio da Francavilla al Mare (Chieti) chiede modifiche all'articolo 119, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici (Petizione n. 935, assegnata alla 5a Commissione permanente);

il signor Giovanni Viscione da Roccabascerana (Avellino) propone una serie di interventi a favore del territorio del Sannio e della città di Benevento (Petizione n. 936, assegnata alla 1a Commissione permanente);

la signora Mariella Cappai da Monserrato (Cagliari) chiede:

disposizioni volte a prevedere un significativo incremento stipendiale per gli Agenti, Assistenti, Sovraintendenti ed Ispettori di Polizia penitenziaria (Petizione n. 937, assegnata alla 2a Commissione permanente);

l'aumento dell'organico del personale del ruolo di Agenti, Assistenti, Sovraintendenti ed Ispettori di Polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale "Ettore Scalas" di Uta (Cagliari) (Petizione n. 938, assegnata alla 2a Commissione permanente).

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Agostinelli, Airola, Anastasi, Auddino, Bottici, Campagna, Castaldi, Castiello, Catalfo, Coltorti, Corbetta, Crimi, Croatti, D'Angelo, De Lucia, Dell'Olio, Di Girolamo, Di Nicola, Di Piazza, Donno, Endrizzi, Evangelista, Fede, Fenu, Gallicchio, Garruti, Gaudiano, Giroto, Guidolin, L'Abbate, Leone, Lorefice, Lupo, Maiorino, Mantovani, Marinello, Matrisciano, Mautone, Montevecchi, Naturale, Nocerino, Pellegrini Marco, Perilli, Pesco, Petrocelli, Piarulli, Pisani Giuseppe, Presutto, Puglia, Quarto, Ricciardi, Romagnoli, Romano, Russo, Taverna, Toninelli, Trentacoste, Turco, Vaccaro e Vanin hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00425 del senatore Licheri ed altri.

A norma dell'articolo 157 del Regolamento del Senato, la mozione 1-00425, del senatore Licheri ed altri, deve intendersi a procedimento abbreviato.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 7 al 13 ottobre 2021)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 120

FERRARA ed altri: sui seguiti giudiziari dell'omicidio di Niccolò Ciatti in Spagna nel 2017 (4-06056) (risp. DELLA VEDOVA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

Interrogazioni

[MAUTONE](#), [PIRRO](#), [PELLEGRINI Marco](#), [PRESUTTO](#), [FERRARA](#), [GAUDIANO](#), [DE LUCIA](#) - *Al Ministro dell'istruzione*. - Premesso che l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, ha disposto, per vie generali, che l'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, nonché di ricerca e progettazione educativa, venga riconosciuta alle istituzioni scolastiche che raggiungono le dimensioni idonee a garantire l'equilibrio ottimale fra domanda di istruzione e organizzazione dell'offerta formativa;

considerato che:

nonostante non vi sia alcuna disposizione normativa che preveda, in termini generali, limitazioni all'accesso della scuola per l'infanzia in relazione alla manifesta necessità del bambino di procrastinare l'uso del pannolino, numerose, per non dire la quasi totalità delle scuole pubbliche, accolgono la domanda di iscrizione solo se il bambino non utilizza il pannolino;

a parere degli interroganti tale limite è inconcepibile, considerando che il pannolino può essere tolto in un'età compresa tra i 3 e i 5 anni e, come unanimemente riconosciuto da tutte le società scientifiche, perfettamente compatibile con lo sviluppo neuro-psicomotorio normale, mentre il bambino diversamente abile, anche per queste necessità, viene seguito da un insegnante di sostegno;

tuttavia, il dirigente dell'istituto scolastico potrebbe prevedere, ad esempio, nell'ambito dell'organico scolastico, l'affidamento di questa mansione agli operatori scolastici che, spontaneamente, con incentivi economici previsti nei progetti di raggiungimento di obiettivi, a turno, potrebbero ottemperare a tale compito;

in assenza di una figura che abbia il compito di cambiare il pannolino ai bambini che frequentano l'asilo e che non abbiano raggiunto il controllo sfinterico, è la famiglia, nel bisogno e all'occorrenza, a dover provvedere autonomamente, recandosi fisicamente presso la scuola, con non poco disagio causato per l'attività lavorativa;

è chiaro che tutto ciò condiziona le scelte familiari, indirizzando in via preferenziale i genitori

nell'iscrizione del figlio presso una scuola privata che fornisca questo servizio. Ma, in uno Stato di diritto, anche per una corretta compresenza di pubblico e privato, non è giusto che il primo risulti svantaggiato in maniera così evidente per la mancanza di un requisito fondamentale per i bambini; inoltre, c'è da considerare l'aggravio economico che ciò può comportare per le famiglie, soprattutto quelle meno abbienti, sia per la necessità di ricorrere a una scuola privata sia, nella migliore delle ipotesi, per remunerare una persona deputata per accorrere al bisogno presso la scuola pubblica; tutto questo senza voler considerare l'aspetto psicologico e l'igiene del bambino, che rimane in classe indossando pannolini sporchi, anche per diverso tempo, con tutte le problematiche mediche e psicologiche connesse in rapporto con gli altri compagni di classe, si chiede di sapere:

in che modo il Ministro in indirizzo intenda intervenire per porre fine a questo annoso problema, che crea disagi alla crescita dei bambini che saranno gli adulti di domani; quali iniziative intenda assumere al fine garantire il servizio in questione rendendolo efficiente, considerato che oggigiorno, in sua assenza, la domanda di istruzione viene dirottata su strutture private con una decrescita vertiginosa delle iscrizioni presso quelle pubbliche.

(3-02862)

[STEFANO](#), [ASTORRE](#), [PITTELLA](#), [ROJC](#), [CERNO](#), [FERRAZZI](#), [FEDELI](#), [LAUS](#), [D'ARIENZO](#), [VERDUCCI](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

nel mese di settembre 2021, a quanto si apprende da un appello lanciato dal presidente del comitato provinciale INPS di Lecce, riportato da un articolo del 1° ottobre 2021 sul "Quotidiano di Puglia", è stato annunciato un riassetto organizzativo delle strutture territoriali dell'INPS da parte dell'amministrazione centrale;

tale riassetto ha destato preoccupazioni tra le autorità locali, essendo stato proposto senza un adeguato scambio di informazioni e un confronto da parte dell'amministrazione centrale con le strutture provinciali di Lecce, non consentendo a queste ultime di verificare che la riorganizzazione proposta andasse incontro alle esigenze del territorio oppure fosse dovuta a mere esigenze di contingentamento del personale per motivi economici;

una particolare preoccupazione è stata espressa nei confronti delle strutture operanti nel Salento meridionale, per il fatto che tale area è stata trascurata, se non progressivamente depotenziata, da parte delle istituzioni centrali nel corso degli ultimi anni, e dunque un riassetto al ribasso potrebbe avere conseguenze molto negative per la popolazione locale;

tra i depotenziamenti (oltre al fatto che la sede di Casarano, nonostante sia strategica per l'erogazione di servizi nel Salento meridionale per circa 300.000 abitanti, sia riconosciuta solo come agenzia complessa e non come filiale), le visite mediche previdenziali sono state spostate dalla sede di Casarano alla sede di Lecce, portando numerosi utenti, in tanti casi inabili, a dover percorrere da 50 a 70 chilometri, e oltre 70 dipendenti e medici sono andati in pensione senza essere sostituiti;

già nel 2022, a quanto si apprende dall'appello, si potrebbe verificare l'eventualità di ulteriori pensionamenti, aggravando la situazione;

per tali ragioni, un ordine del giorno del comitato provinciale di Lecce ha impegnato il presidente del comitato regionale a intervenire sul consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV) nazionale, "affinché sia garantita la massima trasparenza sulla riorganizzazione dei servizi INPS in atto e garantisca il diritto ad una corretta informazione a livello periferico";

l'ordine del giorno chiede inoltre al presidente del comitato regionale e al CIV di farsi "portavoce presso l'INPS Nazionale per conoscere i criteri di riclassificazione o declassamento";

considerato che:

il progressivo depotenziamento delle strutture regionali del Salento meridionale appare ancor più ingiustificato se si considera che in altre regioni, quali la Calabria, è stato previsto un aumento del numero delle agenzie complesse e delle filiali provinciali;

la riduzione dei servizi a livello territoriale genera numerosi disagi per i cittadini delle aree interessate ed è in contrasto con le numerose politiche attuate o programmate a livello governativo, ivi inclusi gli

investimenti contenuti nel piano nazionale di ripresa e resilienza, che mirano a una dimensione dei servizi quanto più possibile vicina ai cittadini, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno adottare tutte le iniziative utili affinché il territorio del Salento meridionale sia dotato dei servizi essenziali alla popolazione e l'ultima tendenza di depotenziamento delle strutture dell'INPS sia invertita nel più breve tempo possibile;

quali iniziative intenda adottare al fine di confermare la sede del centro medico-legale di Casarano, con una dotazione di risorse umane, a partire dal personale medico, adeguata a garantire l'operatività, e se non ritenga necessario un suo potenziamento in filiale, venendo incontro alle esigenze degli utenti che da oltre un anno fanno riferimento alla sede di Lecce;

se non ritenga altresì necessario prevedere che ogni proposta di riassetto organizzativo che impatti sull'erogazione di servizi a livello territoriale sia anticipata da un'adeguata diffusione di informazioni e da un proficuo confronto con le istituzioni e gli attori locali, affinché le istituzioni centrali possano adottare le proprie politiche nel pieno rispetto delle esigenze dei territori.

(3-02863)

[CORRADO](#), [ANGRISANI](#), [GRANATO](#), [LANNUTTI](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

sabato 11 settembre 2021, per le "giornate del patrimonio culturale", presso l'arsenale della Repubblica di Amalfi (Salerno) si è svolta un'iniziativa dal titolo accattivante ma, a giudizio degli interroganti, ambiguo, se non omissivo: "Presentazione dei reperti archeologici di nuova acquisizione al patrimonio comunale";

il patrocinio assicurato dal Ministero della cultura, dal comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale (TPC) e dagli Archeoclub d'Italia, associati al Comune con i propri loghi sulla locandina che pubblicizzava l'evento e presenti all'arsenale, accanto sindaco D. Milano e all'assessore per la cultura E. Cobalto, con i propri vertici locali (per il Ministero la soprintendente F. Casule e la funzionaria S. Pacifico, per il TPC-Napoli il comandante G. Brasili), non bastava a fugare le legittime perplessità di chi sa che il trasferimento di materiale archeologico al demanio municipale non rientra *de plano* nelle previsioni della normativa di settore. L'omessa identità del "donante" e di qualsiasi spiegazione del caso non poteva che generare ulteriore incertezza;

nella parte bassa della locandina, poi, erano inserite informazioni circa l'allestimento, contestuale alla manifestazione, di uno spazio laboratoriale "sull'avvio delle attività di restauro conservativo dei materiali archeologici", *addendum* destinato a rendere il quadro ancora più nebuloso, poiché solo la Soprintendenza poteva avere autorizzato (e forse finanziato) un intervento diretto sui reperti: un centinaio di anfore da trasporto in terracotta, di cronologia disparata, provenienti dai fondali antistanti la città eponima della costiera;

altre e più stringenti domande ha generato, *post eventum*, quanto scritto il 12 settembre dal signor Gianni Addabbo sulla sua pagina "Facebook", dove, dopo avere genericamente alluso a manufatti "donati al comune di Amalfi da un cittadino amalfitano", non riuscendo a tacere l'identità di quel cittadino, finiva per rivendicare orgogliosamente a sé i reperti e li qualificava "frutto di una ricerca trentennale";

considerato che:

l'ipotesi di reperti archeologici "donati al comune di Amalfi da un cittadino amalfitano" presuppone la piena proprietà degli stessi da parte del privato, legittima solo in esito ad acquisti (documentati) sul mercato antiquario legale o di un compendio ereditario formato anteriormente al 1939 e arrivato fino al donante. Addabbo, però, non solo specifica che si tratta del "frutto di una ricerca trentennale", ma ne parla come se i materiali fossero sempre rimasti nella sua disponibilità;

poiché è impensabile che un ufficio periferico di tutela del Ministero della cultura qual è la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino, come pure gli ottimi Carabinieri TPC responsabili per la Campania, possano avere avallato gravi ambiguità, o addirittura fatti illeciti, per consentire al Comune di vantare la proprietà della pseudo collezione Addabbo, bisogna quanto meno supporre una non perfetta comunicazione, mediante la locandina già

ricordata, della vicenda culminata nell'acquisizione del nucleo di anfore antiche e *post* antiche al patrimonio comunale;

valutato che alla richiesta di spiegazioni della prima firmataria del presente atto, rivolta anche pubblicamente alla Soprintendenza e ai Carabinieri TPC-Napoli in data 13 settembre 2021, la prima rispondeva piccata, il 27 settembre (con nota prot. n. 20736-P), lamentando la mancata attivazione delle "specifiche sedi di dialogo e/o sindacato istituzionale", e adducendo che: "allo stato non si ritiene di dover fornire riscontro alle richieste in oggetto, pur restando pienamente disponibile a fornire ogni dettaglio della vicenda nelle forme opportune",

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso e urgente che il Ministero, che per mandato costituzionale tutela il patrimonio storico-artistico nazionale a nome e per conto dei cittadini italiani, dia puntuale evidenza pubblica all'intero *iter* amministrativo che ha condotto all'acquisizione al patrimonio comunale di Amalfi di un nucleo di anfore rinvenute sui fondali della costiera in circostanze evidentemente diverse e distanti da quelle previste dalla normativa vigente.

(3-02864)

[LUCIDI](#), [FREGOLENT](#) - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della salute.* - Premesso che:

secondo quanto si apprende da organi di stampa e fonti istituzionali, nel mese di novembre 2021 potranno riprendere i viaggi dei cittadini europei in territorio statunitense;

nonostante manchino poche settimane al giorno della riapertura dei confini USA, che secondo quanto riportato dal "Daily Mail" dovrebbe avvenire tra l'8 e il 13 novembre, ancora non si conoscono le modalità per l'ingresso stabilite dall'amministrazione statunitense;

un problema che viene segnalato è quello relativo alle differenze tra le linee guida sugli *standard* della vaccinazione che intercorrono tra le amministrazioni sanitarie americane ed europee: a titolo esemplificativo, mentre in Unione europea viene accettato come ciclo di vaccinazione completo la guarigione dalla malattia e la singola dose di vaccino Pfizer o Moderna, il CDC americano non ha istituito un regolamento ufficiale che faccia chiarezza sulle modalità di ingresso;

stessa problematica si riscontra per le persone che hanno avuto una vaccinazione tramite un vaccino non riconosciuto dall'ente regolatore americano, ma al contrario riconosciuto dall'EMA,

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano intraprendere, anche in sede europea, per arrivare ad un chiaro accordo con gli USA che non lasci spazio all'interpretazione e chiarisca quali siano gli *standard* di vaccinazione comuni.

(3-02865)

[CORRADO](#), [ANGRISANI](#), [GRANATO](#), [LANNUTTI](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

nella prima settimana di agosto 2021, a Marigliano, popoloso comune in provincia di Napoli, è stata demolita la storica dogana aragonese: un bene di notevole pregio culturale, annesso alla torre daziale di età angioina, facente parte del complesso monumentale del castello ducale;

la dogana aragonese, edificata come punto di riscossione dei diritti feudali, presentava un ricco palinsesto murario, esito dei numerosi rimaneggiamenti avvenuti già a partire dal Quattrocento: in particolare, il corpo di fabbrica prospiciente al cortile era caratterizzato da un porticato a due fornici con arconi ribassati, aperto verso la torre e tamponato nel Settecento (ben visibile prima delle demolizioni) sul quale era stato innalzato, nel XIX secolo, un tetto a falda unica ricoperto da coppi napoletani sostituiti, negli anni '50 del Novecento, da tegole marsigliesi. Altri corpi di fabbrica medievali e cinquecenteschi per la raccolta e il deposito delle decime erano addossati, invece, alla torre daziale e alla pesa pubblica (o stadera);

il valore storico di questi manufatti era noto sia alla proprietà sia all'ufficio tecnico del Comune fin dal 2016, quando tutto il complesso monumentale del castello di Marigliano, costituito dai resti della fortezza medievale, nonché dal palazzo dei duchi Mastrilli con i fossati e i controfossati, le torri angioine, i parchi inferiore e superiore con il boschetto all'inglese e il laghetto, la dogana aragonese, la barriera daziale, i torchi da vino, gli antichi depositi cerealicoli, i rondoni, i rivellini, i cellai, le stalle, le starze, le aie, la cavallerizza e il tratto superstite delle mura urbane fu sottoposto a nuovi e più

precisi vincoli di tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche; sebbene la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell'area metropolitana di Napoli avesse dettato una serie di prescrizioni per il recupero e il restauro conservativo della dogana aragonese, l'ufficio tecnico del Comune, per motivi oggi al vaglio dell'autorità giudiziaria, ha rilasciato negli anni, su richiesta dei tecnici della proprietà (nel frattempo parcellizzata e alienata per una considerevole somma), diversi permessi di costruire per lavori di ristrutturazione edilizia, il n. 95 del 18 novembre 2015 e il n. 27 del 9 giugno 2020, autorizzando massicci interventi di trasformazione edilizia confliggenti con i pareri ministeriali;

a fine luglio 2021 veniva allestito il cantiere relativo all'ultimo titolo edilizio rilasciato ma, a seguito degli abituali controlli condotti sul territorio dal nucleo antiabusivismo della Polizia locale, diretto dal maresciallo Carmela Ardolino, è stata accertata una verità a dir poco sconvolgente: la dogana aragonese, con le sue fabbriche e le sue pertinenze, era stata completamente rasa al suolo, l'area di sedime sbancata e gettate le fondazioni di un edificio completamente nuovo, con una serie di pilastri in cemento armato affioranti dallo scavo. Solo l'arco d'ingresso in tufo della porta carraia e la torre angioina, peraltro, non facenti parte della proprietà in questione, sono stati risparmiati;

consultando il fascicolo edilizio e confrontando i titoli abilitativi (con gli elaborati grafici e fotografici pertinenti), la Polizia locale ha individuato incongruenze, omissioni, gravissime irregolarità e soprattutto discordanze incompatibili con i nulla osta rilasciati dalla Soprintendenza, ponendo tutta l'area sotto sequestro giudiziario; successivamente, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola ha confermato il sequestro dell'area di sedime e ha iscritto nel registro degli indagati più persone, per numerosi capi di imputazione provvisoria tra i quali, come riferiscono gli organi d'informazione, distruzione aggravata di bene culturale, abuso in atti d'ufficio, rifiuto d'atti d'ufficio e omissione, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'evento delittuoso ai danni del patrimonio culturale avvenuto nel castello ducale di Marigliano, dov'è stato stravolto in via permanente un complesso architettonico di particolare pregio e sono stati distrutti definitivamente manufatti antichi irriproducibili;

se, durante l'attività di documentazione *ex post* delle demolizioni non autorizzate, l'ufficio territoriale di tutela del Ministero della cultura abbia accertato se durante l'attività di scavo, sbancamento e movimentazione terra siano stati anche intaccati, manomessi, sconvolti o distrutti eventuali depositi archeologici;

se, ai sensi dell'articolo 160 del decreto legislativo n. 42 del 2004, lo stesso ufficio abbia attivato tempestivamente il previsto procedimento sanzionatorio di tipo pecuniario per i lavori non autorizzati che hanno prodotto la perdita di beni culturali tutelati, comunicando l'avvio dell'istruttoria in tal senso ai responsabili dell'illecito e al proprietario;

se, stante l'impossibilità di ricostruire i pregevoli manufatti storici demoliti, il Ministero non ritenga di farsi promotore di misure di sicurezza a carattere patrimoniale attraverso l'acquisizione gratuita e forzata dell'area di sedime al patrimonio dello Stato in attesa che sia disposta la demolizione di quanto costruito a spese della proprietà.

(3-02866)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[DE PETRIS](#) - *Ai Ministri della transizione ecologica e della cultura.* - Premesso che:

con decreto del Ministro dell'ambiente 11 maggio 1999 è stata istituita la riserva naturale statale delle isole di Ventotene e Santo Stefano, luogo di grande interesse naturalistico e storico, nonché parte della memoria democratica dell'Italia e dell'Europa. A Ventotene fu infatti concepito il manifesto per una Europa federale;

il decreto affidava la gestione della riserva al Comune di Ventotene e le funzioni di vigilanza al Ministero dell'ambiente;

le procedure ivi previste non sono tuttavia mai state rispettate: non è stata mai nominata, da parte del Ministero dell'ambiente, la commissione di riserva (art. 3), che avrebbe dovuto rendere pareri sulla gestione della riserva (art. 8), né risulta essere mai stata avviata la fase progettuale e attuativa del piano

di gestione (art. 5);

a parere dell'interrogante, dunque, dovrebbero essere considerate illegittime le decisioni assunte dal Comune di Ventotene, quale ente gestore nelle procedure autorizzative (urbanistica, concessioni, licenze edilizie, lavori pubblici, restauri, interventi sul territorio, variazione destinazioni d'uso);

in questo contesto appare ancor più grave che siano stati approvati i progetti inerenti al progetto straordinario "per il recupero e la valorizzazione dell'ex carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano", finanziato nel 2016 per 70 milioni di euro con delibera n. 3, del 1° maggio 2016 -Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: piano stralcio "Cultura e sviluppo" (legge n. 190 del 2014, art. 1, comma 703, lettera d));

il 3 agosto 2017 è stato firmato il contratto istituzionale di sviluppo (CIS) recupero e rifunzionalizzazione dell'ex carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano a Ventotene, allo scopo di coordinare le diverse istituzioni coinvolte nei processi autorizzativi (Presidenza del Consiglio dei ministri; Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo; Agenzia del demanio; Regione Lazio; Comune di Ventotene; riserva naturale statale e area marina protetta "isole di Ventotene e S. Stefano"; Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia);

il CIS prevede, nello specifico: all'art 4, comma 2, che: "Ciascuna Parte garantisce, sin d'ora, l'esecuzione delle eventuali attività e istruttorie tecniche necessarie agli atti approvativi, autorizzativi, al rilascio di pareri e di tutti gli altri atti di competenza, nel rispetto dei tempi definiti nel cronoprogramma delle schede intervento"; all'art 14, comma 2: "Qualora dovessero manifestarsi fattori ostativi tali da pregiudicare in tutto o in parte l'attuazione degli interventi nei tempi stabiliti, il responsabile unico del contratto sottopone al Tavolo di valutare la necessità di procedere ad avviare le procedure per la rimodulazione dei finanziamenti all'interno del presente CIS, per la segnalazione al CIPE di fatti e circostanze rilevanti, ai fini dei provvedimenti di competenza, ivi inclusa l'attribuzione dei finanziamenti ad altro livello di governo, nonché l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo";

tutti i soggetti istituzionali del tavolo hanno disatteso il loro mandato nel verificare che le decisioni assunte dal CIS rispettassero le leggi, provocando in tal modo gravi danni all'erario dello Stato attraverso l'autorizzazione di spese non ammissibili;

risulta ancora più grave il fatto che, nonostante le osservazioni alla VIA presentate il 5 luglio 2021 da vari soggetti interessati (studiosi, associazioni ambientaliste, cittadini) e nonostante le prescrizioni notificate il 25 giugno 2021 dal coordinatore della sottocommissione VIA, avvocatessa Paola Brambilla del Ministero della transizione ecologica al soggetto attuatore Invitalia e ai membri del CIS, il 30 giugno 2021, sia stata annunciata la pubblicazione del concorso internazionale di progettazione per l'ex carcere borbonico nell'isola di Santo Stefano, con un impegno di spesa di circa 31 milioni di euro, si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano valutare la legittimità delle decisioni assunte dal CIS con particolare riguardo ai lavori programmati per il restauro dell'ex carcere borbonico di Santo Stefano, nonché di quelle assunte dal Comune di Ventotene quale ente gestore della riserva.

(4-06111)

PAROLI - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.* - Premesso che:

sono sempre più evidenti le criticità ormai croniche del tratto dell'ex strada provinciale 343 (ora statale 343) sulla direttrice Parma-Brescia, compreso tra il confine del comune di Carpenedolo (Brescia) e Asola (Mantova);

è un tratto di strada di circa 11,5 chilometri, che attraversa i centri abitati di Acquafredda (Brescia) e Casalmoro (Mantova) e che ha una percorrenza media giornaliera di 9.000 mezzi, negli ultimi anni sovente teatro di incidenti, in molti casi mortali;

l'urgenza dell'ampliamento e della riqualificazione di questo tratto di strada ha origini ormai remote e l'incompletezza dell'intervento degli anni '90, con il quale venne riqualificato il tratto tra Montichiari e Carpenedolo, è perfettamente testimoniata dal restringimento della sede stradale al confine tra Carpenedolo e Acquafredda, punto in cui la larghezza della carreggiata passa da una media di 8,5 a 6 metri scarsi;

da quel punto, fatta eccezione per il tratto in ingresso al comune di Casalmoro, ove un sistema di corsie di decelerazione di fatto aumenta la carreggiata, la strada prosegue fino alla rotonda posta all'ingresso del centro abitato di Asola con una larghezza talmente limitata da rendere ogni incrocio tra mezzi pesanti un potenziale rischio, considerando anche il fatto che in vari punti il manto stradale presenta degli avvallamenti e improvvisi cambi di pendenza;

a ciò si aggiungono le problematiche legate alla presenza di nebbia durante la stagione invernale e alla presenza del canale irriguo denominato "Fossa magna", che costeggia la strada parallelamente sul lato ovest e che per lunghi tratti è persino sprovvista di *guard rail*;

alla luce di tali considerazioni si ritiene di estrema importanza porre l'attenzione sulla pericolosità di questo tratto stradale,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di attuare interventi urgenti per una radicale riqualificazione del citato tratto stradale.

(4-06112)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

3^a Commissione permanente(Affari esteri, emigrazione):

3-02865 del senatore Lucidi e della senatrice Fregolent, sulla ripresa dei viaggi negli Stati Uniti;

11^a Commissione permanente(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

3-02863 del senatore Stefano ed altri, sul riassetto organizzativo delle strutture territoriali dell'INPS nella provincia di Lecce.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-06068 del senatore Malan.

